

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3132

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DRAGHI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(FRANCO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(ORLANDO)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SPERANZA)

E CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

(FRANCESCHINI)

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

Presentato il 25 maggio 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Titolo I

Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi

ART. 1.

(Contributo a fondo perduto)

Commi 1-4. CFP automatico. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 introducono un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti già beneficiari delle misure di sostegno economico di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, del medesimo importo riconosciuto in precedenza, senza la necessità per gli stessi destinatari di presentare un'ulteriore istanza.

Tale contributo è erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e spetta a condizione che i destinatari abbiano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la partita IVA attiva e non abbiano già restituito il precedente contributo, ovvero esso non risulti indebitamente percepito.

La modalità di fruizione resta la medesima già scelta dal beneficiario nelle precedenti istanze: erogazione diretta sul conto corrente bancario o postale, ovvero riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Commi 5-15. Nuovo CFP a favore degli operatori economici – stagionali. I commi da 5 a 15 riconoscono un contributo a fondo perduto ai titolari di partita IVA che, nel secondo periodo d'imposta antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e che abbiano subito una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30 per cento nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto al periodo ricompreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Tale contributo è alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo. I soggetti che, in virtù della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano già beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo calcolato ai sensi dei commi da 5 a 15 e da quest'ultimo verranno scomutate le somme già riconosciute dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi da 1 a 4. L'Agenzia non darà seguito all'istanza del contribuente se da quest'ultima deriva un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 4.

Il contributo di cui ai commi da 5 a 15 non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero a coloro che, pur avendo attivato la partita IVA successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato sopra precisato.

La quantificazione del contributo è determinata in modo differenziato per i soggetti che abbiano o meno beneficiato del contributo di cui all'art. 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, applicando le percentuali di cui ai commi 9 e 10 alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

I soggetti tenuti alla trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche dell'IVA sono tenuti a inviare la comunicazione relativa al primo trimestre 2021 prima della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del predetto contributo.

Le disposizioni relative al regime sanzionatorio e alle attività di controllo previste dall'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, si applicano al contributo di cui ai commi in esame, in quanto compatibili.

I termini e le modalità attuative di presentazione dell'istanza per il riconoscimento di tale contributo saranno disciplinati con provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle entrate, che individuerà, altresì, gli elementi da dichiarare al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

Commi 16-27. Contributo a fondo perduto perequativo. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 27 riconoscono un contributo a fondo perduto ai titolari di partita IVA che nel secondo periodo d'imposta



antecedente l'entrata in vigore del presente decreto non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e che abbiano subito un peggioramento del risultato economico d'esercizio (minore utile o maggiore perdita) relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente contributo non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La quantificazione del contributo è determinata considerando come base di calcolo la differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (ossia al minore utile o alla maggiore perdita). Ai fini del calcolo del presente contributo tale differenza è diminuita dell'ammontare dei contributi a fondo perduto indicati al comma 20 del presente articolo. Al risultato così ottenuto va applicata la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo tale da assicurare il rispetto del limite di spesa.

Per poter richiedere il contributo è necessario che la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia presentata entro il 10 settembre 2021.

Le disposizioni relative al regime sanzionatorio e alle attività di controllo previste dall'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, si applicano al contributo di cui ai presenti commi, in quanto compatibili.

I termini e le modalità attuative di presentazione dell'istanza per il riconoscimento di tale contributo saranno disciplinati con provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento verranno individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi dai quali ricavare i dati dei risultati economici d'esercizio da utilizzare per il riconoscimento e la definizione del contributo.

Comma 27. L'intervento previsto nei commi da 16 a 26 è diretto a sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" mediante un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita IVA che, nel secondo periodo d'imposta antecedente l'entrata in vigore del decreto, non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e che abbiano subito un peggioramento del risultato economico d'esercizio nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto al 2019. Poiché tali elementi configurano un intervento selettivo alla luce dei principi europei in materia di aiuti di Stato, il comma 27 prevede la sospensione dell'efficacia della misura fino all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Comma 28. Modifica all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, viene aggiunta la previsione per le imprese dell'obbligo di presentazione di un'autodichiarazione attestante il rispetto delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

Comma 30. Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 (e cioè quelle destinate per l'erogazione del contributo automatico e per il contributo per gli operatori economici stagionali), nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, eccedenti l'importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 Testo unico delle imposte sui redditi e dei soggetti che presentano ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e che siano in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo. Le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo e tutte le altre disposizioni di attuazione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 2.

(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)

La disposizione, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il "Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure restrittive



adottate a causa dell'emergenza pandemica, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi. Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

- a) la determinazione dei soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto, sulla base dei criteri individuati tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto-legge sostegni), e dell'articolo 1 del presente decreto,
- b) l'individuazione di modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.

Il comma 3 prevede che i contributi sopra descritti siano concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

Il comma 4 reca la copertura finanziaria della misura

ART. 3.

(Incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana)

La disposizione incrementa di 100 milioni di euro il fondo, istituito presso il Ministero del Turismo ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 41/2021, con una dotazione iniziale pari 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di potenziare ulteriormente il sostegno alle imprese dei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici in considerazione della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021.

ART. 4.

(Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

Il comma 1 interviene sull'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di prorogare al 31 luglio 2021 il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, concesso rispettivamente nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del relativo canone e del 50 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda.

Inoltre, la disposizione – con il comma 2 – riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, non rientranti nelle disposizioni di cui al comma 1, il credito d'imposta, in pari misura, per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai soggetti esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi registrato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello relativo al periodo 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il comma 3 precisa che il beneficio spetta nei limiti e alle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

ART. 5.

(Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

La disposizione proroga per il mese di luglio 2021 la misura prevista dall'articolo 6 del decreto legge 41/2021, che prevede la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", rideterminando in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema.



ART. 6.
(Agevolazioni Tari)

La pandemia da virus COVID-19 ha reso necessari nuovi provvedimenti di limitazione della circolazione e della normale operatività delle attività economiche anche nell'anno 2021. La disposizione permette di tenere conto delle difficoltà delle attività economiche più colpite da questa ulteriore fase di restrizioni, attraverso l'istituzione di un fondo, pari a 600 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell'interno, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari dovuta per il 2021.

Il comma 2 disciplina le modalità di assegnazione di tali risorse prevedendo che le medesime vengano ripartite tra gli enti interessati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 – Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

Il comma 3 disciplina la possibilità dei comuni di estendere le agevolazioni con oneri a carico del proprio bilancio, ovvero utilizzando le risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti. È inoltre precisato che, in ogni caso, l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato per l'anno 2021 è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

Il comma 4 specifica che i comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie.

Il comma 5 disciplina le modalità di certificazione, nonché di recupero nel caso di mancato utilizzo delle stesse.

ART. 7.
(Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi)

Commi 1 e 2. Incremento del Fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese non soggette a obblighi di servizio pubblico, esercenti, mediante autobus scoperti.

Si incrementa il Fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, istituito al fine di sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese esercenti attività di trasporto non soggette ad obblighi di servizio pubblico.

L'incremento del fondo si rende necessario in quanto, nel corso del tempo, la platea dei beneficiari è stata estesa mediante ripetute modifiche che hanno interessato la norma di riferimento. Il citato comma 1 dell'articolo 182, infatti, è stato modificato dall'art. 77, comma 1, lett. c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; dall'art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dall'art. 1, comma 603, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

A causa del protrarsi della situazione pandemica e della conseguente impossibilità, per le categorie interessate, di svolgere con regolarità le rispettive attività commerciali e imprenditoriali, è necessario prevedere adeguate misure di sostegno che la dotazione del fondo attualmente prevista (pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021) renderebbe irrisorie, in considerazione dell'ambito dei beneficiari.

Contestualmente, la norma prevede l'adeguamento del testo dell'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'istituzione, con decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, del Ministero del Turismo.

Comma 3. Bonus vacanze agenzie di viaggio e tour operator. La norma tende a dare un maggior contributo all'obiettivo di rivitalizzare la domanda per viaggi, di fatto bloccata a causa delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha determinato un grave impatto negativo su tutto il turismo.



Il settore del turismo è costituito oltre che dalle strutture ricettive, agriturismi e bed & breakfast, anche dalle agenzie di viaggio e turismo e dai tour operator, tra i più duramente colpiti con riduzioni di oltre l'80 per cento dei ricavi dall'inizio della crisi.

Dando al consumatore la possibilità di spendere il bonus vacanze anche presso un'agenzia di viaggi o un tour operator per l'acquisto di un servizio turistico reso in Italia, si aumenta la propensione ad effettuare un viaggio o un soggiorno in Italia, potendo contare su una vasta rete di operatori capaci di intervenire in modo efficiente ed efficace nell'organizzazione e nella distribuzione di servizi turistici.

Comma 4. Fondo Città d'arte. La norma prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero del turismo finalizzato a rilanciare iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte che hanno subito le maggiori ripercussioni a causa della pandemia da Covid-19.

I comuni interessati sono quelli classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, in base a quanto stabilito dalla Convenzione riguardante la protezione del Patrimonio Culturale e Naturale, ratificata il 16 novembre 1972.

Come è noto, in Italia i siti riconosciuti quali patrimonio mondiale dall'Unesco sono in totale 55. Tra questi, è previsto che ottengano i contributi quelli che abbiano registrato riduzioni percentuali di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019.

Al riguardo, va considerato che, a seguito delle conseguenze della pandemia da Covid-19, il turismo italiano ha subito un calo significativo dei flussi turistici e conseguentemente del livello di saturazione della disponibilità nelle strutture ricettive. Tale diminuzione è stata evidente nelle località di interesse culturale che nel 2020 hanno subito, in quasi tutti i mesi dell'anno, un calo sostanziale di saturazione dell'offerta. In particolare, in base ai dati relativi agli arrivi turistici pernottanti nel 2020 nelle città, è stato registrato, rispetto al 2019, un calo del -62% rispetto al -55% del totale nazionale.

La norma tende a porre, almeno in parte, rimedio alle descritte conseguenze derivanti dal periodo emergenziale, prevedendo l'erogazione di contributi – in base ai criteri indicati – con la specifica destinazione volta ad incentivare la valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte.

Le disposizioni di attuazione finalizzate a consentire la concreta erogazione dei contributi saranno stabilite con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

Comma 5. Credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere. La disposizione proroga di un anno il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevedendo uno stanziamento, che costituisce tetto di spesa, pari a 100 milioni per l'anno 2022.

Il comma 6 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

ART. 8.

(Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

Comma 1. Proroga e potenziamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori. Il comma 1 interviene sulla disciplina del credito d'imposta rivolta in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), contenuta all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. *decreto rilancio*).

Le vigenti disposizioni contenute nel citato articolo 48-bis, in particolare, prevedono, per il periodo di imposta 2020, la concessione di un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione nel periodo d'imposta successivo (2021), nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti, e dispongono, all'uopo, un'autorizzazione di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021.

La disposizione, considerati il prolungamento delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza ed il perdurare e l'acuirsi degli effetti dannosi derivati alle imprese del settore del tessile e moda a causa dell'assenza di turismo e delle continue chiusure e riaperture delle attività, prevede che la



misura agevolativa si applichi anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, disponendo le conseguenti modifiche alla disposizione originaria.

La disposizione originaria non è stata operativa per mancata emanazione del decreto interministeriale attuativo, a sua volta determinata dalla difficoltà di realizzare il modello delineato dalla norma primaria che con l'intervento in questione si intende pertanto semplificare, attualizzando fra l'altro le risorse in ragione delle necessità medio tempore intervenute in ragione del perdurare dell'emergenza Covid.

Inoltre, al fine di intervenire in maniera più significativa sugli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento relative all'emergenza epidemiologica sulle rimanenze finali di magazzino, si prevede il potenziamento di 50 milioni di euro del limite di spesa relativo alla misura per il periodo di imposta 2020 (che passa quindi dagli originari 45 milioni di euro a 95 milioni di euro, a valere sull'annualità 2021, essendo il credito in questione riconosciuto nell'anno successivo a quello di maturazione) e si stanziavano 150 milioni di euro per l'applicazione della misura nel periodo di imposta in corso (a valere sull'annualità 2022 per le medesime ragioni di cui sopra). La quantificazione degli oneri tiene conto delle analisi delle Associazioni maggiormente rappresentative del settore. Nel 2020 la moda è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Secondo Confindustria moda il fatturato, rispetto al 2019 (quando risultava pari a circa 100 miliardi), si è contratto di ben 25,4 miliardi di euro (-26%), attestandosi a 72,5 miliardi, con un arresto nell'ordine del 20% del valore aggiunto prodotto dal settore. Quasi la metà del 26% di mancato fatturato - cioè almeno il 10%, se non di più, del fatturato totale - si ritiene imputabile alla produzione risultata invenduta. A fini della stima, considerate le difficoltà connesse alle politiche di valutazione delle rimanenze di magazzino dipendenti dalle singole tipologie merceologiche, dal contenuto moda dei singoli prodotti, dalla più o meno marcata stagionalità e obsolescenza dei prodotti, e dalle politiche aziendali, si ipotizza, per via induttiva, considerando l'andamento del settore, un fabbisogno aggiuntivo di almeno 200 milioni di euro.

Infine, la disposizione (lettere c, d), al fine di conferire all'intervento un maggiore automatismo nell'iter di ammissione all'agevolazione e mettere le imprese beneficiarie nelle condizioni di poter fruire celermente del credito d'imposta, demanda all'Agenzia delle entrate, coerentemente anche con la tipologia del beneficio, di stabilire modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della misura.

Comma 2. Rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica- Fondo eventi-catering, parchi tematici e acquari, parchi geologici e giardini zoologici:

il comma 2 rinfanzia di ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Si prevede inoltre che 20 milioni del predetto importo saranno destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

Il comma 3 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria.

ART. 9.

(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017)

Commi 1 e 2. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione.

In considerazione dei perduranti effetti economici prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 1 differisce al 30 giugno 2021 il termine finale del periodo di sospensione delle attività di riscossione mediante ruolo prevista dall'art. 68, comma 1, del DL n. 18/2020 e di quello della connessa sospensione degli adempimenti dei terzi pignorati contemplata dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020.

Il comma 2, a sua volta - considerato che la disposizione entra in vigore successivamente alla scadenza del 30 aprile 2021 - precisa che:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del DL in commento e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;



- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ex art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ex art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 46/1999;
- agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel suddetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997 si applicano le disposizioni dell'art. 152, comma 1, terzo periodo, del DL n. 34/2020, con la conseguenza che i primi restano fermi e le seconde restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate;
- alle verifiche di cui all'art. 48-*bis*, comma 1, del DPR n. 602/1973 eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento previsto dall'art. 72-*bis* dello stesso DPR si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del DL n. 34/2020, con la conseguenza che tali verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Comma 3. Differimento termini plastic tax.

L'articolo 1, comma 634 e successivi, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha introdotto nell'ordinamento nazionale un'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati MACSI. La decorrenza dell'efficacia di tali disposizioni, inizialmente collegata alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è stata rinviata, in un primo tempo, al 1° gennaio 2021, dall'articolo 133, comma 1, lett. a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, da ultimo, al 1° luglio 2021, dall'articolo 1, comma 1084, lett. i) della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici, che sarebbero gravati dall'imposta in parola, in connessione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la disposizione in illustrazione differisce ulteriormente, al 1° gennaio 2022, la data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di rango primario che istituiscono e disciplinano l'imposta in argomento.

Comma 4. Proroga del termine per la contestazione delle sanzioni previste per l'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017.

Con la presente disposizione si prevede la proroga del termine - attualmente fissato al 31 dicembre 2021 - per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano - ai sensi dell'articolo 13, comma 14-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.

La proroga, fissata al 31 dicembre 2022, consente ai titolari di diritti reali su fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni di completare le procedure per la relativa iscrizione al catasto edilizio urbano, regolarizzando spontaneamente la loro posizione catastale, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il comma 5 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

ART. 10.

(Misure di sostegno al settore sportivo)

Commi 1 e 2. Credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo. La disposizione di cui al comma 1, che reitera per le spese sostenute durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, quanto già previsto per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2020, è finalizzata ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

Tali ultimi soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un'alta visibilità e da una significativa funzione sociale, e che è attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acute nel contesto dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale.

L'incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie è volto ad innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo



brand, a livello locale e su scala più ampia. L'incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare esclusivamente in compensazione. La misura dell'incentivo, pari al 50% degli investimenti effettuati, è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell'ordinamento.

Il comma 2 autorizza, ai fini del comma 1, la spesa per un importo complessivo pari 90 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa.

Commi 3-4. Misure di ristoro per le società ed associazioni sportive che hanno sostenuto spese sanitarie per assicurare la prosecuzione delle competizioni. La disposizione di cui al comma 3 istituisce, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici che, al fine di assicurare la prosecuzione delle competizioni sportive, hanno sostenuto spese per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19.

Tali spese rappresentano una significativa ed ineliminabile componente di costo per i soggetti sportivi che svolgono la propria attività in competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, in ossequio alle previsioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, e sono necessarie al fine garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive in linea con i protocolli sanitari emanati dalle rispettive Federazioni sportive.

Il comma 4 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, dei criteri di ammissione, delle modalità di erogazione, nonché delle procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese oggetto della misura, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3.

Commi 5-7. Incremento del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. Il comma 5 prevede l'incremento di 180 milioni di euro per l'anno 2021 – che costituisce anche limite di spesa (comma 6) - della dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche (istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 137 del 2020) per l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

Il comma 7 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, l'individuazione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

Commi 8-13. Credito sportivo. Il perdurare dell'emergenza pandemica da COVID-19 sta avendo un impatto negativo sui bilanci delle società sportive, mettendo a rischio la sostenibilità economica e finanziaria delle squadre appartenenti alle Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 3 novembre 2020, stimabile in circa il 34 per cento dei ricavi totali, pari a 326 milioni di euro. Una voce particolarmente significativa dei mancati ricavi è rappresentata dagli incassi da botteghino, il cui importo è stimabile, in via conservativa, a 86 milioni (di cui 55 milioni relativi alle Leghe sopracitate).

Per le esigenze di liquidità dei predetti enti che risentono maggiormente degli effetti negativi, (fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019) si ritiene di ampliare il perimetro soggettivo e potenziare la dotazione finanziaria dei comparti per finanziamenti di liquidità previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e rispettivamente: (i) del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (ii) del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

Il comparto per finanziamenti di liquidità previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, viene incrementato di risorse per un importo di euro 30 milioni di euro per l'anno 2021 che potrebbero essere idonee a garantire le necessità di liquidità dei soggetti di cui sopra per un massimo di 120 milioni di euro, pari a circa un terzo dei minori ricavi stimati delle società in oggetto, ad esempio in virtù di un sistema di



ponderazione del 25% delle garanzie (leva pari a quattro) rilasciate sulla dotazione del Comparto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 23/2020.

Si noti che, considerando anche i 30 milioni di euro già stanziati, l'importo massimo garantibile da parte del fondo sarà pari a 225 milioni di Euro, con relativi finanziamenti connessi che potrebbero essere superiori all'importo massimo garantito in base al mix e alle politiche prudenziali delle banche finanziatrici. Per le medesime finalità e soggetti viene inoltre incrementata di 13 milioni di euro la dotazione del comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 per la concessione di contributi in conto interessi costituito dall'articolo 14, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. Tale incremento tiene conto del massimo importo garantibile e della maggiore durata dei finanziamenti (10 anni) che saranno ammessi ai contributi in conto interessi ed è riferito per 5 milioni di euro ai finanziamenti ammissibili alla garanzia ed ai contributi in conto interessi a seguito del rifinanziamento del comparto di garanzia per 30 milioni operato dall'articolo 31, comma 4-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e per 8 milioni di euro al fabbisogno derivante dagli ulteriori finanziamenti ammissibili a seguito dell'incremento di 30 milioni di cui al comma 8.

Viene inoltre prorogato il termine per la concessione delle garanzie e dei contributi in conto interessi a valere sui predetti comparti fino al 31 dicembre 2021 in accordo con la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i.

Il comma 14 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo.

ART. 11.

(Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione)

Commi 1 e 2. Rifinanziamento fondo 384/81 e fondo complementare MAECI. Per fare fronte all'esigenza prioritaria di sostenere la penetrazione dei mercati esteri da parte delle imprese italiane, la disposizione prevede il rifinanziamento per 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021 del fondo 394/81 destinato ad erogare crediti agevolati a sostegno dell'internazionalizzazione. Si dispone inoltre il rifinanziamento per 400 milioni di euro per l'anno 2021 dello strumento di finanziamento a fondo perduto complementare ai crediti agevolati del fondo 394/81, conformemente alle previsioni dell'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18/2020, precisando che le richieste di sostegno ad operazioni di patrimonializzazione, presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto e, se in possesso dei relativi requisiti, possono pertanto accedere esclusivamente ai finanziamenti a credito agevolato a valere sul fondo 394/81.

Comma 3. Misure urgenti di sostegno all'export e all'internazionalizzazione. Le proposte normative intervengono, rispettivamente, sull'operatività del Fondo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (Fondo 394) e del Fondo per la Promozione Integrata (FPI), istituito dall'art. 72 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, con la finalità di accrescerne, sia nel breve che nel medio e lungo periodo, l'efficacia e l'efficienza.

Tale esigenza nasce dall'esponentiale crescita della domanda di accesso rivolta verso siffatti strumenti, determinata dai numerosi interventi normativi adottati nel corso del 2020, al fine di mitigare gli effetti della crisi economica dell'epidemia Covid-19 e rafforzare il sostegno all'export e all'internazionalizzazione del sistema Paese.

In particolare, per quanto riguarda il Fondo 394, sono stati ampliati in maniera significativa sia l'ambito oggettivo degli interventi ammissibili a valere sul fondo medesimo, che gli importi massimi erogabili, in conformità alle prescrizioni di cui al Temporary Framework. A tal proposito si segnalano:

- il DM MAECI-MISE-MEF dell'11 giugno 2020 che ha esteso l'ambito di operatività del Fondo ad interventi di supporto anche all'interno dei Paesi dell'Unione Europea e non più solo di quelli extra-comunitari;
- l'intervento normativo di cui all'art. 48 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai sensi del quale: (i) il Comitato agevolazioni, titolare dell'amministrazione del Fondo ex articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato abilitato, con propria delibera, ed in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, ad elevare, per le domande presentate entro il 31 dicembre 2021, fino al doppio di quelli previsti, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo; (ii) è stata prevista la facoltà che i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo fino al 31 dicembre 2021, possano eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*, fermi



restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea stabiliti dalla predetta normativa; (iii) è stata prevista la proroga, fino al 30 giugno 2021, dell'esenzione dell'obbligo di prestazione delle garanzie richieste in regime ordinario, per accedere ai finanziamenti agevolati.

Tali previsioni sono state implementate con delibera del Comitato Agevolazioni del 15 giugno 2020.

Con riferimento al Fondo per la Promozione Integrata (FPI), nato in pieno contesto emergenziale, si segnala tra le iniziative a valere sul medesimo, la rilevante concessione di cofinanziamenti a fondo perduto, fino al cinquanta per cento dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato. L'art. 48 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 è intervenuto, potenziando lo strumento e prevedendo, anche per questa misura, la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, di eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di *aiuti de minimis*, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea stabiliti dalla predetta normativa. Tale previsione è stata implementata con delibera del Comitato Agevolazioni del 15 giugno 2020.

La significativa percentuale a fondo perduto di cui al FPI ha determinato un'esponenziale crescita della domanda di agevolazioni a valere sul Fondo 394, e richiesto continuativi interventi di rifinanziamento, nel corso del 2020, per un ammontare complessivo di risorse stanziati pari ad Euro 1,4 Mld per il Fondo 394 e pari ad Euro 662 Mln per il FPI.

Nonostante i suddetti rifinanziamenti, con delibera del Comitato Agevolazioni, approvata in seduta straordinaria il 21 ottobre 2020, è stata decisa la temporanea sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 e di relativo cofinanziamento a fondo perduto a valere sul FPI a causa dell'elevato numero di richieste ricevute, pari a circa 12.600 domande per un controvalore di Euro 3,9 Mld eccedenti le risorse disponibili per il 2020, pervenute da circa 8600 società, a fronte delle 995 richieste pervenute nel corso del 2019, per un ammontare pari ad Euro 365 Mln e provenienti da 983 società. A fronte di tale indisponibilità di fondi e al fine di consentire di soddisfare tutte le domande ricevute fino alla sospensione dell'operatività, sono stati stanziati in legge 30 dicembre 2020, n. 178 (LB 2021), risorse aggiuntive assegnate al Fondo 394 per una dotazione complessiva pari ad Euro 1.085 Mld per l'anno 2021 e risorse aggiuntive assegnate al Fondo per la Promozione Integrata, per la quota dei finanziamenti concessi a fondo perduto, per una dotazione complessiva di ulteriori Euro 610 Mln. Rispetto ai suddetti incrementi autorizzati dalla manovra finanziaria, il gestore ha segnalato, in occasione dell'ultima riunione del Comitato Agevolazioni del 31 marzo u.s., al netto del soddisfacimento di tutte le pregresse richieste, un residuo pari ad Euro 343 Mln per il Fondo 394 e pari ad Euro 101 Mln per il FPI.

Nonostante le esigue somme residuali, il Comitato Agevolazioni, nella seduta del 31 marzo u.s., ha contestualmente deliberato la riapertura del Fondo 394, a decorrere dal 3 giugno 2021, e la possibile erogazione del cofinanziamento a fondo perduto, a partire dall'11 giugno 2021, conferendo delega all'AD di SIMEST, gestore dei Fondi, di disporre, in via di urgenza, l'eventuale nuova sospensione del Fondo 394 al ricevimento di richieste per le quali corrisponda un fabbisogno finanziario complessivo pari alle risorse disponibili. Il Comitato ha, altresì, stabilito quale condizione per la riapertura del Fondo 394, la previa ridefinizione dei criteri e delle condizioni di concessione delle agevolazioni.

Considerata l'esponenziale appetibilità di siffatti strumenti, a fronte della scarsità di risorse disponibili, si è ritenuto opportuno intervenire congiuntamente sulle due principali fonti normative recanti la disciplina dei suddetti Fondi, al fine di scongiurare, nel breve periodo, una nuova sospensione in via di urgenza della loro operatività ed assicurarne, nel medio e lungo periodo, maggiore efficacia ed efficienza e sostenibilità dal punto di vista finanziario, oltre a garantirne integrazione e coerenza con gli altri interventi di sostegno adottati a favore delle imprese.

Pertanto, il comma 3, con riferimento all'art. 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, reca la previsione: (i) a regime, di una riduzione della soglia percentuale massima di cofinanziamento a fondo perduto erogabile dal 50% al 10% da riconoscere, quale incentivo, a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato; (ii) un regime transitorio, per le nuove domande presentate fino al 31 dicembre 2021, recante una percentuale massima di cofinanziamento a fondo perduto erogabile del 25 % e la previsione del vincolo di proporzionalità della percentuale accordata dal Comitato Agevolazioni rispetto alle risorse disponibili e all'ammontare complessivo delle domande presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni citato.

Il comma 4 reca la copertura finanziaria della norma.



Titolo II

Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese

ART. 12.

(Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento)

La proposta introduce un nuovo strumento di garanzia pubblica di portafoglio (su cartolarizzazioni sintetiche) attraverso il Fondo centrale PMI, volto ad accrescere la liquidità delle imprese, fornendo loro, per la fase di ripartenza connessa all'uscita dall'emergenza sanitaria, l'accesso a nuovi finanziamenti di medio –lungo termine (6 – 15 anni), in cui almeno il 60% abbia finalizzazione a R&D e investimento. In sintesi si intende prevenire ipotesi di *credit crunch* che potrebbero ostacolare le prospettive di ripresa, assicurando finanziamenti più “pazienti” per rafforzare la dotazione patrimoniale delle PMI e small mid cap (fino a 499 dipendenti), sostenendo una adeguata “presa di rischio”, grazie ad un'elevata copertura dei rischi “di prima perdita” e ad un'apprezzabile semplificazione procedurale (ammissione alla garanzia senza valutazione del gestore, con PD calcolata da richiedente con i propri modelli interni) offerta ai finanziatori, in grado di sostenere la concessione del credito su esposizioni di maggiore durata anche in un periodo di elevata incertezza.

L'iniziativa si ispira allo schema dei grandi portafogli del Fondo PMI già attivati per l'emergenza Covid-19 (articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 23/2020), scaduto il 31.12.2020, focalizzandolo però, in una logica di *phasing out*, su nuovi finanziamenti di medio - lungo periodo per la “realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti” delle imprese ritenute *viable* dalla banca. Si ipotizza, in pratica, di innalzare sensibilmente la quota di copertura del Fondo sulle “prime perdite” di tali portafogli rispetto alla disciplina ordinaria (e finanche a quella Covid di cui all'art. 13 del DL n. 23/2020), coprendo fino al 25% del portafoglio, consentendo quindi di ammettere imprese sensibilmente più rischiose. La scelta di una percentuale di garanzia all'80% consente, oltre ad un adeguato allineamento di interessi tra Stato garante e soggetto finanziatore obbligato a ritenere una quota di rischio apprezzabile, anche un'operatività della misura fuori dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per l'emergenza Covid-19 della Commissione Europea (19 marzo 2020), non soggetta quindi agli specifici limiti temporali di durata.

Anche la maggiore durata della fase di costruzione del portafoglio (*ramp up*) - allungata a 24 mesi – connessa alla maggiore grandezza (fino a 500 milioni) consentirà di aumentare la granularità del portafoglio, contribuendo così a ridurre la rischiosità, e permetterà di concedere all'impresa un periodo apprezzabile di preammortamento (consentito nella fase del *ramp up* del portafoglio) per venire incontro alle esigenze di flessibilità sui flussi di cassa delle imprese nell'arco temporale più influenzato dall'emergenza Covid-19.

ART. 13.

(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

Le norme, in considerazione del perdurare della pandemia e della proroga al Temporary Framework, disposta con decisione della Commissione Europea del 28 gennaio 2021, mirano ad estendere temporalmente, con alcune opportune rimodulazioni, i regimi del Fondo per le PMI e di Garanzia Italia prorogandoli oltre la scadenza attualmente fissata al 30 giugno 2021.

Tali interventi si pongono anche nella prospettiva di graduale *phasing out* dei regimi di garanzia in deroga alla disciplina in materia di aiuti di Stato, varati, principalmente a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dai decreti emergenziali adottati nel 2020 a supporto della liquidità delle imprese messe in crisi dalla pandemia e dalle misure di *lockdown* nazionali.

Per finalità di sostenibilità finanziaria di medio-lungo periodo del Fondo PMI, e di razionalizzazione del relativo impatto sui saldi di finanza si prevede un graduale *décalage* delle misure, nella prospettiva di una progressiva riconduzione del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria operatività attraverso l'abbassamento della percentuale massima di garanzia dal 100% al 90% dell'importo massimo garantito, per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), DL n. 23/20, al fine di contenere le possibili criticità, in termini di tensione sul rientro dei finanziamenti assistiti da una garanzia pubblica ad integrale copertura dell'importo finanziato, nonché il ripristino dell'ordinaria percentuale massima di garanzia all'80%, in coerenza con quanto ritenuto compatibile con il mercato comune dalla normativa e giurisprudenza europee in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.



Le suddette misure si applicano ai nuovi finanziamenti rilasciati a partire dal 1° luglio 2021. Fino al 30 giugno continuano ad applicarsi le percentuali stabilite dalla normativa vigente.

Premesso ciò, il comma 1, lett. a) proroga al 31 dicembre 2021 il regime di Temporary Framework, in linea con il Quadro temporaneo, da ultimo esteso dalla Commissione al 31 dicembre 2021, per le garanzie disposte dall'articolo 1, DL liquidità (i.e.: Garanzia Italia rilasciata da SACE S.p.A.) e riduce (comma 1, lett. h), a decorrere dal 1° luglio 2021, dal 100 percento al 90 percento l'entità della garanzia suscettibile di rilascio per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lett. m) DL liquidità.

Il comma 1, lettere b) e c) stabilisce altresì, per le garanzie disposte dagli articoli 1 e 1-bis del DL liquidità e previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, che il termine massimo di durata delle nuove operazioni sia innalzato a 10 anni e che le parti hanno la facoltà di estendere o sostituire i finanziamenti già garantiti di durata non superiore a 6 anni con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni ai sensi della nuova lettera a-bis). Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.

È stata prevista, sempre nell'ambito di Garanzia Italia, con specifico riferimento alla garanzia su emissioni obbligazionarie, la riduzione, dal 30 al 15 %, della quota di ritenzione imposta ai sottoscrittori originari nel caso di obbligazioni con rating inferiore a BBB- (comma 1, lettera d). La previsione è volta ad incentivare il ricorso a canali di finanziamento alternativi al credito bancario, che ha fino ad oggi trovato applicazione ridotta nell'ambito degli interventi di garanzia per la liquidità. La previsione, che viene retroattivamente estesa anche alle operazioni già perfezionate o deliberate da SACE, non comporta nuovi o maggiori oneri per l'erario.

Infine, si prevede l'eliminazione del divieto per la distribuzione dei dividendi per le *small mid cap* che dal 1 marzo 2021 accedono a Garanzia Italia di SACE e non più al Fondo di garanzia PMI (comma 1, lettera e). L'iniziativa è volta a completare la previsione di cui al comma 3 della proposta (a perfezionamento del passaggio delle *small mid cap* dalla garanzia del Fondo PMI a quella di SACE), escludendo che per le garanzie concesse ai sensi dell'art. 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 alle *small mid cap* (già in precedenza garantite del Fondo PMI fino al 28 febbraio 2021), trovi applicazione l'impegno previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera i), del medesimo decreto, avente ad oggetto l'obbligo di non distribuire dividendi e riacquistare azioni. La modifica si rende necessaria al fine di allineare pienamente la disciplina di "Garanzia Italia" per le cd. *mid cap* a quella per le garanzie rilasciate in relazione alla medesima tipologia di imprese da parte del Fondo di garanzia per le PMI, assicurando per tale via una piena fungibilità dei due regimi anche alla luce della definitiva allocazione di tale tipologia di garanzia sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in ottemperanza a quanto risultante dal combinato disposto dell'articolo 1, commi 245, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'articolo 1-bis.1, del menzionato decreto-legge. Si è infatti registrato un accesso modesto da parte di *small mid cap* a Garanzia Italia nel marzo 2021, presumibilmente riconducibile in buona parte a detto limite di legge. La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri.

Il comma 1, lettera f) dispone che a decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono concesse nella misura massima dell'80%.

Inoltre, con il comma 1, lett. g) si prevede, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, che il termine massimo di durata delle operazioni che fruiscono del regime di intervento straordinario sia innalzata dagli attuali 72 mesi a 120 mesi e che tale misura si applichi anche alle operazioni già garantite, salve le necessarie autorizzazioni e comunque il rispetto del limite massimo di 120 mesi di durata dell'operazione stabilito dalla disposizione.

Per le garanzie di cui all'articolo 13, DL liquidità (a valere, cioè, sul Fondo di garanzia per le PMI) l'estensione delle misure al 31 dicembre 2021, disposta dal comma 2, è ottenuta attraverso la modifica dell'art. 1, comma 244, Legge di bilancio 2021.

Tale garanzia, in forza dell'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge n. 23/2020, come da ultimo modificato dall'articolo 64, comma 3, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, comprende anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La durata della misura, inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2020, è stata prorogata, in forza dell'articolo 1, comma 206, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) fino al 30 giugno 2021 ma non per gli enti del terzo settore, per i quali è cessata al 31 dicembre 2020. Per consentire il rilascio della garanzia anche agli enti anzidetti, e poiché l'articolo 13, comma 12-bis, opera nell'ambito di operatività dei finanziamenti garantiti di cui alla



lettera m), prorogati, per effetto del comma 2, al 31 dicembre 2021, al comma 1, lett. i) si prevede di rendere di nuovo efficace la misura fissando il termine al 31 dicembre 2021, similmente a quanto previsto per la generalità degli altri beneficiari.

Il comma 3 introduce una norma di carattere strettamente ordinamentale finalizzata ad introdurre un opportuno allineamento tra la definizione delle imprese cd. *mid cap* prevista dall'articolo 1, comma 245, della 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento all'operatività del Fondo di garanzia per le PMI e quella contenuta nell'articolo 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in relazione all'operatività di SACE.

Il comma 4 introduce una modifica al comma 14-bis dell'articolo 6 del decreto-legge n. 269/2003, affinché le garanzie a mercato rilasciate da SACE nell'ambito della nuova operatività introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera c) decreto-legge n. 23/2020, possano essere emesse anche a copertura di portafogli di finanziamenti, al fine di supportare ulteriori operazioni che possano contribuire al rilancio dell'economia italiana.

Il comma 5 riporta il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI.

Il comma 6 assegna all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2021, ad integrazione delle risorse del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie affidate al medesimo istituto in favore delle imprese agricole e della pesca.

Il comma 7 interviene sull'articolo 13 comma 2 del decreto-legge n. 193/2016, al fine di aggiornare l'importo *de minimis* per la copertura del costo della garanzia alla nuova disciplina comunitaria che si è aggiornata negli anni. La modifica che si propone sostituisce il richiamo ad un importo fisso del vecchio *de minimis* e inserisce un meccanismo di rinvio mobile *per relationem*, con richiamo delle disposizioni comunitarie relative ai singoli settori (che, per chiarezza, qui si riportano: per la pesca sino a 30.000 euro; per la produzione primaria sino a 25.000 euro; per la trasformazione e commercializzazione e attività connesse sino a 200.000 euro, sempre nell'arco di tre esercizi finanziari). Stante il carattere ordinamentale della disposizione, la proposta non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 14.

(Tassazione capital gain start up innovative)

L'articolo in esame, ai commi 1 e 2, introduce nell'ordinamento un'agevolazione temporanea per gli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società, qualificate come start up innovative, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, o come PMI innovative, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015, acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale.

La norma prevede, in particolare, l'esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale.

Le azioni o quote di partecipazione devono essere acquisite, mediante sottoscrizione di capitale sociale, nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025, e devono essere detenute per almeno 3 anni.

Le plusvalenze realizzate sono esenti sia se relative a partecipazioni qualificate, sia se relative a partecipazioni non qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Nell'ambito oggettivo dell'agevolazione rientrano, in particolare, le azioni o quote di partecipazione, acquistate nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025, possedute per almeno 3 anni, in:

- start up innovative, ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012;
- PMI innovative, ai sensi dell'articolo 4, commi 9 e 9-ter del decreto-legge n. 3 del 2015.

Ciò vale a dire che, in linea con le disposizioni attuative delle citate normative, danno diritto all'esenzione i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start up innovative e delle PMI innovative, anche a seguito della conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. È considerato, altresì, conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'articolo 27 del DL n. 179 del 2012. L'articolo in commento, inoltre, al comma 3, introduce nell'ordinamento un'agevolazione per gli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale, consistente, nella sostanza, nell'esenzione dalle imposte sui



redditi delle plusvalenze da cessione realizzate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale.

L'agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) le azioni o quote di partecipazione in società commerciali residenti e non residenti devono essere state acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
- b) le plusvalenze realizzate devono essere reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
- c) il reinvestimento deve avvenire entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza.

L'obbligo di reinvestimento è previsto per le plusvalenze realizzate, pertanto, la sottoscrizione di capitale sociale deve essere fatta in denaro.

Rientrano nell'ambito oggettivo dell'agevolazione sia le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate sia quelle derivanti da partecipazioni non qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

ART. 15.

(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)

L'intervento delineato dalla norma mira a incentivare il ricorso a un canale alternativo di finanziamento rispetto al tradizionale prestito bancario, sostenendo progetti di sviluppo aziendale qualificati da un contenuto strategico per il sostegno alla crescita e alla competitività del Paese e da una rilevante dimensione finanziaria, caratterizzati da una soglia prevista da 2 a 8 milioni di euro, proposti da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.

L'intervento guarda soprattutto alle medie imprese e alle *small mid cap*, ovvero a imprese generalmente poco considerate dalle politiche di incentivazioni ma che rivestono un carattere strategico per la crescita e la competitività del Paese. La previsione di una soglia minima assicura la partecipazione all'iniziativa di imprese che dispongano di un minimo di struttura e di patrimonio, contenendo la rischiosità dei soggetti partecipanti; similmente anche la soglia massima è volta ad assicurare, sempre in un'ottica prudenziale, un'adeguata granularità del basket.

L'intervento è attuato nell'ambito del Fondo di garanzia cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante l'istituzione di un'apposita sezione speciale.

L'intervento è attuato con due modalità:

a) rilascio della garanzia della Sezione speciale del Fondo nell'ambito di una cartolarizzazione tradizionale (*true sale*). In tal caso, è necessaria la presenza di una società veicolo (*SPV*) e di un *arranger*, individuati nell'ambito del progetto di cartolarizzazione presentato dal richiedente. Vengono emessi titoli, rappresentativi dei nuovi *bond* emessi dalle imprese beneficiarie finali, poi collocati presso investitori istituzionali (interessati all'acquisto dei titoli potrebbero essere soprattutto importanti investitori nazionali ed europei, quali BEI, FEI e Cdp). Questa prima modalità di intervento presenta il vantaggio di poter essere applicata da parte di una relativamente ampia platea di operatori finanziari;

b) rilascio della garanzia della Sezione speciale del Fondo nell'ambito di una cartolarizzazione sintetica. In questo caso, i *bond* rimarrebbero nel bilancio dell'iniziale sottoscrittore. La società veicolo, come l'*arranger*, sarebbero necessari nel caso in cui sia prevista l'emissione di titoli. Questa seconda modalità attuativa presenta una struttura più semplice e minori costi di attuazione, ma, rispetto alla precedente, può essere attuata da un più ristretto numero di operatori finanziari.

Per le imprese i vantaggi delle strutture di Basket Bond risiedono nella possibilità di:

- a) finanziarsi a costi più contenuti rispetto all'emissione di un singolo minibond, per effetto di economie di scala e di scopo (come ad esempio sui costi di legali e di *arrangement*);
- b) ottenere finanziamenti su durate medio-lunghe (superiori a 48 mesi);
- c) accedere a una più ampia platea di investitori istituzionali, grazie alla massa critica raggiunta dal basket di imprese, difficilmente raggiungibile con singole emissioni.

ART. 16.

(Proroga moratoria per le PMI)

Il comma 1 del presente articolo proroga fino al 31 dicembre 2021, la moratoria su tutte le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile



2020, n. 27. La proroga opera su comunicazione dell'impresa beneficiaria in base al medesimo meccanismo di autocertificazione previsto dall'articolo 56, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020.

La scelta di limitare alla sola quota capitale la proroga della moratoria sui finanziamenti è stata introdotta in una logica di fuoriuscita graduale delle misure di sostegno

Il comma 2 prevede che la misura debba esser autorizzata, come le precedenti, dalla Commissione europea, secondo la normativa sugli aiuti di Stato.

Il comma 3 autorizza il Fondo Centrale di Garanzia, che gestisce la garanzia sussidiaria concessa ai soggetti finanziatori che accordano le misure di sostegno di cui all'articolo 56 del decreto-legge n. 18/2020, ad aggiornare le proprie disposizioni operative.

ART. 17.

(Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato)

La disposizione di cui al comma 1, in conformità alla Comunicazione (2021/C 34/06) del 28 gennaio 2021 con cui la Commissione europea ha esteso i termini delle misure di supporto pubblico, proroga al 31 dicembre 2021 i termini entro i quali possono essere effettuate interventi di supporto pubblico attraverso lo strumento del Patrimonio destinato, quali la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati (attualmente previsti fino al 30 giugno 2021) e le misure di ricapitalizzazione (attualmente previsti fino al 30 settembre 2021).

La norma di cui al comma 2 intende consentire, anche per gli anni dal 2021 in poi, l'apporto di liquidità al Patrimonio Destinato, in alternativa, parziale o totale, all'apporto di titoli di Stato., permettendo di superare una serie di complicazioni, legate soprattutto all'oscillazione del valore dei titoli di Stato.

ART. 18.

(Recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali)

La norma modifica l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente, ai fini IVA, le variazioni dell'imposta e dell'imponibile dopo che sia stata emessa fattura. In particolare la norma, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, consente di effettuare le variazioni in diminuzione sin dall'apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione.

La norma ripristina, in sostanza, la disciplina di recupero dell'IVA relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e mai entrata in vigore a causa delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio dell'anno successivo (articolo 1, comma 567, della Legge del 11 dicembre 2016, n. 232).

La Legge di Stabilità 2016 aveva previsto, infatti, che in presenza di una procedura concorsuale, il cedente o prestatore potesse emettere la nota di variazione in diminuzione per recuperare l'IVA anticipata all'Erario già a partire dalla data in cui il cessionario o committente fosse assoggettato alla procedura concorsuale, evitando di attendere la conclusione infruttuosa della procedura concorsuale stessa, come invece previsto nella disciplina IVA antecedente a dette modifiche.

Le modifiche apportate all'articolo 26 risultano conformi ai principi dell'ordinamento europeo e in particolare alla previsione di cui all'articolo 90, secondo paragrafo, della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) il quale rimette agli Stati la facoltà di stabilire se e a quali condizioni riconoscere il diritto alla riduzione della base imponibile e dell'imposta in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo. Come chiarito dalla Corte di Giustizia (causa C-246/16), tale facoltà concessa agli Stati si fonda sull'assunto che, in presenza di talune circostanze ed in ragione della situazione giuridica esistente nello Stato membro interessato, il mancato pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o essere solamente provvisorio. I giudici europei hanno, tuttavia, precisato che essa è circoscritta a situazioni di incertezza e che uno Stato, pertanto, non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'IVA all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora tale procedura possa durare più di dieci anni, poiché ciò violerebbe il principio di neutralità dell'imposta.

La norma proposta, nel concedere la possibilità di recuperare l'IVA al momento iniziale di avvio della procedura, risulta coerente con i principi della citata direttiva IVA e con il meccanismo di funzionamento dell'IVA, fermo restando l'obbligo di effettuare nuovamente il versamento qualora parte del corrispettivo venisse successivamente pagato.



Il comma 2 prevede che le disposizioni che anticipano le variazioni in diminuzione per crediti non riscossi vantati nei confronti di soggetti coinvolti in procedure concorsuali si applichino nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a tali procedure successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 3 quantifica gli oneri in termini di minori entrate e reca la copertura finanziaria.

ART. 19.

(Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021)

Comma 1. Proroga degli incentivi per la cessione di crediti.

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 l'operatività dell'agevolazione di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, come sostituito dall'articolo 55 del decreto-legge n. 18 del 2020 che consente di convertire le imposte anticipate correlate alle perdite fiscali e all'eccedenza ACE in credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

Commi 2-7. Ace innovativa 2021.

Al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica, la norma introduce un rafforzamento dell'ACE (aiuto alla crescita economica) per l'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ovvero per il 2021 assumendo l'esercizio coincidente all'anno solare. Viene, inoltre, prevista la possibilità di usufruire dell'incentivo anticipatamente sotto forma di credito d'imposta, in alternativa all'ordinaria deduzione del rendimento nozionale dal reddito complessivo netto.

In particolare il comma 2 stabilisce che, per il 2021, il rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011, relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta 2020 è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale pari al 15 per cento. Tale aliquota è riconosciuta per variazioni in aumento di ammontare massimo pari a 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio. Resta fermo che, con riferimento alla eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il rendimento nozionale è valutato con l'aliquota dell'1,3%. Si prevede anche che, sempre per il 2021, tutti gli incrementi rilevino a partire dal primo giorno del periodo d'imposta, in deroga al criterio del *pro rata temporis*.

Il comma 3 introduce un'opzione alternativa al normale funzionamento dell'ACE. Più specificamente, può essere richiesto di riconoscere in via anticipata, sotto forma di credito d'imposta, la minore imposta corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 e valutato con aliquota pari al 15 per cento. Il credito d'imposta si calcola applicando al suddetto rendimento nozionale le aliquote IRES o IRPEF in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro, o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti, o dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

Nei commi 4 e 5 sono stabiliti dei meccanismi di *recapture* del beneficio fiscale fruito, qualora nei due anni successivi al 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall'emersione di perdite di bilancio.

Qualora l'incentivo sia stato fruito avvalendosi dell'opzione per il credito d'imposta, il comma 4 prevede innanzitutto che sia recuperato il beneficio fiscale fruito anticipatamente qualora nel 2021 si verificano decrementi del capitale proprio che riducano gli incrementi che hanno dato luogo al credito d'imposta e quindi la variazione del capitale proprio del periodo d'imposta 2021 risulti inferiore agli incrementi effettuati nello stesso periodo d'imposta; il credito d'imposta va restituito in proporzione alla differenza tra la predetta variazione del capitale proprio e gli incrementi. Se ad esempio nel corso del 2021 sono stati effettuati incrementi per 1000, con fruizione di un credito d'imposta pari a 36, seguiti da decrementi per 200, la variazione del capitale proprio effettuata nel 2021 sarà pari a 800; il credito d'imposta andrà restituito in proporzione alla differenza tra 1000 e 800, ovvero per un ammontare pari a 7,2 ($200:1000=X:36$). Nel 2022, qualora la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del 2021, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Continuando l'esempio precedente, se la variazione del capitale proprio è pari a 800 a fine 2021 e si riduce a 500 a fine 2022, a fronte del credito usufruito di 36 calcolato su incrementi pari a 1000, nel 2022 andrà restituito un ammontare pari a 10,8 ($(800-500):1000=x:36$). Se nel 2023 la variazione in aumento del capitale proprio risulta inferiore rispetto a quella del 2021, il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento 2023



rispetto a quella del 2021, al netto dell'eventuale credito d'imposta già restituito nel periodo d'imposta precedente. Riprendendo l'esempio, se a fine 2023 la variazione del capitale proprio è pari a 400, a fronte del credito usufruito di 36 calcolato su incrementi pari a 1000, nel 2023 andrà restituito un ammontare pari a 3,6 $((800-400):1000=x:36 - 10,8$, dove 10,8 sono gli importi del credito già restituito nell'esercizio precedente) Ai fini della determinazione delle variazioni in aumento da confrontare con l'importo degli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta o con la variazione 2021, non rileva il limite del patrimonio netto risultante dal bilancio, in modo da non tenere conto dell'effetto di eventuali perdite di bilancio.

Qualora invece l'incentivo sia stato fruito secondo il meccanismo ordinario dell'ACE, con il comma 5 si prevede che il beneficio fiscale fruito nel 2021 sia restituito qualora nel 2022 risulti una variazione in aumento inferiore a quella del 2021, attraverso una variazione in aumento del reddito complessivo pari al 15 per cento della differenza tra la variazione 2022 e la variazione 2021, sempre senza tenere conto delle perdite di bilancio. Inoltre, qualora nel 2023 risulti una variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quella del 2021, il beneficio fiscale fruito nel 2021 è restituito con una variazione in aumento del reddito complessivo del 2023 di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio 2021 e quella 2023, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Anche in questo caso, ai fini della determinazione delle variazioni in aumento da confrontare tra loro non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio

Il comma 6 definisce le modalità di utilizzo del credito d'imposta che può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito d'imposta non è produttivo di interessi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il comma 7 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione delle modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione da presentare per avvalersi dell'opzione per il credito d'imposta, nonché le modalità attuative per la cessione dello stesso.

Comma 8. Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale.

Il comma 8 è diretto a semplificare gli adempimenti procedurali che, nell'ambito dell'*iter* societario che deve portare al perfezionamento giuridico dell'operazione di aggregazione, devono essere completati entro il 31 dicembre 2021 affinché l'operazione di aggregazione possa essere ricompresa nell'ambito applicativo della disciplina dettata dai commi da 233 a 243, dell'articolo 1, della legge n. 178 del 2020 in tema di incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale.

ART. 20.

(Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi)

La disposizione di cui al comma 1 modifica la disciplina del credito d'imposta per i beni strumentali materiali nuovi non 4.0 di cui al comma 1054 della legge di bilancio per il 2021 (c.d. "beni ex-super ammortamento") prevedendo, anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro, l'utilizzabilità in compensazione in un'unica quota annuale del credito d'imposta relativo agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Il comma 2 apporta modifiche alla disposizione di copertura di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da ultimo modificata dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2021, riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 della medesima legge (transizione 4.0). In particolare, viene rivista la quota degli oneri per gli anni 2021, 2022 e 2023.



ART. 21.***(Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali)***

La proposta normativa incrementa il "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, anche derivante dal protrarsi della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.

La disposizione consente di attivare uno strumento straordinario destinato ad accelerare il pagamento dello stock di debiti degli enti territoriali, maturati sino al 31 dicembre 2020 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi, fornendo liquidità alle imprese, con benefici per l'intero sistema economico nazionale.

Il comma 1 prevede l'incremento del Fondo per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, da assegnare alla Sezione destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari.

Il comma 2 prevede che la gestione del Fondo sia affidata alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di un addendum alla convenzione stipulata tra il Ministero e la Cassa ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, da sottoscrivere entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto. L'addendum definisce i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti beneficiari alle risorse del Fondo, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro. Stabilisce inoltre i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte della Cassa depositi e prestiti. Le risorse assegnate al Fondo sono trasferite sull'apposito conto aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dalla Cassa depositi e prestiti.

Il comma 3 individua:

- i destinatari delle anticipazioni di liquidità: si tratta degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- le tipologie di debiti per le quali è possibile il ricorso alle anticipazioni di liquidità: si tratta dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali; in presenza di debiti fuori bilancio riguardanti debiti commerciali l'anticipazione di liquidità è subordinata al loro riconoscimento formale. La richiesta di anticipazione è previsto sia presentata nel periodo tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021, subordinatamente all'adozione di un'apposita delibera della Giunta dell'ente.

Il comma 4 individua le caratteristiche delle anticipazioni, destinate a superare temporanee carenze di liquidità per effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio, escludendo che si configuri una disponibilità di risorse aggiuntive per l'ente che vi ricorre; pertanto le anticipazioni non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Una volta perfezionato il contratto di anticipazione gli enti sono tenuti ad iscrivere nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile.

Il comma 5 regola le modalità di presentazione della domanda di anticipazione, cui vanno allegati una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) e un'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Il comma 6 regola le modalità e i tempi di concessione delle anticipazioni di liquidità, il cui importo per ogni ente è determinato proporzionalmente alle richieste presentate nell'ambito delle risorse disponibili previste dal comma 1.

Il comma 7 regola le modalità e i tempi di restituzione dell'anticipazione, con un piano di ammortamento che decorre dal 2023 e rate annuali con scadenza entro il 31 ottobre di ciascun anno, per un massimo di 30 anni e un tasso d'interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto, con un minimo pari a zero, e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

Il comma 8 individua gli strumenti per recuperare le rate di ammortamento eventualmente non corrisposte dagli enti: per comuni, province e città metropolitane il recupero verrebbe effettuato dall'Agenzia delle



entrate in sede di riversamento di specifiche entrate tributarie di competenza dell'ente inadempiente; per le regioni e province autonome, invece, il recupero opererebbe direttamente a valere delle giacenze disponibili sui conti aperti presso la tesoreria statale e intestati agli enti.

I commi 9 e 10 regolano tempi e modalità di utilizzo delle anticipazioni; gli enti sono tenuti a estinguere i debiti per i quali hanno richiesto l'anticipazione entro 30 giorni dalla sua erogazione; la verifica del pagamento è affidata alla Cassa depositi e prestiti che vi provvede attraverso le funzionalità della PCC. È previsto inoltre che gli enti, avendo completato il pagamento dei debiti, restituiscano l'eventuale quota di anticipazione non utilizzata, a parziale estinzione dell'anticipazione concessa alla prima scadenza di pagamento della rata di ammortamento del prestito. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Relativamente al rimborso delle anticipazioni di liquidità, il comma 11 prevede il versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e la quota interessi delle rate di ammortamento. Circa la quota capitale è stato previsto che le somme versate a titolo di rimborso siano riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono riassegnate allo stesso fondo anche le eventuali somme residue del Fondo di cui all'articolo 1, per la quota non richiesta alla data del 31 dicembre 2021.

Il comma 12 prevede che per le attività oggetto della convenzione è autorizzata per l'anno 2021 una spesa pari a 100.000 euro.

ART. 22.

(Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021)

In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, con la presente disposizione - al fine di incrementare la liquidità delle imprese favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) - si prevede che, per l'anno 2021, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è fissato in 2 milioni di euro.

ART. 23.

(Capitalizzazione società controllate dallo Stato)

La disposizione consente al Ministero dell'economia e delle finanze, anche nell'anno 2021, di rafforzare il capitale sociale o la dotazione patrimoniale della nuova società per il trasporto aereo, Italia Trasporto Aereo S.p.A.- ITA S.p.A., ai sensi del comma 4 dell'articolo 79 del decreto-legge 18/2020, nonché di procedere agli interventi di rafforzamento patrimoniale delle società controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 66 del decreto legge 104/2020.

ART. 24.

(Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese e misure per la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri)

Il comma 1 prevede un rifinanziamento del Fondo per il sostegno alle grandi imprese istituito dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, al fine di integrare, nel quadro delle misure emergenziali per far fronte all'epidemia in corso, l'attuale disciplina di aiuti alle grandi imprese, ovvero sia le imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Non sono pertanto destinatarie della norma le PMI.

In particolare il fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti agevolati, a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione nel termine massimo di scadenza di 5 anni. Dette misure sono concesse nei limiti di quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia. Sono escluse le imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo. Sono considerate "in temporanea difficoltà", le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di "difficoltà" come



definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015, ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività. Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in "difficoltà", come definita dall'articolo 3 del suddetto Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.

Il Fondo può concedere finanziamenti anche alle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 270/1999 e del decreto legge 347/2003 e successive modificazioni. L'aiuto è diretto ad assicurare la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme sono soddisfatti in prededuzione. Infine, per la gestione, che può essere affidata ad organismi in house sulla base di apposita convenzione con il MISE, gli oneri, non possono essere superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione.

Il comma 2, al fine scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale attualmente assicurata da Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e delle altre società del medesimo gruppo, prevede la possibilità di concedere un finanziamento di 100 milioni di euro, per l'anno 2021, in favore di tali società. Infatti, essendosi protratti i tempi per le valutazioni da parte della Commissione europea sul piano industriale e sulle attività della *newco* prevista all'articolo 79 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, l'attuale situazione finanziaria delle società in amministrazione straordinaria è diventata tale da comportare, qualora non si addivenisse nel giro di pochissimi giorni alla chiusura dell'operazione di trasferimento e avvio della attività di trasporto aereo da parte del soggetto individuato, l'imminente blocco di ogni tipo di attività di Alitalia, ivi comprese quelle di servizio pubblico e dirette a garantire la continuità territoriale. Si rende pertanto necessario prevedere la possibilità di un finanziamento, limitato e circoscritto ad un periodo massimo di 6 mesi, da modulare in sede di decreto interministeriale in ragione del tempo necessario alla chiusura delle operazioni di trasferimento dei compendi aziendali. In particolare si prevede che, nelle more delle valutazioni della Commissione europea sul citato piano, è concesso per l'anno 2021 ad Alitalia e alle società del gruppo in amministrazione straordinaria un finanziamento a titolo oneroso di 100 milioni di euro, della durata di sei mesi da utilizzare per la continuità operativa e gestionale. Si prevede in ogni caso l'onerosità del prestito e la prededuzione a garanzia della restituzione.

ART. 25.

(Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali)

Il decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di salvaguardare la liquidità delle imprese del settore aerospaziale nel contesto di crisi economica causato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto, all'articolo 52, la sospensione, per l'anno 2020, dei versamenti, da parte delle imprese di tale settore, delle quote di rimborso dei finanziamenti relativi ai programmi civili e dei "diritti di regia" relativi ai programmi di sicurezza nazionale, concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 808 del 1985.

In considerazione del protrarsi della crisi e dell'acuirsi degli effetti pregiudizievoli derivati alle imprese del settore la disposizione prevede, alla lettera a), la sospensione dell'onere di restituzione anche per i versamenti in scadenza nel 2021, disponendo, altresì, che il pagamento delle quote di restituzione e dei "diritti di regia", in scadenza negli esercizi 2020 e 2021, siano effettuate in unica soluzione, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023. Si prevede inoltre che il termine per la restituzione mediante rateizzazione, fermo restando il limite massimo di 10 rate, decorra dal 31 dicembre 2022, per i debiti in scadenza nel 2020 e dal 31 dicembre 2023, per i debiti in scadenza nel 2021.

Sempre in considerazione del contesto emergenziale, le lettere b) e c) sono finalizzate altresì a garantire la continuità dei pagamenti delle rate alle aziende ed al mantenimento - tenuto conto anche delle ricadute positive in termini occupazionali, di sviluppo della filiera, pure in relazione alla piccola e media impresa, nonché delle esigenze di sicurezza e sovranità nazionale - dei livelli di investimento nell'ambito della ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologiche da impiegare nell'area della sicurezza nazionale, prevedendo che per tali progetti, nelle more della definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31 dicembre 2019, in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, possa procedersi all'erogazione delle quote relative ai finanziamenti già oggetto di liquidazione.

Per quanto concerne le disposizioni che prevedono la sospensione per una ulteriore annualità dei versamenti delle quote di restituzione e di diritti di regia, gli oneri sono stati quantificati tenendo conto che i versamenti, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 30, della legge n. 147 del 2013, sono destinati ad essere



riassegnati alla spesa nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ad incremento degli stanziamenti finalizzati alla legge n. 808 del 1985, per la parte eccedente i 15 milioni di euro e che quindi, per l'anno 2021, il relativo onere è di 15 milioni di euro.

Le disposizioni riguardanti l'erogazione delle quote di finanziamento relative agli interventi inerenti i progetti di ricerca e sviluppo nell'area della sicurezza nazionale non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non incidendo sulla quantificazione dei diritti di regia e limitandosi a stabilire che, nelle more della loro definizione, si possa procedere all'erogazione limitatamente alle quote dei finanziamenti già oggetto di liquidazione.



Titolo III
Misure per la tutela della salute

ART. 26.
(Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse)

La disposizione di cui al comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 le misure straordinarie già introdotte dall'articolo 29 del d.l. n. 104 del 2020 in materia di abbattimento delle liste di attesa, per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero (prestazioni aggiuntive per i dirigenti medici e sanitari nonché per il personale del comparto sanità dipendenti del Servizio sanitario nazionale nonché reclutamento, in deroga ai vigenti CCNL di settore, attraverso assunzioni a tempo determinato, di personale del comparto e della dirigenza medica e sanitaria o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa) e per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (prestazioni aggiuntive per i dirigenti medici e sanitari nonché del personale del comparto sanità dipendenti del Servizio sanitario nazionale nonché incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna).

La norma, al comma 2, prevede, poi, la possibilità per le regioni, fermo restando il prioritario ricorso al riconoscimento delle prestazioni aggiuntive al personale impiegato nelle strutture pubbliche di cui al comma 1, di ricorrere all'acquisto di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020. A tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, prevedendo, ove ritenuto, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l'utilizzo delle relative risorse. È previsto, altresì, che le strutture private accreditate eventualmente coinvolte, rendicontino alle rispettive regioni e province autonome entro il 31 gennaio 2022, le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta deroga.

Il comma 3 della norma prevede che la copertura degli interventi finalizzati al recupero delle liste di attesa avvenga attraverso l'utilizzo delle risorse non impiegate nell'anno 2020, previste dall'articolo 29, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché quota parte delle economie di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, qualora tali economie non siano utilizzate per le finalità indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, secondo le modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d'attesa opportunamente aggiornati e dando priorità agli utilizzi derivanti dal riconoscimento delle prestazioni aggiuntive al personale impiegato nelle strutture pubbliche e solo in via residuale al ricorso all'acquisto di prestazioni da privato accreditato. Il Ministero della salute monitora le attività effettuate dalle regioni e province autonome a valere sui finanziamenti di cui al presente comma

Il comma 4 attribuisce al Ministero della salute il monitoraggio delle attività assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza Covid-19, da effettuare entro il 15 giugno 2021, per ogni regione e provincia autonoma, sulla base di una specifica relazione di dettaglio trasmessa dalle medesime regioni e province autonome. Prevede, altresì, che sulla base del predetto monitoraggio, a seguito della positiva certificazione delle attività, le regioni e province autonome possono utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020.

Il comma 5 differisce ulteriormente, per l'anno 2021, i termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale già prorogati dall'articolo 9 del decreto-legge n. 44/2021

Il comma 6 reca la copertura degli oneri.

ART. 27.
(Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)

La disposizione prevede, per un periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'esenzione dal ticket per prestazioni di monitoraggio per pazienti ex Covid. In particolare, introduce un protocollo sperimentale nazionale di monitoraggio che prevede l'esecuzione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, contenute nei Livelli essenziali di assistenza, ritenute appropriate per il monitoraggio, la



prevenzione e la diagnosi precoce di eventuali esiti o complicanze legati alla pregressa malattia da Covid 19, senza compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

Il fine è quello di garantire una presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale, mediante un programma di monitoraggio dedicato, delle persone che hanno avuto un quadro clinico severo Covid 19 correlato e che potrebbero nel tempo mostrare effetti cronici della malattia.

Le ultime evidenze scientifiche dimostrano, infatti, possibili conseguenze cardiache e polmonari nei pazienti con pregressa polmonite interstiziale da Covid 19, anche se, allo stato attuale, queste possibili complicanze a lungo termine non sono confortate da adeguati studi prospettici. Ma proprio per questo diventa fondamentale in questi pazienti avviare una presa in carico che consenta di identificare precocemente l'eventuale possibile sviluppo di fibrosi polmonare o cardiopatie.

Nella prima fase sperimentale, è previsto l'arruolamento dei pazienti che hanno avuto la necessità di un ricovero ospedaliero per un quadro severo di Covid 19 (polmonite interstiziale da SARS-CoV-2, con relativa insufficienza cardio-respiratoria con o senza necessità di terapia intensiva/subintensiva, insufficienza renale acuta ecc). Questi soggetti, spesso anziani e polipatologici, presentano un maggior rischio di eventuali sequele e complicanze legate alla pregressa malattia da Covid 19.

La durata del percorso di monitoraggio è di 2 anni.

Le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili in regime di esenzione sono contenute nella tabella A, che indica per ciascuna prestazione la frequenza massima di esecuzione durante il monitoraggio. Tale frequenza potrà variare in relazione alle esigenze cliniche e prognostiche che si verificheranno durante il monitoraggio.

Il pacchetto prestazionale consente il controllo, durante il periodo di osservazione, delle principali funzioni interessate dalla malattia (respiratoria, cardiaca, renale, emocoagulativa). Particolare attenzione è stata posta riguardo ai pazienti più anziani, per i quali, in considerazione delle condizioni di fragilità, è stata prevista la valutazione multidisciplinare. Parimenti, per i pazienti sottoposti a terapia intensiva/subintensiva è stato previsto il colloquio psicologico.

L'allegato contiene le prestazioni, attualmente vigenti, riferibili al dm 18 ottobre 2012 (che resta in vigore fino alla pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni).

Nel corso di una pandemia si devono mettere in campo meccanismi che garantiscano ai cittadini da un lato la prevenzione del rischio infettivo e dall'altro la garanzia di una continuità dell'assistenza; le Regioni saranno tenute ad attivare i programmi di monitoraggio previsti dalla proposta normativa, garantendo la presa in carico dei pazienti arruolabili e almeno le prestazioni e le indicazioni riportate nella tabella A alla proposta normativa.

Infine, in considerazione del fatto che l'esigenza di comprensione, analisi e studio degli esiti della malattia Covid 19 sono particolarmente rilevanti per gli effetti in termini di coordinamento delle risposte del Servizio sanitario nazionale, al termine del programma di monitoraggio il Ministero della Salute effettuerà studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata.

È quanto mai opportuno monitorare i pazienti colpiti dal virus data la novità della patologia; è altresì evidente che sia necessario valutare l'evoluzione degli eventuali danni per i pazienti colpiti dalle forme più gravi. Risponde, infine, ad una esigenza ineludibile, l'acquisire conoscenze su una patologia grave e finora sconosciuta nell'interesse primario della popolazione.

ART. 28.

(Iniziativa internazionale per il finanziamento dei "beni pubblici globali" in materia di salute e clima)

La disposizione istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato a consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima.

In particolare, le iniziative finanziate dal fondo sono finalizzate:

a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e il contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell'*Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A)*, dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali;



b) a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, nell'ambito delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.

ART. 29.

(Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)

L'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attesa la necessità di addivenire ad una progressiva riorganizzazione e modernizzazione della rete laboratoristica del Servizio sanitario nazionale, ha previsto l'adozione di un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, da approvarsi a cura delle regioni, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate.

Per favorire il completamento di tali processi di riorganizzazione, a tutt'oggi non attuati in pieno, la disposizione in esame prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere, alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard entro e non oltre il 31 dicembre 2022, secondo un preciso cronoprogramma integrativo ai predetti piani al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio, un contributo da stabilirsi con provvedimento regionale, nei limiti dell'importo pari a 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022, al cui riparto si provvede su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Comitato permanente per l'erogazione dei Livelli di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, il cronoprogramma, alla cui approvazione da parte del predetto Comitato e alla relativa positiva attuazione, è subordinata l'erogazione delle risorse previste dalla norma.

ART. 30.

(Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico)

Commi 1-3: Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico. Il Servizio Sanitario Militare è istituito, in relazione ai dettami del Codice dell'Ordinamento Militare (COM – Titolo V – Capo I), prioritariamente per assicurare la tutela della salute del personale militare e civile della Difesa nell'espletamento dei compiti descritti nel Codice, ma è chiamato altresì a concorrere, con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)/Protezione Civile, a fronteggiare gravi eventi calamitosi/crisi sia a livello nazionale, sia internazionale.

Un chiaro esempio di fattiva collaborazione tra la sanità militare ed il SSN è dato dall'attuale crisi pandemica, che ha visto la componente sanitaria della Difesa pienamente integrata con le strutture sanitarie civili nei diversi consessi, sia tecnico-strategico, che operativo (supporto fornito ad ASL, Aziende Ospedaliere, RSA, ecc.). In tale contesto, le Forze armate, coordinate dallo Stato Maggiore della difesa e dall'Ispettorato Generale della sanità militare, hanno ottimizzato le risorse fornendo il proprio supporto sotto molteplici forme, anche grazie a una rimodulazione interna che ha permesso di orientare la risposta sanitaria nazionale secondo gli elementi dettati dalla *Medical Situation Awareness*.

L'evolversi ed il protrarsi della situazione emergenziale in atto rende necessario un ulteriore potenziamento della capacità della Sanità Militare in termini di adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni. L'intervento regolatorio è quindi teso a consolidare tale capacità, potenziando un'organizzazione presente sul territorio e al contempo dotata di un'elevata mobilità, tale da consentirne la rapida dislocazione in tutto il Paese, per supportare e corroborare l'attuale impegno del Servizio Sanitario Nazionale con l'obiettivo di rafforzare la risposta nazionale alla crisi epidemiologica in atto.

Per sostenere efficientemente tale sviluppo, occorre procedere ad una serie di interventi volti, in particolare, al potenziamento dei sistemi di telemedicina e teleferfazione e all'acquisizione di dispositivi diagnostici e di laboratorio aggiuntivi, al potenziamento della capacità di intervento sul territorio a sostegno del Sistema



Sanitario Nazionale (incremento della capacità di dispiegamento e di sostegno di strutture sanitarie mobili sul territorio nazionale; aumento della capacità di trasporto e di conservazione di materiali medici e biologici, incremento delle potenzialità di trasferimento in sicurezza di pazienti con malattie infettive contagiose e di trattamento di persone affette da COVID-19 anche per mezzo della medicina iperbarica e via dicendo), al potenziamento dei sistemi informativi dedicati alla formazione interforze e alla *Medical Situation Awareness*. Sul fronte della produzione di farmaci specifici e di vaccini, la crisi epidemiologica in atto ha evidenziato l'assenza, da parte della struttura statale, di un'autonoma capacità di produzione e, di conseguenza, la totale dipendenza dal mercato (anche internazionale) per l'approvvigionamento di tali prodotti.

Al riguardo, costituirebbe un indubbio vantaggio strategico per la Nazione, a beneficio sia del servizio sanitario pubblico che del sistema Difesa, disporre di una struttura, in seno all'articolazione dello Stato, dotata di autonoma capacità produttiva nello specifico settore vaccinale e antidotico.

In tale contesto, quindi, il secondo comma della presente norma prevede la realizzazione di un reparto destinato all'infialamento e al confezionamento (*fill and pack*) di anticorpi monoclonali e vaccini specifici, nonché alla ricerca e sviluppo e conseguente produzione di autoiniettori per le esigenze CBRNe (ossia protezione da eventi chimici, biologici, radiologici, nucleari ed esplosivi), all'interno del sedime dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, quale unità produttiva dipendente dall'Agenzia Industrie Difesa (AID) e unica officina farmaceutica dello Stato che già provvede, su richiesta del Ministero della salute, alla produzione di medicinali specifici per esigenze di salute pubblica.

Il citato intervento si avvale del vantaggio di non configurarsi come realizzazione di una struttura *ex novo*, quanto piuttosto di costituire ammodernamento e adeguamento di una struttura già esistente.

Per quanto sopra, la disposizione mira a dotare il Paese di un assetto strategico per un'efficace e pronta risposta alle emergenze di sanità pubblica, promuovendo l'autonomia produttiva di anticorpi monoclonali e vaccini, nonché consentendo la produzione nazionale di autoiniettori per le esigenze CBRNe.

Con riferimento al comma 3, si segnala che la stessa mira a corrispondere alle esigenze che si registrano presso il Servizio sanitario della Guardia di finanza in termini di acquisizione di mezzi, dispositivi medici e presidi igienico-sanitari, resi necessari in correlazione allo stato di emergenza sanitaria dovuta al propagarsi dell'infezione virale da COVID-19.

Al riguardo, al fine di potenziare le capacità di intervento, prevenzione e cura del suddetto Servizio, l'autorizzazione di spesa recata dalla norma in parola sarebbe impiegata, in particolare, per provvedere all'approvvigionamento di:

- 10 ambulanze in allestimento di soccorso avanzato, per il sostegno alle funzioni vitali di pazienti critici (rianimazione), le quali, in aggiunta ai presidi presenti nelle ambulanze di soccorso, sono dotate anche di dispositivi di gestione delle vie aeree;
- 2 poliambulatori mobili, per lo svolgimento delle attività di prevenzione e diagnostiche attraverso l'effettuazione di accertamenti tecnici e strumentali. Tali strutture sanitarie consentiranno di raggiungere aree isolate ove non sono presenti presidi medici di carattere permanente;
- strumenti di diagnostica per immagini e materiali di consumo. Nello specifico, tali dotazioni permetteranno di incrementare le potenzialità diagnostiche del Servizio sanitario della Guardia di finanza, attraverso lo svolgimento dei necessari accertamenti radiologici ed ecografici tesi all'individuazione e al monitoraggio, tra l'altro, di lesioni polmonari, tipiche del contagio da COVID-19.

Commi 4-6. Indennità personale militare medico. Il comma 4 finanzia, per il periodo che va dal 1° maggio al 31 luglio del corrente anno, gli oneri per il pagamento delle prestazioni da lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego, necessario ad assicurare lo svolgimento degli accresciuti compiti assegnati tanto al personale militare costantemente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche con funzioni di coordinamento per tutte le attività espletate dalle Forze armate sull'intero territorio nazionale di contrasto al COVID-19 (attività di concorso e supporto, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, etc.), quanto al personale militare medico, paramedico e di supporto, impiegato negli oltre duecento "Drive Through" dell'Operazione Igea e nei Presidi Vaccinali della Difesa dell'Operazione EOS. In definitiva l'intervento consente di mantenere e, se possibile accrescere, le capacità quotidiane di diagnostica molecolare e di somministrazione dei vaccini a favore della popolazione, a supporto del Servizio sanitario nazionale, attraverso un incremento dell'attività del personale militare impiegato nelle strutture sanitarie sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medico-campali dislocate sul territorio) sia del Servizio sanitario nazionale, ai fini del contrasto, della gestione e del contenimento della diffusione in atto del COVID-19.

Il comma 5 ha lo scopo di finanziare, per il medesimo periodo, il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del compenso forfetario di impiego e dell'indennità di missione al personale militare,



indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini dall'hub di Pratica di Mare verso le varie Regioni e, qualora necessario, verso i diversi punti vaccinali, nonché per consentire l'impiego di *team* vaccinali mobili.

Commi 7 e 8. Misure in materia di reclutamento e semplificazione delle professioni sanitarie. Il comma 7 interviene sull'articolo 2197-ter.1 del decreto legislativo n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), inserito dall'articolo 21 del decreto-legge n. 34/2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), al fine di autorizzare, per il solo anno 2020, il reclutamento straordinario, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in possesso di laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale, suddivisi per Forza armata (n. 30 per l'Esercito italiano, n. 15 per la Marina militare e n. 15 per l'Aeronautica militare). L'intervento è inteso a consentire il reclutamento di tutte le unità di personale già autorizzate per l'anno 2020, prevedendo la possibilità di bandire un ulteriore concorso nell'anno 2021 per i posti eventualmente non coperti con il citato concorso del 2020.

Il comma 8 introduce modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sostituendo il comma 5-bis. La disposizione che si intende modificare ha introdotto una semplificazione in materia di svolgimento delle attività di medicina generale, consentendo ai medici delle Forze armate, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato che abbiano maturato almeno quattro anni di attività, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, di svolgere attività di medicina generale secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con apposito decreto interministeriale, incrementandone l'efficacia e l'efficienza nel rispetto dell'obbligo di invarianza finanziaria previsto dalla norma. Come risulta ampiamente dimostrato dal recente impiego del personale sanitario 'in uniforme' a sostegno della crisi da emergenza pandemica COVID-19, che ha riscosso il plauso della Nazione intera, le attività di sostegno ed assistenza svolte dai medici di tali ruoli sanitari possono risultare determinanti per superare momenti di particolare difficoltà del Paese. Tale categoria di personale medico ha infatti fornito un grande apporto al Servizio sanitario nazionale, sostituendo i medici di medicina generale nello svolgimento di attività presso ambulatori, case della salute delle ASL e Residenze sanitarie assistenziali. La norma, nella formulazione originaria, prevedeva che l'attività di medicina generale potesse essere svolta dai medici delle Forze armate, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza su richiesta delle Aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza dei medici di medicina generale. La nuova formulazione introdotta dalla presente norma è innanzitutto tesa ad estendere anche al personale sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la possibilità di svolgere l'attività di medicina generale, alle stesse condizioni previste per i sanitari degli altri Corpi dello Stato. Un'ulteriore modifica riguarda la sostituzione dell'aggettivo "persistente" che, nella norma originaria, qualificava la mancanza di medici. In considerazione, infatti, del fatto che sul territorio nazionale, anche al di fuori di emergenze sanitarie come quella attualmente in corso, ci sono aree regionali che presentano una carenza cronica di medici di medicina generale, si ravvisa la necessità di modificare la norma, sostituendo l'aggettivo "persistente", che risulta troppo indeterminato perché richiama la necessità di procedere ad una "classificazione" temporale del tipo di carenza non legata a parametri oggettivi ovvero oggettivabili, con l'aggettivo "riscontrata", che si limita invece ad evidenziare la necessità di appurare tale carenza. Con l'ultima modifica, viene specificato che l'attività di medicina generale può essere svolta dai soggetti individuati dalla norma "subordinatamente all'espletamento delle procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale - del 23 marzo 2005, e successive modificazioni". Come noto, l'Accordo Collettivo Nazionale regola, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il rapporto di lavoro convenzionato per l'esercizio delle attività professionali, tra i medici di medicina generale e le Aziende sanitarie locali, per lo svolgimento, nell'ambito del SSN e le sue articolazioni, dei compiti e delle attività relativi ai settori di assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi territoriali, emergenza sanitaria territoriale. Le procedure ivi previste, quindi, si pongono alla base della costituzione del rapporto di lavoro tra medico di medicina generale e il SSN. Con la nuova disposizione, quindi, si rende giustamente esplicito il riferimento a tale Accordo, per quanto tale riferimento potesse già ritenersi implicito nella originaria versione della norma.

Il comma 9 reca la copertura finanziaria.



ART. 31.**(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci)**

Commi 1-5. Credito d'imposta farmaci innovativi. Al fine di incentivare e sostenere le imprese che effettuano progetti di ricerca e sviluppo in materia di farmaci innovativi, inclusi i vaccini, la disposizione in esame riconosce alle predette imprese un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per i predetti progetti, come indicati dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni utilizzati per il progetto.

L'agevolazione in esame spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.

Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario, non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali a decorrere dall'anno successivo alla maturazione del credito, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.

Commi 6-8. Sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina (Enea Tech). I commi da 6 a 8 specificano le finalità e le modalità operative del fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, precisando che lo stesso ha ad oggetto anche il potenziamento della ricerca e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, destinando una quota parte delle risorse alle finalità di riconversione industriale. A tal fine una quota parte di almeno 200 milioni di euro del fondo per il trasferimento tecnologico è destinata alla promozione della ricerca e riconversione industriale. Conseguentemente sono precisate anche le finalità della fondazione enea tech, che cambia la denominazione in enea biomedical tech, quale strumento operativo previsto dalla medesima norma, chiarendo che la stessa opera anche per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonché tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie. Sono quindi integrate le precedenti norme con previsione, al comma 6-bis, degli organi necessari della fondazione, Presidente, Consiglio direttivo e Collegio dei revisori, prevedendo i requisiti per la nomina, che può definire, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, gli obiettivi strategici della fondazione. Si prevede ora che lo statuto della Fondazione è adottato, sentita l'Enea, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e può prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei citati programmi di sviluppo.

ART. 32.**(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)**

Al fine di favorire la riapertura delle attività, la disposizione riconosce per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 un credito d'imposta del 30 per cento – fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 – per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a



garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, a favore degli esercenti arte e professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (commi 1 e 2).

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (comma 3).

Per i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, si rinvia ad un decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate (comma 4).

ART. 33.

(Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi)

Commi 1 e 2. Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza.

Le Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e della adolescenza elaborate dal Tavolo di lavoro sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza istituito presso il Ministero della salute con decreto del Ministro della salute 23 novembre 2016 e approvate in sede di Conferenza unificata con intesa del 25 luglio 2019 evidenziano che « I disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza rappresentano un ambito pediatrico di particolare rilevanza per la salute pubblica, perché sono estremamente frequenti, spesso cronici, complessi, in aumento, con un sempre più rilevante Global Burden of Disease e rappresentano la prima causa di *Years Lived with Disability* (YLD) e perché richiedono interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi tempestivi e appropriati per modificare il decorso».

In questo contesto, si inseriscono gli effetti determinati tanto dalla pandemia in corso quanto dalle misure per il contenimento della stessa. Come evidenziato dal rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità sulla promozione della salute mentale infantile in tempo di COVID-19, fattori stressogeni, quali l'isolamento in ambiente domestico, la chiusura prolungata della scuola e la mancanza di contatti fisici tra pari, hanno costituito un ulteriore rischio per la salute fisica e mentale soprattutto di bambini e adolescenti.

A tal proposito si evidenzia che già in epoca pre-pandemica si poteva registrare uno stato di sofferenza dei servizi di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, che con particolare riguardo all'ambito ospedaliero presentava un numero di posti letto dedicati insufficiente al soddisfacimento dei bisogni di salute della popolazione e non distribuito in modo uniforme sul territorio nazionale, con possibili disparità nell'accesso al trattamento.

A tale predetto stato di sofferenza, appare necessario aggiungere come le misure di contenimento della pandemia abbiano comportato una conseguente riduzione delle attività ambulatoriali e consulenziali rivolte ai pazienti non affetti da Covid-19, con un'ulteriore difficoltà a garantire l'accesso e la continuità dei servizi di cura.

Tanto rappresentato, i commi 1 e 2 hanno l'obiettivo di potenziare i servizi di prevenzione e cura dedicati, garantendo un approccio multidisciplinare che permetta una tempestiva presa in carico dei pazienti, e una conseguente maggior appropriatezza della cura, attraverso lo stanziamento di risorse pari ad 8 milioni di euro. Nel limite massimo delle predette risorse le aziende e gli enti del SSN, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali.

Commi 3-5. Reclutamento straordinario psicologi.

I commi da 3 a 5 prevedono la possibilità, per le regioni e le province autonome di autorizzare le aziende e gli enti del SSN a conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dal 1 giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, con l'obiettivo di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, anche in considerazione delle criticità connesse al perdurare della pandemia da COVID-19, avuto riguardo, in particolare, delle forme di disagio e di malessere psicologico dei bambini e degli adolescenti, e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini e agli operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza



(LEA). I predetti professionisti dovranno operare nell'ambito dei servizi territoriali e agli stessi è riconosciuto un compenso lordo orario onnicomprensivo di 40 euro.

ART. 34.

(Altre disposizioni urgenti in materia di salute)

Commi 1-3. Esigenza Commissario straordinario emergenza Covid.

Il comma 1, attribuisce risorse al Commissario straordinario per l'emergenza Covid di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pari a 1.650 milioni di euro per l'anno 2021, previa motivata richiesta avanzata dal medesimo Commissario al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Dipartimento della Protezione civile. Le predette risorse finanziarie sono trasferite al Commissario previa presentazione, da parte del medesimo, di rendiconto amministrativo susseguente al passaggio di consegne.

Al comma 2, viene previsto che, ai fini di una migliore allocazione delle risorse confluite sulla contabilità speciale di cui al comma 1 ed in relazione alle necessità di spesa connesse all'emergenza pandemica, su richiesta del commissario straordinario, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro della Salute, le predette risorse possono essere rimodulate tra le finalità di cui all'articolo 122, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 connesse all'attuazione e al coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Finalità della disposizione in esame è pertanto quella di garantire la massima flessibilità da parte del Commissario straordinario circa l'utilizzo delle risorse disponibili, anche in relazione al repentino mutamento dell'andamento dell'emergenza sanitaria in corso. Ciò, fermo restando la valutazione dei ministeri competenti, nonché l'adozione di apposito DPCM. Il comma 3, infine, prevede la rendicontazione semestrale delle somme attribuite da parte del Commissario straordinario alla Presidenza del consiglio dei ministri.

Commi 4-6. Attività di sorveglianza del SARS-CoV-2 nelle acque reflue.

I commi da 4 a 6 dettano disposizioni per l'attuazione della Raccomandazione della Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue.

In particolare, la Sorveglianza epidemiologica basata sul monitoraggio delle acque reflue (wastewater based epidemiology, WBE) per SARS-CoV-2:

- è stata possibile a seguito della disponibilità delle sequenze dell'RNA virale che hanno consentito di sviluppare i sistemi di ricerca del virus nelle feci e negli escreti di soggetti che avevano contratto l'infezione da SARS-CoV-2, identificando anche, con indagini retrospettive in campioni di archivio, la circolazione del virus in alcuni territori, non segnalata da altri sistemi di sorveglianza;
- è stata proposta a più riprese, anche sulla base di una solida letteratura internazionale, come approccio complementare alla sorveglianza integrata microbiologica epidemiologica in molti Paesi (più di 45); anche a livello europeo è in fase di definizione un sistema di monitoraggio, con rilevanti contributi italiani (EC-JRC "SARS-CoV-2 Monitoring employing Sewers From an EU Umbrella to a Sentinel System" Dec 2020; WHO Expert consultation on public health needs related to surveillance of SARS-CoV-2 in wastewater Summary report Virtual meeting 30 November 2020);
- è raccomandata dal Ministero della salute nell'ambito della "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" al fine di acquisire indicazioni sull'andamento epidemico e sviluppare allerta precoce, in linea anche con le indicazioni europee di Preparazione Sanitaria per affrontare i focolai di COVID-19 e con le recenti indicazioni OMS (<https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/status-of-environmental-surveillance-for-sars-cov-2-virus> Expert consultation on public health needs related to surveillance of SARS-CoV-2 virus in wastewater 30 November 2020) e della CE (Brussels, 17.2.2021 COM(2021) 78 final Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council HERA Incubator: Anticipating together the threat of COVID-19 variants. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-hera-incubator-anticipating-threat-covid-19-variants_en.pdf);
- è stata identificata dalle Regioni e PPAA (da ultimo nella riunione del 7 gennaio 2021 in ambito di Coordinamento Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome della Conferenza Stato-Regioni) come approccio potenzialmente applicabile in sorveglianza, previa strutturazione e piena operatività di una rete nazionale che prevede un monitoraggio



regionale (identificazione dei siti di campionamento, prelievi e analisi quantitativa, immissioni e controllo dati su piattaforma nazionale), con il coordinamento tecnico-scientifico di ISS e Ministero della salute.

Va, inoltre, considerato che risultati preliminari di una ricerca condotta da ISS in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata hanno dimostrato che è possibile valutare la circolazione delle varianti di SARS-CoV-2 in acque di scarico raccolte nei centri urbani (Rapid Screening for SARS-CoV-2 Variants of Concern in Clinical and Environmental Samples Using Nested RT-PCR Assays Targeting Key Mutations of the Spike Protein. G. La Rosa, et al. <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.09.21252450v1>; https://www.iss.it/web/guest/primo-piano/-/asset_publisher/3f4alMwzN1Z7/content/id/5641817).

Infine, il 17 marzo 2021 la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione ("A common path to safe and sustained re-opening" https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-safe-sustained-reopening_en.pdf) che raccomanda il tracciamento del virus e delle sue varianti nelle acque reflue.

La Commissione ha quindi adottato la Raccomandazione UE n. 472 del 2021 sul monitoraggio del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue nell'UE https://ec.europa.eu/environment/pdf/water/recommendation_covid19_monitoring_wastewaters.pdf.

L'obiettivo è quello di utilizzare maggiormente una nuova fonte di informazioni indipendenti sulla diffusione del virus e delle sue varianti, che fornirà un contributo significativo ed economico al processo decisionale in materia di salute pubblica.

La Raccomandazione chiede agli Stati membri di mettere in atto sistemi di sorveglianza delle acque reflue e di garantire che i dati pertinenti siano tempestivamente forniti alle autorità sanitarie competenti.

Con il comma 4, per l'attuazione della Raccomandazione della Commissione del 17 marzo 2021, è quindi autorizzata la spesa complessiva di euro 5.800.000, di cui euro 2.500.000 per l'anno 2021 e euro 3.300.000 per l'anno 2022.

Le attività di sorveglianza di cui al comma 4 saranno coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, che si avvarrà del supporto delle regioni e delle province autonome.

Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 4.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che, allo stato, attraverso attività volontarie, avviate nel mese luglio 2020 nell'ambito di un progetto denominato SARI (Sorveglianza Ambientale di SARS-CoV-2 attraverso i Reflui urbani in Italia), proposto dall'Istituto Superiore di Sanità e condiviso con il CIP della Conferenza Stato-Regioni e PPAA:

- sono stati sviluppati e diramati gli indirizzi metodologici e procedurali per il campionamento e l'analisi dei reflui;
- sono state definite gerarchie e flussi delle strutture regionali che costituiscono la dorsale nazionale: in particolare ogni Regione/PPAA aderente al progetto ha autonomamente definito una rete di siti di campionamento (notevolmente variabile per estensione e frequenza di campionamento e analisi tra le Regioni) e di strutture operative;
- è stata strutturata una *dashboard* di acquisizione e gestione dati ad accesso controllato, funzionale ad essere alimentata e visualizzata dalle Regioni e PP.AA., con il coordinamento di ISS.

Risultati preliminari del progetto SARI in aree pilota indicano evidenze sostanziali per una efficace applicazione dell'approccio nelle fasi epidemiche attuali e nei possibili sviluppi.

L'Istituto Superiore di Sanità ha presentato nella riunione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del 4 febbraio 2021, lo stato delle attività preliminari del progetto denominato SARI.

Considerando le prospettive ravvisate nell'attuale progetto SARI, il CTS ha ritenuto utile l'estensione delle attività sperimentali del progetto all'intero territorio nazionale attraverso un processo incrementale dell'alimentazione della rete da parte delle Regioni/PPAA, contribuendo anche alla maggiore sito-specificità del sistema di campionamento dei reflui, necessaria per:

- permettere la correlazione con i dati della sorveglianza epidemiologica di popolazione;
- arricchire le informazioni utili al controllo dell'epidemia anche rispetto alla trasmissione di varianti di SARS-CoV-2 di particolare interesse (*variants of concern*, VoC, identificate con il sequenziamento del RNA virale in acqua reflua, previa messa a punto di metodiche).

Nel contesto sopra definito si deve tenere conto che, allo stato, non esistono indirizzi univoci e metodiche standard (né a livello di organizzazioni internazionali né nella letteratura specializzata) che definiscano, tra l'altro, rappresentatività dei campionamenti nel tempo e nei territori, procedure di campionamento, estrazione e determinazione qualitativa e quantitativa del RNA virale, controllo qualità, normalizzazione dei dati e



modellistica di correlazione tra dati di sorveglianza ambientale e di sorveglianza microbiologica e epidemiologica integrata.

Le prove preliminari ad oggi condotte nella rete in via di strutturazione evidenziano anche che la difficoltà nel reperimento dei materiali e della strumentazione e la complessità delle operazioni analitiche (che richiede una adeguata formazione e qualifica *on-the-job*) richiedono necessariamente una fase pilota per l'entrata a regime delle attività di monitoraggio e il conseguimento di risultati adeguati allo scopo.

La rimodulazione delle attività di ricerca ad oggi concepite nell'ambito del progetto SARI per consentire una valutazione di tale approccio ai fini di una possibile applicazione in sorveglianza dovrà procedere con modalità incrementale.

Comma 7. Potenziamiento piano vaccinale.

La disposizione di cui al comma 7, nell'ottica di potenziare il piano vaccinale, prevede la possibilità per le regioni di coinvolgere gli erogatori privati accreditati nell'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2, attraverso l'integrazione, per tale finalità, degli accordi e dei contratti stipulati per l'anno 2021.

Commi 8 e 9. Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza.

Il comma 8 consente per gli incarichi conferiti al personale sanitario in quiescenza ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 2/2021, la possibilità di optare per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa al suddetto incarico. La disposizione di cui al comma 9, norma a carattere interpretativo, è unicamente diretta a chiarire la non sovrapposizione per l'anno 2021 del citato articolo dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 2/2021 con le disposizioni recate dall'articolo 2-bis, comma 5 del decreto-legge 18/2020

ART. 35.

(Disposizioni finanziarie in materia sanitaria)

Comma 1, lett. a). Ripartizione risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2021. Si prevede, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per il solo anno 2021, di considerare come regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in applicazione della metodologia definita dallo stesso articolo 27 e della deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012. Ciò allo scopo di superare il passaggio in Conferenza Stato-Regioni previsto dal comma 5, funzionale alla selezione di tre delle cinque regioni indicate, agevolando quindi il percorso finalizzato alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard per il 2021, anche in ragione dell'esigenza di definire rapidamente il quadro finanziario programmatico per consentire di dare corso, tra l'altro, agli interventi necessari per affrontare l'emergenza sanitaria collegata alla pandemia da Covid 19.

Comma 1 lett. b). Fabbisogno standard nazionale per l'anno 2021. La norma si rende necessaria, nelle more di rivedere i criteri di riparto, per dare applicazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto, nella ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard regionale, dei parametri riportati nel predetto articolo 1, comma 34 della legge 662/96, nonché del percorso di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità. Tale disposizione consente di aderire in via transitoria, per il solo anno 2021 e nelle more della predetta revisione dei criteri di riparto, al percorso di revisione dei criteri di riparto e di ponderazione della popolazione, nonché delle percentuali di finanziamento della spesa sanitaria attribuita ai livelli assistenziali, avviato dalle regioni, così come rappresentato nella nota trasmessa al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome con nota Prot. n. 2576/C7SAN. La disposizione regionale consentirebbe, per il solo anno 2021, di dare una prima risposta a quelle situazioni territoriali e specificità regionali che non sono lette dalle vigenti modalità di ponderazione.

Comma 2. Incremento quota premiale per l'anno 2021. La norma prevede, per il solo anno 2021, di incrementare la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, determinandola in misura pari allo 0,32 per cento delle predette risorse, in luogo della misura ordinaria pari allo 0,25 per cento. L'esigenza di tale modifica, manifestata principalmente dalle amministrazioni regionali, risiede nella necessità di disporre di maggiori risorse da ripartire secondo i criteri definiti dal comma 67-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (e quindi diversi da quelli previsti dalla metodologia dei costi e dei fabbisogni standard di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68), al fine di poter meglio remunerare le ricadute in termini di costi connessi



all'emergenza sanitaria collegata alla pandemia da Covid 19, ricadute diverse da regione a regione dovute alla diversa incidenza della pandemia e al diverso impatto sui singoli sistemi sanitari regionali.



Titolo IV
Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali

ART. 36.
(Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza)

L'art. 82 del decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) ha istituito il Reddito di emergenza - Rem, un sostegno straordinario rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica a causa dell'emergenza, che non avevano avuto accesso ai sostegni a tal fine previsti dal Decreto Cura Italia (decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020). Il beneficio è stato corrisposto in due quote (ovvero è stato erogato per due volte), ciascuna delle quali compresa fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro). I termini per la presentazione della domanda relativa al Reddito di emergenza sono stati fissati al 31 luglio 2020.

In seguito, l'art. 23 del decreto legge n. 104 del 2020 (c.d. Decreto agosto), ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (Rem), ha riconosciuto, a domanda, una ulteriore singola quota di Rem, erogata ai nuclei familiari – in possesso dei requisiti di legge – che abbiano presentato nuova domanda, indipendentemente dall'aver già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio. I termini per la presentazione della domanda sono stati fissati al 15 ottobre 2020. La circolare n. 102 dell'INPS dell'11 settembre 2020 ha illustrato la misura, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, nonché ai requisiti per l'accesso e ai rapporti con altre prestazioni ed altri redditi. Successivamente, l'articolo 14 del decreto legge 137 del 2020 (c.d. decreto ristori) ha riconosciuto ai nuclei familiari già beneficiari del Reddito di emergenza, la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. Da ultimo il decreto-legge sostegni (n. 41/2021) ha previsto il riconoscimento, a domanda, di tre quote di Reddito di emergenza, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. In base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:

- I requisiti di residenza. Il richiedente deve essere regolarmente residente in Italia al momento della presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza. Si ricorda che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio.
- I requisiti economici. I requisiti economici sono relativi all'intero nucleo familiare individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda di Rem, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013. Si considerano idonee, ai fini della verifica dei requisiti, le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente. Il nucleo familiare deve essere in possesso di n valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare del beneficio. In caso di canone di locazione dichiarato in DSU, tale soglia è incrementata di un dodicesimo dell'ammontare annuo del canone stesso.

La disposizione in esame, al comma 1, riconosce l'erogazione di ulteriori quattro quote di reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, ciascuna nella misura prevista dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile 2021.

ART. 37.
(Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità)

Il reddito di ultima istanza è una misura di sostegno introdotta dall'articolo 44 del d.l. "cura Italia" (n. 18/2020) per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Il beneficio spetta agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS o alle Casse professionali. I criteri di priorità e le modalità di attribuzione sono stati demandati ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disciplina del reddito di ultima istanza è stata oggetto di interpretazione dall'articolo 44 del d.l. liquidità (n. 23/2020) e successivamente modificata dall'articolo 78 del d.l. rilancio (n. 34/2020). Quest'ultimo, in particolare dispone che per il riconoscimento



della suddetta indennità, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- titolari di pensione.

L'articolo 31, comma 1-bis, del d.l. 18/2020, introdotto dall'articolo 75 del d.l. rilancio, specifica che il reddito di ultima istanza è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, ossia la prestazione economica che spetta ai lavoratori - sia dipendenti che autonomi - a cui è stata riconosciuta un'invalidità psico-fisica che comporta una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore ai 2/3.

La disposizione in esame coinvolge una platea di circa 4000 potenziali beneficiari ed estende la compatibilità del reddito di ultima istanza, rispetto a quella già stabilita con l'assegno ordinario di invalidità dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, anche gli equivalenti emolumenti corrisposti dalle casse di previdenza. In particolare aggiunge all'articolo 31 del d.l. n. 18/2020 i seguenti commi:

- il comma 1-ter. Prevede che ogni emolumento corrisposto dagli enti previdenziali privati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale sia equiparato all'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'art. 44 del DL 18/2020 (cd. Reddito di ultima istanza);
- il comma 1-quater. stabilisce che i percettori di ogni altro emolumento individuato dal comma 1-ter, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura siano rimessi in termini per poter chiedere la corresponsione del reddito di ultima istanza entro il 31 luglio 2021;
- il comma 1-quinquies. Disciplina le modalità di presentazione della domanda, prevedendo lo stesso iter di cui al decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2020;
- il comma 1-sexies. stabilisce il limite di spesa per il finanziamento della suddetta misura, disciplinando contestualmente le modalità di erogazione e di monitoraggio.

ART. 38.
(Disposizioni in materia di NASPI)

Il comma 1 prevede che, fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021, è sospesa l'ulteriore applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le prestazioni decorrenti dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il quale prevede il c.d. *décalage*, ossia la riduzione dell'importo della Naspi in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Allo scadere del periodo indicato e cioè a decorrere dal 1° gennaio 2022, le riduzioni nel frattempo "maturate" (3% per ogni mese a partire dal quarto) e non applicate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020 vengono applicate tutte insieme contestualmente. Quindi dal 1° gennaio 2022, l'importo della Naspi ancora in godimento viene ridotto in misura pari alla somma delle riduzioni non applicate nel periodo di sospensione.

ART. 39.
(Disposizioni in materia di contratto di espansione)

Commi 1 e 2: modifiche alla disciplina del contratto di espansione. I commi 1 e 2 estendono, esclusivamente per il 2021, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni relative al contratto di espansione di cui all'art 41 del d.lgs. n. 148/2015 alle aziende che occupino almeno 100 dipendenti, calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabili con un'unica finalità produttiva o di servizi.

Comma 3. Rifinanziamento contratto di espansione fino al 2024. La previsione configura un mero rifinanziamento della misura prevista dall'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 e si rende necessaria per dare concretamente seguito a quanto in essa contenuto anche in considerazione della evidente discrasia al momento tra le risorse stanziare per le diverse annualità in relazione alle quali per l'anno 2024 la risorsa risulterebbe a legislazione vigente assolutamente non sufficiente.



ART. 40.***(Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale)***

La disposizione, al comma 1, prevede che, in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno avuto un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019, possono stipulare accordi collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, per una durata massima di 26 settimane tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase post pandemica. La riduzione media oraria non può essere superiore al 80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale il l'accordo collettivo di cui al presente comma è stipulato. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo previsti dall'articolo 3, co. 5 del decreto legislativo 4 settembre 2015, n. 148, e la relativa contribuzione figurativa.

Il comma 2 individua il limite di spesa per i trattamenti di cui al comma 1 e affida all'INPS il monitoraggio di tale limite di spesa disponendo che, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prenda in considerazione ulteriori domande.

Il comma 3 prevede, per i datori di lavoro che, a decorrere dal 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa e non possono più accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria con causale Covid 19 concessi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge sostegni n. 41/2021, qualora accedano cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 148/2015 e alla cassa integrazione straordinaria (CIGS) di cui all'articolo 21 del medesimo decreto, l'esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale. L'esonero è previsto fino al 31 dicembre 2021. La medesima disposizione fissa il limite di spesa della misura e affida all'ente previdenziale il monitoraggio del rispetto di tale limite. Dispone, inoltre, che gli esiti dell'attività di monitoraggio vengano comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze e che, qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non siano adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 4 prevede che ai datori di lavoro che presentano domanda di CIGO e CIGS senza contributo addizionale si applica il blocco dei licenziamenti per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 con le medesime modalità di cui all'art. 8, comma 9, del decreto-legge sostegni n. 41/2021.

Il comma 5 disciplina i casi in cui non trova applicazione il divieto di licenziamento con particolare riferimento alle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo ai quali viene comunque riconosciuta la NASpI. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Il comma 6 quantifica gli oneri della misura di cui al comma 3 in termini di minori entrate e reca la copertura finanziaria.



ART. 41.
(Contratto di rioccupazione)

La disposizione, al comma 1, istituisce in via sperimentale, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, il contratto di “rioccupazione post pandemia” quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase post pandemica. Il contratto è stipulato in forma scritta ai fini della prova.

Ai sensi del comma 2, è condizione per l’assunzione la definizione di un progetto individuale di inserimento, avente quale finalità l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 mesi.

Al datore di lavoro è riconosciuto, per la durata del progetto, l’esonero del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un importo massimo di 6000 euro su base annua.

I commi 3 e 4 prevedono che il datore di lavoro e il lavoratore, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, possono recedere dal contratto una volta terminato il periodo di inserimento. Durante il preavviso, che decorre dal termine del periodo di inserimento, continua ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione. Il mancato recesso determina la prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai sensi del comma 5 l’assunzione con il contratto di rioccupazione comporta il riconoscimento di uno sgravio contributivo totale. Il datore di lavoro infatti, godrà, per un periodo massimo di 6 mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Lo sgravio spetta ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, e ad esso si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Il comma 6 prevede che, per fruire dello sgravio contributivo, i datori di lavoro privati non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604) o a licenziamenti collettivi (legge 23 luglio 1991, n. 223) nella medesima unità produttiva.

Il comma 7 disciplina i casi di revoca dell’esonero. In particolare, comportano la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro:

- 1) il licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;
- 2) il licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento (se il lavoratore non viene confermato);
- 3) il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

Per il computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con contratto di rioccupazione.

In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Il comma 8 dispone che lo sgravio contributivo totale per l’assunzione con contratto di rioccupazione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativamente al periodo di durata del rapporto successiva ai 6 mesi o se oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale.

Autorizzazione della Commissione UE

Il comma 9 prevede che l’esonero contributivo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Il comma 10 fissa il limite di spesa alle minori entrate contributive e affida all’ente previdenziale il monitoraggio del rispetto del limite di spesa i cui esiti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, non sono adottati altri provvedimenti concessori.



Il comma 11 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

ART. 42.

(Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo)

Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza economica scaturita dal diffondersi dell'epidemia da Covid-19, sono stati varati una serie di provvedimenti normativi, tra i quali il decreto-legge c.d. ristori, n. 137/2020 che, agli artt. 15 e 15-bis ha riconosciuto un'indennità onnicomprensiva atta a ristorare alcune particolari categorie di lavoratori maggiormente esposte dal punto di vista economico in ragione delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria. Si tratta in particolare dei lavoratori, anche in somministrazione, stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.

L'articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021 ha previsto l'erogazione di un'ulteriore tranche di indennità.

La disposizione in esame, al comma 1, prevede l'erogazione *una tantum* ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, di un'ulteriore indennità pari a 1.600 euro.

Il comma 2 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che si trovino nelle medesime condizioni di cui al primo periodo.

Il comma 3 riconosce ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro:

a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il 24 marzo 2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

Il comma 4 impone che i soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non siano in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015;

b) titolari di pensione.

Il comma 5 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;



c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Il comma 6 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito al 2019 non superiore a 35.000 euro.

Il comma 7 dispone che le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984. Disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande di indennità all'INPS.

Il comma 8 esclude le indennità di cui ai precedenti commi dal concorso alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 e prevede che siano erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 750,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 9 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria dei commi da 1 a 8.

Il comma 10 incrementa di 21 milioni di euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, per il pagamento delle indennità una tantum erogate fino al marzo 2021.

ART. 43.

(Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio)

La disposizione prevede che ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio sia riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

Il comma 2 prevede che, ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del DL 41/2021. In particolare ai beneficiari dell'esonero si applica il divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo.

Inoltre, la norma prevede che la violazione del divieto di licenziamento comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale. Ancora, dispone che l'esonero sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

L'ente previdenziale è incaricato della gestione e del monitoraggio delle domande e sospenderà le autorizzazioni nel caso in cui, anche in via prospettica si superi l'importo stanziato.

Infine la disposizione prevede che il beneficio rientri nei limiti e condizioni del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e, quindi, l'efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

ART. 44.

(Indennità per i collaboratori sportivi)

Commi 1-6. Proroga indennità lavoratori sport. Il comma 1 dispone l'erogazione da parte della società Sport e Salute s.p.a., di un'indennità complessiva determinata ai sensi del comma 2, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. n. 917



del 1986, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del citato D.P.R. n. 917 e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, come prorogate e integrate dai decreti-legge nn. 34, 104 e 137 del 2020, dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del D.P.R. n. 917 del 1986, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del medesimo D.P.R., nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984.

Il comma 2 determina l'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 come segue:

- a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400;
- b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1600;
- c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800.

Il comma 3 stabilisce che ai fini di cui al comma 2 la società Sport e Salute s.p.a. la società Sport e Salute s.p.a., sulla base di apposite intese, acquisisce dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari.

Il comma 4, ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi 1 e 2, considera cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.

Il comma 5 dispone che Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 1, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori autocertificazioni, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando, in ogni caso, la possibilità di utilizzo ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente articolo di eventuali economie accertate in sede di attuazione dell'articolo 10, commi da 10 a 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, previa comunicazione al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 6 prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 1.

Commi 7-12. Norma per risolvere problematiche incongruenze INPS. La normativa prevedeva che l'indennità di Sport e Salute intervenisse per quei collaboratori sportivi che non avessero diritto alle indennità erogate dall'INPS. Ciononostante, molti collaboratori hanno presentato la domanda ad ambedue gli enti e la circostanza è venuta in evidenza grazie ai controlli svolti dalla società, che ha quindi sospeso i pagamenti a tutti i soggetti che avessero ricevuto anche l'indennità dell'INPS.

In ragione di quanto appena esposto, l'eterogeneità delle situazioni e la sovrapposizione di tutte le indennità previste dalla normativa emergenziale non ha consentito, a legislazione vigente, una tipizzazione delle fattispecie che consentisse di distinguere, *ex ante*, tra i soggetti che hanno ricevuto indennità sia da INPS sia da Sport e Salute, quali possano ritenersi di competenza esclusiva di uno soltanto dei due enti erogatori ovvero quali, tra i soggetti che abbiano presentato domanda presso ambedue gli enti, fossero consapevoli dell'incompatibilità tra le differenti indennità ovvero ancora di valutare in modo oggettivo le situazioni di quei soggetti che, per ricevere l'indennità INPS, non avevano necessità di fare domanda.

Tale disposizione è volta a superare tali sovrapposizioni normative, prevedendo, a tal fine, la presentazione di una nuova autocertificazione al fine di chiedere ai singoli soggetti di attestare la propria situazione, si rinvia alle valutazioni del Ministero della giustizia per la più corretta formulazione delle parole evidenziate in giallo.

A tal fine, la disposizione prevede che Sport e Salute richieda i dati necessari al completamento dell'istruttoria all'INPS, che fornisce un elenco delle posizioni definite contenente almeno i seguenti elementi: i.) somme erogate ai beneficiari; ii.) data di effettivo incasso delle indennità INPS da parte dei beneficiari; iii.) somme restituite a INPS dai beneficiari.



ART. 45.**(Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione)**

Comma 1: Proroga CIGS per cessazione. L'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 disciplina il trattamento di CIGS per cessazione di attività. Al fine di garantire il sostegno al reddito a tutti i lavoratori interessati dall'intervento della CIGS per cessazione di attività di cui alla predetta previsione normativa, il comma 1 prevede una proroga di 6 mesi del predetto trattamento per le aziende di particolare rilevanza strategica sul territorio. L'intervento comporta maggiori oneri, rispetto a quanto già stanziato con legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) per 50 mln di euro per l'anno 2021 e per 25 mln di euro per l'anno 2022 cui si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Comma 2: Fondo sociale per occupazione e formazione. La disposizione prevede un incremento **125** milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si tratta, in particolare, del fondo istituito all'art. 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 concernente "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" all'interno del quale è confluito il Fondo per l'occupazione, istituito nel 1993, con l'obiettivo di finanziare misure straordinarie di politica attiva del lavoro per sostenere i livelli occupazionali.

ART. 46.**(Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli istituti di patronato)**

Comma 1. Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego. Con l'articolo 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018 e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 è stato previsto, nell'ambito del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro connesso al Reddito di cittadinanza, un incremento delle dotazioni organiche dei centri per l'impiego per complessive 11.600 unità di personale e oneri per complessivi 464 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il citato articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, prevede altresì, all'ultimo periodo, la destinazione, a decorrere dall'anno 2021, ai centri per l'impiego di risorse a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni "sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

Considerato che, al fine di finanziare l'incremento del fondo destinato all'erogazione del beneficio economico del Reddito di cittadinanza (Rdc), tale ultima autorizzazione di spesa è stata soppressa dall'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non residuano risorse disponibili a copertura dei maggiori oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, con ciò pregiudicando l'incremento delle relative dotazioni organiche previsto dalle norme sopra richiamate.

È pertanto necessario prevedere un finanziamento per garantire per l'anno 2021 la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e permettere le assunzioni previste dal Piano straordinario finalizzate alla presa in carico dei beneficiari del Rdc.

Commi 2-4. Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – ANPAL. I commi da 2 a 4 modificano la *governance* dell'ANPAL con la soppressione della figura del Presidente le cui funzioni sono attribuite al Direttore generale.

La modifica della *governance* come sotto descritta è utile ad allineare l'assetto dell'ANPAL a quello delle altre Agenzie, in particolare fiscali, la cui struttura consente una più efficace, pronta, veloce e funzionale operabilità con la individuazione di un interlocutore unico nella figura del Direttore. Quest'ultimo, scelto tra esperti o tra il personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL, ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al Cda il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il direttore riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Cda e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'ANPAL. Allo stesso sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'ANPAL, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

È previsto poi che il consiglio di amministrazione sia nominato per tre anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sia composto da tre dirigenti, di cui almeno uno incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche. Un componente è indicato dalla Conferenza



delle regioni e delle province autonome, un altro dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente. I membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza.

Nelle more dell'adeguamento dello Statuto dell'Agenzia è stabilito che venga nominato un commissario, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avente i requisiti richiesti per il Direttore generale, che assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti al direttore ed al consiglio di amministrazione. Con la nomina del commissario straordinario, il presidente, il direttore generale ed il consiglio di amministrazione dell'ANPAL in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge decadono automaticamente.

Il presidente dell'ANPAL decade altresì dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa e il commissario ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione della società.

A far data dalla nomina del commissario straordinario, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi Spa, esercitate d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Comma 5. Contributo straordinario agli istituti di patronato. La disposizione incrementa di 50 milioni di euro, per il 2021, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato.

ART. 47.

(Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)

Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, l'articolo 1, commi 20-22-bis, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 ha disposto, per l'anno 2021, l'esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e che abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019. Il comma 21 del medesimo articolo demanda la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero all'adozione di un uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Tenuto conto dell'imminente scadenza, fissata al 17 maggio 2021, del pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l'emissione 2021, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, la presente disposizione differisce il termine di versamento al 20 agosto 2021.

ART. 48.

(Piano nazionale per le Scuole dei mestieri)

La disposizione istituisce un nuovo Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Scuole dei mestieri", con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, volto a finanziare l'istituzione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio, favorendo in tal modo una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale.

Tali risorse sono preordinate al finanziamento iniziale di tale azione di sistema finalizzata a rafforzare e innovare l'intero comparto produttivo italiano, agendo direttamente e in termini risolutivi sulla capacità del mercato del lavoro di rispondere al fabbisogno di capitale umano manifestato dalle imprese.

La disposizione demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse del fondo.



ART. 49.
(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)

La presente disposizione risponde all'esigenza di garantire, nel limite di spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021, l'erogazione dei contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La disposizione consente di dare concreta attuazione, per l'anno 2021, all'erogazione del beneficio con l'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, che deve stabilire i criteri per il riconoscimento dei contributi previsti dalla disposizione in parola.

ART. 50.
(Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro)

Con l'obiettivo di potenziare le attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, anche attraverso una adeguata attività ispettiva, la norma autorizza l'assunzione straordinaria da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale di personale del ruolo sanitario con contratti di lavoro a tempo indeterminato. In particolare, la norma prevede il reclutamento straordinario di dirigenti medici, e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e cioè di quei profili professionali i cui compiti hanno una diretta attinenza con le funzioni svolte dai dipartimenti di prevenzione che la disposizione in esame intende potenziare. Al riguardo occorre considerare che il Dipartimento di Prevenzione garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità e miglioramento della qualità della vita. In particolare esso promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo necessariamente il coinvolgimento di diversi professionisti del ruolo sanitario della dirigenza e del comparto. Ciò posto si prevede lo stanziamento di specifiche risorse nell'ambito delle quali le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale potranno provvedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento del personale necessario, tenendo conto dell'organizzazione regionale dei servizi.



Titolo V Enti territoriali

ART. 51.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

La disposizione prevede, al comma 1, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid-19 e dell'incremento della domanda di trasporto pubblico derivante dalle disposizioni recate dal decreto – legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, uno stanziamento di ulteriori 450 milioni euro in favore del fondo previsto dall'articolo all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Come noto, l'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020 ha previsto l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche per studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all'atto dell'emanazione del decreto interministeriale, di assegnazione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano del fondo in questione.

Lo stanziamento di ulteriori 450 milioni di euro, previsto dal comma 1, è destinato al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Al comma 2, si prevede che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020, come incrementato dal comma 1, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Al contempo, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di garantire la regolarità e la continuità dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale e locale svolti tramite operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, ovvero mediante titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, si precisa che, in relazione alle visite di idoneità fisica e psicoattitudinale, al personale impiegato in detti servizi aggiuntivi, non si applichi la disciplina in materia di accertamento e controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto alle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, metropolitane, tramvie ed impianti assimilabili, nonché alle filovie ed autolinee di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88 (recante “Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753”), ma la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Qualora all'esito dei lavori dei tavoli di coordinamento istituiti presso ciascuna Prefettura-UTG ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del d.P.C.M. 2 marzo 2021 e dell'articolo 1, comma 1, del decreto – legge 22 aprile 2021, n. 52, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite emerga la necessità di erogare servizi aggiuntivi destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado, si prevede al comma 3 che le convenzioni di cui al comma 2 possano essere stipulate, previo accordo con la Regione o la Provincia autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione in relazione agli ambiti territoriali di competenza.



Il comma 4 dispone che le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nel limite massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi in favore delle aziende di trasporto pubblico regionale o locale, nonché degli operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su ovvero dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegati nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonché per ogni altra modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19.

Il comma 5 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi delle risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con il medesimo decreto è determinata anche l'entità delle eventuali risorse da destinare per le finalità di cui al comma 4 nonché le modalità di erogazione delle stesse.

Al comma 6, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 816, sopra menzionato, si stabilisce che le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo previsto dal comma 1 possano essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ossia la compensazione delle imprese di trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale, per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri, nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle misure previste dall'articolo 215 del medesimo decreto rilancio, che prevede il ristoro degli abbonamenti ferroviari o di trasporto pubblico locali, ai soggetti che non abbiano potuto usufruirne.

Al comma 7, al fine di consentire una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea, nonché di realizzare un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle misure di contenimento individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore:

a) delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che provvedano, previa nomina del mobility manager di cui al citato articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale che possa contribuire alla realizzazione delle sopra menzionate finalità; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa – lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021;

b) degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa nomina del mobility manager scolastico di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, che possa contribuire alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa – scuola - casa adottati entro il termine del 31 agosto 2021.

Al comma 8, si prevede l'adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e dell'istruzione e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 7 per il tramite degli enti locali, indicati nel medesimo decreto, nel cui territorio sono ubicati i soggetti beneficiari.

Il comma 9 reca la copertura finanziaria del comma 1.



ART. 52.***(Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni)***

Comma 1. Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali. Il comma 1, persegue ulteriormente l'obiettivo di sostenere il risanamento degli enti locali che hanno peggiorato il proprio risultato di amministrazione nel 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del Fondo anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tal fine prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, avviato a seguito delle sollecitazioni pervenute dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 115 del 2020, anche in considerazione delle ricadute finanziarie connesse all'esigenza di ricostituzione del FAL al 31 dicembre 2019 conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021. In particolare, il fondo è ripartito tra gli enti che nel 2019 hanno avuto un maggiore disavanzo da ricostituzione del Fondo anticipazione di liquidità superiore al 10% delle entrate correnti accertate nel 2019. Il fondo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

Comma 2. Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali. L'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021 richiede complesse attività da parte degli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, con conseguenti rallentamenti nelle attività di elaborazione della deliberazione dei rendiconti di gestione riferiti all'esercizio 2020, nonché delle deliberazioni del bilancio di previsione 2021/2023.

Pertanto, il comma 2 proroga dal 31 maggio al 31 luglio 2021 i termini previsti per la deliberazione del rendiconto 2020 e del bilancio di previsione 2021/2023, autorizzando, altresì, fino a tale data l'esercizio provvisorio, limitatamente agli enti interessati alla sentenza della Corte Costituzionale.

Comma 3. Fusione di comuni. L'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), al fine di favorire la fusione dei comuni, stabilisce che lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla data della fusione, un contributo straordinario commisurato ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

In particolare, l'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, come modificato dall'articolo 1, comma 868 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha quantificato i citati contributi nella misura del 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti previsti e comunque per un importo non superiore a 2 milioni di euro per ciascun ente beneficiario.

Le risorse destinate alle fusioni per l'anno 2021 ammontano ad euro 76.549.370, così come determinate dalle normative succedutesi negli anni. A tale importo vanno aggiunte ulteriori risorse, per euro 2.588.288,59, quali residui del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 da riassegnare, ai sensi del comma 885 della legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018), per incrementare il fondo destinato ai contributi delle fusioni dei comuni.

Per l'anno 2021, il fabbisogno calcolato ai fini della corresponsione del contributo nella misura citata del 60%, è pari a euro 85.219.745,39, somma a cui occorre aggiungere ulteriori fabbisogni per eventuali fusioni che si andranno a perfezionare entro il 31 gennaio 2021. Appare, pertanto, congrua, una stima di ulteriori 6,5 milioni di euro per la copertura integrale del contributo da destinare alle fusioni dei comuni.

Il comma 4 reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 3.

ART. 53.***(Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche)***

La disposizione istituisce nello stato di previsione del ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, per consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentari, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

Il riparto del fondo è demandato ad apposito decreto del Ministero dell'interno di concerto con quello dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sulla base dei seguenti criteri:



- a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune
- b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.

Si stabilisce che il contributo minimo non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600.

ART. 54.

(Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano)

La disposizione prevede l'erogazione a favore delle Province Autonome di Trento e Bolzano dell'importo complessivo di 120 milioni di euro nell'anno 2021 a titolo di restituzione delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 mediante riduzione delle somme alle medesime spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 55.

(Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno)

La disposizione incrementa da 250 a 350 milioni di euro il contributo finalizzato a ristorare parzialmente i Comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Inoltre, prevede che alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021.

ART. 56.

(Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 e del Fondo anticipazione di liquidità delle Regioni e Province autonome)

La disposizione di cui al comma 1 chiarisce che le risorse emergenziali assegnate nell'anno 2020, incluse quelle confluite nella certificazione di cui al comma 827 della legge n. 178 del 2020 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono vincolate per le medesime finalità negli anni 2020 e 2021, unitamente alle risorse non utilizzate di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La norma di cui al comma 2 consente a tutte le Regioni e Province autonome, se in disavanzo di amministrazione, di utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio 2021 secondo la disciplina prevista dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge n. 145 del 2018, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL). Nella sostanza la norma amplia la capacità di spesa delle Regioni e delle Province autonome, di importo pari alle quote del Fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, di cui si ipotizza l'utilizzo nel corso del 2021 per finanziare sia spese correnti, sia spese di investimento.

ART. 57.

(Riparto del contributo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)

La disposizione modifica l'articolo 23, comma 2, del decreto-legge sostegni (n. 41/2020) che ha incrementato il fondo istituito dall'articolo 111 del decreto-legge rilancio (n. 34/2020) per assicurare l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare prevede che il ristoro a tali delle minori entrate è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021 con corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 111 del decreto-legge rilancio. La disposizione reca la misura della riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito per l'anno 2021 per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e per le province di Trento e di Bolzano.



Titolo VI Giovani, scuola e ricerca

ART. 58. *(Misure urgenti per la scuola)*

La disposizione di cui al comma 1 interviene in merito al potere di ordinanza del Ministro dell'istruzione per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. A questo proposito, al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, dispone che, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere dettate misure rivolte agli obiettivi specificamente previsti nelle lett. a), b), c), d).

In particolare:

a) tali ordinanze individuano anzitutto la data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il calendario scolastico del prossimo anno, potendo risentire anche delle misure di recupero degli apprendimenti di cui al primo comma, richiede infatti una valutazione congiunta tra Stato e Regioni.

b) dette ordinanze possono anche semplificare gli aspetti procedurali delle operazioni di utilizzazione, assegnazione provvisoria e di immissione in ruolo del personale scolastico ed alle attività ad esse connesse. La stringente sequenza delle operazioni di immissione in ruolo e successive attività di utilizzazione ed assegnazione provvisoria potranno richiedere l'adattamento del relativo calendario. Il termine di conclusione delle operazioni di avvio dell'anno, previste dall'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, potrà essere adeguato. Tali ultime norme prevedono, che "le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine del 31 agosto devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali" e che "decorso il termine del 31 agosto, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali" e, in subordine, alle graduatorie di istituto.

c) le ordinanze definiscono inoltre la possibilità di articolare attività di rafforzamento degli apprendimenti dell'anno scolastico 2020/2021, nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni.

d) definiscono, infine, misure adeguate studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.

Il comma 2 contiene una serie di misure urgenti per la conclusione dell'anno scolastico in corso e per l'avvio del prossimo.

In particolare, alla lettera a), abroga l'articolo 3-bis decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. La disposizione abrogata disciplinava la funzione dirigenziale tecnica, rimettendone la riorganizzazione all'interno del Ministero dell'istruzione ad un regolamento di delegificazione. Unitamente il regolamento prevedeva la disciplina concorsuale. Tale regolamento rallenta l'emanazione del bando di concorso per dirigente tecnico che, per le scoperture di organico e le delicate funzioni attribuite, appare assolutamente prioritario.

La lettera b) dispone la disapplicazione, con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, della disciplina contenuta agli artt. da 17 a 17 septies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, relativa alla procedura di chiamata per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo sui posti che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente, nonché della disciplina contenuta all'articolo 32-ter, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relativa alla procedura finalizzata alla copertura dei posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo. Tali norme rallentano le



operazioni di avvio dell'anno scolastico e l'applicazione nel corso dell'anno precedente non ha registrato risultati significativi.

La lettera c) apporta modifiche al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. In particolare, intervenendo sull'articolo 2-ter, estende anche all'anno scolastico 2021/2022 la possibilità, in via straordinaria e qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, di prevedere incarichi temporanei presso le scuole dell'infanzia paritarie comunali attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo.

La lettera d) proroga, fino al 31 agosto 2021, il termine di sette giorni entro il quale il Consiglio superiore della pubblica istruzione deve rendere il proprio parere, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020.

La lettera e), replicando quanto già previsto per il precedente anno dall'articolo 91 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede la validità dell'anno scolastico o formativo 2020/2021 anche in assenza del numero minimo di ore previsto dalla normativa vigente e l'attribuzione delle risorse dei Fondi strutturali di investimento europei, anche nel caso di una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte.

La lettera f) intervenendo sull'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e sull'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, riduce il vincolo di permanenza sulla sede di prima assegnazione dei docenti neo assunti a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021 da cinque a tre anni, e da quattro a 2 anni per i docenti che abbiano ottenuto l'accesso al ruolo dopo la valutazione positiva. Tale disciplina, con le modifiche disposte si applica in ogni ordine e grado di scuola. Inoltre, si prevede che nel corso della carriera lavorativa del docente, lo stesso possa presentare domanda di mobilità non prima di tre anni rispetto al trasferimento precedente, qualora questo sia avvenuto all'interno di una sede della provincia richiesta. Tale norma, volta a favorire la continuità didattica, si applica a decorrere dalla mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023 per non incidere sulle procedure in corso.

La lettera g) proroga al 1° settembre 2021 il termine, attualmente fissato al 1° marzo 2021, a decorrere dal quale procedere all'immissione in ruolo del personale delle società dei servizi di pulizie esternalizzati destinatario della procedura di internalizzazione di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

La lettera h) intervenendo sull'articolo 3, comma 2-bis del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, proroga al 31 agosto 2022 la scadenza della componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione (già prorogata al 31 agosto 2021) e rimette ad un'ordinanza del Ministro dell'istruzione le modalità per le elezioni della componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza. Dispone, infine, che i componenti eletti ai sensi del periodo precedente decadano unitamente ai componenti non eletti in carica all'atto della loro nomina.

La lettera i) interviene sulla scuola europea di Brindisi di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 243 del 2016. Con l'introduzione del comma 1-bis si prevede che con decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'unificazione dei due cicli di istruzione presso una sola istituzione scolastica ed a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 prevede, alla lettera a), la possibilità da parte degli enti locali di provvedere all'affitto o noleggio di strutture temporanee utilizzando le risorse già assegnate agli enti locali beneficiari ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per l'anno scolastico 2020-2021 e fino al 31 dicembre 2021.

La norma prevede, altresì, alla lettera b), lo stanziamento di ulteriori 70 milioni per fra fronte alle spese di affitto per l'avvio dell'anno scolastico 2021-2022 da trasferire e rendicontare agli enti locali entro il 31 dicembre 2021.

Il comma 4 istituisce un apposito fondo destinato a finanziare le misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche, il quale, rispetto a quello istituito dall'articolo 235, decreto-legge n. 34/2020, vede il suo ambito di applicazione esteso all'anno scolastico 2021/2022. Anche per il prossimo anno scolastico, infatti, si presentano prescrizioni di funzionamento analoghe a quelle del precedente anno.

Il comma 5 prevede l'erogazione di un contributo complessivo di 50 milioni di euro nell'anno 2021 in favore delle scuole primarie e secondarie paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

Il comma 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e 5.



ART. 59.***(Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente)***

La norma, strutturata lungo due direttrici, prevede disposizioni di necessità e urgenza relative al reclutamento del personale scolastico. I commi da 1 a 9 sono diretti a prevedere una procedura concorsuale straordinaria che consenta di avere docenti abilitati e specializzati già dal 1° settembre 2021 sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia dopo aver effettuato le assunzioni dalle graduatorie vigenti. Dal comma 10 si prevedono modalità semplificate di svolgimento delle procedure concorsuali per il personale scolastico analogamente a quanto disposto dal decreto legge n. 44 del 2021, all'articolo 10, per il personale di tutta la pubblica amministrazione. Si prevede, inoltre, per determinate classi di concorso ricomprese nell'ambito delle materie STEM, una specifica accelerazione del concorso ordinario diretta a consentire l'immissione in ruolo dei docenti in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico prossimo.

Comma 1. Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, si prevede che tutti i posti di tipo comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia, nel limite dell'autorizzazione annuale ad assumere concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, siano destinati prioritariamente alle immissioni in ruolo da disporre secondo la legislazione previgente. Tramite tale intervento, pertanto, si salvaguardano i diritti degli aspiranti che risultano già inseriti nelle precedenti graduatorie ad esaurimento o concorsuali di procedure già espletate o in corso di perfezionamento.

Comma 2. Sempre al fine di consentire il regolare avvio dell'anno scolastico e di effettuare il maggior numero di assunzioni dalle graduatorie concorsuali già esistenti, anche in ragione del rallentamento delle procedure concorsuali ordinarie a causa della pandemia da COVID-19, viene elevata per l'anno scolastico 2021/2022 la quota dei posti destinata alla procedura concorsuale straordinaria per la scuola secondaria di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e alla procedura concorsuale straordinaria della scuola dell'infanzia e primaria di cui articolo 4 comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Comma 3. Per le medesime finalità di cui sopra le graduatorie della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono integrate con i soggetti che pur avendo superato le relative prove non sono rientrati nel numero dei vincitori.

Comma 4. Dal comma 4 al comma 9 è disciplinata una apposita procedura concorsuale che consentirà, previo superamento delle prove concorsuali, di assumere i soggetti abilitati e specializzati, inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze che hanno maturato almeno tre anni di servizio nelle scuole statali. Tale procedura risponde anche all'esigenza di conformare la gestione del precariato scolastico alle indicazioni europee.

Pertanto, in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo aver effettuato le immissioni in ruolo ai sensi della normativa previgente, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020, sono assegnati con contratto a tempo determinato, eventualmente trasformabile a tempo indeterminato, ai soggetti che, contestualmente:

a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi. Si tratta quindi di soggetti già abilitati o forniti del titolo di specializzazione per il sostegno didattico degli alunni con disabilità alla data della formazione delle GPS o che conseguiranno tale titolo entro il mese di luglio 2021 con possibilità di inserimento in coda alla prima fascia negli appositi elenchi aggiuntivi. Sarà consentito iscriversi con riserva in detti elenchi aggiuntivi per coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;

b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Tale disposizione prevede che sia valutato come anno intero il servizio che ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Comma 5. Ai soggetti presenti nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi è proposto, sui posti vacanti e disponibili che residuano dalle operazioni di immissione in ruolo, un contratto a tempo determinato esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologia di posto per le quali il docente risulta iscritto, tramite lo scorrimento delle suddette graduatorie ed elenchi.

Comma 6. I candidati con contratto a tempo determinato a seguito della procedura di cui al comma 4 svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017,



n. 59, ordinariamente previsto per i docenti neo assunti, opportunamente integrato con le disposizioni dei commi seguenti.

Comma 7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova diretto a valutare l'idoneità professionale è seguito, quindi, da una prova disciplinare di carattere concorsuale. A detta prova possono accedere solo i candidati che siano stati valutati positivamente, nel corso dell'anno di prova, dallo specifico comitato di valutazione secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità, non comporta l'attribuzione di un punteggio specifico ed è valutata da una commissione esterna alla istituzione scolastica di servizio.

Comma 8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente, precedentemente titolare di contratto a tempo determinato, è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, a decorrere dal 1° settembre 2021, o se successiva alla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio. Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento dell'anno di formazione e prova, il comitato di valutazione esprima un giudizio negativo il docente, per un solo successivo anno, sarà chiamato a ripetere il periodo di prova, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Invece il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di immissione in ruolo: il docente non avendo superato una prova concorsuale non potrà trasformare il proprio contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

Comma 9. La disciplina di dettaglio è rinviata ad un apposito decreto del Ministro dell'istruzione. Con tale decreto, con riferimento alla procedura concorsuale di cui ai precedenti commi, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare, le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici della prova e le modalità di espletamento della suddetta prova.

Comma 10. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, si prevedono modalità semplificate per i concorsi di tutto il personale docente, applicandosi la procedura sia alle procedure in corso sia a quelle future.

La regolarità e costanza delle procedure viene garantita tramite l'annualità delle stesse che sarà possibile tramite i successivi di meccanismi di semplificazione che comunque salvaguardano la qualità della selezione. Circa le modalità semplificate, in particolare, si prevede che i concorsi ordinari per il personale scolastico per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, si svolgano tramite le seguenti fasi:

a) in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, sostenimento e superamento di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Trattandosi di prova concorsuale non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. Tuttavia, l'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

b) prova orale;

c) valutazione dei titoli. Viene salvaguardata la valorizzazione di titoli professionali, di studio e accademici;

d) sulla base della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli si redige una graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, utile per l'immissione in ruolo;

Comma 11. Rimette alla decretazione ministeriale la disciplina di dettaglio della procedura. Per quanto riguarda le procedure concorsuali già bandite si prevede che con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da quanto sopra previsto, senza che ciò comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione. Inoltre, con decreto del Ministro dell'istruzione sono altresì disciplinate le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei



componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio.

Comma 12. Si prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 90 giorni, con il quale in coerenza con le riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono disciplinati, nell'ambito del percorso di formazione prova di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le attività formative, le procedure e i criteri di verifica degli *standard* professionali, le modalità di verifica *in itinere* e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale.

Comma 13. Pur essendo il concorso annuale, potendosi verificare una sfasatura tra i posti messi a bando e quelli vacanti e disponibili utili per le immissioni in ruolo, si prevede la salvaguardia del diritto dei vincitori ad essere assunti, dalla graduatoria di cui al comma 10 lettera d), anche nel corso degli anni successivi. I candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove.

Comma 14. Si prevede, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, una accelerazione, escludendo la fase di valutazione dei titoli, del concorso ordinario relative alle classi di concorso:

A020 – Fisica

A026 – Matematica

A027 – Matematica e Fisica

A041 – Scienze e tecnologie informatiche

La misura è motivata dalla necessità, coerentemente agli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, di rafforzare le materie scientifiche e tecnologiche, unitamente alla circostanza dell'elevato numero dei posti vacanti e disponibili.

Comma 15. Stabilisce che la procedura di cui al comma 14 è articolata secondo le seguenti modalità:

a) unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Si tratta di una prova computer-based; essa si svolge nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso (per la classe di concorso A027, i 40 quesiti sono suddivisi, rispettivamente, in 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell'ambito delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali), 5 sull'informatica e 5 sulla lingua inglese. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. In ragione del numero di partecipanti, è possibile prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova è valutata, infine, al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle lettere a) e b).

Comma 16. Lo svolgimento della procedura concorsuale nei sensi di quanto disposto dai precedenti commi 14 e 15 non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione della procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso interessate.

Si prevede, inoltre, al fine di semplificare le procedure di acquisizione del servizio di redazione dei quesiti per la prova scritta, che esso possa essere assegnato con affidamento diretto ad una o più università. Parimenti i servizi informatici e di supporto potranno essere affidati, secondo le ordinarie procedure, ai soggetti in house del Ministero dell'istruzione.

Si prevede, quindi, che le commissioni di concorso siano costituite con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso di convocazione per la prova scritta. Sempre a fini acceleratori, è possibile, peraltro, formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale della prova orale,



ferma restando l'unicità del presidente, a fronte di gruppi di candidati superiore a 50. Introduce un meccanismo premiale in base al quale al presidente ed ai componenti e al segretario delle commissioni che concludono le operazioni concorsuali stilando la graduatoria finale entro il 31 luglio 2021 è riconosciuto un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a due volte il compenso base previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020. Tale compenso aggiuntivo viene attribuito esclusivamente per quelle commissioni che concludono i lavori entro la data del 31 luglio 2021.

È rimessa, infine, ad un decreto del Ministro dell'istruzione la disciplina:

- della commissione nazionale incaricata di valutare la congruità e l'equivalenza dei quesiti e di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale,
- dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale.

Comma 17. La disposizione prevede che le graduatorie possono essere utilizzate nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 anche nel caso in cui vengano approvate entro la data del 30 ottobre 2021 al verificarsi di eventuali ragioni di ritardo. In tal caso i vincitori vengono assunti con risoluzione di diritto degli eventuali contratti a tempo determinato nelle more stipulati.

Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14, non concluse entro la data del 30 ottobre 2021, conservano comunque validità e sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. È fatto salvo il diritto dei vincitori di essere assunti nel corso degli anni successivi a fronte di eventuale incapienza dei posti.

Comma 18. I candidati che partecipano alla procedura di cui al comma 14 conservano comunque il diritto di concorrere secondo le regole ordinarie alle procedure per cui hanno fatto domanda. Pertanto, la procedura di cui al comma 14 costituisce una opportunità aggiuntiva rispetto al concorso ordinario. Agli stessi, inoltre, non si applica la regola di cui al comma 13 che prevede l'impossibilità di partecipare al concorso successivo nel caso di mancato superamento delle prove di un concorso ordinario.

Per consentire tale partecipazione, anche in ragione della circostanza che i concorsi ordinari, programmati anche per il 2021/2022 non sono stati espletati, il numero dei posti a concorso per le quattro procedure indicate sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili con decreto del Ministro dell'istruzione sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le pubblica amministrazione. È altresì prevista la riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle descritte procedure.

Comma 19. Reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 16.

Comma 20. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, 18 aprile 2020, n. 663 e 15 maggio 2020, n. 673 relativi alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico fino al 31 dicembre 2022. Al riguardo, si precisa che l'espletamento dei concorsi del personale scolastico necessita di protocolli esclusivi e adeguati soprattutto sul piano logistico (dato che le sedi di svolgimento di queste procedure consentono una capienza massima di partecipanti minore rispetto a quella consentita in altre sedi), specificità, questa, che evidentemente impedisce l'applicazione dei protocolli ordinari adottabili per altre procedure concorsuali.

Comma 21. Si prevede la soppressione dei punti 2) e 3) dell'articolo 1, comma 9, lett. g) del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, nonché l'abrogazione del comma 13 del medesimo articolo 1 del decreto legge n. 126/2019.

Le norme in questione prevedono di affidare ad un decreto del Ministro dell'istruzione avente natura non regolamentare, la definizione:

- a) delle modalità di acquisizione da parte dei vincitori del concorso straordinario, durante il periodo di formazione iniziale, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;
- b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con una prova orale, che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova, nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova e l'integrazione dei comitati di valutazione con non meno di due membri esterni all'istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico;
- c) le modalità di acquisizione, per i soggetti di cui al comma 9, lettera f), secondo periodo, e lettera g), ai fini dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.



La norma *de qua* risulta del tutto disallineata rispetto al nuovo modello di svolgimento delle procedure concorsuali ipotizzato nel presente testo.

Quanto al contenuto della lettera a), l'acquisizione dei 24 CFU/CFA relativi alle discipline antropo-psicopedagogiche di cui all'articolo 5, c.1, del decreto legislativo 59/17 risulta contraddittoria se richiesta ad aspiranti che, come nel caso del concorso straordinario, risultano avere tre anni di servizio come prerequisito di partecipazione alla procedura concorsuale e che, conseguentemente, hanno acquisito competenze dirette attraverso l'esperienza di insegnamento.

Quanto al contenuto della lettera b), va osservato che l'integrazione della prova scritta con una prova orale, nell'originario contesto del DL 126/19, si inseriva in una prova concorsuale "riservata" la cui prova scritta avrebbe dovuto essere articolata in quesiti a risposta multipla. In realtà, le modifiche introdotte dall'articolo 2 del DL 22/2020 hanno comportato che la prova scritta sia stata articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Pertanto, le competenze disciplinari e didattico metodologiche sono già state oggetto di una verifica in sede di svolgimento della prova scritta che non sarebbe stato altrettanto approfondita se la prova fosse stata articolata in quesiti a risposta multipla. L'abrogazione della norma in questione risolve la contraddizione interna alla procedura. Analogamente risulta pleonastica la previsione di cui alla lettera c).

ART. 60.

(Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca e, nonché in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina)

Comma 1. Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca. Con la misura di cui al comma 1 si istituisce un fondo finalizzato a rafforzare le azioni, di competenza statale, in materia di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti della formazione superiore i quali, per effetto degli oggettivi disagi determinati dalla crisi pandemica, necessitano di interventi mirati per il recupero, ovvero per il primo inserimento, nei corsi della formazione superiore. La determinazione dei criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse a tal fine stanziate è rimessa all'adozione, entro 30 giorni, di apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca. Tale procedura consentirà in tempi rapidi alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti delle risorse rese in tal modo disponibili nei rispettivi bilanci, di organizzare i servizi di orientamento e tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, che, come noto, assegna direttamente a tali istituzioni i compiti indicati dalla proposta normativa in parola. A tal fine è istituito, per l'anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Commi 2-4. Disposizioni urgenti in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina. Il comma 2 modifica l'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, aderendo all'interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso operata da numerose pronunce del Giudice amministrativo (si vedano, inter alia, Sentenze TAR Lazio n. 13187/2020, n. 12355/2020, n. 12936/2020 e n. 13187/2020). In particolare, il Giudice amministrativo ha ritenuto di poter decidere le controversie portate alla sua attenzione in merito al dettato del citato articolo 19 comma 12 fornendo una lettura costituzionalmente orientata nella parte in cui prevede testualmente che "[...] Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea...". Ad avviso del Collegio per "interruzione" del corso deve intendersi la sospensione della frequenza con conseguente obbligo di recupero delle giornate di formazione perse per poter partecipare alle prove della procedura concorsuale per l'accesso alle Scuole di specializzazione, senza che ciò necessariamente comporti, per l'interessato, l'onere di dover rinunciare preventivamente al corso di formazione in Medicina Generale, soltanto per poter partecipare al concorso e, dunque, prima di avere la certezza in ordine all'accesso al corso di specializzazione universitaria di suo interesse, il quale, ovviamente potrà avvenire solo per effetto dell'eventuale superamento della prova concorsuale e dell'utile collocazione in graduatoria.



La predetta interpretazione è, peraltro, conforme a quella fornita dal Ministero della Salute, nel parere prot. N. DGPROF/4/I.5.f.b/2011/9; in merito all'applicazione del suddetto articolo la competente Direzione del Ministero della Salute ha precisato, infatti, che: "...dalla lettura del dettato normativo è palese come il legislatore, con il termine "interrompendo", non abbia inteso precludere al medico in formazione specifica in medicina generale la possibilità di partecipare alle selezioni per l'accesso ai corsi di specializzazione universitaria, fermo restando il principio, in caso di esito positivo, della preclusione alla contemporanea frequenza ad entrambi i corsi...". Peraltro, va segnalato che il Ministero della Salute nell'ambito del proprio decreto 7 marzo 2006 recante "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale" (in attuazione dell'articolo 25, comma 2 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, relativo alla formazione specifica in medicina generale) non ha specularmente previsto alcuna preclusione alla partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale limitandosi a chiarire all'articolo 11 che "durante la frequenza del corso è, altresì, esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora si consegua tale accesso successivamente al corso di formazione specifica in medicina generale".

Alla luce di quanto sopra, emerge, dunque, la necessità di adeguare il dettato normativo ai principi sanciti dal giudice amministrativo al fine di evitare ambiguità interpretative che sicuramente determinerebbero la proposizione dinnanzi al Giudice amministrativo di primo e secondo grado di ulteriori contenziosi in materia anche da parte di quei candidati che si vedano esclusi dall'accesso alle scuole di specializzazione sanitaria e preceduti in graduatoria da candidati iscritti a corsi di medicina generale.

La norma, sopprimendo al primo e al secondo periodo, le parole: "successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso," determina il venir meno dei dubbi interpretativi descritti consentendo la partecipazione degli iscritti ai corsi di medicina generale ai concorsi per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e viceversa la partecipazione degli iscritti alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale. La norma precisa, inoltre, che rimane in ogni caso esclusa la possibilità di contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di formazione specifica in medicina generale e a corsi di specializzazione.

La norma di cui al comma 3 si pone in combinato disposto con il comma 2. Una volta stabilito che anche i medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia/in area sanitaria, si rende necessario disciplinare le modalità di valutazione dei titoli di tale categoria nell'ambito dei concorsi di specializzazione in medicina e chirurgia/in area sanitaria.

Al riguardo, la norma proposta, in applicazione del principio generale di parità di trattamento dei candidati in sede di valutazione dei titoli nei pubblici concorsi - che si ritiene pacificamente violato qualora siano trattate diversamente due situazioni uguali o analoghe (*ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6601; sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6037; sez. IV, n. 3057/2013; sez. IV, 27 giugno 2007 n. 3745; sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 5196) - stabilisce di non valutare i c.d. "titoli aggiuntivi" anche ai concorrenti "iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale": ciò, esattamente al pari di quanto già stabilito con riferimento ai concorrenti: i) in possesso di diploma di specializzazione, ii) titolari di contratto di specializzazione, iii) dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private con esso accreditate, e iv) in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Diversamente, vi sarebbe una disparità di trattamento nella valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia/in area sanitaria tra i medici di medicina generale e i medici di scuole di specializzazione, con prevedibilissima attivazione di ulteriore contenzioso volto ad affermare – in modo speculare a quanto avvenuto sulla questione evidenziata al comma 2 – una lettura costituzionalmente orientata, questa volta ispirata al principio della parità di trattamento tra i candidati.

Il comma 4 si rende necessaria a completamento della modifica apportata dal comma 2, che determina la necessità di modificare anche la derivante norma secondaria di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, introdotta dal decreto del 20 luglio 2020, n. 79.

ART. 61.
(Fondo italiano per la scienza)

La disposizione istituisce un a fondo, denominato "Fondo italiano per la scienza", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, volto a promuovere il



finanziamento di progetti di ricerca di base e fondamentale in favore dei ricercatori, secondo modalità consolidate a livello europeo, che si concretizzino in procedure competitive sul modello affine a quello dell'European Research Council (ERC), con particolare riferimento alle tipologie Starting Grant ed Advanced Grant.

In coerenza con i principi che informano il finanziamento della ricerca di base e fondamentale a livello internazionale, i bandi valorizzeranno il contenuto innovativo dei progetti presentati ed il profilo curriculare dei presentatori. I parametri citati nella disposizione prevedono lo svolgimento di progetti di ricerca di durata, di norma, triennale posti sotto la responsabilità di un P.I. (principal investigator) al quale, nell'ambito del finanziamento concesso, è data possibilità di strutturare uno specifico gruppo di ricerca finalizzato all'obiettivo del progetto. Inoltre, una particolare valorizzazione sarà riservata, tra i criteri del bando, alla promozione delle ricerche svolte presso strutture di ricerca nazionali, soprattutto se proposti da ricercatori italiani impegnati all'estero, nei cui confronti, pertanto, tale programma costituisce un incentivo al rientro.

ART. 62.

(Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino)

L'articolo modifica la disposizione introdotta dal decreto-legge Rilancio costitutiva di un Centro nazionale di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino.

Al fine di presentare la *ratio* delle modifiche proposte appare utile ricordare che le sovvenzioni alle infrastrutture di ricerca (IR) che costituiscono aiuto di Stato sono disciplinate dalla Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea, recante "Disciplina degli aiuti di stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione" e dal Regolamento UE 651/2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), in particolare l'articolo 26 richiamato dal vigente articolo 49 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La Comunicazione introduce un principio per distinguere tra sovvenzioni pubbliche alle IR che costituiscono aiuto di stato e sovvenzioni che non costituiscono aiuto in base alla finalità dell'utilizzo della stessa IR. In particolare, i finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione di attività economiche sono classificabili come aiuto di stato, i finanziamenti alle attività non economiche non costituiscono aiuto.

Per attività non economiche si intendono: la formazione nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, la ricerca, anche collaborativa, condotta in maniera indipendente, la diffusione della conoscenza su base trasparente e non discriminatoria; a queste si aggiungono le attività di trasferimento tecnologico qualora i proventi vengano completamente reinvestiti nelle attività di formazione, ricerca e diffusione. Affinché le attività di trasferimento tecnologico sia considerata attività non economica è necessario che nello statuto dell'IR sia esplicitamente previsto il reinvestimento nelle attività primarie.

Per attività economiche si intendono: la locazione di attrezzature o laboratori alle imprese, la fornitura di servizi a imprese o l'esecuzione di contratti di ricerca per conto di terzi.

Se le attività economiche realizzate con gli stessi fattori produttivi utilizzati dalla IR per le attività non economiche non eccedono il 20% della capacità produttiva complessiva dell'IR tali attività economiche possono essere compatibili con il non aiuto a condizione che la distinzione tra le due tipologie di attività sia chiaramente individuabile e che l'IR ne tenga una contabilità separata.

Alla luce di quanto sopra descritto, la proposta di modifica individua gli ambiti di attività del costituendo Centro in coerenza con la citata Comunicazione e con l'articolo 26 del Regolamento UE 651/2014.

Contestualmente, identifica il Politecnico di Torino, destinatario di risorse pubbliche di fonte regionale e della locale Camera di Commercio finalizzate al medesimo obiettivo, quale soggetto responsabile della realizzazione del Centro, e presso cui quest'ultimo dovrà quindi essere incardinato, stabilendo inoltre i termini di presentazione del progetto da sottoporre alla valutazione del Ministero dello Sviluppo economico.

Al fine di garantire l'effettiva ed efficace attuazione della norma e l'utilizzo delle risorse già stanziato è stato modificato il periodo temporale aggiornando la decorrenza all'anno in corso e prevedendo un finanziamento a regime.

ART. 63.

(Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa)

Commi 1-4. Finanziamento dei centri estivi e delle opportunità educative rivolte ai minori per l'anno 2021. Con l'articolo 105 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17



luglio 2020 n. 77, è stata prevista la destinazione di una quota del Fondo per le politiche della famiglia, opportunamente incrementato di 135 milioni di euro, ad iniziative dei Comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate a potenziare i centri estivi diurni, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020. Dal monitoraggio in corso a cura del competente Dipartimento per le politiche della famiglia, è emerso l'avvenuto utilizzo in una percentuale superiore al 90 % delle risorse erogate, la cui mancata finalizzazione allo scopo comportava peraltro la restituzione al bilancio dello Stato, giusta le previsioni dell'articolo 265 della medesima legge. Ciò attesta il successo dell'iniziativa e la sua significatività in un periodo di oggettiva difficoltà economica e sociale per le famiglie con figli, correlata all'emergenza epidemiologica in atto. Il protrarsi della situazione rende pertanto opportuno, se non essenziale, oltre che strategico, replicare l'iniziativa, seppur con alcuni aggiustamenti ritenuti necessari in ragione degli spazi di miglioramento di efficacia emersi dal monitoraggio. In particolare, si ritiene utile estendere l'arco temporale di riferimento, consentendo il finanziamento anche di interventi da svolgere oltre il periodo estivo, ovvero fino al 31 dicembre 2021, ovviamente riferibili alle tipologie di iniziative menzionate nella norma e compatibili con il lasso temporale di riferimento (servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori). Quanto alla procedura di individuazione dei beneficiari, si è replicato il meccanismo precedente, che comporta il doveroso coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione del previsto decreto attuativo attraverso l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ex articolo 8 del d.lgs. n. 281/1997, ferma restando la necessità di una preventiva quantificazione delle necessità sulla base di manifestazioni di interesse da parte dei Comuni, ovvero in ragione della potenziale platea dei beneficiari per come obiettivamente rilevazioni dell'ISTAT riferibili all'ultimo censimento della popolazione residente. Il riferimento alla manifestazione di interesse alle iniziative si è reso necessario per rimediare ad una criticità gestionale emersa in riferimento alla procedura del 2020, stante che la ripartizione sulla base del computo di tutti i Comuni astrattamente coinvolgibili, al di là del concreto interesse, rende più celere e efficace la prima fase di attribuzione delle risorse, "decurtabili" ex post una volta appurata la mancanza di volontà di iniziative nel settore. Si è infine ritenuto utile replicare, legificandone il meccanismo, lo schema procedimentale seguito con riferimento all'anno 2020, che assicura la tempestività della concreta erogazione dei benefici e ne migliora conseguentemente l'efficacia. L'importo della spesa necessaria è stato quantificato riproponendo il dato "storico" rivelatosi congruo e, come detto, pressoché completamente utilizzato, per l'anno 2020, con identica allocazione finanziaria.

Commi 5-7. Misure per il contrasto alla povertà educativa. Il comma 5 proroga per l'anno 2022 l'operatività del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il comma 6 prevede il rifinanziamento del credito riconosciuto alle Fondazioni di origine bancaria per i versamenti effettuati dalle stesse Fondazioni al citato Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Tenuto conto dei versamenti effettuati dalle Fondazioni in favore del Fondo fino all'anno 2021 (nel 2019 e nel 2020 sono stati riconosciuti crediti alle Fondazioni per circa 55 milioni di euro annui), si incrementa la misura del credito d'imposta nella misura di ulteriori 45 milioni di euro nel 2021 e di 55 milioni di euro nell'anno 2022.

Il comma 7 prevede il rifinanziamento nella misura di 60 milioni di euro nel 2022 del credito d'imposta spettante alle Fondazioni di origine bancaria per la promozione del "welfare di comunità".

Il comma 8 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 7.

ART. 64.

(Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile)

Comma 1. Proroga Fondo Gasparri. La disposizione è finalizzata ad estendere temporalmente fino al 31 dicembre 2021 l'operatività delle misure di deroga all'ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, previste originariamente dall'articolo 54 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. "Cura Italia"), per la sola durata di nove mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

A causa del perdurare dell'emergenza da COVID-19, per l'appunto, la proposta normativa mira a confermare l'estensione, fino al 31 dicembre 2021, delle agevolazioni in parola ad una platea di soggetti più vasta rispetto



a quella cui ordinariamente si rivolge il Fondo predetto, sul presupposto della permanenza, in capo ad essi, delle difficoltà economiche originate dai provvedimenti adottati dal Governo per il contenimento della diffusione del virus.

Commi 2-5. Fondo Garanzia prima casa. L'intervento normativo in questione si innesta su una misura già esistente, istituita e disciplinata dall'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che finora ha previsto il rilascio della garanzia del Fondo prima casa sul mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'abitazione principale, nella misura massima del 50% della quota capitale del medesimo, che è configurata come misura di sostegno per finanziare l'acquisto della prima casa e che pertanto ha come proprio beneficiario l'acquirente della prima casa mutuatario.

L'intervento si pone in linea con la logica ed il meccanismo operativo della misura già in vigore, potenziandone l'operatività in particolare per le categorie prioritarie. Il comma 2, in particolare, estende l'accesso in via prioritaria al Fondo di garanzia per la prima casa anche ai giovani di età inferiore ai trentasei anni. Al comma 3 si prevede che per le richieste, che possono essere presentate a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto legge, affinché le banche adeguino la contrattualistica ed il gestore la modulistica alle nuove disposizioni dello stesso, e fino al 30 giugno 2022, la percentuale di copertura della garanzia del Fondo sia elevata fino alla misura massima dell'80% della quota capitale ogniquale volta il soggetto finanziatore aumenti oltre l'80% il limite di finanziabilità dell'operazione, inteso come il rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori.

La finalità della previsione di cui al comma 3 è quella di rafforzare l'agevolazione per i mutuatari, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, al fine di fronteggiare il perdurante impatto economico-sociale dell'emergenza da COVID-19.

Conseguentemente, per l'operatività delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 si rende necessario il rifinanziamento per l'anno 2021 e 2022, recato dal comma 4, della dotazione del Fondo, da ultimo rifinanziato per il solo anno 2020 dall'articolo 31 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria dei commi da 2 a 4.

Commi 6-11. Agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione da parte di giovani. Al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani, si prevedono agevolazioni in materia di imposte indirette per l'acquisto della "prima casa di abitazione" da parte di acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato.

In particolare, il comma 6 esonera i giovani acquirenti della prima casa di abitazione che abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui dal pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.

L'agevolazione di applica agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, di cui alla nota II bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Il comma 7 introduce una agevolazione per le ipotesi in cui il giovane acquirente, per il quale ricorrono le medesime condizioni e requisiti per l'acquisto della casa di abitazione di cui al precedente comma 6, sia tenuto a corrispondere l'imposta sul valore aggiunto, ipotesi che si verifica nel caso in cui non trovi applicazione il regime di esenzione dall'IVA ai sensi dell'articolo 10, n. 8-bis del DPR n. 633 del 1972. Non essendo possibile estendere l'ambito dell'esenzione IVA, in considerazione dei vincoli derivanti dalla direttiva 2006/112/CE, la norma riconosce al giovane acquirente un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto o utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma 8 completa il quadro delle agevolazioni, prevedendo l'esenzione dall'imposta sui finanziamenti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, fissata in ragione dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivo del finanziamento ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto. L'agevolazione riguarda i finanziamenti relativi agli immobili abitativi agevolati ai sensi del comma 6 della presente disposizione.



Il comma 9 limita temporalmente le agevolazioni previste dai commi 6, 7 e 8, stabilendo che le stesse si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 30 giugno 2022.

Il comma 10 prevede che, in caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il comma 11 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi da 6 a 10.

Commi 12-14. Misure in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile. Si prevede un incremento di 30 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per le politiche giovanili, al fine di finanziare politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni. La definizione dei criteri di riparto delle risorse e delle modalità di attuazione degli interventi realizzati dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dalle autonomie locali è rimessa ad un decreto del Ministro per le politiche giovanili, d'intesa con la Conferenza unificata.



Titolo VII Cultura

ART. 65. (Misure urgenti per la cultura)

Commi 1-5. Misure urgenti per la cultura - Fondo emergenze spettacolo cinema e audiovisivo, fondo emergenze istituzioni culturali, musei e luoghi della cultura statali. Il comma 1 incrementa, per l'anno 2021, di 47,85 milioni di euro il fondo per la parte corrente e di 120 milioni di euro il fondo per gli interventi in conto capitale, già istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura e destinati a fronteggiare le emergenze del comparto spettacolo, cinema e audiovisivo. Quota parte dell'incremento del fondo di parte corrente è destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell'infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo.

Il comma 2 incrementa per l'anno 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, già previsto nello stato di previsione del Ministero della cultura, per un importo di 20 milioni di euro.

Il comma 3 incrementa di 20 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il comma 4 interviene a modificare la ripartizione del compenso per apparecchi e supporti di registrazione audio di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (*legge sul diritto d'autore*), snellendo il meccanismo di corresponsione della quota di compenso destinata ad autori interpreti o esecutori, al fine altresì di garantire un più celere sostegno a una categoria particolarmente colpita dall'emergenza in corso.

L'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, prevede che gli autori e i produttori di fonogrammi, i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori e i produttori di videogrammi, nonché i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.

Il successivo articolo 71-octies dispone che tale compenso per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) che provvede a ripartirlo nella misura del 50% agli autori e loro aventi causa e del 50% ai produttori di fonogrammi.

La proposta normativa in esame interviene a modificare la ripartizione prevista dal citato articolo 71-octies, comma 1, stabilendo che, fermo restando l'invariato 50% da destinare agli autori e loro aventi causa, il restante 50% sia ripartito in parti uguali tra produttori di fonogrammi e artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Conseguentemente, si prevede altresì l'abrogazione del comma 2 del citato articolo 71-octies, ai sensi del quale i produttori di fonogrammi corrispondono entro sei mesi il 50% del compenso loro attribuito agli artisti interpreti o esecutori. Pertanto, al sistema vigente che prevede l'erogazione da parte di SIAE del 50% del compenso ai produttori di fonogrammi che a loro volta provvedono successivamente, entro sei mesi, a corrisponderne la metà ad artisti interpreti o esecutori, si sostituisce la diretta corresponsione da parte di SIAE della medesima quota del compenso (equiparata alla quota riconosciuta ai produttori di fonogrammi) agli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi.

Il comma 5 interviene sull'articolo 23, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, destinando una quota parte dei contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive, concessi dal Ministero della cultura a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, agli autori del soggetto, agli autori della sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi, ai sensi di quanto previsto dalla legge sul diritto d'autore in materia di diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche. Conseguentemente, si modifica altresì l'articolo 25, comma 1, integrando i contenuti del decreto ministeriale attuativo delle norme di legge relative ai contributi automatici con le disposizioni applicative concernenti la quota destinata agli autori e ai registi.

La proposta normativa in esame è volta a valorizzare il principio di partecipazione degli autori al successo delle opere, riconoscendo loro un contributo sinora destinato esclusivamente alle imprese cinematografiche e audiovisive.



Commi 6 e 7. Disposizioni per il sostegno dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi. I commi 6 e 7 hanno lo scopo di contribuire al sostegno delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, colpite dalle misure di restrizione per il contenimento della diffusione del COVID-19, e sono rivolte ai soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337. In particolare, si esonerano, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 agosto 2021, i soggetti che esercitano attività circensi e di spettacolo viaggiante dal pagamento del canone patrimoniale istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane ai sensi dell'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La disposizione si pone in continuità rispetto alla medesima esenzione già disposta in favore delle imprese di pubblico esercizio dai decreti-legge nn. 34, 104 e 137 del 2020 e, da ultimo, dall'articolo 30 del decreto-legge n. 41 del 2021.

Analogamente a quanto previsto dai precedenti interventi normativi citati, si prevede il ristoro ai comuni delle minori entrate, attraverso l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 8,65 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021.

Comma 8. Interventi in materia di Fondazioni lirico-sinfoniche. La disposizione mira a eliminare il limite di 20 milioni di euro quale somma attribuibile a ciascuna fondazione lirico-sinfonica ammessa, in virtù delle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 590, della legge n. 178 del 2020, alle procedure di risanamento previste per tali fondazioni dall'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. L'eliminazione di tale vincolo consentirà un utilizzo delle risorse in maniera effettivamente corrispondente ai piani di risanamento della gestione presentati da ciascuna fondazione e al suo più efficace rilancio.

Comma 9. App-18. Il comma 9 interviene sulla carta elettronica per i diciottenni (cd. *App 18*). L'articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", intervenendo a modificare l'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha confermato il riconoscimento del cd. "bonus cultura" per i ragazzi che compiono 18 anni nell'anno 2021. In considerazione del positivo esito dell'iniziativa a partire dalla sua istituzione, che mira allo sviluppo della cultura e al potenziamento della sua diffusione tra i giovani con favorevoli impatti anche sulle piccole e medie imprese, la norma intende rifinanziare il contributo nella misura di 220 milioni di euro, allineandolo allo stanziamento disposto per l'edizione dell'anno 2020: la citata norma della legge di bilancio 2020 aveva, infatti, destinato 190 milioni all'iniziativa in oggetto, incrementati di ulteriori 30 milioni dalla legge di assestamento, per un totale complessivo di 220 milioni. In considerazione della platea di beneficiari corrispondente alle passate edizioni, si rende necessario adeguare altresì la misura dello stanziamento.

Il comma 10 individua gli oneri della disposizione e reca la copertura finanziaria.

ART. 66.

(Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo)

Commi 1 e 2. Indennità di malattia. La disposizione modifica, al comma 1, il requisito attualmente previsto per l'accesso all'indennità economica di malattia da parte dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ad oggi, invero, è richiesto il possesso di 100 contributi giornalieri versati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso. Siffatta previsione, tuttavia, rende spesso impossibile l'accesso alla tutela in materia. Da qui, la riduzione dei contributi giornalieri richiesti, da 100 a 40.

Conseguentemente al comma 2, si provvede a modificare il parametro per il calcolo della misura dell'indennità previsto dall'articolo 13 del decreto del Capo provvisorio.

Comma 3. Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali. La disposizione di cui al comma 3 prevede l'innalzamento della retribuzione massima giornaliera di riferimento per il calcolo delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità.

Attualmente, infatti, l'articolo 6, comma 15 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 prevede che per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 130.000 (67,14). Senonché, detta regola determina, proprio in relazione ai



soggetti con rapporto di lavoro saltuario e discontinuo, livelli di prestazione che risultano decisamente non adeguati anche assumendo a riferimento i compensi giornalieri medi del settore.

Con la norma in esame, si prevede, dunque, l'innalzamento della retribuzione massima giornaliera di riferimento a euro 100,00.

Comma 4 e 5. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il comma 4 dispone che tutti i lavoratori iscritti al FPLS sono assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con applicazione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività".

Il comma 5 introduce, inoltre, per le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale orchestrale, ivi compreso quello operante all'interno del golfo mistico. Quanto all'ammontare del premio assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si prevede che lo stesso venga definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Comma 6. Tutela e sostegno della genitorialità. Il comma 6 mira a rendere effettiva la tutela e il sostegno della maternità e della paternità per i lavoratori dello spettacolo. Gli stessi, invero, benché pacificamente ricompresi fra i soggetti beneficiari delle tutele di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", spesso non riescono ad accedervi. Ciò, in quanto i requisiti ivi previsti non tengono conto delle specificità delle prestazioni lavorative degli stessi e, in particolar modo, del loro carattere discontinuo.

È il caso del criterio riguardante il calcolo dell'indennità di maternità, questo applicabile anche per il trattamento economico del congedo di paternità, nonché di quello relativo al congedo parentale. Secondo quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 151 del 2001, le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di congedo di maternità. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per "retribuzione" s'intende, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 151 del 2001, la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadsettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. Per "retribuzione media globale giornaliera", stando al successivo comma 4, si intende il valore che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

Senonché, proprio in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative dei professionisti dello spettacolo, non è infrequente che nel mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo non siano reperibili giorni lavorati, o comunque retribuiti, utili ai fini del predetto calcolo. La possibilità di procedere a ritroso fino al reperimento dei requisiti non appare una soluzione idonea, atteso che la stessa non permette di parametrare il beneficio a quelle che sono le prestazioni effettivamente svolte dai lavoratori in questione.

Da qui, l'introduzione di un criterio che tenga conto dei profili di specificità innanzi enucleati. Si prevede, così, l'inserimento, all'interno del capo X del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Disposizioni speciali", di una norma ad hoc, la quale chiarisce che le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal testo unico rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo; stabilisce inoltre che per le lavoratrici e i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ai fini del calcolo dell'indennità di cui all'articolo 23, la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo ottenuto dividendo l'ammontare percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l'insorgenza dell'evento per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.

Commi 7- 16. Assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo – ALAS. Il comma 7 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta una indennità di assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione involontaria. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).

Il comma 8 individua i requisiti di accesso all'indennità, stabilendo che i lavoratori di cui al comma 1 devono:



- a) essere in stato di non occupazione;
- b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- d) aver maturato, nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- e) avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

Il comma 9 prevede che la domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo.

Secondo quanto previsto dal comma 10, i requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

Il comma 11 prevede che l'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi.

Quanto alla misura dell'indennità, il comma 12 stabilisce che la stessa è pari al 75 per cento del reddito medio mensile come determinato al comma 5 nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021 all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Il comma 13 stabilisce che l'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. L'indennità non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

Il comma 14 prevede che per i periodi di fruizione dell'indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato dal comma 6 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori di cui al comma 7, è dovuta un'aliquota contributiva pari al due per cento.

Il comma 15 prevede che tale indennità è incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria.

Il comma 16 stabilisce che l'indennità concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Commi 17 e 18. Contributi a fini pensionistici. La disposizione apporta, con il comma 17, modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, recante "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS".

Attualmente, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 sono richiesti 120 contributi giornalieri ai fini della maturazione dell'annualità di contribuzione necessaria per l'accesso alle prestazioni pensionistiche. Tale parametro risulta tuttavia sproporzionato rispetto ai livelli occupazionali del settore, come si evince dai dati Inps degli ultimi anni.

In ragione di ciò, si è prevista una modifica dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 182 del 1997, riducendo il numero di contributi giornalieri richiesti da 120 a 90.

Nel citato articolo 2, si è inoltre introdotto il comma 2-bis, con il quale si è stabilito che sono dovuti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, i contributi giornalieri anche nei casi di:

- a) attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche competenti o da queste organizzate;
- b) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno



come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educativa collegate allo spettacolo.

Si è poi modificato il comma 15 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 182 del 1997, al fine di adeguarlo alla riduzione del numero di contributi giornalieri richiesti, per come prevista dal presente articolo.

Ancora, al predetto articolo 1, sono stati aggiunti i commi 15-*ter*, 15-*quater* e 15-*quinquies*.

Il comma 15-*ter* prevede che, ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che non raggiungano il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo superiore quattro volte l'importo del trattamento minimo annuale in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, è accreditato, d'ufficio un numero di contributi giornalieri, fino a concorrenza di 90 contributi giornalieri annui complessivi. Tanto, al fine di garantire la maturazione dell'annualità di contribuzione necessaria per il trattamento pensionistico, in favore di quei lavoratori che, pur raggiungendo un determinato tetto di reddito, non riescono a maturare il numero di contributi giornalieri richiesti.

Con il comma 15-*quater* si prevede che ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi determina l'accreditamento di un'ulteriore giornata, fino a concorrenza di 90 contributi giornalieri annui complessivi.

Con il comma 15-*quinquies* si prevede che il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. Per il caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, è stabilito che il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, e che non può accedere, nell'anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge.

Si è poi prevista, con la modifica dell'articolo 4, comma 7, primo periodo, che ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere devono riferirsi, non più esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo, bensì a prestazioni lavorative effettive svolte per almeno due terzi nel predetto settore. Tanto, al fine di garantire il ricongiungimento dei contributi maturati presso altre gestioni.

Il comma 18 prevede che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.

Commi 19 e 20. Adeguamento elenco categorie professionali. Il comma 19 interviene a modificare il secondo comma dell'articolo 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. Esso attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da un lato la potestà di integrare, con apposito decreto, il novero delle figure professionali soggette all'obbligo assicurativo al FPLS e al FPSP, al fine di adeguare la platea dei lavoratori assicurati sulla base dell'evoluzione delle tecnologie produttive e dell'inserimento nel mercato del lavoro di figure professionali che applicano abilità innovative e, dall'altro, il potere di integrare o ridefinire la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo, per come prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

Nel dettaglio, la modifica proposta sancisce, quanto al primo profilo, il coinvolgimento del Ministro della cultura e del Ministro con delega per lo sport, prevedendo che il decreto ministeriale venga adottato sentiti gli stessi, nonché una costanza nell'adeguamento, prevedendo che avvenga con cadenza almeno quinquennale.

L'ultimo adeguamento delle figure professionali è invero avvenuto nel 2005. Senonché, dal 2005 il settore dello spettacolo si è popolato di numerose nuove figure professionali, le quali risultano oggi assicurate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla Gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995 o alla gestione dei commercianti, a seconda della configurazione dell'attività lavorativa.

Da qui, l'importanza di una previsione che introduca una scadenza temporale entro cui procedere all'adeguamento, in modo da consentire alle nuove figure professionali condizioni di tutela previdenziale più aderenti alle modalità tipiche di svolgimento delle prestazioni lavorative.

Per quel che poi concerne il potere di integrazione o ridefinizione della distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, si prevede che lo stesso possa essere esercitato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato, oltreché di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con il Ministro della cultura.



Il comma 20 prevede, infine, che in sede di prima applicazione dell'articolo 3, secondo comma, primo periodo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dal comma 2 del presente articolo, l'adeguamento ivi previsto è disposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 21 individua gli oneri della disposizione e reca la copertura finanziaria.

ART. 67.

(Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari)

Commi 1-9. Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa. I commi da 1 a 6 prevedono il riconoscimento, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera mirati ad assicurare la sostenibilità economica e la capillarità della diffusione della stampa, di un credito d'imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita. Il credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante. L'efficacia della disposizione resta, in ogni caso, subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («clausola di standstill»).

Ai fini del credito d'imposta sono considerate ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

Il credito d'imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

Il credito d'imposta è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione dell'istanza di accesso al credito d'imposta.

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle predette disposizioni, quantificati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Il comma 7 prevede che per l'anno 2021, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'IVA possa applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito del 95 per cento a titolo di forfettizzazione della resa - in luogo dell'80 per cento previsto in via ordinaria dal regime fiscale vigente -, analogamente a quanto previsto per l'anno 2020 dall'articolo 187, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.



Il comma 8 reca due modifiche puntuali alla disciplina del cosiddetto “tax credit” per le edicole, di cui all’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). La prima è orientata a specificare univocamente le disposizioni oggetto di rinvio. Infatti, laddove la norma suddetta dispone che, per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, si applichi il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, “alle condizioni e con le modalità ivi previste”, in mancanza di un espresso riferimento all’annualità 2020 potrebbero ingenerarsi dubbi interpretativi circa il regime applicabile, giacché la norma oggetto di rinvio fa riferimento a due diversi regimi applicabili per gli anni rispettivamente 2019 e 2020. Il riferimento all’annualità 2020 è peraltro coerente con la relazione tecnica della suddetta norma, che si riferisce espressamente al regime applicato nell’anno 2020. Con riferimento alla stessa disciplina, la norma introduce un periodo aggiuntivo che prevede che, per gli anni 2021 e 2022, il medesimo credito d’imposta possa essere altresì parametrato agli importi spesi per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, fermo restando il limite di spesa già indicato dalla norma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il comma 9 reca la disposizione di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi da 1 a 7.

Commi 10-13. Crediti d’imposta per investimenti pubblicitari. Con l’articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) è stato introdotto nel corpo dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) il comma 1-quater con il quale è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022 il regime “speciale” del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari sui media, introdotto per la prima volta nell’anno 2020 con l’articolo 186 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”). Va ricordato, al riguardo, che il regime “speciale” si sostanzia nell’assenza di uno dei requisiti della misura (l’incrementalità dell’investimento dell’anno di riferimento rispetto a quello dell’anno precedente) e nel calcolo più favorevole del credito d’imposta, effettuato – nella percentuale fino al 50% - sull’intero valore dell’investimento, anziché fino al 75% sul solo margine incrementale. Va anche ricordato che nell’ambito della stessa disposizione del 2020 era stato direttamente quantificato il plafond di risorse destinato alla misura, con la relativa ripartizione degli oneri a carico delle due quote del Fondo del Pluralismo spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dello sviluppo economico. Ora, con il suddetto comma 1-quater, il regime “speciale” di cui sopra è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022, ma soltanto per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali; anche il plafond stabilito per la misura (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022) riguarda il solo credito sugli investimenti effettuati sui giornali. Di modo che, per questi due anni si avrebbe un doppio regime: speciale per gli investimenti sui giornali, con budget predeterminato per legge, e ordinario (con i vecchi requisiti e criteri di calcolo) per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, con budget da stabilire (in questo caso, solo da parte del MISE) nell’ambito della procedura di riparto del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione. Inoltre, l’applicazione agli investimenti sui media radiotelevisivi del regime ordinario comporterebbe l’esclusione, dall’ambito dei media sui quali poter fare gli investimenti pubblicitari, delle televisioni nazionali, non partecipate dallo Stato, contemplate invece nella norma speciale del Decreto Rilancio del 2020.

Ciò premesso, con tali disposizioni si intende “allineare” la disciplina del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive, per il biennio 2021 – 2022, a quella vigente per gli investimenti pubblicitari sui giornali, ripristinando così il parallelismo tra settore stampa e settore radiotelevisivo che ha caratterizzato costantemente la misura in argomento. Le ragioni dell’intervento sono anche più sostanziali, e riguardano l’opportunità di non indebolire, ma anzi rafforzare il credito d’imposta per le imprese che hanno propensione ad effettuare investimenti pubblicitari su tutti i media, anche negli anni 2021 e 2022, in considerazione della forte richiesta di accesso a questa agevolazione, verificatasi particolarmente dall’anno 2020, in coincidenza con l’introduzione del calcolo più favorevole (il credito è calcolato nella percentuale del 50% dell’intero valore dell’investimento) e con l’estensione della misura agli investimenti effettuati sulle televisioni nazionali non partecipate dallo Stato.

Peraltro, la proroga del regime speciale per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiotelevisive consente anche di evitare una gestione separata e con regole differenziate di requisiti e di calcolo per i due settori, e consente di stabilire subito, con disposizione di legge, il budget di risorse finanziarie da dedicare agli investimenti su entrambi i canali, in modo da poterlo rendere conoscibile tempestivamente ai soggetti interessati, ben prima della conclusione dell’iter – particolarmente lungo – del riparto generale delle risorse del Fondo per il pluralismo.

Sulla base di tali considerazioni, con il comma 10 si sostituisce l’attuale comma 1-quater dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, con



una formulazione che considera gli investimenti pubblicitari su entrambi i canali (giornali ed emittenti radiotelevisive), secondo il modello già attuato per l'anno 2020 e cristallizzato nel comma 1-ter del medesimo articolo 57-bis.

Sono quindi quantificati sia il plafond dell'intera misura (che costituisce tetto di spesa) in 90 milioni di euro per ognuno dei due anni 2021 e 2022, sia la ripartizione del corrispondente onere carico del Fondo del pluralismo, distintamente sulle due quote spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dello sviluppo economico.

Si prevede anche la riapertura dei termini per l'invio della comunicazione telematica di accesso alla procedura, posto che la nuova disposizione entra in vigore successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande per il corrente anno 2021, fissato al 31 marzo di ogni anno dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.

Con il comma 11 si abrogano le disposizioni di cui ai commi 612 e 613 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, non ancora attuate, che avevano introdotto in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, un contributo aggiuntivo - per abbonamenti ai giornali - al "voucher digitale" destinato alle famiglie a basso reddito per l'acquisizione di servizi di connessione in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici. Era peraltro prevista l'emanazione di un provvedimento attuativo, nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, provvedimento non ancora emanato.

Il comma 12 quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 10 e reca la copertura finanziaria.

Con il comma 13 si stabilisce il plafond ordinario, a regime (che costituisce anche limite di spesa), dedicato al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (di cui all'articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96), con il relativo onere a carico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, ripartito a valere sulle due quote del Fondo spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico.



Titolo VIII Agricoltura e trasporti

ART. 68.

(Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il settore agrituristico)

Commi 1 e 2. Percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina. Il comma 1 fissa le percentuali di compensazione IVA applicabili per l'anno 2021 alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, innalzandole, entrambe, al 9,5%.

La disposizione modifica, a tal fine, l'articolo 1, comma 39, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), che, a sua volta apportava modifiche all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Quest'ultima disposizione, come risultante a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, anche per il 2021, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.73 del 25 marzo 2021 - il quale ha confermato, per l'anno 2021, le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina nella misura, rispettivamente, del 7,65 per cento e del 7,95 per cento.

Tenuto conto che la disposizione in esame stabilisce, con norma di rango primario, le percentuali di compensazione IVA applicabili per il 2021 alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, deve ritenersi conseguentemente privo di efficacia, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 individua gli oneri derivanti dal comma 1 e reca la relativa copertura finanziaria.

Comma 3. Cumulabilità della garanzia del Fondo Centrale di garanzia (FCG) con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nel settore agricolo. Il comma 3 è finalizzato a estendere anche alle operazioni di investimento immobiliare, aventi durata minima di 10 anni e importo superiore a 100 mila euro, realizzate nei settori agricolo, della silvicoltura e della pesca, la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo Centrale di garanzia (FCG) con altre garanzie acquisite sui finanziamenti.

Attualmente le Disposizioni Operative del FCG non consentono, sulla stessa operazione di prestito, di cumulare la garanzia del Fondo con un'altra garanzia (es. ipoteca), qualora la somma delle due garanzie ecceda il 100%. La proposta consente alle imprese agricole (agricoltura silvicoltura e pesca), in merito alle operazioni di investimento immobiliare, di ottenere la stessa possibilità riservata alle imprese del settore turistico-alberghiero, ovvero di sommare la garanzia del Fondo ad altre garanzie, fermo il limite inferiore di 100.000 euro e la durata minima di 10 anni per operazione.

La fattispecie operativa, che si renderà realizzabile nella prassi bancaria, sarà quella di operazioni destinate ad investimenti immobiliari, garantite da ipoteca e dal Fondo in misura inferiore rispetto alla garanzia ipotecaria, caratterizzate da una percentuale di finanziamento (*Loan/Value*) elevata.

L'obiettivo è pertanto quello di ampliare l'accesso al credito per investimenti in favore delle imprese agricole, della pesca e silvicoltura, nell'attuale fase pandemica e nella successiva fase di rilancio dell'economia, per aziende ad alto potenziale.

Commi 4-8: Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero. I commi da 4 a 8 sono finalizzati a garantire un sostegno economico ai produttori di zucchero da barbabietola italiani, particolarmente danneggiati da fattori congiunturali economici già critici che, a causa della pandemia e della connessa riduzione dei volumi delle esportazioni, si sono oggi particolarmente aggravati.

A tal fine è previsto lo stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2021 in un apposito Fondo denominato "Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero", diretto ad erogare un contributo determinato, nei limiti della dotazione finanziaria disponibile, sulla base delle superfici coltivate a barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ed in relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo stesso produttore nell'anno 2021.

L'aiuto è erogato a favore dei produttori di barbabietola da zucchero, mediante il versamento di un acconto pari all'ottanta per cento dell'importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche di ammissibilità. All'erogazione dell'acconto si applica l'articolo 78, comma 1 quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a mente del quale "qualora per l'erogazione di aiuti, benefici



e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti [...] al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva”.

I criteri e le modalità di attuazione del fondo saranno disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 8 reca la copertura finanziaria della misura in esame.

Comma 9. Autoimprenditorialità femminile nel settore agricolo. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, la norma estende alle imprese condotte da donne, a prescindere dall'età, le stesse misure agevolative che il Titolo I, Capo III del decreto legislativo n. 185/2000 riserva solo ai giovani dai 18 ai 40 anni, quali mutui agevolati per gli investimenti a tasso zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile.

Commi 10-12. Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico. Tali disposizioni considerano tra i lavoratori agricoli – ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica – anche il personale dipendente dell'attività agrituristica.

Il comma 12 reca la copertura finanziaria della misura in esame.

Commi 13 e 14. Anticipazione pagamenti diretti per danni da avverse condizioni meteorologiche. L'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 ha istituito un sistema di anticipazioni, in regime *de minimis*, fino al 70% dell'importo dei Pagamenti diretti richiesti con la domanda PAC, in presenza di situazioni di crisi determinate da avverse condizioni meteorologiche, gravi patologie fitosanitarie o da crisi di alcuni settori.

Per il solo anno di domanda 2020, con il DL n. 18 del 2020 era stata introdotta, in alternativa, anche una anticipazione, commisurata al 70% del portafoglio titoli PAC, concessa alle condizioni e nei limiti previsti dalla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e che non incide, pertanto, sui plafond aziendali del regime *de minimis*.

Tenuto conto che il perdurare della pandemia ha condotto la Commissione ad adottare la Comunicazione (2021/C 34/06), che ha modificato il predetto “Quadro temporaneo” prorogandone, tra l'altro, la scadenza al 31 dicembre 2021, si consente, nell'ambito dell'ordinario procedimento, che è risultato preferito dagli agricoltori, di erogare l'anticipazione di cui all'articolo 10-ter compensando i relativi interessi con una sovvenzione diretta concessa ai sensi del «Quadro temporaneo» evitando, così, di intaccare il plafond *de minimis* disponibile per l'azienda.

Comma 15. Ricostituzione potenziale produttivo danneggiato da organismi nocivi ai vegetali. Con l'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, è stato istituito un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo, nonché l'aggregazione e l'organizzazione del comparto medesimo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, con una dotazione di 10 milioni di euro (2 milioni per l'anno 2018 e di 4 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020). I finanziamenti sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

Il decreto 25 luglio 2019 del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha disposto che le risorse del fondo siano utilizzate per le seguenti attività:

- a) concessione di contributi per il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole;
- b) finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale e promozione rivolte ai consumatori con l'obiettivo di sostenere la competitività, lo sviluppo del mercato e la qualità del settore agrumicolo;
- c) con cessione di contributi per la conoscenza, salvaguardia e sviluppo dei prodotti agrumicoli DOP/ IGP ai sensi del decreto ministeriale del 1° marzo 2016, n. 15487.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9049776 del 10 agosto 2020 è stato emanato un bando per l'erogazione di 8 milioni di euro a favore delle imprese agrumicole aderenti ad organizzazioni di produttori riconosciute, per la parziale copertura delle spese relative ad operazioni di espianto e reimpianto di agrumeti compromessi dai virus della “tristeza” e del mal secco.

Il contributo per ciascuna domanda ritenuta ammissibile è stato definito nella misura dell'80% del massimale di spesa (euro 12.277,60) previsto per il sostegno alla stessa azione attuata nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori e nel rispetto delle regole stabilite per il regime di aiuti *de minimis* di cui al



regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.

In fase di applicazione si è riscontrato uno scarso interesse per la misura, riconducibile essenzialmente al vincolo del *de minimis*. Infatti, le domande presentate sono state solo 36, di cui accolte 30, per complessivi 347,4 ettari e un importo di spesa di euro 3.412.215,15, successivamente ridotto a euro 481.729,53, a causa dei vincoli richiamati.

Considerato che gran parte della superficie agrumetata italiana è compromessa dagli attacchi dei virus della tristezza e del male secco e che occorre accelerare e sostenere con ogni possibile azione la ricostituzione del patrimonio produttivo agrumicolo nazionale, si ritiene opportuno utilizzare le disponibilità del Fondo in questione, eliminando il vincolo di spesa connesso all'applicazione della normativa sul *de minimis*, facendo invece riferimento alle norme sugli aiuti di stato riguardanti gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali in favore delle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

ART. 69.

(Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca)

Commi 1-5. Indennità per i lavoratori del settore agricolo. Si riconosce un'indennità *una tantum* di 800 euro agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro nel 2020. L'indennità è riconosciuta a condizione che i suddetti operai alla data di presentazione della domanda non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non intermittente e non siano titolari di pensione. L'indennità è inoltre incompatibile con la riscossione del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza.

Commi 6 e 7. Indennità per i pescatori autonomi che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari. Il comma 6 riconosce a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente l'attività di pesca nelle acque marittime, interne e lagunari, iscritti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata, un'indennità *una tantum* di 950 euro. Tale indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa (3,8 milioni per l'anno 2021) e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 7 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

ART. 70.

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo)

Per assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi dell'epidemia da Covid-19, la disposizione riconosce alle aziende delle suddette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L'esonero riguarda la mensilità di febbraio 2021 ed è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente.

Lo stesso esonero è riconosciuto anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.

La norma precisa altresì che resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e che l'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e in particolare ai sensi della sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti e alle condizioni, di cui alla medesima Comunicazione



ART. 71.***(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)***

La disposizione è finalizzata a garantire il rafforzamento della tutela economica e occupazionale delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nella prima settimana di aprile 2021. Tale periodo è stato caratterizzato dal verificarsi di eccezionali gelate notturne, che hanno raggiunto, in alcune regioni, anche la temperatura di -7° . Risultano colpite a numerose regioni italiane: danni a meli e ciliegi in Trentino; in Toscana sono state colpite viti e piante ornamentali; in Puglia, dimezzate le produzioni di ortofrutta; nel Lazio compromessi kiwi e vigneti.

La difficoltà di adattamento del sistema produttivo ai cambiamenti climatici in atto è evidente e il settore agricolo è quello più esposto; per tale ragione necessita di interventi mirati, in grado di incentivare la ripresa economica e produttiva e la realizzazione di investimenti per affrontare la fase emergenziale.

A tal fine, si prevede lo stanziamento di 105 milioni di euro per l'anno 2021 a favore del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, finalizzato all'attuazione di interventi compensativi nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura.

ART. 72.***(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS s.p.a.)***

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2020, n. 22, è stata ridefinita la rete stradale di interesse nazionale delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Piemonte e Veneto ed è stata trasferita ad ANAS S.p.A. la competenza di ulteriori tratte stradali per complessivi Km. 3.715, così ripartiti: Emilia Romagna (Km. 873), Lombardia (Km. 1076), Piemonte (Km. 1001), Toscana (Km. 40) e Veneto (Km. 725).

L'articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che, in funzione dell'aumento dell'estesa della rete gestita da ANAS, l'importo del corrispettivo previsto dal Contratto di Programma ANAS 2016-2020 verrà adeguato ai sensi dell'articolo 6, commi 6 e 7 del medesimo Contratto di Programma previa quantificazione dei costi incrementali.

La disposizione di cui al comma 1 si rende necessaria per garantire la copertura dei costi incrementali derivanti dalla ridefinizione della rete in gestione ANAS destinati alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione ricorrente, che sono stati quantificati in 35,5 milioni di euro per l'anno 2021 e in 53,2 milioni di euro per l'anno 2022.

Inoltre, al comma 2, per le finalità di cui al comma 1, nonché per assicurare la manutenzione ricorrente e programmata sugli oltre 35.000 km dell'intera rete stradale, le ispezioni delle 17.000 opere d'arte e dei 3.000 cavalcavia su intersezioni di arterie di diverso rango, si prevede l'assunzione di 370 figure professionali di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale.

Al riguardo, si rappresenta che tale incremento della dotazione di rende necessario tenuto conto:

- della crescita del patrimonio infrastrutturale di Anas (aumentato con strade di rientro, cavalcavia, ecc.);
- della necessità di mettere a terra, con tempestività, gli investimenti destinati alla manutenzione;
- dell'età avanzata delle opere d'arte in gestione;
- dell'evoluzione normativa e dell'emanazione di Linee Guida sempre più stringenti.

ART. 73.***(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)***

Comma 1. Disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo. La disposizione di cui al comma 1 apporta modifiche all'articolo 198 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed è finalizzata ad incrementare di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2021 le risorse del Fondo destinato alla compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti.



Si precisa che il citato articolo 198 prevede che le modalità di attuazione della disposizione sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze e che l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Commi 2 e 3. Disposizioni urgenti in materia di sostegno delle attività in ambito aeroportuale. I commi 2 e 3, al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedono l'incremento, per ulteriori 300 milioni di euro nell'anno 2021, del fondo istituito dall'articolo 1, comma 715, della Legge di Bilancio 2021, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2021.

Tali risorse sono destinate a compensare nel limite di 285 milioni di euro, i danni subiti dai gestori aeroportuali e nel limite di 15 milioni di euro i danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra.

Il contributo è riconosciuto a condizione che sia gli uni che gli altri siano in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile. Il Fondo è volto a compensare i minori ricavi e i maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 e, al fine di calcolare tale importo, si fa riferimento ai servizi offerti nonché, per evitare sovra compensazioni, alle riduzioni di costi, registrati nel medesimo periodo sopra indicato, in relazione allo stesso periodo dell'anno precedente, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, alle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza COVID-19 e agli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100% del pregiudizio subito nei limiti sopra indicati. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziolate, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale e, comunque, il contributo è riconosciuto nel limite massimo del venti per cento delle risorse indicate.

Commi 4 e 5: Disposizioni urgenti in materia di trasporto ferroviario. Si estende fino al 30 settembre 2021 la misura della riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, attraverso la riduzione fino al 100 % della componente B del pedaggio, già prevista dall'articolo 1, commi 679 e 680, della Legge di Bilancio per l'anno 2021 fino al 30 aprile 2021. Tale misura, istituita durante l'anno 2020, giuste le previsioni di cui all'articolo 196, commi 1 e 3, del decreto - legge n. 34 del 2020, ha permesso nel periodo di maggiore impatto della crisi epidemiologica di sostenere i servizi di trasporto non oggetto di obbligo di servizio pubblico, assicurando al contempo l'equilibrio economico del gestore dell'infrastruttura, e si è rivelata di fondamentale importanza per l'intero settore.

Ad oggi, pur prospettandosi una ripresa del trasporto ferroviario nel corso dell'anno, la domanda di trasporto ferroviario resterà almeno fino al terzo trimestre 2021 strutturalmente più bassa rispetto al periodo pre-COVID. Pertanto, risulta fondamentale estendere la misura in questione fino al 30 settembre 2021.

Per l'estensione della misura, si prevede, al comma 4, un ulteriore stanziamento a favore del gestore dell'infrastruttura nazionale di 150 milioni di euro per l'anno 2021, che si aggiungono ai 150 milioni di euro già stanziati per il periodo 1° gennaio 2021 - 30 aprile 2021, al fine di prevedere la riduzione del canone di accesso all'infrastruttura per i servizi a mercato di passeggeri e merci.

Il comma 5 prevede che eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle stanziolate dalla stessa, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° maggio 2021 e il 30 settembre 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Al contempo, si individua nel 15 novembre 2021 il termine entro il quale RFI s.p.a. è tenuta a presentare la relativa rendicontazione.

Comma 6. Misure per il settore marittimo portuale - ormeggiatori. Il comma 6 prevede misure per assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani. L'articolo 199, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 prevede che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID - 19 ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società cooperative di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge in materia portuale, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019, prevedendo all'uopo uno stanziamento di 24 milioni di euro per l'anno 2021. Al contempo, il citato comma 6 stabilisce che dette risorse possono essere utilizzate anche per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, ascrivibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra il 1°



febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020, nonché per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di ormeggio effettuati tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2020. Il comma 8 del medesimo articolo 199 stabilisce che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si procede all'assegnazione delle risorse stanziare. Detto decreto è stato adottato in data 23 aprile 2021 e sono stati previsti i criteri di assegnazione delle risorse che saranno erogate entro il mese di maggio al termine della procedura già avviata per il reintegro della dotazione di cassa dell'apposito capitolo di spesa. La disposizione in commento prevede che le eventuali risorse residue non assegnate con il citato decreto sono destinate alle medesime società di cui al citato articolo 14, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019.

Comma 7: Proroga decontribuzione per le imprese esercenti attività di cabotaggio. Il comma 7 estende fino al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, l'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista per gli armatori e il personale iscritti nei registro internazionale dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457.

Il comma 8 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria della disposizione.



Titolo IX
Disposizioni finali e finanziarie

ART. 74.

(Proroga del contingente “Strade sicure” e remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto – Guardia costiera, del Corpo della polizia Penitenziaria)

Commi 1- 2. Proroga del contingente di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Strade sicure).

Il comma 1 proroga fino al 31 luglio 2021 il contingente addizionale di 753 unità di personale militare facente parte del dispositivo “Strade sicure”, allo scopo di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi alle attività di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

Come noto, con l’articolo 35, comma 8, lett. a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è stata disposta la proroga dell’impiego fino al prossimo 30 aprile 2021 della suddetta aliquota aggiuntiva di 753 militari, modificando il termine autorizzatorio fissato al 31 gennaio 2021 dall’articolo 1, comma 1025, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).

L’esigenza di disporre funzionalmente di detto contingente supplementare di 753 militari fino al 31 luglio 2021 è coerente con la ragionevole prospettiva di una ulteriore proroga dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri oltre l’attuale termine del 30 aprile e della permanenza, almeno fino al termine dell’estate, della campagna vaccinale e delle complementari misure restrittive imposte per il contrasto della trasmissione virale e il superamento della pandemia da COVID-19.

Al riguardo, si evidenzia che le suddette aliquote integrative di personale militare concorrono, tra le altre cose, nella vigilanza delle strutture destinate ad ospitare i migranti in quarantena e nel presidio, in supporto alle Forze di polizia, delle zone di frontiera, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di ingresso sul territorio italiano.

Il comma 2 reca l’autorizzazione di spesa per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro e per gli altri oneri connessi all’impiego del suddetto personale.

Commi 3-8. Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze di polizia. Il comma 3, ai fini della prosecuzione, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, dispone delle autorizzazioni di spesa per il personale delle Forze di polizia.

L’arco temporale disegnato dalla disposizione in esame, con particolare riguardo al termine finale del 31 luglio 2021, coincide con quello recentemente fissato dal Consiglio dei Ministri, in occasione dell’approvazione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (cd. “decreto riapertura”), con la proroga dello stato di emergenza connesso alla pandemia in corso, inizialmente deliberato il 31 gennaio 2020 e in scadenza il 30 aprile 2021, sul presupposto della permanenza delle condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale, da cui discendono le specifiche e ulteriori attività di controllo e vigilanza effettuate dalle Forze di polizia in funzione di contrasto della diffusione del contagio.

Più in dettaglio, viene autorizzata la spesa, per l’anno 2021, per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all’impiego del personale delle polizie locali, per gli ulteriori oneri connessi all’impiego del personale delle Forze di polizia e per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

Il comma 4 autorizza invece la spesa complessiva, per l’anno 2021, di euro 22.651.320, di cui euro 11.625.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi ed euro 11.026.320 per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l’ulteriore materiale sanitario.

Il comma 5, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all’amministrazione della pubblica sicurezza in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, autorizza, per il medesimo periodo (1° maggio-31 luglio 2021), la spesa complessiva di euro 832.500 per l’anno 2021, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell’Amministrazione civile dell’interno che svolge servizio presso gli Uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza o gli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola l’Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché presso Prefetture e le Questure della Repubblica.

Il comma 6 mira ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie necessarie per consentire di fare fronte agli accresciuti impegni relativi alle complesse e delicate attività connesse al all’attuale fase dell’emergenza



sanitaria da COVID-19. In particolare, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021, il dispositivo minimo di soccorso pubblico da parte del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che assicura l'intervento sull'intero territorio nazionale prevede il ricorso al lavoro straordinario per compensare le situazioni di criticità ascrivibili alla pandemia, attraverso il richiamo del personale in turno libero.

Inoltre, per il medesimo periodo, vengono garantite le esigenze di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 in ragione dell'impegno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso, assicurando le idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti, anche al fine di garantire la piena operatività del personale del Corpo nazionale in condizioni di sicurezza.

Il comma 7 provvede alle maggiori spese necessarie per le esigenze di pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del personale, sostenute per salvaguardare la funzionalità del Ministero dell'Interno, anche nella sua articolazione periferica costituita dalle Prefetture U.T.G., e per assicurare negli uffici la disponibilità di dispositivi di protezione individuale per il personale (in particolar modo mascherine e guanti), nonché di gel igienizzante, divisori e materiale igienico sanitario, in linea con le misure di contrasto e prevenzione richieste dalla normativa in materia di contenimento della diffusione del virus e dai successivi protocolli sottoscritti con le Organizzazioni sindacali, in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19.

Il comma 8 mira ad adeguare le risorse finanziarie messe a disposizione del Ministero dell'interno per fare fronte ai crescenti impegni che vengono affrontati in relazione alle complesse e delicate attività affidate a tale Amministrazione, specie nell'attuale momento di emergenza sanitaria.

In particolare, la disposizione prevede un incremento delle risorse destinate al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che presta servizio presso le Prefetture U.T.G., per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolto nel periodo dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021. Infatti, la prestazione delle attività lavorative in modalità "lavoro agile", che interessa tra il 30% e il 50% del personale, impone alle unità che quotidianamente prestano servizio in presenza nelle sedi prefettizie, prestazioni di lavoro che coprono archi temporali maggiori, con conseguente incremento di lavoro straordinario effettuato.

Comma 9. Remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza. Il comma 9 provvede al riconoscimento economico delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza impegnato quotidianamente nelle attività dinamiche e operative di controllo del territorio e di vigilanza economico-finanziaria, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria.

Si tratta delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nello svolgimento della "tradizionale" attività di controllo del territorio finalizzata al mantenimento della sicurezza pubblica e alla prevenzione e al contrasto della criminalità, da non confondere né sovrapporre con quella eccezionalmente e miratamente svolta nell'ambito del complesso dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, cui la "legislazione d'emergenza" strettamente correlata alla pandemia virale ha dedicato - e periodicamente rinnovato - specifiche misure per la funzionalità delle Forze di polizia e delle Forze armate (vedasi, da ultimo, l'articolo 35 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cd. "decreto sostegni").

L'emergenza epidemiologica, infatti, non solo non ha fatto venir meno le ordinarie incombenze di controllo del territorio e di vigilanza economico-finanziaria, ma, al contrario, le ha aumentate, anche alla luce dell'endemica crisi economica, delle diffuse incertezze occupazionali, delle crescenti tensioni sociali e delle progressive riaperture decise dal Governo con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economico-sociali e scandisce il cronoprogramma per la graduale rimozione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio pandemico, alla luce dei dati scientifici sulla curva epidemiologica e sull'andamento della campagna vaccinale.

Ciò premesso, il comma 9 reca l'autorizzazione di spesa, per l'anno 2021, di euro 18.575.092, destinata a ricompensare - considerando una media *pro-capite* di 5 ore mensili in aggiunta ai limiti individuali - le maggiori prestazioni di lavoro straordinario connesse alle accresciute esigenze, anche per finalità economico-finanziarie, di controllo del territorio, svolte nel periodo 1° maggio-31 luglio 2021 dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Comma 10. Misure urgenti per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Al fine di garantire la salubrità degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, nonché l'operatività del personale in condizioni di sicurezza in relazione al peculiare livello di esposizione al rischio che caratterizza, in questa fase di emergenza nazionale, lo svolgimento dei compiti istituzionali inerenti l'assolvimento della missione "ordine pubblico e sicurezza", programma di



spesa “Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste”, ed il concorso nelle attività di controllo dell’osservanza delle prescrizioni adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzata l’ulteriore spesa, nell’anno 2021, di euro 1.951.238, di cui euro 351.238 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 1.600.000 per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale.

Comma 11. Misure urgenti per la sicurezza e la funzionalità delle strutture penitenziarie. La disposizione è necessaria al fine di proseguire, anche per i mesi di maggio, giugno e luglio, l’attuazione delle misure volte a garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, nel contesto reso più gravoso dal perdurare del periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione alle proroghe temporali intervenute. A tal fine autorizza la spesa complessiva di euro 4.494.951,00 per l’anno 2021 di cui euro 3.427.635,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario rese nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021 per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico ed euro 1.067.316,00 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta. Il comma 12 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria della disposizione.

ART. 75.

(Misure urgenti per l’esercizio dell’attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19)

Al fine di contenere i possibili effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle funzioni giurisdizionali, consentendo un adeguato contemperamento tra la tutela della salute e la conduzione dell’attività giudiziaria, sin dall’inizio della pandemia sono state introdotte misure normative straordinarie, in parte applicabili anche per la giurisdizione militare. Con interventi normativi urgenti successivi sono state previste integrazioni e modifiche alle citate disposizioni iniziali, così delineando gradualmente una disciplina complessiva dell’attività giurisdizionale nella vigenza della specifica situazione emergenziale. Tale disciplina è attualmente contenuta in un unico testo risultante dalla conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, disposta dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, laddove, tra l’altro, si estende la vigenza degli articoli 23, 23-bis e 24 del citato decreto-legge n. 137 del 2020 fino allo scadere dello stato di emergenza pandemica.

Più in particolare, l’articolo:

- 23, introduce diverse misure per l’espletamento di attività nelle differenti fasi processuali attraverso il ricorso a collegamenti da remoto e videoconferenze;
- 23-bis, nel testo risultante dall’entrata in vigore della legge [di conversione] 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di celebrazione e decisione dei giudizi penali di appello, consente la trattazione cartolare e con collegamento da remoto, salvo che nei casi in cui debba procedersi alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, quelli in cui il pubblico ministero o i difensori facciano richiesta di discussione orale e quello in cui l’imputato manifesti la volontà di comparire;
- 24, prevede invece il deposito telematico degli atti tramite ricorso, a seconda dei casi, al portale del processo penale telematico ovvero alla posta elettronica certificata.
- Tra le misure emergenziali con finalità dichiaratamente semplificatorie va considerato anche l’articolo 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, laddove si stabilisce che le istanze di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d’ufficio “sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”. Il discendente provvedimento attuativo ha definito che il deposito avvenga a mezzo del portale per il processo telematico.
- Con riguardo all’applicabilità delle disposizioni appena richiamate alla giurisdizione penale militare, va evidenziato che soltanto l’articolo 23 risulta immediatamente applicabile a mente di espressa previsione [Cfr. il comma 10 dello stesso articolo 23]. Analoghe disposizione di estensione della vigenza alla giurisdizione penale militare non si rinvencono, invece, né con riguardo agli articoli 23-bis e 24 del decreto-



legge n. 137 del 2020, in materia, rispettivamente di disciplina del giudizio di appello e di deposito telematico degli atti, né con riferimento all'articolo 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, in materia di deposito delle istanze di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio.

L'assenza di espressa estensione anche delle predette misure ai procedimenti penali militari ha determinato il sorgere di rilevanti problemi applicativi, pregni di conseguenze. Al riguardo si pensi soltanto come la più che possibile adozione di opzioni ermeneutiche contrastanti fra gli uffici giudiziari militari e classe forense possa in concreto determinare, da un canto, incertezze sulla coerenza di alcuni passaggi procedurali con le disposizioni di riferimento e, dall'altro, potenziali pregiudizi in materia di pieno esercizio del diritto di difesa e di perfetta legittimità di certi passaggi procedurali.

In proposito, vale la pena osservare come la mancata espressa estensione dei citati articoli 23-bis, 24 e 37-bis non costituisca il portato di una precisa scelta legislativa, bensì rappresenti soltanto la conseguenza del rapido susseguirsi di provvedimenti emergenziali non tempestivamente armonizzati.

Dal punto di vista logico-giuridico, infatti, non si rintraccia alcuna ragionevole motivazione per sostenere la non applicabilità delle disposizioni richiamate [in materia di giudizio di appello (articolo 23-bis) e di semplificazione nell'attività di deposito di atti ed istanze (articoli 24 e 37-bis)] anche alla giustizia militare. Ciò, vieppiù, in ragione del fatto che misure analoghe e con le medesime finalità [Cfr. ad esempio l'articolo 23] in sede di corretto coordinamento, ove attuato, hanno trovato pacifica ed espressa estensione.

D'altra parte, e ove ce ne fosse bisogno, a conferma, gli articoli 261 c.p.m.p. e 207 disp. att. c.p.p., prevedono espressamente che le disposizioni che disciplinano il procedimento penale comune si applicano, "salvo che la legge disponga altrimenti", anche ai procedimenti penali militari, sicché ogni modifica normativa interveniente sulla predetta disciplina è efficace anche in tale ultimo ambito, senza che a tal fine sia indispensabile una specifica previsione di portata estensiva.

In particolare, mentre non sussiste alcuna criticità rispetto all'immediata applicazione al processo penale militare delle disposizioni in materia di giudizio di appello recate dal citato articolo 23-bis, qualche problematica, di natura esclusivamente tecnica, è invece rinvenibile con riferimento all'estensione *sic et simpliciter* al processo penale militare delle disposizioni di semplificazione in materia di deposito di atti recate dall'articolo 24 del citato decreto-legge n. 137 del 2020, così come modificato dalla legge di conversione n. 176 del 2020. Nello specifico, ai fini della semplificazione dell'attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza, l'articolo 24, al comma 1, stabilisce che *"In deroga, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento"*. Al comma 2 si prevede altresì che *"Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per i quali è reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1."* Per tutti gli atti, documenti e istanze diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 del citato articolo 24, ivi compresi gli atti di impugnazione, i motivi nuovi e le memorie (come chiarito in sede di conversione dai commi 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies del medesimo articolo), fino allo scadere del termine dello stato di emergenza è, invece, *"consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio"*. A tal riguardo la norma prevede, dunque, specifiche modalità di formazione e di invio degli atti tramite posta elettronica certificata, alcune delle quali, qualora si tratti di impugnazioni, sono peraltro prescritte a pena di inammissibilità [Cfr., articolo 24, comma 6-sexies].

Tali disposizioni - che anticipano per molti aspetti il modello organizzativo che caratterizzerà il processo penale telematico - pur essendo in astratto, come sopra accennato, perfettamente applicabili alla giurisdizione militare - non possono, tuttavia, trovare immediata operatività, per l'indisponibilità presso la giustizia militare, di un portale dei servizi telematici e di mezzi informativi analoghi, per caratteristiche tecniche e funzionalità, a quelli, invece, già in dotazione agli uffici giudiziari ordinari.



Ciò stante, si rende necessario il presente intervento di coordinamento normativo volto, da un canto, similmente agli altri casi citati [ad es. articolo 23, comma 10], a sancire espressamente l'applicabilità delle menzionate disposizioni alla giurisdizione penale militare e, dall'altro, a prevedere gli adeguamenti necessari a superare le cennate criticità tecniche e, dunque, in definitiva, a rendere concretamente produttive di effetti le misure di semplificazione emanate per il deposito degli atti, anche per la giurisdizione militare. Infatti, proprio in funzione del fatto che gli uffici giudiziari militari non sono dotati del portale dei servizi telematici, l'attuale formulazione dell'articolo 24, che esclude per alcuni atti, documenti e istanze il ricorso alla posta elettronica certificata, si rivela urgente e ineludibile prevedere che, in luogo del deposito di tali atti tramite il portale, ne sia consentita la trasmissione e il deposito mediante posta elettronica certificata. Ciò, al fine di rendere effettive ed immediatamente applicabili anche per i procedimenti penali militari le misure di semplificazione finalizzate a garantire la tutela della salute nel perdurare della emergenza sanitaria e consentire, nel contempo, lo svolgimento dell'attività giudiziaria e l'esercizio [in sicurezza] dei diritti della difesa anche nel processo penale militare.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, la disposizione che qui s'illustra prevede al comma 1 l'espressa applicabilità anche al processo penale militare delle misure di semplificazione già in atto nell'ambito della giurisdizione penale ordinaria; al comma 2, similmente a quanto avviene per il processo penale ordinario, che per gli uffici giudiziari militari e per il Consiglio della magistratura militare in funzione di giudice disciplinare, i collegamenti da remoto utilizzabili per le attività relative al giudizio di appello [articolo 23-bis] e di deposito atti, comprese le istanze per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sono definiti con provvedimento, adottato dal responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa, omologa a quella Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. Il comma 3 prevede le indispensabili disposizioni di adeguamento volte a consentire il conseguimento degli effetti anche all'interno della giurisdizione militare dei più volte citati articoli 24 e 37-bis. Ciò stabilendo, differentemente che per la giurisdizione ordinaria [vista l'assenza del portale per il processo telematico in seno alla giustizia militare], che tutti gli atti i documenti e le istanze contemplati dagli articoli 24 e 37-bis, con riferimento agli uffici giudiziari militari, *sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata a indirizzo di posta elettronica certificata del competente ufficio giudiziario*. A garanzia della regolarità dell'invio e del deposito, similmente a quanto definito per la giurisdizione ordinaria, è previsto altresì che l'indirizzo certificato di invio risulti *dal Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44* e quello di destinazione sia incluso in un provvedimento del responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa, omologa a quella Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, adottato d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. Il citato comma 3 rinvia, infine, al sopra citato provvedimento, da pubblicarsi nel sito internet del Ministero della difesa, la definizione delle specifiche tecniche relative ai formati degli atti, alla sottoscrizione digitale, e le modalità di invio, secondo le caratteristiche corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari, dagli omologhi provvedimenti del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il comma 4, infine, rappresenta una clausola di salvaguardia della validità e dell'efficacia degli atti di *impugnazione di qualsiasi tipo, degli atti di opposizione e dei reclami giurisdizionali di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sottoscritti digitalmente e pervenuti alla casella di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario militare competente, posti in essere in data antecedente rispetto all'entrata in vigore della presente disposizione e, comunque a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.*

ART. 76.

(Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa)

La disposizione si inserisce nell'ambito del percorso di riassetto dell'attività di riscossione nel territorio della Regione siciliana, già avviato dalla Regione medesima a seguito dell'emanazione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Infatti, inizialmente con la L.R. n. 16/2017 della Regione siciliana, era stato autorizzato l'avvio delle procedure di liquidazione di Riscossione Sicilia SpA previa stipula, entro il 31 dicembre 2018, di apposita convenzione con il Ministero dell'Economia per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali del personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2016 presso la stessa società.



Successivamente, con la L.R. n. 1/2019, della Regione siciliana, il termine per la stipula della predetta convenzione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 autorizzando, altresì, il Governo della Regione - ove entro tale data la convenzione non fosse stata stipulata - ad avviare le procedure per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico strategico nelle forme più appropriate che potesse essere intestatario della convenzione ministeriale per la riscossione dei tributi e delle imposte nella Regione.

Già a partire dal 2019 sono state avviate delle analisi finalizzate ad individuare un possibile percorso relativo al “passaggio” delle competenze per lo svolgimento della funzione di riscossione nel territorio siciliano da Riscossione Sicilia S.p.A. all’Agenzia delle entrate-Riscossione, quale unico ente pubblico statale operante a livello nazionale.

Tali analisi hanno assunto nel 2020 un carattere di assoluta urgenza in quanto la perdurante situazione di difficoltà economico-finanziaria di Riscossione Sicilia S.p.A., è apparsa ulteriormente compromessa dalle significative perdite di ricavi derivanti dalla sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 2020 - disposta dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 - tali da impattare negativamente sulla prospettiva di mantenimento del criterio della continuità aziendale per l’esercizio corrente.

Per dare concreto avvio al suddetto percorso di riassetto della riscossione nel territorio siciliano, con l’articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stata prevista, per Agenzia delle entrate-Riscossione, la possibilità di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell’esercizio dell’attività di recupero, anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana.

A questa previsione normativa programmatica, ha fatto seguito la legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, con la quale la Regione, per la parte di competenza e in coerenza con la disciplina della riscossione nazionale, ha disposto l’affidamento delle proprie funzioni relative alla riscossione sul territorio di competenza all’Agenzia delle entrate, con previsione di relativo svolgimento a cura dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sulla base di tali premesse, riprendendo lo schema giuridico già tracciato dal citato decreto-legge n. 193 del 2016, per disciplinare lo svolgimento dell’attività di riscossione sul territorio della Regione siciliana da parte dell’Agente della riscossione nazionale, la norma prevede **al comma 1** che, a decorrere dal 30 settembre 2021, la società Riscossione Sicilia S.p.A. sia sciolta per legge, senza che venga esperita alcuna procedura di liquidazione.

Il comma 2 prevede che, con decorrenza dal 1° ottobre 2021 e secondo quanto previsto dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della Regione venga attribuito all’Agenzia delle entrate, oggi titolare della funzione per le sole entrate non spettanti alla Regione siciliana ai sensi dell’articolo 3, comma 29 bis, del decreto-legge n. 203 del 2005 e svolto dall’ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016, analogamente a quanto previsto sul resto del territorio nazionale. Ciò consente di uniformare l’organizzazione del servizio e la *governance* istituzionale sull’attività di riscossione a livello nazionale. In pari tempo, lo stesso comma interviene sull’articolo 3, comma 29-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per rendere coerenti i contenuti, operando la soppressione delle parole “, relativamente alle entrate non spettanti a quest’ultima,” e delle parole “, con riferimento alle predette entrate,”.

Il comma 3 prevede, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, un contributo in conto capitale a sostegno dell’operazione, finalizzato, tra l’altro, a sterilizzare eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società, derivanti anche dall’applicazione dei criteri contabili adottati correntemente nei bilanci dell’ente.

Per garantire il passaggio completo delle attività di riscossione, il comma 4 prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione» subentri a titolo universale, in tutti i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, intrattenuti da Riscossione Sicilia S.p.A. alla data di scioglimento, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Al fine di tutelare il mantenimento dei livelli occupazionali, come peraltro auspicato dalla L.R. n. 16/2017 della Regione siciliana, il comma 5 prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2021, il personale di Riscossione Sicilia S.p.A. venga trasferito all’ente senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica, ferma restando la necessità di effettuare una verifica delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. Al personale trasferito si applicherà, ad ogni buon conto, la sola contrattazione collettiva vigente presso il nuovo datore di lavoro, con immediata cessazione dell’intera contrattazione collettiva, di tutti gli accordi sindacali e degli usi aziendali. Viene, inoltre, specificatamente introdotto, a far data dall’entrata in vigore delle presenti



disposizioni, il divieto, per Riscossione Sicilia S.p.A., di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato.

Il comma 6 stabilisce che, entro la data del 30 settembre 2021, l'assemblea degli azionisti di Riscossione Sicilia S.p.A. ne approvi il bilancio di esercizio per l'anno 2020, corredato delle relazioni di legge. Prevede, inoltre, che entro centoventi giorni dalla stessa data, gli organi di Riscossione Sicilia S.p.A., in carica alla data del relativo scioglimento, senza compenso aggiuntivo alcuno, rispetto agli emolumenti di spettanza alla data di scioglimento, ne deliberino il bilancio di chiusura e che, corredato anche in questo caso, delle relazioni di legge, lo stesso sia trasmesso, per l'approvazione, alla Regione Siciliana, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, qualora la Regione stessa non provveda ai sensi del relativo comma 2.

Il comma 7 prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del versamento di cui al comma 3, sia tenuta indenne dalla Regione Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A. alla data dello scioglimento, ovvero, alla data dell'eventuale precedente dismissione di tale partecipazione, da tutte le conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività della stessa Riscossione Sicilia S.p.A., incluse quelle puntualmente indicate, in modo non esaustivo, dalle lettere a), b), c) e d).

Il contributo di cui al comma 3 sarà destinato a copertura di rettifiche dei valori contabili alla data di subentro e, residualmente, di eventuali altre "sopravvenienze passive" o "insussistenze patrimoniali" collegate alle medesime rettifiche che dovessero emergere negli esercizi successivi.

Il comma 8 stabilisce che la manleva di cui al comma 7 sia temporalmente limitata alle richieste di indennizzo avanzate da Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2030. Viene precisato, tuttavia, che tale limite temporale non opererà per le obbligazioni gravanti sulla Regione Siciliana ai sensi delle lettere c) e d) dello stesso comma 7 e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento dell'attività di riscossione.

Il comma 9 rinvia ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2021, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, sono stabilite le modalità per l'esercizio, nei confronti della Regione Siciliana, la determinazione delle modalità per l'esercizio della manleva di cui al comma 7 e l'individuazione delle procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie, tenendo anche conto della necessità, per la Regione Siciliana, di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

Il comma 10 dispone che, all'interno della relazione annuale resa da Agenzia delle entrate-Riscossione al Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 14-bis, del DL n. 193/2016, siano separatamente esposte, in apposita sezione da trasmettere alla Regione Siciliana agli specifici fini del rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge n. 196/2006, le informazioni sui carichi di ruolo afferenti alle entrate di spettanza della stessa citata Regione e le relative procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, con evidenza dei motivi di mancata riscossione dei predetti carichi.

Il comma 11 prevede che le operazioni contemplate nell'articolo in commento siano esenti da imposizione fiscale.

Il comma 12 stabilisce che la Regione Siciliana adegui il proprio ordinamento in materia di riscossione compatibilmente con le attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.

ART. 77.
(Disposizioni finanziarie)

La norma reca le disposizioni finanziarie del decreto.

ART. 78.
(Entrata in vigore)

La disposizione prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Titolo I

Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi

Articolo 1.

(Contributo a fondo perduto)

Relativamente ai commi 1-4, tenuto conto dell'andamento delle istanze pervenute all'Agenzia delle entrate per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, il cui termine di presentazione è il 28 maggio 2021, si stima un onere finanziario complessivo di 8.000 milioni di euro.

Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 15 prevedono la possibilità di accedere e determinare il contributo a fondo perduto sulla base dell'andamento del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 anziché sulla base dell'andamento nell'anno solare 2020 rispetto al 2019.

Tale contributo è alternativo, per chi ne consegue un vantaggio, a quello di cui ai **commi da 1 a 4**.

Ai fini della stima degli effetti finanziari della misura in parola sono state prese in esame le comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA già trasmesse all'Agenzia delle entrate per il periodo 1° aprile 2019 – 31 dicembre 2020. Per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 marzo 2021, in assenza delle comunicazioni periodiche che sono trasmesse entro il 31 maggio 2021, sono stati considerati i dati della fatturazione elettronica, integrati delle quote di fatture e dei corrispettivi non rilevati dal sistema di fatturazione elettronica.

Si è, inoltre, considerato che una parte della potenziale platea accederebbe al contributo solo considerando l'andamento del fatturato e dei corrispettivi del periodo considerato nella presente disposizione, mentre un'altra parte di soggetti riceverebbe un importo maggiore rispetto a quello di cui ai **commi da 1 a 4**. Per la determinazione del contributo, per i primi soggetti, ossia per coloro che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono previste aliquote maggiorate rispetto a quelle applicabili ai soggetti che hanno invece beneficiato del richiamato contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021.

Il costo stimato con la metodologia sopra descritta risulta essere pari a 3.400 milioni di euro.

Per la misura agevolativa di cui ai **commi da 16 a 24** viene destinata una somma pari a 4.000 milioni di euro, ai cui oneri si fa fronte, per un importo non inferiore a 3.150 milioni di euro con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, e per un importo di 850 milioni di euro ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Il **comma 29** prevede che agli oneri derivanti dai commi 4 e 14, valutati in 11.400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Il **comma 30** prevede che, previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, eccedenti l'importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo. Le modalità di determinazione dell'ammontare del predetto contributo e ogni elemento necessario all'attuazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione non comporta, pertanto, nuovi oneri finanziari.

Articolo 2.

(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)

Al fine di favorire la continuità delle attività economiche che per effetto delle misure di contenimento per la limitazione della diffusione del Covid-19, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, hanno subito la chiusura della propria attività per almeno quattro mesi, si



prevede l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 da impiegarsi nei limiti delle medesime risorse. L'individuazione dei soggetti beneficiari e la determinazione dell'ammontare dell'aiuto dovuto, nei limiti della dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per il 2021, avviene con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze. All'onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Articolo 3.

(Incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana)

La norma determina un onere di 100 milioni di euro per l'anno 2021, pari all'incremento della dotazione del fondo di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, da assegnare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per essere erogato in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. Alla copertura finanziaria del predetto onere si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Articolo 4.

(Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

La disposizione in esame prevede la proroga e l'estensione della possibilità di usufruire di un credito d'imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda.

In particolare, la disposizione prevede:

- per le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, l'estensione per i mesi da maggio 2021 a luglio 2021, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente, della possibilità di usufruire di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e del 50 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda;

- per tutti i soggetti non compresi nel punto 1, l'estensione per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 della possibilità di usufruire di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e del 30 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda.

L'agevolazione spetta ai soggetti con un volume di ricavi e compensi nell'anno 2019 fino a 15 milioni di euro e che abbiano registrato un ammontare medio mensile del periodo aprile 2020 – marzo 2021 inferiore di almeno il 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del periodo aprile 2019 – marzo 2020.

Ai fini della stima degli effetti finanziari conseguenti all'introduzione della norma, sono stati utilizzati i dati estratti dalle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2019 (anno d'imposta 2018), i dati sulle locazioni dagli archivi del Registro, nonché i dati risultanti dalla banca dati della fatturazione elettronica utili a valutare il calo di fatturato.

Sotto il profilo finanziario, la valutazione ha preso in considerazione tre diverse platee e ha adottato i seguenti criteri metodologici:

- per le imprese turistico ricettive che rispettavano i requisiti di eleggibilità per fruire dell'agevolazione (senza limite di ricavi e con calo del fatturato del 50% su base mensile): è stato stimato l'onere relativo all'allungamento del periodo di spettanza del credito d'imposta da maggio a luglio 2021;

- per il resto delle imprese (comprese quelle turistico-ricettive che non rientravano nella misura specifica per queste attività – v. punto precedente): è stato stimato l'onere dell'estensione dell'agevolazione per il periodo gennaio – maggio 2021, assumendo che un limite dei ricavi innalzato da 5 a 15 milioni di euro e un calo del fatturato del 30% sulla base dell'importo medio mensile del periodo aprile 2020-marzo 2021 rispetto al periodo aprile 2019-marzo 2020;



- per gli operatori del commercio al dettaglio: (si ricorda che a legislazione vigente possono fruire del credito (nella misura ridotta del 10% (sui fitti d'azienda) ovvero del 20% (sull'affitto dei locali) - anche nel caso di ricavi superiori a 5 milioni di euro purché registrino il calo del fatturato): ai fini della stima sono stati considerati nella seconda platea e assimilati agli operatori non classificati nel settore turistico che rientrano nella nuova agevolazione se hanno un limite dei ricavi di 15 milioni di euro e se registrano un calo di fatturato del 30%.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari della disposizione, complessivamente stimati pari a circa 1.910,6 milioni di euro per il 2021.

Credito d'imposta per canoni di locazione ed affitto d'azienda			
		% credito	Credito d'imposta
Settore turistico-alberghiero – estensione a luglio 2021	Canoni di locazione	60%	110,4
	Affitto d'azienda	50%	17,7
Attività diverse dal settore turistico-alberghiero con ricavi fino a 15 mln di euro – estensione a maggio 2021	Canoni di locazione	60%	1.602,0
	Affitto d'azienda	30%	180,5
Totale			1.910,6

Alla copertura finanziaria dell'onere, pari a 1.910,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Articolo 5.

(Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

La disposizione estende fino al 31 luglio 2021 la riduzione degli oneri delle bollette elettriche, già prevista, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, dall'articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, da disporsi da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente relativamente alle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", rideterminando in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, entro il limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021, che si aggiungono ai 600 milioni previsti dalla norma agevolativa originaria a copertura dell'onere relativo alle mensilità da aprile a giugno.

All'onere, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Articolo 6.

(Agevolazioni Tari)

La disposizione, al comma 1, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, con l'obiettivo di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, a causa dell'emergenza epidemiologica.

Il comma 2 prevede che alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in misura proporzionale alla stima per ciascun comune dell'agevolazione



massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 – Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo – di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

Il comma 3 stabilisce che i comuni possono concedere le riduzioni di cui al comma 1 anche in misura superiore alle risorse loro assegnate con il provvedimento di cui al comma 2. Tali ulteriori riduzioni saranno a valere sulle risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, come risultanti dalla tabella 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. Resta fermo l'ammontare massimo delle agevolazioni a carico dello Stato per l'anno 2021 nel limite fissato con il decreto di cui al comma 2.

Il comma 4 demanda ai comuni la facoltà di determinare le modalità di presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie, anche mediante strumenti telematici e nel rispetto dei criteri di semplificazione delle procedure.

Il comma 5 prevede che le risorse assegnate e non utilizzate per le finalità indicate dalla norma sono recuperate, nell'anno 2022, con la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il comma 6 dispone che ai relativi oneri, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Articolo 7.

(Misure urgenti a sostegno del settore turistico e delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi)

Commi 1 e 2. Si dispone per l'anno 2021 l'incremento di 150 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, per il sostegno delle agenzie di viaggio, dei tour operator, delle imprese turistico-ricettive, delle guide e degli accompagnatori turistici e delle imprese esercenti attività di trasporto non soggette ad obblighi di servizio pubblico.

Comma 3. La norma modifica l'art. 176, comma 1, del DL n. 34 del 2020, in tema di bonus vacanze, dando la possibilità di spendere il bonus anche presso una agenzia di viaggi o un tour operator per l'acquisto di un servizio turistico reso in Italia.

Alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi della previsione di un'ulteriore possibilità applicativa dell'agevolazione a favore del contribuente.

Comma 4. La disposizione prevede l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero del turismo, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica che hanno subito una flessione nelle presenze turistiche tra l'anno 2019 e l'anno 2020 a causa della pandemia da Covid-19.

Comma 5. La disposizione proroga di un anno il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, riconosciuto dall'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per i due periodi di imposta 2020 e 2021.

L'intervento genera oneri corrispondenti al limite di spesa previsto normativamente, ossia 100 milioni di euro per l'anno 2022.

Comma 6. Dispone che alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo, pari a 200 milioni di per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Articolo 8.

(Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

Comma 1. Proroga e potenziamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori. Il comma 1 interviene sulla disciplina del credito d'imposta rivolta in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e



accessori), contenuta all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. *decreto rilancio*).

Le vigenti disposizioni contenute nel citato articolo 48-bis, in particolare, prevedono, per il periodo di imposta 2020, la concessione di un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione nel periodo d'imposta successivo (2021), nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti, e dispongono, all'uopo, un'autorizzazione di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021.

La disposizione, considerati il prolungamento delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza ed il perdurare e l'acuirsi degli effetti dannosi derivati alle imprese del settore del tessile e moda a causa dell'assenza di turismo e delle continue chiusure e riaperture delle attività, prevede che la misura agevolativa si applichi anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, disponendo le conseguenti modifiche alla disposizione originaria.

La disposizione originaria non è stata operativa per mancata emanazione del decreto interministeriale attuativo, a sua volta determinata dalla difficoltà di realizzare il modello delineato dalla norma primaria che con l'intervento in questione si intende pertanto semplificare, attualizzando fra l'altro le risorse in ragione delle necessità medio tempore intervenute in ragione del perdurare dell'emergenza Covid.

Inoltre, al fine di intervenire in maniera più significativa sugli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento relative all'emergenza epidemiologica sulle rimanenze finali di magazzino, si prevede il potenziamento di 50 milioni di euro del limite di spesa relativo alla misura per il periodo di imposta 2020 (che passa quindi dagli originari 45 milioni di euro a 95 milioni di euro, a valere sull'annualità 2021, essendo il credito in questione riconosciuto nell'anno successivo a quello di maturazione) e si stanziavano 150 milioni di euro per l'applicazione della misura nel periodo di imposta in corso (a valere sull'annualità 2022 per le medesime ragioni di cui sopra) che costituisce limite di spesa. La quantificazione degli oneri tiene conto delle analisi delle Associazioni maggiormente rappresentative del settore. Nel 2020 la moda è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Secondo Confindustria moda il fatturato, rispetto al 2019 (quando risultava pari a circa 100 miliardi), si è contratto di ben 25,4 miliardi di euro (-26%), attestandosi a 72,5 miliardi, con un arresto nell'ordine del 20% del valore aggiunto prodotto dal settore. Quasi la metà del 26% di mancato fatturato - cioè almeno il 10%, se non di più, del fatturato totale - si ritiene imputabile alla produzione risultata invenduta. A fini della stima, considerate le difficoltà connesse alle politiche di valutazione delle rimanenze di magazzino dipendenti dalle singole tipologie merceologiche, dal contenuto moda dei singoli prodotti, dalla più o meno marcata stagionalità e obsolescenza dei prodotti, e dalle politiche aziendali, si ipotizza, per via induttiva, considerando l'andamento del settore, un fabbisogno aggiuntivo di almeno 200 milioni di euro.

Infine, la disposizione (lettere c, d), al fine di conferire all'intervento un maggiore automatismo nell'iter di ammissione all'agevolazione e mettere le imprese beneficiarie nelle condizioni di poter fruire celermente del credito d'imposta, demanda all'Agenzia delle entrate, coerentemente anche con la tipologia del beneficio, di stabilire modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della misura.

L'intervento genera oneri corrispondenti al limite di spesa previsto normativamente, ossia pari a 50 milioni di euro nel 2021 (pari alla differenza tra il limite di spesa originario di euro 45 milioni e il nuovo limite di 95 milioni di euro) e 150 milioni per il 2022.

Comma 2. Rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica- Fondo eventi-catering, parchi tematici e acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Il comma 2 rifinanzia di ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Si prevede inoltre che 20 milioni del predetto importo saranno destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

Il comma 3 individua gli oneri, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022 e rinvia per la copertura alle disposizioni finanziarie.



Articolo 9.

(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'ommissa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017)

Commi 1 e 2. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione.

L'ulteriore proroga del termine della sospensione di cui all'art. 68 del DL n. 18/2020, avente ad oggetto i termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, determina un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione per l'anno 2021, che presupponevano una progressiva ripresa di tutte le attività a partire dal 1° maggio 2021.

Per la quantificazione della correlata perdita di riscossione ordinaria sono stati considerati i seguenti elementi:

- valore della previsione della riscossione a mezzo ruolo per i mesi maggio-dicembre 2021, a legislazione vigente, che risulta pari a circa 450 milioni di euro al mese;
- volume delle riscossioni che è stato registrato durante il periodo di sospensione, principalmente derivante dalla prosecuzione dei pagamenti di piani rateali in essere, che è risultato pari a 300 milioni di euro al mese.

Nell'ipotesi che prosegua il flusso di pagamenti così come registrato durante gli ultimi mesi del periodo di sospensione, la flessione di riscossione ordinaria stimata si attesta a 150 milioni di euro al mese (450 milioni di euro – 300 milioni di euro) ascrivibili alla stima delle riscossioni che si sarebbero realizzate in assenza di sospensione.

Tenuto conto che tali disposizioni opereranno per un ulteriore periodo di 2 mesi, l'impatto stimato risulta essere il seguente:

milioni di euro	2021
TOTALE	-300,0
ERARIO	-169,4
ENTI PREVIDENZIALI	-75,2
ALTRI ENTI	-55,4

La stima di cui sopra è comprensiva anche degli effetti derivanti dalla proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 prevista dall'art. 153 del DL n. 34/2020 nonché degli effetti derivanti dall'estensione al 30 giugno 2021 del termine di sospensione, previsto dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, nonché dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

All'effetto derivante propriamente dalla sospensione per ulteriori due mesi delle attività dell'agente della riscossione occorre aggiungere l'impatto derivante dalla necessità di rivedere il piano di recupero delle notifiche delle nuove cartelle di pagamento che si sono accumulate nel periodo di sospensione nonché di quelle relative ai ruoli che verranno affidati nel corso del 2021, al quale per il periodo luglio 2021 – dicembre 2021 è correlata una previsione di riscossione 2021 di circa 648 milioni di euro.

In particolare, il piano di recupero di notifica delle nuove cartelle di pagamento potrà iniziare una volta decorso il termine finale della sospensione e terrà conto della necessità di assicurare la gradualità della ripresa delle attività entro i limiti concessi dal differimento dei termini di notifica intervenuto ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del DL n. 41/2021.

Ciò premesso, i volumi delle cartelle di pagamento che verranno avviate alla notifica nell'anno 2021 subiranno una riduzione di circa il 28% con conseguente effetto negativo sulla riscossione 2021 stimato in circa 181,4 milioni di euro.

Atteso che la notifica delle cartelle di pagamento che non verranno inviate nel 2021 sarà recuperata nel corso del 2022, la flessione della riscossione stimata per l'anno 2021 viene prevista come recuperabile nel corso del 2022.



milioni di euro	2021	2022
TOTALE	-181,4	181,4
ERARIO	-102,4	102,4
ENTI PREVIDENZIALI	-45,4	45,4
ALTRI ENTI	-33,6	33,6

Riepilogando, l'impatto complessivamente atteso sul gettito derivante dalla disposizione in argomento risulta pari a:

milioni di euro	2021	2022
TOTALE	-481,4	181,4
ERARIO	-271,8	102,4
ENTI PREVIDENZIALI	-120,6	45,4
ALTRI ENTI	-89,0	33,6

Comma 3. Differimento termini plastic tax. La disposizione è volta a differire dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all'art. 1, commi 634-652, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1085 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, che ha reso strutturale, a decorrere dal 2021, la misura per favorire i processi di riciclaggio del polietilenterefalato utilizzato per la produzione delle bottiglie di cui all'articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, prevista inizialmente solo per l'anno 2021, si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla proposta di differimento dell'imposta sui manufatti in plastica monouso.

	Effetti finanziari				
	2021	2022	2023	2024	dal 2025
Imposta di consumo	-138,7	-121,8	0,0	0,0	0,0
IIDD	0,0	42,4	19,1	-15,9	0,0
IRAP	0,0	10,3	4,3	-4,2	0,0
Totale	-138,7	-69,1	23,4	-20,1	0,0

In milioni di euro

Comma 4. Proroga del termine per la contestazione delle sanzioni previste per l'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017. Alla norma non si ascrivono effetti sul gettito, analogamente a quanto previsto con l'articolo 160, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che aveva disposto il medesimo differimento al 31 dicembre 2021.

Comma 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 259,3 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni per l'anno 2022 e 20,1 milioni per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Articolo 10.

(Misure di sostegno al settore sportivo)

Commi 1 e 2. Credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo. La disposizione proroga la misura di cui all'articolo 81 del DL n.104 del 2020, in materia di credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo, anche alle spese sostenute durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Dall'analisi condotta da società di primaria rilevanza nel settore, è emerso che i ricavi da sponsorizzazione delle società ed associazioni sportive attive nell'ambito di discipline ammesse ai Giochi olimpici, con ricavi prodotti in Italia compresi tra i 150 mila e 15 milioni di euro annui sono stimabili complessivamente in circa 192 milioni di euro. Applicando una percentuale di credito di imposta pari al 50% del valore delle



sponsorizzazioni di entità superiore ai 10 mila euro risulterebbe che il costo per l'Erario di una tale agevolazione sia pari a 96 milioni di euro.

La norma prevede un tetto di spesa complessivo pari a 90 milioni di euro per il 2021. La presentazione delle domande di riconoscimento del credito di imposta per gli investimenti effettuati nel periodo 1° luglio 2020-31 dicembre 2020 si è conclusa il 1° aprile 2021. Le domande presentate sono oltre 2.000; l'istruttoria è ancora in corso, ma si stima che il valore complessivo dei crediti di imposta richiesti sia compreso tra i 40 e 45 milioni di euro. Pertanto, per gli investimenti effettuati durante un'intera annualità, si ritiene congruo lo stanziamento totale di 90 milioni, che costituisce limite di spesa.

La misura, per altro verso, mira a salvaguardare il potenziale gettito fiscale e contributivo di società ed associazioni sportive di medie dimensioni. Nel caso infatti in cui non fossero previste misure strutturali a favore dello sport di territorio, la perdita di gettito fiscale e contributivo sarebbe consistente, e ciò sarebbe dovuto a due fattori: il mancato rinnovo dell'iscrizione da parte di alcune squadre alla prossima stagione sportiva, fattispecie con effetti strutturali; la riduzione del volume d'affari a causa della crisi causata dall'emergenza sanitaria.

Alla mancata perdita di gettito fiscale e contributivo, prudenzialmente, non viene ascritto alcun effetto finanziario.

L'effetto strutturale è stato stimato mediante una indagine condotta su un campione di 214 società: il 31% ha dichiarato che sta valutando se rinnovare l'iscrizione alla prossima stagione sportiva. La perdita di gettito fiscale, derivante dal mancato rinnovo dell'iscrizione ammonterebbe a 73 milioni di euro.

Oltre alla perdita di gettito derivante dal mancato rinnovo dell'iscrizione, è stato stimato l'effetto derivante da una contrazione del volume di affari delle squadre iscritte: i soggetti coinvolti nell'indagine hanno stimato una riduzione pari a circa il 26%, corrispondente a 39 milioni di gettito.

L'effetto complessivo di minor gettito fiscale per lo Stato, per la prossima stagione sportiva, potrebbe dunque ammontare a circa 112 milioni di euro, di cui 73 milioni di euro "strutturali", con effetto anche negli anni successivi.

Commi 3-4. Misure di ristoro per le società ed associazioni sportive che hanno sostenuto spese sanitarie per assicurare la prosecuzione delle competizioni. Il comma 3 istituisce, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto in favore delle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che al fine di assicurare la prosecuzione delle competizioni sportive hanno sostenuto spese per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19.

Tali spese rappresentano una significativa ed ineliminabile componente di costo per i soggetti sportivi che svolgono la propria attività in competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, in ossequio alle previsioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24.10.2020, e sono necessarie al fine garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive in linea con i protocolli sanitari emanati dalle rispettive Federazioni sportive.

Commi 5-7. Incremento del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

La misura – che reitera la misura di sostegno economico già prevista dall'art. 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ripresa già nel decreto-legge 137/2020 e nel decreto-legge 157/2020 – si rende necessaria in conseguenza del perdurare delle misure di precauzione sanitaria adottate con il Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.

La misura è stata predisposta per fornire un supporto specifico rivolto all'attività sportiva di base individuando un contributo a fondo perduto alle ASD/SSD iscritte al registro del CONI/CIP e affiliate presso un organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP, in ragione degli specifici canoni di locazione a carico di quest'ultime o del numero di tesserati affiliati. Infatti, è stato individuato un contributo a fondo perduto destinato sia a ciascuna delle ASD/SSD titolari di un canone di locazione in qualità di parti conduttrici di un contratto di locazione, e un diverso contributo a fondo perduto destinato alle ASD/SSD che non avevano a carico canoni di locazione ma sulle quali, tuttavia, pesavano le spese di mantenimento e di gestione delle strutture. Alle prime è stato corrisposto un contributo a fondo perduto commisurato ai canoni di locazione dichiarati, rispettivamente per i mesi da marzo a maggio 2020 e per i mesi di novembre e dicembre 2020, regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate. Alle seconde è stato corrisposto un contributo a fondo perduto forfettario in considerazione del numero di tesserati affiliati come riscontrati con i rispettivi organismi sportivi affiliati.



Le ASD/SSD che si sono avvalse della misura previa domanda trasmessa al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano finora complessivamente a n. 35.872.

In particolare, durante la prima finestra di erogazione del mese di giugno 2020 sono state individuate sulla base delle domande pervenute n. 5.887 ASD/SSD titolari di canoni di locazione e n. 9.747 non titolari di canoni di locazione. Invece, durante la seconda finestra di erogazione del mese di novembre 2020 sono state individuate sulla base delle domande pervenute n. 5.563 ASD/SSD titolari di canoni di locazione e n. 14.675 non titolari di canoni di locazione.

In relazione a quanto sopra, la formulazione prevede che le ASD/SSD titolari di canoni di locazione riceveranno un ulteriore contributo a fondo perduto per un valore pari a tre mensilità di canone locativo dichiarato, con tetto minimo pari a € 4.400,00 e tetto massimo pari a € 50.000,00. Invece, le ASD/SSD non titolari di canoni di locazione riceveranno ciascuna un ulteriore contributo forfettario pari a € 4.400,00.

Per la suddetta platea di soggetti, in base alle proiezioni calcolate sulla base dei dati disponibili per le precedenti finestre di erogazione, è stato stimato che il costo della copertura ammonta complessivamente a circa € 180.000.000,00.

La seguente tabella illustra i dettagli della proiezione dei fondi necessari per la copertura relativa, suddivisi per le rispettive finestre di erogazione.

RICHIESTA CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2021		ASD	IMPORTO FORFETTARIO	IMPORTO LOCAZIONE	TOTALE DA STANZIARE
PROIEZIONE EROGAZIONE AUTOMATICA PER I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PARI A TRE ULTERIORI MENSILITÀ A FAVORE DELLE ASD/SSD GIÀ BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO EROGATI DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT NEL 2020	ASD/SSD GIUGNO	15.405			
	fase 1	5.883		Tre mensilità (con tetto min. 4.400 € - max 50.000 €)*	ca 39.148.981,00 €
	fase 2	9.522	4.400,00 €**		41.896.800,00 €
	ASD/SSD NOVEMBRE	20.222			
	fase 1	5.561		Tre mensilità (con tetto min. 4.400 € - max 50.000 €)*	ca 33.500.531,00 €
	fase 2	14.661	4.400,00 €**		64.508.400,00 €
	tot.	35.627			ca 180.000.000,00 €
TOTALE DEI FONDI NECESSARI					180.000.000,00 €
* In ragione delle domande già pervenute per l'anno 2020 è stata individuata una soglia minima da erogare e una soglia massima erogabile a ciascuna ASD/SSD beneficiaria rispettivamente pari a € 4.400,00 e € 50.000,00.					
** Il valore dell'importo forfettario è stato individuato sulla base della soglia minima da erogare a ciascuna ASD/SSD già titolare di canone di locazione, al fine di assicurare un supporto uniforme per tutta la platea di soggetti beneficiari.					

Commi 8-13. Credito sportivo. Per le esigenze di liquidità delle società sportive che risentono maggiormente degli effetti negativi, in virtù di un fatturato derivante da diritti media inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019, la norma amplia il perimetro soggettivo e potenzia la dotazione finanziaria dei comparti per finanziamenti di liquidità previsti dall'articolo 14, comma 1 e comma 2, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 e rispettivamente: (i) del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (ii) del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

Il comparto per finanziamenti di liquidità previsti dall'articolo 14, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, viene incrementato di risorse per un importo di euro 30 milioni con effetti in termini di importo massimo garantibile da parte del fondo pari a 225 milioni di Euro, come illustrato più dettagliatamente di seguito.

Inoltre, per le medesime finalità e soggetti viene inoltre incrementata di 13 milioni di euro la dotazione del comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 per la concessione di contributi in conto interessi costituito dall'articolo 14, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. Tale incremento tiene conto del massimo importo garantibile e della maggiore durata dei finanziamenti (10 anni) che saranno ammessi ai contributi in conto interessi ed è riferito



per 5 milioni di euro ai finanziamenti ammissibili alla garanzia ed ai contributi in conto interessi a seguito del rifinanziamento del comparto di garanzia per 30 milioni operato dall'articolo 31, comma 4-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e per 8 milioni di euro al fabbisogno derivante dagli ulteriori finanziamenti ammissibili a seguito dell'incremento di 30 milioni di cui al comma 10.

Ai fondi in commento e ai relativi comparti di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, possono accedere gli operatori bancari indistintamente, compreso l'Istituto per il Credito Sportivo. In particolare, al comparto di liquidità del Fondo di cui all'art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accedono le banche finanziatrici, iscritte all'Albo di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che richiedono la garanzia del Fondo, secondo i criteri da ultimo fissati con Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2020. Invece, il comparto di liquidità del fondo contributi negli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 concede contributi in conto interessi su mutui per esigenze di liquidità concessi dall'Istituto per il Credito Sportivo e da altro istituto bancario come stabilito all'art. 14, comma 2 del decreto-legge 8 aprile 2020.

Per i Comparti di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 23/2020, la garanzia per finanziamenti fino a 30.000 euro ed i contributi in conto interessi, laddove siano suscettibili di essere qualificati come aiuti di Stato sono concessi ai sensi e nel rispetto della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i..

Oltre il predetto importo e fino ad un massimo di 5 milioni di euro, la garanzia è concessa ai sensi e nel rispetto della sezione 3.2 della predetta Comunicazione. Le misure agevolative previste nella norma non sono qualificabili come aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti di cui alla sezione 3.3 della citata Comunicazione i quali, peraltro, non sono cumulabili con gli aiuti concessi per lo stesso prestito sottostante a norma della sezione 3.2 e viceversa.

Le misure di aiuto di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 23/2020 sono state oggetto di notifica alla Commissione UE come aiuto di Stato SA.58208 (2020/N) ed autorizzate il 19/08/2020 con la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 5785 final. Le modifiche rilevanti ai fini degli aiuti di Stato introdotte dalla presente norma saranno oggetto di notifica alla Commissione UE.

L'operatività dei Comparti di liquidità, attivata a seguito dell'approvazione dei criteri di gestione del comparto di garanzia con DPCM 28 aprile 2020, ha consentito l'ammissione alla garanzia ed il totale abbattimento degli interessi di n. 4.878 mutui di liquidità per un importo complessivo di € 99.658.300,00.

L'importo massimo complessivo dei finanziamenti di liquidità ammissibili al Comparto di garanzia sulla base della dotazione disponibile, anche a seguito del rifinanziamento operato dalla presente norma, è determinato dalla leva calcolata in base a scenari prospettici di rischio in un contesto stressato ex pandemia Covid, effettuata per il Fondo di garanzia dalla funzione di Risk management dell'Istituto per il Credito Sportivo in qualità di soggetto gestore. La leva risultante è pari a 3,69x (coefficiente di ponderazione medio pari al 27,1%) e consente, a fronte di 60,9 milioni di euro di dotazione (0,9 milioni di euro residui ex dotazione del decreto legge n. 23/2020, 30 milioni di euro ex dotazione del decreto legge n. 34/2020 e ulteriori 30 milioni di euro della presente proposta), di garantire fino ad un massimo di 225 milioni di euro di finanziamenti.

In proposito, la simulazione condotta da ICS ha verificato la sostenibilità della dotazione complessiva (60,9 milioni) rispetto alle escussioni attese sul comparto, in un contesto stressato ex pandemia Covid, derivanti da 225 milioni di componente garantita dei finanziamenti. Lo stress si basa sull'applicazione di probabilità di default cumulate fino a 10 anni, definite applicando ai dati storici dell'Istituto, tipici del settore sportivo di riferimento, dei fattori moltiplicativi calcolati sulla base di scenari di stress pandemico previsti dalla società Cerved.

Le stime sulla sostenibilità del comparto si basano sullo scenario Covid Stress 2, considerato, quindi, come lo scenario target di riferimento. Le stime sulla sostenibilità, inoltre, si basano su un ipotetico mix che prevede il 55% di finanziamenti rivolto ad associazioni e società sportive dilettantistiche, il 40% a società sportive professionistiche e dilettantistiche impegnate nei campionati nazionali a squadre ed il 5% verso Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.

Il comma 14 prevede che agli oneri derivanti dall'articolo, pari a 369 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.



Articolo 11.***(Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione)***

Il **comma 1** prevede un rifinanziamento di 1,2 miliardi per l'anno 2021 del fondo 394/81. Trattandosi, per espressa previsione della norma istitutiva, di un fondo rotativo destinato ad erogare unicamente crediti, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, ma solo in termini di saldo netto da finanziare e in termini di fabbisogno per 1,2 miliardi di euro nell'anno 2021.

Il **comma 2** prevede un rifinanziamento del fondo per la promozione integrata, istituito dall'articolo 72 del decreto legge 18/2020, con esclusivo e specifico riferimento alla componente dedicata ai cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul fondo 394. Tale componente è prevista dall'articolo 72, comma 1, lettera d) del decreto-legge 18/2020. Poiché la destinazione del rifinanziamento è espressamente prevista dalla disposizione normativa, non sarà necessario alcun decreto interministeriale di riparto a valle della norma primaria in esame. Trattandosi di componente a fondo perduto, il maggior onere della disposizione in esame, è pari a per 400 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.

Il secondo periodo del **comma 2** esclude le richieste di sostegno ad operazioni di patrimonializzazione, presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, dai cofinanziamenti a fondo perduto. La disposizione ha natura ordinamentale ed è atta a consentire una maggiore sostenibilità delle risorse stanziare. Il **comma 3** non comporta nuovi o maggiori oneri o effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che le disposizioni ivi previste intervengono sull'operatività del Fondo per la promozione integrata, in particolare riducendo la quota massima di cofinanziamenti a fondo perduto (dal 50% al 10% a regime e dal 50% al 25% per le nuove domande presentate fino al 31 dicembre 2021), rispetto al valore dei finanziamenti concessi dal fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da riconoscere, quale incentivo, a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato, senza incidere sulla dotazione del fondo che costituisce in ogni caso un limite alla concessione dei contributi a fondo perduto.

Il **comma 4** reca la copertura degli oneri pari a 1,6 miliardi di euro per l'anno 2021 a cui si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Titolo II**Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese****Articolo 12.*****(Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento)***

La proposta introduce un nuovo strumento di garanzia pubblica di portafoglio (su cartolarizzazioni sintetiche) attraverso il Fondo centrale di garanzia per le PMI, volto ad accrescere il patrimonio delle imprese, fornendo loro, per la fase di ripartenza connessa all'uscita dall'emergenza sanitaria, l'accesso a nuovi finanziamenti di medio-lungo termine (6 – 15 anni), in cui almeno il 60% abbia finalizzazione a R&D e investimento. In sintesi si intende prevenire ipotesi di credit crunch che potrebbero ostacolare le prospettive di ripresa, assicurando finanziamenti più "pazienti" per rafforzare la dotazione patrimoniale delle PMI e small mid cap (fino a 499 dipendenti), sostenendo una adeguata "presa di rischio", grazie ad un'elevata copertura dei rischi "di prima perdita" e ad un'apprezzabile semplificazione procedurale (ammissione alla garanzia senza valutazione del gestore, con probabilità di default calcolata da richiedente con i propri modelli interni), in grado di sostenere la concessione del credito su esposizioni di maggiore durata anche in un periodo di elevata incertezza.

Si ipotizza, in pratica, di innalzare la quota di copertura del Fondo sulle "prime perdite" di tali portafogli rispetto alla disciplina ordinaria, coprendo fino al 25% del portafoglio, consentendo quindi di ammettere imprese più rischiose. La scelta di una percentuale di garanzia all'80% consente, oltre ad un adeguato



allineamento di interessi tra Stato garante e soggetto finanziatore obbligato a ritenere una quota di rischio apprezzabile, anche un'operatività della misura fuori dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per l'emergenza Covid-19 della Commissione Europea (19 marzo 2020), non soggetta quindi agli specifici limiti temporali di durata.

Per tali finalità sono destinati complessivamente 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, incrementando corrispondentemente il Fondo centrale, con oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, trattandosi di garanzia standardizzata, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Articolo 13.

(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

Le norme, in considerazione del perdurare della pandemia e della proroga al *Temporary Framework* (disposta con decisione della Commissione Europea del 28 gennaio 2021), mirano ad estendere temporalmente, con alcune opportune rimodulazioni, i regimi del Fondo per le PMI e di Garanzia Italia prorogandoli oltre la scadenza attualmente fissata al 30 giugno 2021.

Tali interventi si pongono anche nella prospettiva di graduale *phasing out* dei regimi di garanzia in deroga alla disciplina in materia di aiuti di Stato, varati, principalmente a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dai decreti emergenziali adottati nel 2020 a supporto della liquidità delle imprese messe in crisi dalla pandemia e dalle misure di *lockdown* nazionali.

Per finalità di sostenibilità finanziaria di medio-lungo periodo del Fondo PMI, e di razionalizzazione del relativo impatto sui saldi di finanza si prevede un graduale *décalage* delle misure, nella prospettiva di una progressiva riconduzione del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria operatività attraverso (i) l'abbassamento della percentuale massima di garanzia dal 100% al 90% dell'importo massimo garantito, per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), DL n. 23/20, al fine di contenere le possibili criticità, in termini di tensione sul rientro dei finanziamenti assistiti da una garanzia pubblica ad integrale copertura dell'importo finanziato e (ii) il ripristino dell'ordinaria percentuale massima di garanzia all'80%, in coerenza con quanto ritenuto compatibile con il mercato comune dalla normativa e giurisprudenza europee in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

Le suddette misure si applicano ai nuovi finanziamenti rilasciati a partire dal 1 luglio 2021. Fino al 30 giugno continuano ad applicarsi le percentuali stabilite dalla normativa vigente.

Premesso ciò, il **comma 1**, alla lett. a) ed e) proroga al 31 dicembre 2021 il regime di *Temporary Framework*, in linea con il Quadro temporaneo, da ultimo esteso dalla Commissione al 31 dicembre 2021, per le garanzie disposte dall'articolo 1 e 1-bis.1, DL liquidità (i.e.: Garanzia Italia rilasciata da SACE S.p.A.) Il **comma 1**, lettere b) e c) stabilisce altresì, per le garanzie disposte dagli articoli 1 e 1-bis.1 del DL liquidità e previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, che il termine massimo di durata delle nuove operazioni sia innalzato a 10 anni e che le parti hanno la facoltà di estendere o sostituire i finanziamenti già garantiti di durata non superiore a 6 anni con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni ai sensi della nuova lettera a-bis). Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.

La misura opera nei limiti dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, come rifinanziato dall'articolo 31, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, a copertura delle garanzie concesse da SACE e, in ogni caso, entro il plafond massimo di esposizione, pari ad euro 200 miliardi, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, DL Liquidità. In proposito, si precisa il suddetto Fondo presenta, a copertura delle garanzie concesse da SACE nell'ambito dell'operatività di cui all'articolo 1 DL Liquidità, uno stanziamento pari a 29.3 miliardi.

Alla lettera d), è stata prevista, sempre nell'ambito di Garanzia Italia, con specifico riferimento alla garanzia su emissioni obbligazionarie, la riduzione, dal 30 al 15 %, della quota di ritenzione imposta ai sottoscrittori originari nel caso di obbligazioni con rating inferiore a BBB- (comma 1, lettera b). La previsione è volta ad incentivare il ricorso a canali di finanziamento alternativi al credito bancario, che ha fino ad oggi trovato applicazione ridotta nell'ambito degli interventi di garanzia per la liquidità. La previsione, che viene



retroattivamente estesa anche alle operazioni già perfezionate o deliberate da SACE, non comporta nuovi o maggiori oneri per l'erario.

La lettera e) prevede l'eliminazione del divieto per la distribuzione dei dividendi per le *small mid cap* che dal 1 marzo 2021 accedono a Garanzia Italia di SACE e non più al Fondo di garanzia PMI (comma 1, lettera c). L'iniziativa a è volta a completare la previsione di cui al comma 3 della proposta (a perfezionamento del passaggio delle *small mid cap* dalla garanzia del Fondo PMI a quella di SACE), escludendo che per le garanzie concesse ai sensi dell'art. 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 alle *small mid cap* (già in precedenza garantite del Fondo PMI fino al 28 febbraio 2021), trovi applicazione l'impegno previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera i), del medesimo decreto, avente ad oggetto l'obbligo di non distribuire dividendi e riacquistare azioni. La modifica si rende necessaria al fine di allineare pienamente la disciplina di "Garanzia Italia" per le cd. *mid cap* a quella per le garanzie rilasciate in relazione alla medesima tipologia di imprese da parte del Fondo di garanzia per le PMI, assicurando per tale via una piena fungibilità dei due regimi anche alla luce della definitiva allocazione di tale tipologia di garanzia sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in ottemperanza a quanto risultante dal combinato disposto dell'articolo 1, commi 245, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'articolo 1-bis.1, del menzionato decreto-legge. Si è infatti registrato un accesso modesto da parte di *small mid cap* a Garanzia Italia nel marzo 2021, presumibilmente riconducibile in buona parte a detto limite di legge. La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri.

La lettera f) dispone che a decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono concesse nella misura massima dell'80%.

Inoltre, con la lettera g) si prevede, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, che il termine massimo di durata delle operazioni che fruiscono del regime di intervento straordinario sia innalzata dagli attuali 72 mesi a 120 mesi e che tale misura si applichi anche alle operazioni già garantite, salve le necessarie autorizzazioni e comunque il rispetto del limite massimo di 120 mesi di durata dell'operazione stabilito dalla disposizione.

La lett. h) riduce, a decorrere dall'1 luglio 2021, dal 100 per cento al 90 per cento l'entità della garanzia suscettibile di rilascio per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lett. m) DL liquidità.

L'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 ha previsto per le PMI l'accesso al credito assistito dalla garanzia pubblica del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Fondo centrale di garanzia PMI).

Per le garanzie di cui all'articolo 13, DL liquidità (a valere, cioè, sul Fondo di garanzia per le PMI) l'estensione delle misure al 31 dicembre 2021, disposta dal comma 2, è ottenuta attraverso la modifica dell'art. 1, comma 244, Legge di bilancio 2021.

Tale garanzia, in forza dell'articolo 13, comma 12-bis, del D.L. n. 23/2020, come da ultimo modificato dall'articolo 64, comma 3, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 comprende anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La durata della misura, inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2020, è stata prorogata, in forza dell'articolo 1, comma 206, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) fino al 30 giugno 2021 ma non per gli enti del terzo settore, per i quali è cessata al 31 dicembre 2020. Per consentire il rilascio della garanzia anche agli enti anzidetti, e poiché l'articolo 13, comma 12-bis opera nell'ambito di operatività dei finanziamenti garantiti di cui alla lettera m), prorogati, per effetto del comma 2, al 31 dicembre 2021, si prevede, con il comma 1, lett. i) di rendere di nuovo efficace la misura fissando il termine al 31 dicembre 2021, similmente a quanto previsto per la generalità degli altri beneficiari.

Tale misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché, in base ai dati condivisi dal MISE e forniti dal Gestore, relativi alla chiusura del 2020 e pertanto definitivi per le operazioni del 12 - bis, la dotazione in questione della sezione speciale del Fondo di garanzia al 31 dicembre 2020 ammonta a 90.422.530euro, su 100 milioni di euro destinati dal comma 12-bis.

Il comma 3 introduce una norma di carattere strettamente ordinamentale finalizzata ad introdurre un opportuno allineamento tra la definizione delle imprese cd. *mid cap* prevista dall'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con riferimento all'operatività del Fondo di garanzia per le PMI e quella contenuta nell'articolo 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in relazione all'operatività di SACE.

Il comma 4 introduce una modifica al comma 14-bis dell'articolo 6 DL 269/2003, affinché le garanzie a mercato rilasciate da SACE nell'ambito della nuova operatività introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera



c) DL Liquidità, possano essere emesse anche a copertura di portafogli di finanziamenti, al fine di supportare ulteriori operazioni che possano contribuire al rilancio dell'economia italiana.

Il comma 5 riporta il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI. Secondo i dati forniti dal Gestore (Medio Credito Centrale), ipotizzando una durata del *Temporary Framework* estesa fino al 31 dicembre 2021 e, a decorrere dall'1 luglio 2021 (i) una percentuale di copertura del 90 per cento per le operatività di cui all'articolo 13, comma 1, lett. m) DL n. 23/20, (ii) dell'80 per cento delle altre operatività, con un ripristino della normativa ante emergenza a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'impegno in termini di perdite attese su un arco temporale pluriennale è pari a € 10.991.520.000, con un fabbisogno - rispetto agli accantonamenti già posti in essere sulla base delle disponibilità finanziarie, degli stanziamenti di legge e dello stock di garanzie *in bonis* in essere al 31/12/2020 - di **€ 1.088.202.000**, a fronte della stima delle disponibilità finanziarie post liquidazione delle perdite sullo stock delle garanzie in essere al 31/12/2020, pari a € 9.903,3 mln.

A tale importo si aggiunge l'ammontare di **€ 772 milioni** a copertura finanziaria dell'estensione della durata dei finanziamenti garantiti ex comma 1, lettera c-bis), da 72 a 120 mesi.

Tanto premesso, il rifinanziamento complessivo del Fondo di garanzia per le PMI è pari a **€ 1.860.202.000** per l'anno 2021.

La proroga del regime delle garanzie SACE a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 14, DL n. 23/20, opera nei limiti delle risorse già stanziato sul medesimo ai sensi del combinato disposto del menzionato art. 1, comma 14 e dell'art. 31, comma 1 DL n. 34/2020.

Il comma 6 assegna all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2021, ad integrazione delle risorse del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie affidate al medesimo istituto in favore delle imprese agricole e della pesca.

Si fa presente che per l'anno 2020, ai fini dell'erogazione della misura, il conto corrente di tesoreria in argomento è stato rifinanziato, con molteplici provvedimenti, per un totale di risorse pari a 350 milioni di euro, tutte impegnate; tanto che, allo stato, ISMEA ha interrotto l'erogazione delle garanzie per mancanza di risorse.

Il rifinanziamento del conto corrente si rende pertanto necessario ed urgente e l'importo di 80 milioni di euro, richiesto per il 2021, appare coerente con i dati del tiraggio della misura nell'anno precedente.

Il comma 7 interviene sull'articolo 13 comma 2 del decreto-legge n. 193/2016, al fine di aggiornare l'importo *de minimis* per la copertura del costo della garanzia alla nuova disciplina comunitaria che si è aggiornata negli anni. La modifica che si propone sostituisce il richiamo ad un importo fisso del vecchio *de minimis* e inserisce un meccanismo di rinvio mobile *per relationem*, con richiamo delle disposizioni comunitarie relative ai singoli settori (che, per chiarezza, qui si riportano: per la pesca sino a 30.000 euro; per la produzione primaria sino a 25.000 euro; per la trasformazione e commercializzazione e attività connesse sino a 200.000 euro, sempre nell'arco di tre esercizi finanziari).

Stante il carattere ordinamentale della disposizione, la proposta non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 8 reca la copertura degli oneri pari a 1.940,20 milioni di euro per l'anno 2021, a cui si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Articolo 14.

(Tassazione capital gain start up innovative)

Commi 1 e 2

La norma in esame prevede un'agevolazione per le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività commerciale) che, tramite sottoscrizione di capitale sociale, detengano partecipazioni in *start up* innovative e piccole e medie imprese innovative per almeno 3 anni. Nel caso in cui tale partecipazione venga ceduta la plusvalenza derivante viene esentata dall'imposta di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, con un conseguente risparmio di imposta del 26%.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, è stato desunto dalle dichiarazioni dei redditi relative all'anno di imposta 2018 l'ammontare degli investimenti in *start up* innovative e PMI innovative, che è risultato di circa 124,5 milioni di euro. Assumendo che l'esenzione delle plusvalenze induca a effettuare maggiori investimenti per una quota del 25%, e utilizzando le informazioni desumibili da alcune pubblicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico (Relazione annuale al Parlamento e report *start up* innovative), si stima una perdita di competenza su base annua di 31,8 milioni di euro.



Ipotizzando che l'agevolazione decorra da giugno 2021 e fino a dicembre 2025, e considerando che le plusvalenze verranno realizzate dopo un periodo di almeno 3 anni, si stimano gli effetti finanziari (in milioni di euro) riportati nella tabella seguente:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Imposta su plusvalenze da <i>Start up</i> e PMI innovative	-18,6	-31,8	-31,8	-31,8	-31,8	0

Comma 3

La norma in esame prevede un'agevolazione per le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività commerciale) che realizzano plusvalenze dalla cessione di partecipazioni in società acquisite mediante la sottoscrizione di capitale a condizione che, dette plusvalenze vengano reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale, entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza. La disposizione ha efficacia fino al **dicembre 2025**. Nel caso di reinvestimento quindi la plusvalenza viene esentata dall'imposta di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, con un conseguente risparmio di imposta del 26%.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, è stato utilizzato lo stesso dato rilevato per la valutazione della misura di cui ai primi due commi. Si ipotizza che, per effetto della misura, i maggiori investimenti siano il 10% dell'ammontare totale in *start up* e PMI innovative. Tale ipotesi appare prudentiale anche in considerazione sia del diverso e più alto profilo di rischio a cui tali investitori andrebbero in contro sia delle misure incentivanti già vigenti. Si stima quindi una perdita di gettito su base annua di 3,2 milioni di euro.

Ipotizzando che l'agevolazione decorra da giugno 2021 e fino a dicembre 2025, si stimano gli effetti finanziari (in milioni di euro) dovuti all'esenzione dall'imposta sulle plusvalenze. I risultati sono riportati nella tabella seguente:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Imposta su plusvalenze reinvestite in <i>Start up</i> e PMI innovative	-1,9	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	0

Ulteriori effetti si realizzano nel caso in cui il maggiore investimento sia detenuto per almeno 3 anni. In tal caso, i nuovi investimenti rientrerebbero anche nella misura agevolativa introdotta dai primi due commi della proposta in esame. Adottando la medesima metodologia usata in precedenza, si stimano gli effetti finanziari (in milioni di euro) riportati nella tabella seguente:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Imposta su plusvalenze da <i>Start up</i> e PMI innovative	-1,5	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	0

Infine, trattandosi di nuove sottoscrizioni che senza la norma non ci sarebbero state, su tali investimenti si applicherebbe anche la detrazione a fini IRPEF secondo quanto disposto dall'articolo 38 del decreto legge n. 34 del 2020. Tale detrazione è relativa agli investimenti in *start up* e PMI innovative effettuati dalle persone fisiche e con un limite massimo di investimenti detraibile (che deve essere mantenuto per almeno tre anni) pari a 300.000 euro per ciascun anno. Ipotizzando che l'intero maggiore investimento di 12,5 milioni fruisca di tale agevolazione, si stima un ammontare di detrazione pari a -3,1 milioni di euro di competenza 2021 e -6,3 milioni di euro di competenza in ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

Di seguito gli effetti finanziari (in milioni di euro):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IRPEF	0	-5,5	-8,6	-6,3	-6,3	-6,3	4,7	0



Gli effetti finanziari complessivi di tutte le misure sono riepilogati nella tabella seguente: (in milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Imposta su plusvalenze da <i>Start up</i> e PMI innovative	0	0	0	0	-20,1	-34,4	-34,4	-34,4	-34,4	0
Imposta su plusvalenze reinvestite in <i>Start up</i> e PMI innovative	0	-1,9	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	0	0	0	0
IRPEF	0	-5,5	-8,6	-6,3	-6,3	-6,3	4,7	0	0	0
Totale	0	-7,4	-11,8	-9,5	-29,6	-43,9	-29,7	-34,4	-34,4	0

Alle minori entrate derivanti dall'articolo, valutate in 7,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,8 milioni di euro per l'anno 2023, 9,5 milioni di euro per l'anno 2024, 29,6 milioni di euro per l'anno 2025, 43,9 milioni di euro per l'anno 2026, 29,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Articolo 15.

(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)

Nell'esperienza dei cd "basket bond" già condotta dalla CDP nelle regioni del Mezzogiorno la quota di prima perdita coperta dalle risorse pubbliche è stata del 25% (con copertura integrale al 100% della prima perdita, senza *risk retention*). Con tali parametri la leva minima sarebbe pari a 4 (ossia con 250 milioni si garantirebbero operazioni per almeno 1 mld).

Tuttavia, l'intervento della garanzia del Fondo PMI con controgaranzia statale unitamente alla possibilità di un portafoglio più granulare di operazioni anche di ambito sovragionale, fanno ritenere plausibile definire, in sede attuativa, una copertura non totalitaria della prima perdita aumentando l'efficienza (la leva) e riducendo in conseguenza l'onere per il bilancio pubblico.

In ogni caso, trattandosi di un intervento innovativo, per la sua implementazione è prevista la compartimentazione in una distinta sezione separata del Fondo, con una assegnazione complessiva di euro 200 milioni, ripartiti tra gli anni 2021 e 2022 tenuto conto dei tempi di strutturazione delle operazioni, che fanno ritenere diluita sui due anni la richiesta di garanzia e quindi l'adozione dei relativi accantonamenti a copertura del rischio. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Articolo 16.

(Proroga moratoria per le PMI)

L'ipotesi qui considerata è che la moratoria ex lege, attualmente in vigore fino a giugno 2021, sia estesa con le seguenti modalità.

- Solo per la quota capitale dei rapporti di finanziamento previsti dall'art. 56, comma 2 del Decreto - legge n. 18/2020.
- A richiesta dell'impresa beneficiaria.

Le stime basate sulle richieste di garanzia ricevute da Mediocredito Centrale

- Le banche hanno iniziato a registrare presso Mediocredito Centrale le garanzie sussidiarie sugli importi in moratoria (tav. 2 in allegato).
- Al momento, sono state registrate garanzie a fronte di circa 100 miliardi di prestiti. Circa un terzo di questi prestiti beneficiava già in precedenza di una garanzia statale, rilasciata da FCG, e pertanto non dovrebbero essere considerati per stimare l'onere per lo Stato connesso con la moratoria ex lege. Gli importi oggetto di garanzia per effetto della moratoria ex lege sono pari, al momento, a circa 6,9 miliardi.
- Questi valori potrebbero crescere nelle prossime settimane perché alcune banche, anche di grande dimensione, non hanno ancora registrato il prestito che beneficia della garanzia statale. Si stima che l'importo complessivo potrebbe salire da 6,9 sono ad un massimo prudenzialmente stimabile in 10 miliardi.

Le stime della probabilità di default (PD)



- Per stimare l'onere per lo Stato derivante dalla garanzia su parte dei prestiti in moratoria, oltre agli importi che beneficiano di questa garanzia occorre fare alcune ipotesi sulla probabilità che la garanzia sia escussa, cioè sulla probabilità di default (PD) delle imprese beneficiarie.
- La relazione tecnica al DL Cura Italia (marzo 2020) ipotizza una PD delle esposizioni in garanzia pari al 6% sull'orizzonte di un anno. Questo valore è pari a circa il triplo del tasso di deterioramento annuo dei prestiti alle imprese italiane all'inizio del 2020, prima della pandemia.
- Poiché la durata della moratoria è stata oggetto di proroghe, e la gravità della crisi economica è stata superiore a quanto originariamente ipotizzato, questa PD potrebbe essere sottostimata. Tuttavia, gli elementi di natura quantitativa al momento disponibili indicano che la PD media delle imprese italiane, pur essendo verosimilmente cresciuta negli ultimi mesi, potrebbe rimanere al di sotto dei livelli raggiunti ad esempio nel 2015, all'indomani della crisi dei debiti sovrani.
- Non ci sono quindi elementi oggettivi per ritenere che l'attuale stima della PD debba essere rivista significativamente al rialzo, tenuto anche conto che la prosecuzione della moratoria, accompagnando l'impresa ad uscire dall'emergenza sanitaria dovrebbe contribuire a contenere la PD.

Conclusioni

- I dati che stanno affluendo a MCC in queste settimane, inducono a ritenere che l'importo dei prestiti e delle rate in moratoria che oggi beneficiano della garanzia statale (pari a poco più di 40 miliardi nel caso di proroga a fine dicembre) sia potenzialmente sovrastimato. In particolare, assumendo che un terzo dei prestiti rateali in moratoria benefici già di una garanzia FCG, l'onere a carico dello Stato andrebbe ridotto di circa 200 milioni, lasciando quindi sostanzialmente invariato l'importo attuale.
- Al contempo, la PD delle imprese beneficiarie potrebbe essere potenzialmente sottostimata, e questo potrebbe attenuare la sovrastima di cui al punto precedente

L'attuale dotazione della Sezione speciale del Fondo che fronteggia la garanzia sussidiaria per la moratoria è di € 1.738.400.000 (ben superiore alla stima riportata in tav 1) e l'importo accantonato a copertura del rischio - al 8 aprile 2021 - era pari a € 136.443.718,72 (ovvero il 7,8% della dotazione). Essa pertanto risulta adeguata a fronteggiare i rischi aggiuntivi, senza esigenza immediata di nuovi o maggiori oneri per l'erario.

Tavola 1. Calcolo assorbimento garanzie su dati effettivi al 26 marzo 2021

	a) moratoria terminante il 30 giugno 2021	b) ipotesi di allungamento moratoria sulla sola quota capitale dal 1° luglio al 31 dicembre 2021
Totale prestiti in moratoria	49	58
a) Linee di credito accordate (1)	19	19
di cui: utilizzato	13	13
b) Altri prestiti a breve termine	4	4
c) Rate altri finanziamenti (include mutui, leasing e altri prestiti)	26	35
di cui: quota interesse	3	3
quota capitale	23	32
di cui: importo che beneficia della garanzia statale (1)	34	43
Stima dei fondi necessari a finanziare le garanzie	0,7	0,9
<i>Per memoria</i>		
Prestiti complessivi alle imprese a febbraio 2020		480

Fonte: stime su dati campionari della Banca d'Italia.



Note: (1) Include le linee di credito in conto corrente e finanziamenti accordati per anticipi su titoli di credito (ad es. factoring). La stima è effettuata considerando esclusivamente le linee di credito in conto corrente. – (2) L'importo corrisponde alla definizione di quello che beneficerà della garanzia statale in base al DL "Cura Italia", pari alla somma del maggior utilizzo delle linee di credito in c/c e a fronte di anticipi su crediti, degli altri prestiti a breve termine e delle rate sospese.

Tavola 2. Richieste di garanzia ex art 56 DL Cura Italia pervenute ai FCG (13 maggio 2021)					
	N. operazioni	Importo finanziato	Importo finanziato medio	Finanziamento originario	Finanziamento medio originario
C - SOSPENSIONE	400.059	9.126.883.251,90	22.813,84	85.267.872.082,96	213.138,24
A - DIVIETO DI REVOCA	30.324	2.065.884.790,19	68.127,05	3.565.526.846,21	117.581,02
B - PROROGA	4.307	571.682.949,88	132.733,45	571.682.949,88	132.733,45
Totale	434.690	11.764.450.991,97	27.064,00	89.405.081.879,05	205.675,50

Richieste di sospensione e/o allungamento della durata di operazioni garantite dal Fondo			
	N. operazioni	Volume dei finanziamenti oggetto di sospensione/allungamento	Riferimenti normativi
Allegato 13 - Moratoria ABI Accordo per il credito 2019 Sospensione quota capitale e allungamento della durata (Operativo dal 11 marzo 2020)	21.142	3.643.814.745,29	Accordo per il credito ABI
Allegato 13 bis - Ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità (art. 13, comma 1, lettera f) Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID 19 (Operativo dal 17 marzo 2020)	9.780	2.129.673.264,44	art 13 comma 1 lett f dl liquidità ammissibili anche quelle ammesse post 17/3/2020 post emergenza



Allegato 13 ter Ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettera a), b) e c) del D.L. Cura Italia del 17 marzo 2020 n. 18 Richiesta di estensione della durata della garanzia in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID 19 (Operativo dal 17 marzo 2020)	163.202	32.357.906.074,65	art 56 cura italia comma 2 art 56 DL Cura Italia	Ammissibili operazioni in essere 17/3/20
Totale	194.124	38.131.394.084,38		

Totale operazioni art.56 e sospensioni/allungamenti operazioni garantite	Totale volume finanziamenti originari art. 56 e sospensioni/allungamenti operazioni garantite	Totale operazioni art.56 e moratorie all. 13 ter	Totale volume finanziamenti originari art. 56 e moratorie all. 13 ter
628.814	127.536.475.963,43	597.892	121.762.987.954

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17.

(Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato)

Con la Comunicazione (2021/C 34/06) del 28 gennaio 2021 la Commissione europea è nuovamente intervenuta sulla Comunicazione della Commissione europea recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01) del 19 marzo 2020, per estendere i termini entro i quali le misure di supporto pubblico possono essere effettuati.

In particolare, con riguardo agli interventi di supporto pubblico che possono essere effettuati dal Patrimonio destinato ai sensi del D.M. 26/2021, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati (par. 25-bis del Quadro temporaneo) e di aumenti di capitale e di strumenti ibridi (Sezione 3.11 del Quadro temporaneo) è possibile fino al 31 dicembre 2021. Il D.M. 26/2021 prevede il previgente termine del 30 giugno 2021 (per i prestiti subordinati) e del 30 settembre 2021 (misure di ricapitalizzazione).

La norma di cui al comma 2 intende consentire, anche per gli anni dal 2021 in poi, l'apporto di liquidità al Patrimonio Destinato di cui alla norma richiamata. Questo in alternativa, parziale o totale, all'apporto di titoli di Stato. Una possibilità di questo tipo era contemplata per il 2020, ma il lungo lavoro necessario per l'applicazione del Patrimonio Destinato al rilancio non ha permesso di poterne fruire.

L'emendamento permetterebbe di superare una serie di complicazioni, legate soprattutto all'oscillazione del valore dei titoli di Stato, riscontrate nell'attuazione degli apporti al Patrimonio Destinato.

In considerazione del ritardato avvio dell'operatività della misura rispetto a quanto inizialmente pianificato, si ritiene che l'estensione dei termini entro cui potrebbero essere disposte le misure di aiuto non comporti un incremento degli oneri rispetto a quanto attualmente scontato sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 18.

(Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali)

La norma consente alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi l'emissione della nota di variazione in diminuzione, di cui all'articolo 26, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere che sia definitivamente accertata l'infirmità della procedura medesima, come attualmente accade.



La modifica entra in vigore nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente all'entrata in vigore della norma.

Sulla base di dati ISTAT (Statistiche Giudiziarie Civili), risulta che la durata media del procedimento fallimentare è di circa 8 anni. Dalle stesse statistiche risulta, inoltre, un valore complessivo (passivo – attivo) individuato dal curatore fallimentare di circa 10.300 milioni di euro. Considerando la significativa incidenza dei debiti verso istituti di credito (soggetti che svolgono operazioni esenti), si ritiene che solo 1/4 del passivo fallimentare (circa 2.600 milioni di euro) sia imponibile ai fini I.V.A..

Utilizzando un'aliquota media I.V.A. del 15%, si avrà un anticipo dell'effetto negativo erariale di cassa di circa 340 milioni di euro (2.600 – 2.600/1,15) annui. Sulla base di queste assunzioni il flusso di nuovi fallimenti avrà durata media di 8 anni e l'ammontare interessato è analogo in tutti gli anni (e pari a 340 milioni come sopra).

Si suppone che nell'anno di inizio del fallimento, i fornitori versino l'IVA e che l'IVA versata sia pari a 340 milioni di euro (utilizzata come proxy del complesso dei fallimenti).

Nello stesso anno il soggetto entrato in fallimento avvia le procedure per il rimborso dell'IVA non detratta o della detrazione dell'IVA in parola. La stessa verrà quindi rimborsata l'anno successivo all'entrata in fallimento ed è di importo pari a quella versata dai fornitori, ovvero 340 milioni.

A chiusura della procedura, dopo 8 anni quindi, i soggetti creditori emetteranno nota di variazione di importo sempre pari a 340 milioni di euro.

Il flusso dei nuovi fallimenti può essere quindi rappresentato dalla seguente tabella:

	2021	2022-2027	2028 - ss
Versamento IVA	+340	+340	+340
Rimborso Richiesto		-340	-340
Nota di Variazione			-340
Totale	+340	0	-340

in milioni di euro

Nella legislazione proposta, all'entrare del soggetto in procedura fallimentare, il creditore può emettere contestuale nota di variazione. Pertanto si avrà un versamento IVA pari a 340 milioni (come da ipotesi e premesse suddette), una emissione di nota di variazione di pari importo.

In particolare, l'anticipo della nota di variazione determina due possibili scenari:

- il soggetto che entra nella procedura concorsuale **non ha più diritto al rimborso**. Grazie alla recente acquisizione dei flussi della fatturazione elettronica che in passato non esistevano, la non sussistenza del presupposto giuridico per chiedere il rimborso è facilmente riscontrabile da parte dell'Amministrazione finanziaria. In particolare, l'Ufficio competente alla lavorazione del rimborso sarebbe in grado, in sede istruttoria, di bloccare il rimborso indebito, a seguito della verifica della presenza nelle fatture elettroniche della nota di variazione emessa dal cedente/prestatore che diminuisce il credito del cessionario/committente in procedura concorsuale;
- il soggetto che entra nella procedura concorsuale **non può più vantare un'IVA a credito da utilizzare in diminuzione dell'IVA a debito nelle liquidazioni periodiche**. Questa fattispecie appare piuttosto marginale, in considerazione del fatto che l'eventuale IVA a debito di questi soggetti è pressoché inesistente (si tratta di soggetti che non effettuano operazioni attive dal lato delle vendite) e che le risoluzioni dell'Agenzia delle entrate onerano il curatore di particolari cautele in ordine alle registrazioni di variazione.

Il flusso dei nuovi fallimenti può essere quindi rappresentato dalla seguente tabella:

	2021	2022-2027	2028 - ss
Versamento IVA	+340	+340	+340
Rimborso Richiesto		0	0
Nota di Variazione	-340	-340	-340
Totale	0	0	0

in milioni di euro

Effetti di gettito:

Gli effetti finanziari delle due normative consentono di individuare l'effetto complessivo della modifica come indicato nella Tabella seguente:



	2021 (*)	2022 - 2027	2028 - ss (**)
Legislazione precedente	+340	0	-340
Nuova Legislazione	0	0	0
Effetto complessivo (***)	-340	0	+340

in milioni di euro

(*) anno di introduzione della norma

(**) Entrambe le normative a regime per i fallimenti dal 2021 in poi

(***) Nell'effetto finale, ovviamente, si considerano le entrate relative alla proposta e le mancate entrate (quindi con il segno opposto) della normativa vigente che decade.

In via prudenziale, le maggiori entrate ascritte alla modifica normativa per gli anni 2028 e seguenti non vengono considerate ai fini della valutazione degli effetti finanziari della norma.

Ai relativi oneri, valutati in 340 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Articolo 19.

(Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021)

Comma 1. Proroga degli incentivi per la cessione di crediti. La disposizione prevede la proroga per il 2021 della misura prevista dall'articolo 55 del DL 18/2020.

Ai fini della stima, dai dati forniti dagli operatori del settore, si valuta che i crediti deteriorati ceduti complessivamente da società finanziarie e non finanziarie nel corso del 2021 saranno pari orientativamente a 17 miliardi di euro (10 miliardi di euro Banche - 4 miliardi altri - 3 miliardi indotti).

Il cedente trasforma le deduzioni (perdite, ACE) per circa 3,4 miliardi di euro (17 mld di euro X 20%).

Il credito per imposte anticipate DTA è pari a circa 896,5 milioni di euro ai fini IRES (17 mld di euro X 20% X un'aliquota media IRES del 26,4% circa, che tiene conto della ripartizione dei soggetti interessati alle cessioni). Per poter trasformare le DTA in credito risulta necessario il pagamento di un canone dell'1,5% deducibile ai fini IRES ed IRAP. Conseguentemente il cedente non potrà più dedurre negli esercizi successivi quanto trasformato in credito. Utilizzando la medesima metodologia di stima della relazione tecnica della norma originaria sono state stimate le DTA relative alle quote trasferite. Queste ultime sono state distribuite, considerando un periodo di recupero che sarebbe stato in un arco di dieci esercizi.

Si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Credito DTA (IRES IRAP) +	-896,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canone DTA	13,45	11,96	10,34	8,53	6,6	4,77	3,18	2,41	1,77	1,37	1,21	1,16	0	0	0
Minore IRES deducibilità canone DTA	0	-4,12	-1,9	-1,6	-1,25	-0,9	-0,6	-0,35	-0,32	-0,23	-0,19	-0,19	-0,2	0,15	0
Minore IRAP deducibilità canone DTA	0	-1,16	-0,5	-0,42	-0,32	-0,23	-0,15	-0,08	-0,08	-0,06	-0,05	-0,05	-0,05	0,05	0
Minori quote deduzioni future DTA - IRES	94,13	53,79	53,79	53,79	53,79	53,79	53,79	53,79	53,79	53,79	-40,34	0	0	0	0
Totale	-788,92	60,47	61,73	60,3	58,82	57,43	56,22	55,77	55,16	54,87	-39,37	0,92	-0,25	0,2	0

In milioni di euro



Commi 2-7. ACE innovativa 2021

La normativa proposta prevede, limitatamente all'anno di imposta 2021, la possibilità di calcolare un rendimento ACE del 15% sugli aumenti di capitale effettuati nel 2021 entro il limite di 5 milioni di euro e di trasformare tale rendimento direttamente nell'anno in un credito di imposta da utilizzare in compensazione senza utilizzare di conseguenza la deduzione ACE nei limiti del reddito imponibile e senza riportare agli anni successivi le eventuali eccedenze relative.

L'ipotesi prudenziale di fondo è che la misura in esame riesca a sostenere la capitalizzazione messa a dura prova dalla crisi conseguente all'emergenza epidemiologica in modo tale da riportarla ad un livello ordinario. Attraverso il modello di microsimulazione IRES è stato possibile, a partire dal rendimento nozionale dichiarato nell'anno di imposta 2018 rispetto allo stesso dichiarato nel periodo precedente, ricostruire l'incremento del capitale per ogni singolo contribuente e determinare il rendimento al 15% per gli incrementi non eccedenti i 5 milioni di euro, stimando di conseguenza il relativo credito di imposta. Dall'analisi risulta un rendimento trasformabile in credito pari a circa 6,5 miliardi di euro, da parte di oltre 224.000 imprese, corrispondente ad un incremento di capitale, nei limiti di 5 milioni di euro, pari a circa 43 miliardi di euro e ad un credito di circa 1.560 milioni di euro (6.500 X 24%).

Per quanto attiene ai contribuenti IRPEF l'analisi è stata condotta a livello macro analizzando i rendimenti ACE dell'anno di imposta 2018 pari a circa 710 milioni di euro da cui un capitale di circa 47,3 miliardi di euro (710 / 1,5%). Applicando al capitale IRPEF la percentuale di nuovo capitale rilevata ai fini IRES, prima dell'applicazione del limite dei 5 milioni di euro ritenuto prudenzialmente non applicabile ai soggetti IRPEF, si stima un incremento del capitale di circa 10,7 miliardi di euro con un credito pari a circa 427 milioni di euro.

La trasformazione diretta in credito di imposta di tale rendimento produce inoltre effetti positivi sul gettito in conseguenza della mancata deduzione del rendimento vigente all'1,3%.

Di seguito si riportano gli effetti di competenza complessivi.

Competenza	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	101,1	1,0	1,0	1,0	1,0
IRPEF	40,6	0,34	0,34	0,34	0,34
Addizionale regionale	2,2	0,02	0,02	0,02	0,02
Addizionale comunale	0,8	0,01	0,01	0,01	0,01
Credito di imposta	-1.984,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	-1.840,0	1,37	1,37	1,37	1,37

in milioni di euro

Di cassa, considerando l'utilizzo del credito completamente nel 2021 e un acconto IRES/ IRPEF del 75%, l'andamento è il seguente:

Cassa	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0	176,9	-74,1	1,0	1,0
IRPEF	0	71,1	-29,9	0,34	0,34
Addizionale regionale	0	2,2	0,02	0,02	0,02
Addizionale comunale	0	1,1	-0,24	0,01	0,01
Credito di imposta	-1.984,7	0	0	0	0
Totale	-1.984,7	251,3	-104,22	1,37	1,37

in milioni di euro

Comma 8. DTA e aggregazioni. Sotto l'aspetto strettamente finanziario la norma non determina ulteriori effetti rispetto a quanto già valutato per la norma originaria, trattandosi di una modifica procedurale.

Il comma 9 dispone che agli oneri derivanti dall'articolo, valutati in 2.881,2 milioni di euro per l'anno 2021, 5,28 milioni di euro per l'anno 2022, 106,64 milioni di euro per l'anno 2023, 2,02 milioni di euro per l'anno 2024, 1,57 milioni di euro per l'anno 2025, 1,13 milioni di euro per l'anno 2026, 0,75 milioni di euro per l'anno 2027, 0,43 milioni di euro per l'anno 2028, 0,40 milioni di euro per l'anno 2029, 0,29 milioni di euro per l'anno 2030, 40,58 milioni di euro per l'anno 2031, 0,24 milioni di euro per l'anno 2032, 0,25 milioni



di euro per l'anno 2033 e 0,05 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Articolo 20.

(Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi)

La proposta normativa in oggetto modifica la modalità di utilizzo del credito ex-super nell'ambito della proroga per gli anni di imposta 2021 e 2022 della normativa sul credito d'imposta beni strumentali nuovi e del credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo, introdotta dalla Legge di Bilancio 2021.

Di seguito si riporta la metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica originaria e gli effetti finanziari indicati in Bilancio.

Relazione tecnica originaria

A partire dalle dichiarazioni dei Redditi, anno di imposta 2018, sono stati ricostruiti gli investimenti agevolabili in base alle precedenti riproposizioni dell'agevolazione effettuati dalle imprese utilizzando i coefficienti di ammortamento (specifici per settore di attività economica) elencati nel Rapporto di Confindustria "Dove va l'industria italiana" - maggio 2019.

Ai fini della stima è stata applicata la medesima metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2020:

- proroga del credito beni strumentali materiali nuovi (super) con aliquota del 6% fino a 2 milioni di euro di investimento; incremento solo per il primo anno dell'aliquota al 10%.
- maggiorazione solo nel 2021 dal 6% al 15% per investimenti in beni strumentali nuovi destinati all'implementazione del lavoro agile credito utilizzabile interamente nel primo anno;
- estensione del credito beni strumentali nuovi (super) ai beni immateriali non 4.0, prima non compresi, con credito al 6% incrementato al 10% per il 2021;
- proroga dell'iper ammortamento con nuove percentuali di credito nel solo 2021 come nella tabella di seguito riportata:

Fasce iper mln €	Percentuali		
	2020	2021	2022
<2,5	40%	50%	40%
2,5 - 10	20%	30%	20%
10 - 20	0%	10%	10%

- incremento del credito beni immateriali 4.0 (allegato B) dal 15% al 20% e massimale di 700 mila euro;
- per tutti i crediti di cui sopra, il periodo di utilizzo è di 3 anni (precedentemente 5 anni per il super e per l'iper e 3 anni per l'allegato B), limitatamente agli investimenti (super e beni immateriali non 4.0) effettuati nel 2021 da contribuenti con fatturato fino a 5 milioni di euro, il credito può essere interamente utilizzato nel primo anno;
- utilizzabilità del credito già a partire dall'anno dell'investimento.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari complessivi del pacchetto *Transizione 4.0*, così come indicati nella relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2021.



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito d'imposta (ex Super)	-3.271,6	-2.214,1	-1.745,3	-1.092,9	-125,7	15,1
Credito d'imposta (ex Iper - Allegato A)	-1.715,8	-3.392,4	-3.704,3	-1.897,5	-198,1	22,8
Credito d'imposta (Software - Allegato B)	-185,5	-411,7	-456,6	-271,2	-45,0	0
Credito d'imposta (immateriale non 4.0)	-105,7	-76,4	-62,5	-39,5	-6,7	0
Credito di imposta R&S	0	-420	-840	-840	-420	0
Credito d'imposta formazione 4.0	0	-150,0	-150,0	0	0	0
Totale	-5.278,4	-6.664,6	-6.958,8	-4.141,1	-795,5	37,8

in milioni di euro

Ai fini della valutazione della norma in oggetto, è stato quantificato l'impatto dovuto all'utilizzabilità in un'unica soluzione del credito ex-super relativo agli investimenti ordinati e consegnati nel 2021.

Si riportano di seguito gli effetti finanziari complessivi del pacchetto *Transizione 4.0*, così come modificato.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito d'imposta (ex Super)	-4.576,3	-1.598,0	-1.074,8	-1.074,8	-125,7	15,1
Credito d'imposta (ex Iper - Allegato A)	-1.715,8	-3.392,4	-3.704,3	-1.897,5	-198,1	22,8
Credito d'imposta (Software - Allegato B)	-185,5	-411,7	-456,6	-271,2	-45,0	0
Credito d'imposta (immateriale non 4.0)	-105,7	-76,4	-62,5	-39,5	-6,7	0
Credito di imposta R&S	0	-420	-840	-840	-420	0
Credito d'imposta formazione 4.0	0	-150,0	-150,0	0	0	0
Totale	-6.583,2	-6.048,5	-6.288,3	-4.123	-795,5	37,8

in milioni di euro

Di seguito gli effetti differenziali rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica originaria.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito d'imposta (ex Super)	-1.304,8	616,1	670,5	18,1	0	0
Credito d'imposta (ex Iper - Allegato A)	0	0	0	0	0	0
Credito d'imposta (Software - Allegato B)	0	0	0	0	0	0
Credito d'imposta (immateriale non 4.0)	0	0	0	0	0	0
Credito di imposta R&S	0	0	0	0	0	0
Credito d'imposta formazione 4.0	0	0	0	0	0	0
Totale	-1.304,8	616,1	670,5	18,1	0	0

in milioni di euro



Agli oneri derivanti dall'articolo, valutati in 1.304,80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie. Conseguentemente, il comma 2 modifica il comma 1065 dell'art. 1 della legge n. 178/2020 al fine di adeguare la relativa norma di copertura ai nuovi effetti differenziali derivanti dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 21.

(Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali)

L'incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, pari a 1.000 milioni di euro, per l'erogazione delle anticipazioni di liquidità a favore delle regioni, province autonome ed enti locali ha un effetto negativo di pari importo nell'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno di cassa del settore statale.

Gli oneri legati alla gestione della convenzione con la Cassa depositi e prestiti di cui al comma 12 pari a € 100.000 hanno un effetto peggiorativo di pari importo nell'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare, di fabbisogno del settore statale e indebitamento del settore pubblico.

Per quanto riguarda il rimborso delle anticipazioni, per motivi prudenziali e in considerazione dell'esiguità degli importi, non sono considerati gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'incasso delle rate di ammortamento a decorrere dal 2023.

Agli oneri derivanti, pari a 1.000,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Articolo 22.

(Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021)

Commi 1 e 2. Non determinano l'aumento dell'ammontare complessivo dei crediti tributari, ma ne agevolano lo smobilizzo, in quanto consentono ai contribuenti di utilizzarne in compensazione, tramite modello F24, un importo maggiore rispetto alla legislazione vigente e di richiedere il rimborso solo dell'eventuale eccedenza rispetto al limite compensabile.

Dall'analisi delle compensazioni effettuate tramite modello F24 e dei crediti emergenti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti, relativamente alle ultime annualità disponibili, gli oneri finanziari possono essere stimati per il 2021 in complessivi 1.607,1 milioni di euro, così suddivisi in base all'imposta a cui si riferiscono i crediti.

Incremento a 2 milioni	
IVA	1.498,4
IRAP	10,8
IRES	95,9
IRPEF	2,0
Totale	1.607,1

Agli oneri derivanti, valutati in 1.607,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Articolo 23.

(Capitalizzazione società controllate dallo Stato e misure per la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri)

La disposizione, è finalizzata a meglio precisare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, la portata applicativa dell'articolo 79, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 66 del decreto legge 14 agosto



2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di rafforzamento del capitale sociale o della dotazione patrimoniale della nuova società per il trasporto aereo, costituita con il nome di Italia Trasporto Aereo S.p.A., e di interventi di rafforzamento patrimoniale delle società controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 66 del predetto decreto legge n. 104/2020.

La disposizione opera nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 24.

(Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese e misure per la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri)

Comma 1. Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese. Il comma 1 incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2021, con corrispondenti oneri in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, la dotazione del Fondo per il sostegno alle grandi imprese di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge n.41 del 2021, che opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti in favore di grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria.

Comma 2. Continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri. Gli oneri derivanti da comma 2 sono quantificati in euro 100 milioni per l'anno 2021, con corrispondenti effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, sulla base della valutazione prospettica dei costi di gestione di Alitalia in a.s., pari a circa 50 milioni mensili, e nella prospettiva della chiusura delle operazioni di cessione in un arco temporale non superiore ai due mesi.

Il comma 3 reca la copertura degli oneri, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Articolo 25.

(Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali)

Il decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di salvaguardare la liquidità delle imprese del settore aerospaziale nel contesto di crisi economica causato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto, all'articolo 52, la sospensione, per l'anno 2020, dei versamenti, da parte delle imprese di tale settore, delle quote di rimborso dei finanziamenti relativi ai programmi civili e dei "diritti di regia" relativi ai programmi di sicurezza nazionale, concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 808 del 1985.

In considerazione del protrarsi della crisi e dell'acuirsi degli effetti pregiudizievoli derivati alle imprese del settore la disposizione prevede, alla lettera a), la sospensione dell'onere di restituzione anche per i versamenti in scadenza nel 2021, disponendo altresì, che il pagamento delle quote di restituzione e dei "diritti di regia", in scadenza negli esercizi 2020 e 2021, siano effettuate in unica soluzione, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023. Si prevede inoltre che il termine per la restituzione mediante rateizzazione, fermo restando il limite massimo di 10 rate, decorra dal 31 dicembre 2022, per i debiti in scadenza nel 2020 e dal 31 dicembre 2023, per i debiti in scadenza nel 2021.

Sempre in considerazione del contesto emergenziale, le lettere b) e c) sono finalizzate altresì a garantire la continuità dei pagamenti delle rate alle aziende ed al mantenimento - tenuto conto anche delle ricadute positive in termini occupazionali, di sviluppo della filiera, pure in relazione alla piccola e media impresa, nonché delle esigenze di sicurezza e sovranità nazionale - dei livelli di investimento nell'ambito della ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologiche da impiegare nell'area della sicurezza nazionale, prevedendo che per tali progetti, nelle more della definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31 dicembre 2019, in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, possa procedersi all'erogazione delle quote relative ai finanziamenti già oggetto di liquidazione.

Per quanto concerne le disposizioni che prevedono la sospensione per una ulteriore annualità dei versamenti delle quote di restituzione e di diritti di regia, gli oneri sono stati quantificati tenendo conto che i versamenti, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 30, della legge n. 147 del 2013, sono destinati ad essere riassegnati alla spesa nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ad incremento degli stanziamenti



finalizzati alla legge n. 808 del 1985, per la parte eccedente i 15 milioni di euro e che quindi, per l'anno 2021, il relativo onere è di 15 milioni di euro, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Le disposizioni riguardanti l'erogazione delle quote di finanziamento relative agli interventi inerenti i progetti di ricerca e sviluppo nell'area della sicurezza nazionale non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non incidendo sulla quantificazione dei diritti di regia e limitandosi a stabilire che, nelle more della loro definizione, si possa procedere all'erogazione limitatamente alle quote dei finanziamenti già oggetto di liquidazione.

Titolo III

Misure per la tutela della salute

ART. 26.

(Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibilità delle risorse)

Commi 1-3. In considerazione del permanere dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia del Covid-19 e della necessità di recuperare le liste di attesa, a seguito della sospensione delle prestazioni di assistenza specialistica e ospedaliera rientranti tra le attività programmate considerate differibili, si propone sino al 31 dicembre 2021, di prorogare le disposizioni di cui all'articolo 29 del D.L. n. 104/2020 in materia di abbattimento delle liste di attesa, nonché di consentire alle regioni e alle province autonome di aumentare la possibilità di recupero delle prestazioni ospedaliere non erogate nel 2020 (che, sulla base di analisi effettuate dalla Direzione generale della programmazione sanitaria, ammontano a 747.011 minori ricoveri ospedalieri programmati per DRG medici e chirurgici per un valore complessivo pari a 2.595.157.070 euro ed a 144.562.678 minori prestazioni per l'assistenza specialistica ambulatoriale per un valore di 2.135.109.974 euro) attraverso il riconoscimento degli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 2 del dl 104/2020 (prestazioni aggiuntive per i dirigenti medici e sanitari nonché del personale del comparto sanità dipendenti del Servizio sanitario nazionale nonché reclutamento, in deroga ai vigenti CCNL di settore, attraverso assunzioni a tempo determinato, di personale del comparto e della dirigenza medica e sanitaria o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa) e delle prestazioni ambulatoriali attraverso il riconoscimento degli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 3 del dl 104/2020 (prestazioni aggiuntive per i dirigenti medici e sanitari nonché del personale del comparto sanità dipendenti del Servizio sanitario nazionale nonché incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna).

Le regioni e le province autonome hanno, poi, la possibilità, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e fermo restando il prioritario ricorso agli istituti già previsti dall'articolo 29, del dl 104/2020, nei termini indicati al comma 1, di ricorrere all'acquisto di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020.

Alla copertura di detto incremento di spesa, ai sensi dei commi 3 e 4 della norma proposta, si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse non impiegate nell'anno 2020, previste dall'articolo 29, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché l'utilizzo di quota parte delle economie di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, qualora tali economie non siano utilizzate per le finalità indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, secondo le modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d'attesa opportunamente aggiornati e dando priorità agli utilizzi degli istituti già previsti dall'articolo 29, del dl 104/2020, e solo in via residuale al ricorso all'acquisto di prestazioni da privato accreditato.

Al riguardo, sulla base dei dati di IV trimestre 2020 risultanti dai conti economici consolidati regionali trasmessi al Nuovo sistema informativo del Ministero della salute e sulla base delle informazioni



extracontabili trasmesse dalle regioni e dalle province autonome con riferimento ai costi correlati alla gestione COVID a fronte dei finanziamenti ricevuti in attuazione delle norme emergenziali intervenute nel 2020, gli accantonamenti per quote inutilizzate al 31/12/2020 con riferimento alle somme erogate per le finalità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 104/2020 risultano pari a 308.102.959 euro (colonna B della tabella 1 sotto riportata) e sono così rilevati dalle singole regioni e province autonome:

Tabella 1

Regioni	DL 104/2020 - ART.29				Accantonamenti per quote inutilizzate riconducibili all'art.29 del DL 104/2020	Altri Accantonamenti per quote inutilizzate riconducibili a vario titolo ai finanziamenti COVID (ex DL 14-18-34 del 2020)
	articolo 29, commi 2 e 3 prestazioni aggiuntive ospedallera - dirigenti e comparto	articolo 29, commi 2 e 3 prestazioni aggiuntive specialistica - dirigenti e comparto	articolo 29, comma 3, lettera c) specialisti convenzionati Interni	SOLO PERSONALE DL 104/2020		
Importo in Euro	A1	A2	A3	A	B	C
PIEMONTE	8.278.525	26.204.751	736.478	35.219.754	29.396.839	90.706.901
V D'AOSTA	236.105	747.365	21.005	1.004.475	-	4.243.589
LOMBARDIA	18.709.272	59.222.121	1.664.423	79.595.816	38.371.556	345.695.619
BOLZANO	964.682	3.053.594	85.820	4.104.097	3.889.862	11.761.669
TRENTO	1.000.683	3.167.550	89.023	4.257.256	3.874.516	14.279.548
VENETO	9.151.970	28.969.544	814.182	38.935.696	15.827.297	161.022.695
FRIULI	2.320.567	7.345.498	206.443	9.872.508	9.401.888	35.318.614
LIGURIA	3.013.372	9.538.495	268.077	12.819.945	7.961.010	16.536.558
E ROMAGNA	8.383.228	26.536.177	745.793	35.665.198	-	-
TOSCANA	7.080.532	22.412.636	629.901	30.123.070	-	-
UMBRIA	1.674.894	5.301.692	149.003	7.125.589	4.967.403	30.049.337
MARCHE	2.881.380	9.120.687	256.335	12.258.402	10.617.083	20.744.362
LAZIO	10.879.160	34.436.770	967.837	46.283.767	27.771.611	100.772.997
ABRUZZO	2.461.491	7.791.576	218.980	10.472.048	9.526.372	36.521.871
MOLISE	576.867	1.826.008	51.319	2.454.194	2.454.194	11.169.772
CAMPANIA	10.455.892	33.096.962	930.182	44.483.036	44.483.036	169.120.292
PUGLIA	7.443.313	23.560.980	662.175	31.666.469	29.589.651	51.732.068
BASILICATA	1.050.303	3.324.617	93.438	4.468.358	3.552.305	18.907.632
CALABRIA	3.586.358	11.352.219	319.051	15.257.629	14.266.867	67.492.113
SICILIA	9.174.007	29.039.298	816.142	39.029.447	39.029.447	124.669.405
SARDEGNA	3.084.376	9.763.250	274.394	13.122.020	13.122.020	68.397.776
ITALIA	112.406.980	355.811.792	10.000.000	478.218.772	308.102.959	1.379.142.818

Appare importante segnalare che i predetti accantonamenti per quote inutilizzate, risultanti dai dati extracontabili, sono ancora in fase di monitoraggio da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali presso il MEF e gli stessi potrebbero essere oggetto di successive modifiche da parte delle stesse regioni, entro il termine del 15 giugno 2021 in seguito alla proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, disposta una prima volta dall'art. 9 del decreto-legge 1 aprile 2021, n.44 e ora al comma 5 del presente articolo.

Relativamente alla quota parte delle economie di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (che includono sia l'importo di cui alla tabella 1 allegata alla predetta legge 178/2020 pari a 1.100.000.000 euro, sia le ulteriori economie di cui al comma 425 della citata legge n. 178/2020, come risulta dalla tabella 2 allegata alla predetta legge n. 178/2020 pari a 210.000.000 euro), al momento - sulla base dei dati extracontabili trasmessi dalle regioni e dalle province autonome con riferimento agli accantonamenti delle quote inutilizzate a fronte di spese COVID non sostenute al 31.12.2020 - non si dispongono delle informazioni di dettaglio relative agli accantonamenti operati riconducibili ai singoli articoli e commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento.



L'unica informazione disponibile è di natura aggregata e viene rappresentata nella tabella 2 sotto riportata.

Tabella 2

Regione	TOTALE RISORSE SOLO PERSONALE	Totale Costi del personale (Personale dipendente, Consulenze, Co.co.co, MMG, PLS, MCA, Altro, SUMAI, IRAP) ESCLUSO LAVORO INTERINALE	Totale costi del personale non sostenuti nel 2020	di cui accantonamenti al 31.12.2020 per quote inutilizzate riconducibili all'art.29 del DL 104/2020	di cui quota parte accantonamenti al 31.12.2020 per quote inutilizzate riconducibili agli altri finanziamenti DL 14/2020, DL 18/2020, DL 34/2020.	Tabella 1 di cui all'art.1 comma 423 della L. 178/2020	Tabella 2 di cui all'art.1 comma 425 della L. 178/2020	Limiti di spesa per la proroga dell'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Anno 2021
Importo in Euro	A	B	C=A-B	D	E=C-D	F	G	H=F+G
PIEMONTE	197.847.243	115.490.059	82.357.183	29.396.839	52.960.344	81.012.565	15.466.035	96.478.600
VAL D'AOSTA	7.178.475	5.267.259	1.911.216	-	1.911.216	2.310.495	441.095	2.751.590
LOMBARDIA	415.830.686	180.903.092	234.927.594	38.371.556	196.556.038	183.086.492	34.952.876	218.039.368
BOLZANO	25.714.040	18.225.296	7.488.744	3.889.862	3.598.882	9.440.254	1.802.230	11.242.484
TRENTO	21.911.517	10.649.709	11.261.808	3.874.516	7.387.292	9.792.551	1.869.487	11.662.038
VENETO	228.113.498	100.696.855	127.416.643	15.827.297	111.589.345	89.559.983	17.097.815	106.657.798
FRIULI	57.104.939	23.173.886	33.931.052	9.401.888	24.529.164	22.708.768	4.335.310	27.044.078
LIGURIA	75.935.124	40.199.085	35.736.039	7.961.010	27.775.029	29.488.469	5.629.617	35.118.086
EROMAGNA	198.204.877	220.482.286	-	-	-	82.037.177	15.661.643	97.698.820
TOSCANA	175.150.034	185.712.768	-	-	-	69.289.159	13.227.930	82.517.089
UMBRIA	40.439.179	19.322.150	21.117.029	4.967.403	16.149.626	16.390.298	3.129.057	19.519.355
MARCHE	69.889.466	47.390.995	22.498.471	10.617.083	11.881.388	28.196.806	5.383.027	33.579.833
LAZIO	243.365.521	163.586.427	79.779.093	27.771.611	52.007.482	106.462.034	20.324.570	126.786.604
ABRUZZO	56.148.705	31.860.337	24.288.367	9.526.372	14.761.995	24.087.831	4.598.586	28.686.417
MOLISE	14.230.450	7.064.951	7.165.499	2.454.194	4.711.305	5.645.143	1.077.709	6.722.852
CAMPANIA	236.104.593	114.113.212	121.991.381	44.483.036	77.508.345	102.319.989	19.533.816	121.853.805
PUGLIA	173.231.933	138.622.099	34.609.835	29.589.651	5.020.183	72.839.290	13.905.683	86.744.973
BASILICATA	24.171.691	12.482.762	11.688.929	3.552.305	8.136.624	10.278.128	1.962.188	12.240.316
CALABRIA	83.722.580	33.097.228	50.625.352	14.266.867	36.358.484	35.095.635	6.700.076	41.795.711
SICILIA	199.553.133	135.316.215	64.236.919	39.029.447	25.207.472	89.775.630	17.138.984	106.914.614
SARDEGNA	71.895.716	18.927.653	52.968.063	13.122.020	39.846.043	30.183.303	5.762.267	35.945.570
ITALIA	2.615.743.397	1.622.584.324	1.025.999.217	308.102.959	717.896.258	1.100.000.000	210.000.001	1.310.000.001

La spesa totale del personale sostenuta al 31.12.2020 (Personale dipendente, Consulenze, Co.co.co, MMG, PLS, MCA, Altro, SUMAI, IRAP, escluso Lavoro Interinale) ammonta a complessivi 1.622.584.324 euro (cfr. colonna B della tabella 2 sopra riportata), il 62,03% rispetto al totale dei finanziamenti DL COVID riconducibili ai singoli articoli e commi in relazione alle finalità previste dalla normativa emergenziale in materia di reclutamento di personale/altro (pari a complessivi 2.615.743.397 euro). Di conseguenza, la spesa del personale non sostenuta al 31.12.2020 ammonta, con le informazioni disponibili al IV trimestre 2020, a 1.025.999.217 euro (cfr. colonna C della tabella 2 sopra riportata), così composto:

- I. Euro 308.102.959 (cfr. colonna D della tabella 2 sopra riportata) riconducibile agli accantonamenti operati dalle Regioni e Province Autonome al 31.12.2020 per quote inutilizzate imputabili all'art.29 del DL 104/2020 e,
- II. Euro 717.896.258 (cfr. colonna E della tabella 2 sopra riportata) riconducibile alla quota parte degli accantonamenti al 31.12.2020 operati dalle Regioni e Province autonome per quote inutilizzate ascrivibili agli altri finanziamenti COVID (DL 14/2020, DL 18/2020, DL 34/2020).

Pertanto, volendo stimare la quota parte delle risorse disponibili per le regioni da destinare all'erogazione delle prestazioni aggiuntive per il personale pubblico e all'acquisto di prestazioni da privato accreditato, si procede secondo il seguente criterio.

La quota di cui al precedente punto I) di 308.102.959 euro è prioritariamente dedicata alle prestazioni aggiuntive per il pubblico, in quanto somma non spesa nel 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 29 del dl 104/2020, le cui disposizioni si prorogano con la presente norma per il 2021 e in maniera residuale per



l'acquisto di prestazioni da privato. Si può pertanto ipotizzare che circa 208 milioni di euro verranno destinate alla remunerazione delle prestazioni aggiuntive e circa 100 milioni ad acquisto di prestazioni da erogatori privati.

La restante quota di cui al punto II) pari a 717.896.258 euro, si stima possa essere spesa nel 2021 per:

- a) il reclutamento del personale previsto ai sensi delle norme di cui agli articoli 2-bis, commi 1 e 5, 2-ter, commi 1 e 5, e 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 in una misura pari a circa 368 milioni di euro corrispondente a circa il 51% della somma complessiva (percentuale di poco inferiore rispetto a quella già sostenuta nel 2020, pari al 62% circa) ipotizzando in questo modo che, anche nel 2021, le regioni mantengano quasi la stessa capacità di spesa nel reclutamento del personale osservata nel 2020, attese le difficoltà dalle stesse incontrate nel medesimo anno per la conclusione delle procedure concorsuali e di reclutamento dello stesso personale, che si presume permangano anche nel 2021;
- b) l'acquisto di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato in una misura complessivamente pari a 350 milioni di euro, scontando anche le eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020. Resta fermo che l'acquisto di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato per il recupero delle liste di attesa avviene in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari, occorre tenere conto che sulla base di quanto sopra dettagliatamente evidenziato circa le economie residue, la disposizione **non determina effetti in termini di saldo netto da finanziare**.

Circa gli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno si osserva che la quota di cui al precedente punto I comporta effetti netti differenziati in relazione alle due ipotesi di impiego sopra formulate. La quota di cui al punto II, già coperta ai sensi del citato articolo 1, comma 427 della legge 178/2020, necessita tuttavia di ulteriore copertura per effetto del diverso impiego delle risorse autorizzato dalla presente norma (acquisto di prestazioni, anziché spesa di personale).

Pertanto, sulla base delle ipotesi sopra indicate gli effetti della disposizione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per l'anno 2021 risultano essere i seguenti:

Oneri previsti anno 2021	Effetto lordo	Effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto
Oneri 2021 per prestazioni aggiuntive a valere su economie art. 29 del decreto legge 104/2020	208	107,12
Oneri 2021 per acquisto prestazioni da privato a valere su economie art. 29 del decreto legge 104/2020	100	100,00
Oneri 2021 per acquisto prestazioni da privato a valere su economie già scontate ex art. 1, comma 427 della legge 178/2020	350	169,75
Totale	658	376,87



Il comma 4 dispone che Il Ministero della salute entro il 15 giugno 2021 effettui il monitoraggio delle attività assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza Covid-19 di cui ai decreti legge 18, 34 e 104 del 2020. Ciò, ai fini della certificazione delle attività previste dai citati decreti legge che consentirà alle regioni e alle province autonome di utilizzare tali risorse per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai predetti decreti legge, prescindendo dagli importi stabiliti dalle singole disposizioni. Non comporta effetti finanziari. Il comma 5 differisce ulteriormente termini previsti dall'articolo 1, comma 174 della legge 311/2004, anche in relazione a quanto previsto dal comma 4.

Il comma 6, prevede che alla copertura degli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 477,75 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie che tiene conto delle maggiori entrate derivanti dalla stessa disposizione per 100,88 milioni di euro. Pertanto la disposizione comporta un onere al netto degli effetti riflessi pari a 376,87 milioni di euro per l'anno 2021.

ART. 27.

(Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)

Si ritiene che le prestazioni per il follow up, previste nell'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento, sarebbero state comunque erogate alle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato, secondo le specifiche esigenze sanitarie di ciascuna. Ne consegue pertanto, che l'erogazione delle suddette prestazioni è compresa nel livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e non comporta oneri aggiuntivi.

L'impatto economico è stato, invece, determinato stimando la mancata entrata della compartecipazione alla spesa per effetto del mancato gettito rispetto alle prestazioni rientranti nell'allegato A, applicando al valore tariffario delle predette prestazioni la proporzione di ticket osservato dai dati di Tessera sanitaria anno 2019 e corrisposto dai non esenti.

L'impatto economico è stato determinato ipotizzando di coinvolgere nel monitoraggio 257.714 pazienti, pari al volume indicato dall'ISS alla data del 9 maggio 2021, riferiti al numero di pazienti non deceduti che sono stati ospedalizzati e risultano guariti.

È stato calcolato altresì il numero delle prestazioni da fruire per ciascuno degli assistiti, sulla base della frequenza prevista per le singole prestazioni, come suggerita dalle principali società scientifiche di settore, suddivisa per i 3 periodi 25.5.2021-31.12.2021, 1.1.2022-31.12.2022 e 1.1.2023-25.5.2023

Sulla base, poi, della tipologia di paziente (fino a 69 anni di età, ultra 70 anni, oltre a tutti coloro che sono transitati in terapia intensiva per il periodo di ospedalizzazione per una percentuale pari a circa il 9% del totale dei casi, come risulta dai dati dell'ISS per i quali è previsto il colloquio psicologico), è stato calcolato a livello regionale e provinciale il valore tariffario corrispondente alla numerosità delle prestazioni da fruire per il monitoraggio nell'arco dei 3 anni, oltre al ticket correlato a dette prestazioni e che non sarà corrisposto per il periodo dei 3 anni dal 25.5.2021 al 25.5.2023.

ELENCO PRESTAZIONI ALLEGATO "A" (NOMENCLATORE DM 2012)

% DIMESSI TI / RICOVERI DRG
Mds
9%



	TICKET ATTESO			
	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	TOTALE
generalità dei pazienti	205,57	91,48	14,15	211,34
prestazioni aggiuntive:				
pazienti > 70 ANNI	11,75	11,75	5,88	29,39
pazienti TI	13,15	5,57	5,57	26,30
TOTALE	130,58	109,82	25,64	267,03

Complessivamente a livello nazionale, il valore tariffario del monitoraggio per il biennio è pari a 300.672.390 euro, di cui 147.863.971 euro per il periodo dal 25.5.2021 al 31.12.2021, 129.111.335 euro per il periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2022 e 23.697.084 per il periodo dall'1.1.2023 al 25.5.2023, come risulta dalla seguente tabella:

numero i dimessi COVID non decessi			NOMENCLATORE SPECIALISTICA AMBULATORIALE DM 18.10.2012		
fino a 69 anni	70 e oltre	totale	Impatto dal 25.5.2021 al 31.12.2021	Impatto dal 1.1.2022 al 31.12.2022	Impatto dal 1.1.2023 al 25.5.2023
9.845	9.679	19.524	valore tariffario delle prestazioni	valore tariffario delle prestazioni	valore tariffario delle prestazioni
415	539	954	dal 25.5.2021 al 31.12.2021	dal 1.1.2022 al 31.12.2022	dal 1.1.2023 al 25.5.2023
55.376	34.070	89.446	11.343.239	9.922.589	1.865.904
1.398	1.454	2.852	560.341	490.923	94.212
1.900	2.263	4.163	51.022.093	44.513.528	9.075.785
11.002	10.835	21.837	1.660.673	1.453.147	274.411
1.623	1.928	3.551	2.436.985	2.134.068	407.020
4.531	3.551	8.082	12.587.926	11.098.950	2.087.386
16.801	14.638	31.439	2.078.513	1.820.123	347.079
4.744	4.009	8.753	4.653.638	4.065.549	751.435
2.138	1.712	3.850	18.178.527	15.890.858	2.961.016
2.308	1.330	3.638	5.055.014	4.418.100	821.329
12.473	6.943	19.416	2.218.719	1.938.573	359.898
3.285	2.097	5.382	2.070.075	1.805.354	325.900
384	214	598	11.033.706	9.620.895	1.732.189
3.310	1.476	4.786	3.074.342	2.682.720	488.085
8.016	4.795	12.811	339.848	296.332	53.358
57	36	93	2.698.124	2.349.969	416.151
1.258	623	1.881	7.299.901	6.367.705	1.152.766
7.629	4.103	11.732	53.102	46.335	8.423
1.733	1.193	2.926	1.084.367	927.495	165.530
150.226	107.488	257.714	6.658.561	5.904.979	1.042.420
			1.676.280	1.463.368	267.789
			147.863.971	129.111.335	23.697.084

La mancata entrata per compartecipazione alla spesa è stata determinata applicando al valore tariffario la proporzione di ticket osservato dai dati di Tessera sanitaria anno 2019 sulle specifiche prestazioni proposte per il monitoraggio dei pazienti ex COVID, come risulta dalla seguente tabella:



ALLEGATO "A"			
codice DM 1996	prestazione	Frequenza (*)	
21%	89.01	ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutaz	3, 6, 12, 24 mesi
29%	90.04.5	ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]	3, 6, 12, 24 mesi
28%	90.09.2	ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]	3, 6, 12, 24 mesi
32%	90.25.5	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U]	3, 6, 12, 24 mesi
25%	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.	3, 6, 12, 24 mesi
30%	90.72.3	PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa)	3, 6, 12, 24 mesi
34%	90.82.5	VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES)	3, 6, 12, 24 mesi
22%	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	3, 6, 12, 24 mesi
26%	90.16.3	CREATININA [S/U/dU/La]	3, 6, 12, 24 mesi
11%	90.75.4	TEMPO DI PROTROMBINA (PT)	3, 6, 12, 24 mesi
28%	90.76.1	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)	3, 6, 12, 24 mesi
15%	90.16.4	CREATININA CLEARANCE	3, 6, 12, 24 mesi
31%	90.22.3	FERRITINA [P/(Sg)Er]	3, 6, 12, 24 mesi
32%	90.22.5	FERRO [S]	3, 6, 12, 24 mesi
12%	89.65.1	EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA Emogasanalisi di sa	3, 6, 12, 24 mesi
11%	91.48.5	PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO	3, 6, 12, 24 mesi
9%	91.49.1	PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE	3, 6, 12, 24 mesi
29%	90.44.3	URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	3, 6, 12, 24 mesi
21%	89.50	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO Dispositivi analogici (H	1 volta/anno
20%	89.52	ELETTROCARDIOGRAMMA	1 volta/anno
18%	88.72.3	ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo o dopo prova	1 volta/anno
23%	89.37.2	SPIROMETRIA GLOBALE	2 volte/anno
18%	89.38.3	DIFFUSIONE ALVEOLO-CAPILLARE DEL CO	2 volte/anno
12%	89.44.2	TEST DEL CAMMINO	1 volta/anno
24%	87.41	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE TC del tora	1 volta/anno
<i>in pazienti età > 70 anni, in aggiunta alle precedenti</i>			
13%	89.07	CONSULTO, DEFINITO COMPLESSIVO Valutazione multidime	2 volte/anno
<i>in pazienti sottoposti a terapia intensiva/subintensiva (DRG 541, 542, 565, 566, 575, 576), in aggiunta alle precedenti</i>			
30%	94.09	COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO	3, 6, 12, 24 mesi

Prendendo a riferimento l'incidenza media del ticket pagato nel 2019 sulle specifiche prestazioni proposte per il monitoraggio dei pazienti ex COVID, secondo i criteri di calcolo sopra descritti, si procede a stimare il mancato incasso per esenzione del ticket considerando la frequenza delle prestazioni di cui all'allegato A indicata dalle società scientifiche con riferimento alla platea dei possibili beneficiari rappresentati dai dimessi COVID non deceduti. Nella seguente tabella sono riportate le risultanze di detta stima di calcolo suddivisa per ciascuna regione e provincia autonoma:



REGIONI	NOMENCLATORE DM 2012						
	numero i dimessi COVID non deceduti			ticket osservato			
	fino a 69 anni	70 e oltre	totale	anno 1	anno 2	anno 3	totale
Piemonte	9.845	9.679	19.524	2.199.981	1.911.468	345.413	4.456.862
Valle d'Aosta	415	539	954	108.274	94.177	17.266	219.717
Lombardia	55.376	34.070	89.446	9.958.073	8.636.295	1.522.064	20.116.432
P.A. Bolzano	1.398	1.454	2.852	321.838	279.692	50.693	652.223
P.A. Trento	1.900	2.263	4.163	471.432	409.914	74.822	956.168
Veneto	11.002	10.835	21.837	2.460.722	2.138.028	386.389	4.985.139
Friuli Venezia Giulia	1.623	1.928	3.551	402.100	349.626	63.809	815.535
Liguria	4.531	3.551	8.082	905.330	785.899	140.306	1.831.534
Emilia-Romagna	16.801	14.638	31.439	3.531.430	3.066.843	550.638	7.148.911
Toscana	4.744	4.009	8.753	982.412	853.066	152.914	1.988.392
Umbria	2.138	1.712	3.850	431.509	374.617	66.957	873.083
Marche	2.308	1.330	3.638	404.365	350.605	61.579	816.550
Lazio	12.473	6.943	19.416	2.156.273	1.869.355	327.733	4.353.362
Abruzzo	3.285	2.097	5.382	599.734	520.202	91.859	1.211.795
Molise	384	214	598	66.414	57.577	10.095	134.085
Campania	3.310	1.476	4.786	528.748	458.024	79.401	1.066.174
Puglia	8.016	4.795	12.811	1.425.260	1.235.947	217.501	2.878.708
Basilicata	57	36	93	10.361	8.986	1.586	20.933
Calabria	1.258	623	1.881	208.314	180.518	31.459	420.290
Sicilia	7.629	4.103	11.732	1.301.830	1.128.462	197.488	2.627.780
Sardegna	1.733	1.193	2.926	326.676	283.437	50.252	660.365
TOTALE	150.226	107.488	257.714	28.801.076	24.992.736	4.440.226	58.234.037

Dalla tabella sopra riportata, si desume che il mancato gettito del ticket sulle prestazioni di cui all'allegato A che forma parte integrante del decreto è stimato in euro 28.801.076 euro per il periodo dal 25.5.2021 al 31.12.2021, in euro 24.992.736 per il periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2022 ed in euro 4.440.226 per il periodo dall'1.1.2023 al 25.5.2023, per complessivi mancati ticket pari ad euro 58.234.037. A fronte del predetto minor gettito di compartecipazione alla spesa è previsto un corrispondente incremento del livello di finanziamento ordinario cui concorre lo Stato per ciascuno dei 3 periodi considerati nel biennio di vigenza della presente norma (dal 25.5.2021 fino al 25.5.2023).

A tale scopo il comma 5 autorizza per l'anno 2021 la spesa di euro 28.802.000, di euro 24.993.000 per l'anno 2022 e di euro 4.441.000 per l'anno 2023. Agli oneri si provvede per ciascuno degli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.



ART. 28.***(Iniziative internazionali per il finanziamento dei “beni pubblici globali” in materia di salute e clima – COVAX)***

La disposizione prevede, al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021.

Le risorse di cui al predetto Fondo sono finalizzate:

- a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e il contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell'*Access to COVID-19 Tools Accelerator* (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali;
- b) a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015, nell'ambito delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.

Ai relativi oneri pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi delle disposizioni finanziarie.

ART. 29.***(Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)***

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla disposizione in esame, si prevede l'assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di un contributo, nel limite massimo pari a 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 novembre 1996, n. 662, relative alle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, al cui riparto si provvede su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 30.***(Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico)***

Commi 1-3: Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico. Gli oneri finanziari per il potenziamento delle capacità diagnostiche e cliniche della Sanità Militare e per la realizzazione di un reparto di *fill and pack* destinato alla preparazione di farmaci iniettabili ammontano ad un totale di 81.749.247 euro per l'anno 2021. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Qui di seguito si riporta il dettaglio degli interventi programmati, all'interno di ciascuna progettualità individuata per lo sviluppo della Sanità militare, di cui al comma 1:

Potenziamento dei sistemi di telemedicina, telerefertazione, diagnostica molecolare e acquisizione di dispositivi diagnostici aggiuntivi

ITEM	IMPORTO
Apparati per l'analisi/identif. rapida di agenti biologici tramite Polymerase Chain Reaction (PCR)	225.000 €
Apparati per l'analisi/identif. rapida di agenti biologici tramite Polymerase Chain Reaction (PCR)	185.000 €
Estrattore automatico magnetico di acidi nucleici agenti biologici	30.000 €



Dispensatore automatico (sistema automatizzato per la preparazione dei campioni per analisi PCR)	60.000 €
Termociclatore PCR per analisi molecolari agenti biologici	40.000 €
Frigorifero trasporta campioni con datalogger	19.000 €
Materiale di consumo necessario per il funzionamento dei laboratori	80.000 €
Acquisizione strumentazione diagnostica e elettromedicale per Ospedali Militari (RMN Aperta; PET RM; Mammografo)	7.000.000 €
Acquisizione strumentazione diagnostica per l'ospedale militare Celio (n. 8 ecografi point of care e 3 Ecografi specialistici)	410.000 €
Acquisizione di Tomografia Assiale Computerizzata per Ospedale Militare	500.000 €
Apparecchio per emogasanalisi	3.000 €
Apparecchio contaglobuli portatile per biologia clinica completo di accessori e consumabili	1.200 €
Congelatore -20°C	5.000 €
Frigorifero +4+8°C	12.000 €
Sistema distribuzione gas medicali con serbatoio O2 liquido	300.000 €
TELEMEDICINA- TELEREFERTAZIONE	114.347€
PCR test rapido con kit per 200 test	48.000 €
LABORATORIO DI GENETICA (Imas Milano)	835.600€
Eco-fast (2 APPARATI)	59.800 €
EURATOM	
Adeguamento Lg. 101/2020	25.000 €
PANNELLO RADIOLOGICO DIGITALE DIRETTO	38.000 €
MAMMOGRAFIA CON MDC	60.000 €
Apparato per determinazione della G6PD	40.000 €
LABORATORIO BIOLOGIA CELLULARE, MOLECOLARE, PROTEOMICA	317.300€
Sviluppo del fascicolo elettronico sanitario	2.000.000 €
Realizzazione di un'infrastruttura informatica in chiave one health	2.000.000 €
Implementazione di un servizio di telemedicina integrato a capacità robotizzate/smart health	4.000.000 €
TOTALE	18.408.247€

Potenziamento della capacità di intervento sul territorio a sostegno del Sistema Sanitario Nazionale

ITEM	IMPORTO
Modulo di biocontenimento per Role 2	800.000 €
Unità distribuzione dell'energia per i Role 2	1.400.000 €
Gruppo elettrogeno di grande capacità	5.040.000 €
Torri faro per Role 2	1.000.000 €
Motosollevatore 22 t (movimentazione dei moduli ospedale nelle fasi di montaggio)	960.000 €
Motrice per trasporto rimorchi (derivazione commerciale)	2.660.000 €
Semirimorchio 40 piedi	1.440.000 €
Modulo servizi per Role 2	1.960.000 €
Materiali di ultima generazione per supportare la funzionalità dei Role 2 (carrelli per urgenza, monitor multiparametrici, dispositivi vari etc.)	180.400 €
Elettrocardiografo portatile con autodiagnosi	5.000 €
Ecocardiografo portatile di ultima generazione con sonde	45.000 €



Apparecchiatura RX portatile DR motorizzato	70.000 €
Ecografo fisso di alta fascia	70.000 €
Sistema per RX telecomandato DR	260.000 €
Laboratorio DIMOS MILNET	186.000 €
Impianti medicina iperbarica per Ospedale Militare del Celio e Marinfarm La Spezia	5.000.000 €
Dotazioni tecniche e supporto ITC per incrementare le capacità di avio-trasporto sanitario	6.900.000 €
MONITORAGGIO MULTIPARAMETRICO ISTANTANEO	49.600€
SISTEMA NOTTURNIZZAZIONE IMMAGINI	300.000 €
TELEAUDIOLOGIA + TELECARDIOLOGIA	20.000 €
Kit stratevac per il trasporto via KC-767 di pazienti in condizioni critiche sottoposto a supporto dei parametri vitali	6.000.000 €
ROLE2 per ricovero pazienti su Nave Trieste	2.000.000 €
TOTALE	36.346.000€

Sviluppo dei sistemi informativi e formativi

ITEM	IMPORTO
Realizzazione centro simulazione "deployable"	50.000 €
Implementazione di Intelligenza Artificiale	4.500.000 €
Implementazione di Sistemi Informativi per l'analisi di dati Sanitari	700.000 €
Realizzazione centro formazione avanzata	50.000 €
Programma formazione gestione rischio clinico	160.000 €
Acquisizione nuove piattaforme per biologia molecolare	3.000.000 €
Elearning Content management system per il servizio sanitario militare con possibilità di Content Management System: il modulo LCMS	25.000 €
Aula Virtuale Sincrona (AVS): attrezzata strumenti tecnologici audio/video e software di elaborazione foto, video e audio impaginazione contenuti	10.000 €
TOTALE	8.495.000 €

Qui di seguito si riporta il dettaglio degli interventi programmati, per lo sviluppo della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico, di cui al **comma 2**:

Realizzazione di un reparto destinato all'infialamento e al confezionamento (*fill and pack*) di anticorpi monoclonali e vaccini

Progettazione, acquisizione e realizzazione di opere infrastrutturali, impianti/utilities ed apparecchiature di produzione e controllo qualità (chimico e microbiologico in asepsi) per la preparazione ed i relativi controlli analitici necessari per la realizzazione ed il rilascio di lotti di dosi di anticorpi monoclonali e di autoiniettori per la difesa CBNRe sia in condizioni ordinarie che in emergenza.	12.000.000,00 €
Acquisizione di una linea robotizzata per il "filling" di dosi anticorpi monoclonali (da bulk) in flaconcini monodose e di cartucce per la realizzazione di autoiniettori in ambiente asettico	3.200.000,00 €
Prototipizzazione autoiniettori (Finanz. PNRM) per la somministrazione in emergenza di antidoti per la difesa CBNRe	309.000,00 €
Industrializzazione autoiniettori per la realizzazione dei componenti necessari per l'assemblaggio del dispositivo	991.000,00 €
TOTALE	16.500.000 €



Il comma 3 prevede un'autorizzazione di spesa per complessivi € 2.000.000 per le esigenze del Servizio sanitario della Guardia di finanza. I pertinenti oneri finanziari sono stati quantificati come segue:

- € 1.000.000 per l'acquisto di 10 ambulanze in allestimento di soccorso avanzato (dal costo stimato di € 100.000 cadauna);
- € 400.000 per l'approntamento di 2 poliambulatori mobili (€ 200.000 cadauno);
- € 600.000 per l'approvvigionamento di strumenti di diagnostica per immagini e materiali di consumo.

Commi 4-6. Indennità personale militare medico. Relativamente al comma 4 sono state prese in considerazione 922 unità di personale militare medico paramedico e di supporto impiegato negli oltre duecento "Drive Through" della Difesa, nei Presidi Vaccinali della Difesa dell'Operazione EOS e nelle strutture sanitarie sia della Difesa che del Servizio Sanitario Nazionale, e 78 unità di personale militare diurnamente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche per l'espletamento delle indispensabili funzioni di direzione e coordinamento di tutte le attività espletate dalle Forze armate connesse al contrasto al COVID-19 su tutto il territorio nazionale. La proiezione contempla, per il personale impiegato nelle sale operative, la necessità di un incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile calcolati per un periodo di 92 giorni (dal 01 maggio 2021 al 31 luglio 2021), nonché per il personale medico, paramedico e di supporto impiegato nei citati "Drive Trough", nelle strutture sanitarie e nei Presidi Vaccinali, l'attribuzione del compenso forfettario di impiego. I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numero di personale impiegato).

Il dettaglio dei costi, comprensivo delle ritenute previdenziali e assistenziali, è rappresentato nelle seguenti tabelle, rispettivamente per il personale delle sale operative e per il personale medico, paramedico e di supporto.

IMPIEGO PRESSO SALA OPERATIVA																				
CATEGORIA	PROFESSIONE	CATEGORIA ECONOMICA			CATEGORIA ECONOMICA			CATEGORIA ECONOMICA			CATEGORIA ECONOMICA			CATEGORIA ECONOMICA			CATEGORIA ECONOMICA			
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Medico	1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Paramedico	2	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Supporto	3	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
TOTALE	78																			
TOTALE																	137.000			
CONTRIBUTO INDEBITATO																	120.142			
CONTRIBUTO INDEBITATO																	11.858			

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Guardia di Finanza.



IMPIEGO PERSONALE MEDICO, PARAMEDICO E DI SUPPORTO												
GRUPPI	UNITA'	FERIALE					FESTIVO					TOTALE COMPLESSIVO
		Indice di base	ore	INPS CUMULATIVO (2,2%)	IRPEF	INPS FIRMI	Indice di base	ore	INPS CUMULATIVO (2,2%)	IRPEF	TOTALE FIRMI	
Medico	12	8700	72	4.36	454	2.002	15.00	72	148	67	15.75	1.212
Paramedico	30	8700	72	1.27	7.27	3.788	15.00	72	100	2.54	2.249	3.007
Misto	45	8700	72	15.83	4.87	7.157	15.00	72	104	1.77	4.267	2.402
Infiro	63	7400	72	7.49	6.73	9.745	14.00	72	140	4.89	13.529	1.712
Barista	70	7400	72	11.83	6.18	10.938	14.00	72	135	4.48	16.750	1.712
Autista	20	7400	72	3.52	6.87	2.430	14.00	72	132	1.25	3.686	4.000
Medico infermiere	63	8700	72	6.64	6.7	6.090	15.00	72	108	1.77	8.337	1.404
Medico infermiere	63	8700	72	12.44	6.69	8.090	15.00	72	108	1.77	9.635	4.004
Medico I	70	8700	72	12.20	6.69	11.224	15.00	72	108	4.14	15.766	1.712
Medico	60	8700	72	4.80	5.2	8.112	15.00	72	114	3.48	11.442	1.712
Team Mobile Vaccini	100	8400	72	25.212	8.99	12.762	12.00	72	148	1.40	14.024	1.712
Team Mobile Vaccini	100	8400	72	25.212	8.99	12.762	12.00	72	148	1.40	14.024	1.712
Team Mobile Vaccini	100	8400	72	25.212	8.99	12.762	12.00	72	148	1.40	14.024	1.712
Team Mobile Vaccini	100	8400	72	25.212	8.99	12.762	12.00	72	148	1.40	14.024	1.712
TOTALE	922			222.307	78.082	1.219.002			147.459	41.793	808.598	2.027.592
TOTALE MENSILE											2.027.592	
TOTALE ESIGENZE DAL 01 MAGGIO 2021 FINO AL 31 LUGLIO 2021											6.082.776	

BILIOGGIO ESIGENZA COMPLESSIVA

SALE OPERATIVE	420.142
PERSONALE MEDICO PARAMEDICO E DI SUPPORTO OB. GLIA	6.082.776

TOTALE FABBISOGNO	6.502.918
--------------------------	------------------

Per la quantificazione degli oneri di cui al comma 5 sono state prese in considerazione 100 unità di personale militare impiegato per lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto dei vaccini sul territorio nazionale, e di 60 unità di personale militare impiegate nell'ambito di team mobili vaccinali, nello svolgimento di attività connesse al contrasto al COVID-19 su tutto il territorio nazionale. La proiezione contempla nel periodo 01 maggio 2021 al 31 luglio 2021 (92 gg.):

- per l'attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto di vaccini sul territorio nazionale, la necessità di un incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile per 20 unità di personale e, per le restanti 80 unità, l'attribuzione del compenso forfettario di impiego. I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numero di personale impiegato). Per una aliquota di tale personale, 50 unità, sono stati stimati, altresì, gli oneri di missione su territorio nazionale;
- per i team vaccinali mobili, la necessità di un incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile per 12 unità di personale e per le restanti 48 unità l'attribuzione del compenso forfettario di impiego. I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numero di personale impiegato). Per una aliquota di tale personale, 24 unità, sono stati stimati, altresì, gli oneri di missione su territorio nazionale;

Il dettaglio dei costi, comprensivo delle ritenute previdenziali e assistenziali, è rappresentato nelle seguenti tabelle:



MOVIMENTI GADME ACCINISTI TERRORENA GRIVALE

995131

COMPENSO PER LAVORI ECCEZIONALI

GEN	M	MOVIMENTI GADME			MOVIMENTI ACCINISTI			MOVIMENTI TERRORENA			MOVIMENTI GRIVALE			COMPENSO PER LAVORI ECCEZIONALI		
		Feb	Mar	Apr	Feb	Mar	Apr	Feb	Mar	Apr	Feb	Mar	Apr	Feb	Mar	Apr
1998	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1999	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2000	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2001	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2002	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2003	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2004	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2005	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2006	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2007	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2008	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2009	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2010	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2011	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2012	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTALE	18	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

TOTALE
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800

COMPENSO ORFETTARIO DIPIEGO (CFI)

CATEGORIA	M	FERIALE					FESTIVO					TOTALE COMPLESSIVO
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTALE	12	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200

TOTALE MENSILE
174.037
TOTALE SENZA D.M. 01 MAGGIO 2001
H.S. 01/01/2001
522.111



MOVIMENTAZIONE VACCINI SUL TERRITORIO NAZIONALE					
IPOTESI DI IMPIEGO IN MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE		Numerico personale inviato in missione	Vitto e alloggio c/o strutture A.D.	Vitto c/o strutture Civili	Giorni missione/mese
Totale percettori CLS	20	10	8	2	20
Totale percettori CFI	80	40	40		
TOTALE	100	50	48	2	20

STIMA ONERI DI MISSIONE MOVIMENTAZIONE VACCINI					
	Num.	Costo unitario	giorni missione/mese	Totale mensile (gg. 20)	Costo dal 1 maggio al 31 luglio (92 gg.)
Indennità missione personale alloggiato c/o strutture A.D. (solo per personale ev. percettore di CLS)	8	12,27	20	1.963	6.020
Indennità missione personale alloggiato c/o strutture Civili (solo per personale ev. percettore di CLS)	2	8,18		127	1.003
Vitto presso strutture A.D.	48	4,80		4.608	14.131
Vitto strutture civili	2	15,00		600	1.940
Alloggio presso strutture A.D.	48	6,25		6.000	18.400
Alloggio strutture civili	2	35,00		1.400	4.293
Funzionamento automezzi	10	20,00		12.000	16.800
TOTALE				26.898	82.487



COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO

GRUPPO	INMIS	FERIALE					FESTIVO					TOTALE COMPLESSIVO
		Indennità giornaliera	GIORNI	INPS (C.M. 242)	IRAP (AS)	ZUCILE FERIALE	Indennità giornaliera	GIORNI	INPS (C.M. 242)	IRAP (AS)	ZUCILE FESTIVO	
Maggior	1	15,00	12	360	105	1.092	1.650	5	150	75	1.092	2.737
Capitano	2	20,00	12	577	105	1.294	1.900	5	225	112,5	1.294	4.900
Capitano	2	20,00	12	577	105	1.294	1.900	5	225	112,5	1.294	4.900
Capitano	3	20,00	12	916	105	1.404	1.900	5	337	168,5	1.404	7.359
Marcechino Onorario	4	30,00	12	987	105	1.444	1.900	5	405	202,5	1.404	9.024
Capitano	10	60,00	12	1.400	105	1.515	1.900	5	1.050	525	1.404	22.339
Capo-Magg. Capo	12	60,00	12	1.733	105	1.818	1.900	5	1.320	660	1.404	25.473
Capo-Magg. Sc.	14	60,00	12	1.732	112,5	1.844,5	1.900	5	1.665	832,5	1.404	29.725
TOTALE	48			11.685	1.104	14.074			2.784	1.372,5	14.688	106.758
TOTALE MENSILE											106.758	
TOTALE ESIGENZA DAL 01 MAGGIO 2021 FINO AL 31 LUGLIO 2021											320.274	



TEAM VACCINALI MOBILI					
IPOTESI DI IMPIEGO IN MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE		Numerico personale inviato in missione	Vitto e alloggio c/o strutture A.D.	Vitto c/o strutture Civili	Giorni missione/mese
Totale percettori CLS	12	4	2	2	20
Totale percettori CFI	48	20	20		
TOTALE	60	24	22	2	20

STIMA ONERI DI MISSIONE					
	Num.	Costo unitario	giorni missione/mese	Totale mensile (gg. 20)	Costo dal 1 maggio al 31 luglio (92 gg.)
Indennità missione personale alloggiato c/o strutture A.D. (solo per personale ev. percettore di CLS)	2	12,27	20	491	1.506
Indennità missione personale alloggiato c/o strutture Civili (solo per personale ev. percettore di CLS)	2	8,18		327	1.003
Vitto presso strutture A.D.	22	4,80		2.112	6.477
Vitto strutture Civili	2	15,00		600	1.840
Alloggio presso strutture A.D.	22	6,25		2.750	8.433
Alloggio strutture Civili	2	35,00		1.400	4.293
Funzionamento automezzi	11	20,00		4.400	13.493
TOTALE				12.080	37.045

Commi 7 e 8. Misure in materia di reclutamento e semplificazione delle professioni sanitarie. Le disposizioni di cui al **comma 7** non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i reclutamenti straordinari dei marescialli saranno disposti nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Pertanto, la relativa copertura è assicurata nell'ambito delle risorse per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale previste dagli articoli 582, 583 e 584 del medesimo decreto legislativo (COM), come rideterminate dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Anche le disposizioni di cui al **comma 8** non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'attività viene svolta da medici in servizio, senza modifiche allo stato giuridico del citato personale medico, non comportando, quindi, necessità di ulteriore copertura previdenziale. Inoltre, in ogni caso a ciascun assistito può corrispondere esclusivamente un solo medico di riferimento, a cui verrà attribuita unicamente la relativa quota capitaria prevista dall'attuale sistema di retribuzione dei medici di medicina generale, non essendo previste forme di emolumento fisso.

Il **comma 9** prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro **89.375.000** si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.



ART. 31.**(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci)****Commi 1-5. Credito d'imposta per progetti di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi**

La proposta normativa introduce, limitatamente alle attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, un credito nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1 giugno 2021 fino al 31 dicembre 2030. È ammessa come spesa anche quella relativa commissionata dall'estero. Il credito, nei limiti di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario, è utilizzabile successivamente al sostenimento dei costi in tre quote annuali.

La stima di tale nuovo credito è basata su alcune assunzioni sull'incidenza degli investimenti effettuati a seguito del diffondersi del COVID 19. A fini prudenziali, è stata incrementata la spesa indicata dagli operatori del settore relativa al 2019 (ultimi dati disponibili) tenendo conto delle spese addizionali sostenute a seguito dell'emergenza epidemiologica, ulteriormente incrementate per valutare la spesa complessiva per farmaci innovativi e vaccini. Il credito massimo così stimato è stato assoggettato al limite di 20 milioni di euro.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari stimati, considerando da giugno 2021 i contratti stipulati relativi alla spesa commissionata dall'estero e con l'utilizzabilità del credito in tre quote, in linea con quanto indicato nella Legge di Bilancio 2021, tenendo conto dell'effetto differenziale rispetto a quanto già stimato per il 2021 e il 2022 dalla relazione tecnica originale.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Credito di imposta	0,0	-19,3	-40,6	-68,3	-76,8	-83,2	-83,2	-83,2	-83,2	-83,2	-83,2	-55,4	-27,7	0,0

in milioni di euro

Commi 6-8 Sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina (Enea Tech). Non prevedono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica operando sulla base delle risorse già stanziare a legislazione vigente per il fondo per il trasferimento tecnologico nonché utilizzando le risorse ivi individuate.

Il **comma 9** prevede che agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 valutati in 19,3 milioni di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno 2023, 68,3 milioni di euro per l'anno 2024, 76,8 milioni di euro per l'anno 2025, 83,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 55,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 27,7 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 32.**(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)**

La disposizione riconosce per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 un credito d'imposta nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 sulle spese di sanificazione e di acquisto di dispositivi di sicurezza, comprese le spese per la somministrazione di tamponi, per l'emergenza Covid-19 a favore degli esercenti arte e professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il credito è stabilito nella misura del 30% delle spese sostenute con un limite del credito di 60 mila euro.

La misura determina oneri corrispondenti al limite di spesa stabilito, pari a 200 milioni per il 2021.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.



ART. 33**(Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi)**

Commi 1 e 2. Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza. Si prevede un incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 8 milioni di euro, per l'anno 2021, vincolando le predette risorse al potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, in quanto ultimi disponibili, e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto.

Commi 3-5. Reclutamento straordinario psicologi. La norma prevede un incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 19.932.000 euro, per l'anno 2021, vincolando le predette risorse al reclutamento straordinario di psicologi. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, in quanto ultimi disponibili, e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto.

Gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa possono essere conferiti agli psicologi nei limiti di spesa previsti nella Tabella B allegata al presente decreto. Tenuto conto di detti limiti di spesa, del monte ore per ciascun professionista, pari a 24 ore settimanali, e del numero di settimane da calcolare dal 1 giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (4,33 settimane * 7 mesi), considerata altresì la quota oraria di 40 euro lordi, onnicomprensivi, possono essere conferiti a livello nazionale complessivamente 685 incarichi.

Il **comma 6** prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,932 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 34.**(Altre disposizioni urgenti in materia di salute)****Commi 1-3. Esigenza Commissario straordinario emergenza Covid.**

La disposizione in esame, al **comma 1**, attribuisce risorse al Commissario straordinario di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pari a 1.650 milioni di euro per l'anno 2021.

Al **comma 2**, viene previsto che, ai fini di una migliore allocazione delle risorse confluite sulla contabilità speciale di cui al comma 1 ed in relazione alle necessità di spesa connesse all'emergenza pandemica, su richiesta del commissario straordinario, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro della Salute, le predette risorse possono essere rimodulate tra le finalità di cui all'articolo 122, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Finalità della disposizione in esame è pertanto quella di garantire la massima flessibilità da parte del Commissario straordinario circa l'utilizzo delle risorse disponibili, anche in relazione al repentino mutamento dell'andamento dell'emergenza sanitaria in corso. Ciò, fermo restando la valutazione dei ministeri competenti, nonché l'adozione di apposito DPCM.

Il **comma 3**, infine, prevede la rendicontazione periodica delle somme attribuite ai sensi del comma 1.

Commi 4-6. Attività di sorveglianza del SARS-CoV-2 nelle acque reflue. Per le attività di cui al comma 4, si autorizza la spesa complessiva di 5.800.000 euro ripartito in 2.500.000 euro per l'anno 2021 e 3.300.000 euro per l'anno 2022.



Tale stanziamento è disposto sullo stato di previsione della spesa del Ministero della salute. Le risorse in questione saranno ripartite tra regioni, province autonome e Istituto Superiore di Sanità, in base ai criteri definiti con apposito decreto del Ministro della salute da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Alla stima dell'importo complessivo della spesa si è pervenuti tenendo conto delle azioni da espletare, degli obiettivi da raggiungere, dei soggetti coinvolti e dei tempi per la realizzazione della sorveglianza sul territorio nazionale.

Comma 7. Potenziamento piano vaccinale. La disposizione è diretta a introdurre un ulteriore potenziamento degli strumenti riguardanti la campagna vaccinale contro il virus SARS-COV-2, prevedendo la possibilità che le regioni e province autonome coinvolgano anche gli erogatori privati accreditati nell'attività di somministrazione dei vaccini. Trattandosi di una mera facoltà, da esercitarsi comunque nell'ambito dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 8 e 9. Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza. La disposizione di cui al comma 9 non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto è diretta a consentire per gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 2/2021, la possibilità di optare per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa al suddetto incarico. La disposizione di cui al comma 10 è unicamente diretta a chiarire la non sovrapposizione per l'anno 2021 del citato articolo dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 2/2021 con le disposizioni recate dall'articolo 2-bis, comma 5 del decreto-legge 18/2020.

Comma 10 Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 35.

(Disposizioni finanziarie in materia sanitaria)

Comma 1, lett. a). Ripartizione risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2021. Si prevede, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per il solo anno 2021, di considerare come regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in applicazione della metodologia definita dallo stesso articolo 27 e della deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012. La norma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica intervenendo solo su aspetti metodologici e procedurali al fine di accelerare il riparto del finanziamento statale corrente per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2021. Nel concreto, infatti, considerare cinque regioni di riferimento in luogo delle tre previste dal comma 5 in sede di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, non comporta significative modifiche sia sotto il profilo metodologico (si tratta di effettuare una media aritmetica tra i costi pro capite per singolo macrolivello di assistenza rilevati su cinque anziché tre regioni), sia sotto il profilo dei valori ottenuti (nell'algoritmo dei costi standard in sanità previsto dall'articolo 27, le risultanze sono prevalentemente determinate dalla distribuzione della popolazione pesata, elemento sul quale non incide la norma proposta).

Comma 1 lett. b). Fabbisogno standard nazionale per l'anno 2021. Sotto l'aspetto tecnico la norma proposta non determina alcun incremento di spesa, in quanto comporta esclusivamente una diversa ripartizione di risorse tra le regioni e le province autonome all'interno del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno. La ripartizione avverrebbe per l'85% delle risorse disponibili per l'anno 2021, a copertura del fabbisogno sanitario standard nazionale del medesimo anno, sulla base del criterio dei costi standard previsto dall'art.27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68 e per il restante 15% sulla base della quota capitaria secca riferita alla popolazione residente al 1° gennaio 2020.



Comma 2. Incremento quota premiale per l'anno 2021. La norma proposta prevede, per il solo anno 2021, di incrementare la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, determinandola in misura pari allo 0,32 per cento delle predette risorse, in luogo della misura ordinaria pari allo 0,25 per cento. Sotto l'aspetto tecnico la norma proposta non determina alcun incremento di spesa, in quanto comporta esclusivamente uno spostamento di risorse (pari a circa 85 mln di euro) all'interno del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno, dalla quota indistinta assegnata alle regioni sulla base dell'applicazione della metodologia dei costi standard (articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) alla quota premiale. Tale spostamento si traduce in un diverso criterio di assegnazione alle regioni delle risorse individuate, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento. Sarà possibile quindi riequilibrare i diversi sistemi sanitari regionali in ragione degli effetti della pandemia da Covid 19 sui territori, particolarità che non sono intercettate dalla attuale metodologia dei costi e dei fabbisogni standard.

Titolo IV

Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali

ART. 36

(Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza)

La disposizione in esame riconosce l'erogazione di ulteriori quattro quote di reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, ciascuna nella misura prevista al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 marzo, n. 2021.

Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, sono previsti i requisiti dell'articolo 12 del decreto-legge 22 marzo, n. 2021, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile 2021.

Ai fini della determinazione della platea di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, non essendo disponibili nuovi dati rispetto a quanto valutato per la determinazione degli oneri dello stesso, si confermano le platee e gli importi medi mensili già stimati. Ne consegue che l'onere derivante è pari a 884,4 milioni di euro (221,1 ogni quota mensile), che costituisce limite di spesa, avendo stimato 402 mila nuclei e un importo medio mensile pari a 550 euro.

Ai relativi oneri, pari 884,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 37.

(Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità)

La misura in esame intende estendere la compatibilità delle indennità in esame rispetto a quella già stabilita con l'assegno ordinario di invalidità dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, dal momento che non sono stati indicati anche gli equivalenti emolumenti corrisposti dalle casse di previdenza. In tal modo si è verificata la circostanza per cui i professionisti disabili iscritti alla casse di previdenza non hanno potuto chiedere il reddito di ultima istanza a differenza di coloro i quali, pur trovandosi nella stessa situazione giuridica e di fatto, hanno beneficiato dell'emolumento in quanto iscritti alla gestione separata dell'Inps.

Dalla ricognizione effettuata sulle 18 casse previdenziali (di cui 4 non erogano pensione di invalidità), si è calcolato il numero totale dei percettori diretti di pensione di invalidità alla data del 31 dicembre 2020, e tra questi, quelli con un reddito professionale inferiore a 50.000 euro annui, che avrebbero diritto a richiedere la prestazione prevista dall'art. 44 Dl 18/2020, per un totale di una platea potenziale di 3.883 aventi diritto.



CASSA	Numero Percettori diretti di pensione di invalidità alla data del 31/12/2020	Stima del Numero Percettori diretti di pensione di invalidità alla data del 31/12/2020, con reddito professionale <€9.000	NOTE
Cassa Leoncini	950	912	
IDL	112	271	
IF	1.238	1.070	
CNN	0	0	Non erogata pensione di invalidità
INPR	119	276	
ENPAE	23	22	
ENPAI	280	191	
ENPAF	0	0	Non erogata pensione di invalidità
ENPMA - Artigiani	1	1	
ENPMA - Periti Agrari	1	7	
ENPAM (L.B.)	0	0	Non erogata pensione di invalidità
ENPAP	113	113	
ENPAPI	15	15	
ENPAV	281	233	
EPAP	110	102	
EPPI	109	11	
INARCASSA	707	694	
INPGI - IS	0	0	Non erogata pensione di invalidità
Totale	4781	3183	

Calcolando:

3.883 (platea massima) x 2.200 € [emolumenti per i mesi di marzo (600€), aprile (600€) e maggio 2020 (1.000€)] = 8.542.600 euro.

Considerando che tale cifra si riferisce alla platea massima nell'ipotesi del 100% di domande effettuate entro il termine, si ritiene che il finanziamento per 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 sia ampiamente sufficiente e capiente. Ai relativi oneri, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 38.

(Disposizioni in materia di NASPI)

La presente relazione riporta le stime degli oneri derivanti dalla modifica in esame, che prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, la sospensione dell'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 il quale dispone la riduzione dell'importo della NASpI del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (cd. decalage). Dal 1° gennaio 2022 l'importo della prestazione è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

La stima che segue è stata condotta sulla base degli oneri calcolati su una generazione-tipo: si è presa a riferimento la generazione di licenziati 2018, in quanto si tratta della generazione più recente per la quale si sono completamente conclusi gli effetti finanziari al momento della valutazione. Tale generazione, per la quale si è imposta una data di inizio della prestazione pari all'inizio del mese successivo al licenziamento ed è stato considerato il pagamento della prestazione senza sospensioni, è stata opportunamente integrata per poterla riferire agli ingressi in NASPI del 2021, tenendo conto degli effetti della pandemia sia in termini di maggior numero di disoccupati, sia in termini di maggiore difficoltà al reimpiego.

Rispetto alla generazione-tipo 2018, nel secondo semestre del 2021 si è ipotizzato un numero di ingressi del 16% superiore ed una durata effettiva del trattamento, se inferiore alla durata teorica, superiore del 20%, inoltre si è ipotizzata una misura media mensile di ANF pari a 50 euro per ciascun beneficiario.

Secondo le ipotesi formulate, ed ipotizzando l'entrata in vigore della norma a partire dal 1° giugno 2021, il numero medio di beneficiari del provvedimento risulta pari a circa 3,3 milioni, con un numero medio di mensilità pari a 4,4 ed un importo medio mensile della NASpI pari a 794 euro: in termini medi la disapplicazione del decalage per l'anno 2021 a partire dal 1° giugno 2021, comporterebbe un innalzamento di tale importo fino alla misura di 816 euro mensili in termini medi.

La stima è stata effettuata simulando individualmente le generazioni di beneficiari interessate. Si riportano di seguito alcuni elementi utili ai fini della verifica degli effetti finanziari: nella prima tabella si riportano i



dati complessivi di tutti i beneficiari di NASPI, nella seconda solo dei beneficiari che hanno ricevuto prestazioni con il blocco del decalage per almeno una mensilità.

	numero beneficiari (x 1000)	numero mensilità (x 1000)	numero medio mensilità nell'anno 2021 per beneficiario	Importo medio mensile trattamento normativa vigente	Importo medio mensile trattamento proposta normativa
2021	1.906	7.027	3,7	865	884
2020	1.118	6.187	5,5	760	788
2019	271	1.372	5,1	582	595
Totale	3.295	14.585	4,4	794	816

	numero beneficiari (x 1000) con almeno un beneficio	numero mensilità (x 1000)	numero medio mensilità nell'anno 2021 per beneficiario	Importo medio mensile trattamento normativa vigente	Importo medio mensile trattamento proposta normativa
2021	670	2192	3,3	812	873
2020	470	2532	5,4	683	752
2019	116	419	3,6	553	597
Totale	1.256	5.143	4,1	727	791

Sulla base delle ipotesi formulate, l'onere connesso alla disposizione in esame, calcolato come differenziale rispetto alla spesa calcolata secondo la norma vigente e tenendo conto degli importi puntuali sopra arrotondati in euro, risulta valutato in 327,2 milioni di euro per l'anno 2021, come da sotto riportata Tabella.

Onere derivante dalla disapplicazione per l'anno 2021 (a partire dal 1^a giugno) del decalage previsto nell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22

	norma vigente	norma proposta	Maggior onere
Numero beneficiari (migliaia)	3.295		
TOTALE Spesa netto anf e contributi figurativi (milioni)	11.581,0	11.908,2	327,2

Ai relativi oneri valutati in 327,2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 39.

(Disposizioni in materia di contratto di espansione)

Commi 1 e 2

A normativa vigente, il contratto di espansione interprofessionale, istituito comunque temporaneo in quanto introdotto per il triennio 2019-2021, è previsto esclusivamente nell'ambito di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione di imprese con un organico superiore a 1.000 dipendenti. Tali processi aziendali, finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico, comportano l'esigenza di modificare le competenze professionali in organico attraverso un loro impiego più razionale e, in ogni caso, l'assunzione di nuove professionalità con contratti a tempo indeterminato. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a 500 unità, e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-bis (agevolazione all'esodo), a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.

In deroga agli articoli 4 e 22 del D. Lgs. 148/2015 relativi alla durata complessiva degli interventi di integrazione salariale nel quinquennio mobile, è prevista la concessione di un intervento straordinario di



integrazione salariale che può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi per i lavoratori per i quali è consentita la riduzione dell'orario di lavoro nel limite del 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile. La riduzione oraria complessiva per ciascun lavoratore interessato al contratto di espansione può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.

La norma in esame (articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) prevede altresì un trattamento di agevolazione all'esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 24 comma 6 del DL 201/2011) o anticipata (articolo 24 comma 10 del DL 201/2011). A partire dalla risoluzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro riconosce un'indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

Per le aziende che occupino almeno 250 unità lavorative (cfr. comma 1-bis), il versamento a carico del datore di lavoro della suddetta indennità mensile viene ridotto per l'intero periodo di spettanza teorica della NASPI al lavoratore (24 mesi) dell'importo equivalente alla somma di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015.

Al termine della fruizione della NASPI il datore di lavoro garantisce, fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, un'indennità mensile corrispondente al trattamento pensionistico lordo maturato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili conseguimento del diritto.

Tale prestazione può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti o in corso di costituzione senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.

Modifica normativa

La disposizione in esame esclusivamente per il 2021 e con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto estende le disposizioni relative al contratto di espansione di cui all'art 41, d.lgs. n. 148/2015 alle aziende che occupino almeno 100 dipendenti, calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabili con un'unica finalità produttiva o di servizi.

Modifica comma 1

La norma proposta, in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015, prevede la possibilità nell'anno 2021, di un intervento straordinario di integrazione salariale che può essere richiesto dalle aziende che occupino almeno 100 dipendenti per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Di seguito sono elencate le base tecniche e le ipotesi di lavoro utilizzate al fine di individuare la numerosità della potenziale platea rientrante nel campo di applicazione della norma in esame.

Base tecniche desunte dagli archivi dell'INPS per l'anno 2019

- N° aziende con n° dipendenti tra 100 e 499 = 7.670
- N° complessivo di lavoratori in aziende con n° dipendenti tra 100 e 499 = 1.470.000
- Retribuzione media annua = 34.000 euro
- N° aziende con n° dipendenti tra 100 e 499 che hanno utilizzato CIGS = 299
- N° complessivo di lavoratori in aziende con n° dipendenti tra 100 e 499 che hanno utilizzato CIGS = 61.550

Ipotesi di lavoro



Ai fini della riqualificazione professionale dei lavoratori dipendenti dalle aziende sopra individuate, sono stati considerati come rientranti nel campo di applicazione solo i lavoratori con una età compresa tra i 45 e i 57 anni che sono risultati pari a circa 600.000. Sono pertanto stati esclusi sia i lavoratori più giovani, che presumibilmente da un punto di vista professionale risultano più aggiornati, che gli ultra 57-enni che rientrerebbero nel campo di applicazione del comma 5 dell'art 26-quater del Dl 34/2019.

Sia le retribuzioni riferite alla specifica classe di lavoratori (35.800 euro annui per l'anno 2019) che gli importi massimi di integrazione salariale sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2021 deliberato il 15 aprile 2021.

Per quanto attiene il contributo addizionale si precisa che, a seguito di approfondimenti, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che l'impresa che accede allo strumento del contratto di espansione deve considerarsi esonerata dall'obbligo di versamento del contributo addizionale. Conseguentemente, come riportato nella Circolare INPS n. 143 del 9/12/2020, per le integrazioni salariali di cui all'articolo 41, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, riconducibili alla causale della riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo addizionale.

Sulla base di quanto sopra riportato, ipotizzando una percentuale di adesione del 3%, si è potuto quindi individuare una platea massima rientrante nel campo di applicazione dei commi 3 e 7 dell'art 26-quater del Dl 34/2019 stimata in circa 18.000 lavoratori (considerando il 30% di riduzione media dell'orario di lavoro) cui corrispondono i seguenti effetti finanziari.

Maggiori oneri per prestazioni e coperture figurative
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(importi in milioni di euro)

Anno	Numero beneficiari	Maggiori oneri		
		Prestazioni	Coperture figurative	totale
2021	18.000	-36,6	-30,1	-66,7
2022	18.000	-73,6	-60,9	-134,5

Modifica comma 5-bis

Esclusivamente per il 2021, viene ampliato il limite per le aziende che possono richiedere l'accesso al trattamento di agevolazione all'esodo: sono sufficienti 100 unità lavorative, anziché 250.

Stima degli oneri

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato sulla base dei parametri contenuti nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2021 deliberato ad aprile 2021.

Si prevedono nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'ampliamento della platea delle aziende.

Ai fini della valutazione si è ipotizzata una platea di 4.500 lavoratori rientranti nel campo di applicazione del comma 5-bis, articolo 41 del d.lgs. 148/2015, a partire da settembre 2021 per un periodo di spettanza teorica della NASPI di 24 mesi.



Con riferimento al collettivo in esame la retribuzione media mensile considerata è pari a circa 2.800 euro e l'importo della prestazione è pari all'importo massimo di NASPI teorico per l'anno 2021. I maggior oneri per la finanza pubblica in milioni di euro sono riportati nella tabella che segue:

Anno	Prestazione	Copertura Figurativa	Totale
2021	23,9	11,1	35,0
2022	57,7	33,3	91,0
2023	28,3	22,2	50,5

Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni previste dal comma 5-bis, al termine del periodo di NASPI non emergono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica essendo le stesse totalmente a carico del datore di lavoro.

Riepilogo effetti finanziari comma 1

(indebitamento netto; - effetti negativi per finanza pubblica; + effetti positivi per finanza pubblica; valori in mln di euro)

	2021	2022	2023	2024
Maggiori oneri per prestazioni				
(a) cigs	-36,6	-73,6		
(b) naspi	-23,9	-57,7	-28,3	
(c = a+b) Totale maggiori oneri su IN	-60,5	-131,3	-28,3	0

(saldo netto da finanziare; - effetti negativi per finanza pubblica; + effetti positivi per finanza pubblica; valori in mln di euro)

	2021	2022	2023	2024
Maggiori oneri per prestazioni e contribuzione figurativa				
(a) cigs	-66,7	-134,5		
(b) naspi	-35	-91	-50,5	
(c = a+b) Totale maggiori oneri su SNF	-101,7	-225,5	-50,5	0

Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 101,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 225,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Comma 3 Rifinanziamento contratto di espansione fino al 2024

La disposizione si rende necessaria per consentire l'applicazione degli accordi già stipulati in sede ministeriale con riferimento a tre aziende con un organico superiore a 1000 dipendenti che hanno interessato complessivamente circa mille soggetti tutti con contestuale assunzioni. Tutte le aziende si sono impegnate ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori prevedendo dunque il beneficio della copertura Naspi per la durata di tre anni. Visti i tempi degli accordi e delle procedure le uscite si prevedono a partire da ottobre 2021.



Prudenzialmente con riferimento al collettivo la retribuzione media mensile considerata è pari a circa 2.800 euro e l'importo della prestazione è pari all'importo massimo di NASPI teorico per l'anno 2021. Sotto queste condizioni il costo dei soli soggetti potenzialmente interessati dagli accordi genererebbe i costi riportati nella tabella.

(valori in mln di euro)

Anno	Importo NASpi	Copertura figurativa (articolo 12 dlgs 22/2015)	Totale onere
2021	4,0	1,9	5,9
2022	13,2	7,4	20,6
2023	9,3	7,4	16,7
2024	6,3	5,6	11,9

Quindi considerando che gli stanziamenti del comma 5 bis dell'articolo 41 del D. lgs. 148/2015 prevedono 17,2 milioni di euro per l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 3,7 milioni di euro per l'anno 2024.

Si verificherebbe un'esigenza finanziaria prospettica dell'anno 2024. Poiché il contratto di espansione sembra essere privilegiato dalle aziende più grandi con la soluzione della contestuale assunzione di almeno un nuovo dipendente ogni tre in esodo e considerati i tempi di possibile attuazione degli accordi per dimensionare potenzialmente le risorse si possono stimare ulteriori altri 1.400 soggetti con partenza del beneficio dal 1 novembre 2021. Nella tabella seguente i costi complessivi.

(valori in mln di euro)

Anno	Importo NASpi	Copertura figurativa (articolo 12 dlgs 22/2015)	Totale onere
2021	7,7	3,6	11,3
2022	32,3	17,8	50,1
2023	22,6	17,8	40,4
2024	16,2	14,2	30,4

Si manifesterebbe rispetto alle risorse disponibili a legislazione vigente, per l'anno 2024 una esigenza finanziaria di 26,7 milioni in termini di saldo netto da finanziare e di 14,6 mln di euro in termini di indebitamento netto, conseguendone la necessità del relativo rifinanziamento. Ai relativi oneri per l'anno 2024 pari a 26,7 milioni in termini di saldo netto da finanziare e a 14,6 mln di euro in termini di indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 40.

(Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale)

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati al provvedimento, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS circa la fruizione dei trattamenti oggetto della norma nel 2020 da parte delle aziende. Tali dati sono stati estrapolati per classe di integrazione media e durata della integrazione salariale.



Si è ipotizzato che i lavoratori interessati alla norma potessero essere individuati tra quelli ricompresi nelle classi di integrazione media maggiori del 60% e per durate superiori ai 9 mesi in quanto dipendenti da aziende fortemente in crisi

Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

- 73.000 lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 12,8 euro; si è ipotizzato un ricorso al trattamento speciale di cassa integrazione in deroga per il 70% dei lavoratori con una riduzione media dell'orario di lavoro pari all'80%; l'importo medio orario pro-capite della prestazione (comprensivo di ANF) è risultato, per il 2021, pari a 9,2 euro (70% retribuzione persa) e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 4,3 euro.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame:

Stima oneri derivanti dalla concessione del trattamento speciale di cassa integrazione in deroga in alternativa ai trattamenti CIGO per aziende a cui siano stati integralmente autorizzati i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 8, comma 1, del DL 4/2021 e che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno avuto un calo del fatturato superiore al 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica, valori in milioni di euro)

Tipologia di intervento	Oneri per prestazioni e coperture figurative							
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero media mensile ore fruite	Importo media mensile oraria Prestazione + ANF (euro)	Importo media oraria Copertura figurativa (euro)	Oneri per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Oneri per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale
trattamento speciale di cassa integrazione in deroga	51.100	26	100,0	9,2	4,3	-179,1	170,7	557,8
Totale	51.100					-179,1	-170,7	-557,8

Il comma 2 prevede che i trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Esonero dal versamento del contributo addizionale

Il provvedimento normativo, al comma 3, prevede, per i datori di lavoro che, dal 1 luglio 2021, non possono più accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria con causale Covid 19 concessi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 5 del D. Lgs 148/2015 qualora accedano ai trattamenti di integrazione salariale ai sensi degli articoli 11 e 21 del medesimo decreto fino al 31 dicembre 2021. Contestualmente ai datori di lavoro che utilizzano la cassa integrazione di cui agli articoli 11 e 21 del medesimo D. Lgs 148/2015 nel 2021 si applica il blocco dei licenziamenti per la durata del trattamento di integrazione salariale con le medesime modalità di cui all'art. 8, comma 9, del d.l. 41/2021 (commi 4 e 5).

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati al provvedimento, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS alla data del 10 maggio 2021 sintetizzati nella tabella seguente.



Beneficiari ore e importi CIG ordinaria COVID-19 nei mesi di gennaio e febbraio 2021 - lettura 10.5.2021

(i beneficiari sono al lordo di duplicazioni nei casi di fruizione sia a conguaglio che a pagamento diretto)

Mese	Totale pagamenti diretti e a conguaglio				
	N. beneficiari	N° ore ontegrate	Retribuz. media oraria tot. pagam. Diretto e a Cong.	N. medio ore	Importo medio orario
gen-21	544.094	33.831.556	12,6	62,2	6,42
feb-21	530.353	33.413.847	13,0	63,0	6,66
	1.074.447	67.245.403	12,8	62,6	6,54

Ai fini della stima sono stati considerati circa 537.000 lavoratori che mediamente ogni mese fruiscono dei trattamenti di CIGO COVID 19. **Considerato che l'utilizzo della cassa integrazione ordinaria con causale COVID ha limitato l'utilizzo della CIGS ai soli lavoratori del settore del trasporto aereo, esclusi dalla disposizione in esame perché non sono assicurati per la CIGO non si è tenuto conto dei beneficiari di CIGS nella stima.**

L'ipotesi di base adottata è il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di tali lavoratori per 6 mesi, in considerazione del fatto che per eventi oggettivamente non evitabili è già previsto l'esonero in esame e contestualmente del miglioramento della situazione economica e sociale che fa presupporre un minor ricorso ai trattamenti in oggetto rispetto ai primi mesi del 2021.

La retribuzione media oraria è pari a 12,8 euro e il n° medio di ore fruite nel mese è pari a 62,6. L'aliquota del contributo addizionale oggetto di esonero contributivo è pari al 9%.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media ponderata del 21%.

Stima minori entrate contributive derivanti dall'esonero dal versamento della contribuzione addizionale per trattamenti di integrazione salariale dal 1° luglio al 31 dicembre 2021

(- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica); valori in mln di euro)

	Soggetti interessati	minori entrate contributive (esonero)	effetti fiscali indotti	effetto complessivo
2021	375.900	-163,7	0	-163,7
2022			58	58,0
2023			-24,0	-24,0
2024				0,0

Alle minori entrate derivanti dal comma 3, rispettivamente pari a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 24 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 41.**(Contratto di rioccupazione)**

La proposta di modifica normativa intende istituire dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021, il contratto di "rioccupazione" quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase post pandemica. Il contratto di cui al presente articolo è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Condizione per l'assunzione è la definizione di un progetto individuale di inserimento, avente quale finalità l'adeguamento delle competenze professionali



del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 mesi.

Al datore di lavoro è riconosciuto, per la durata del progetto, l'esonero del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un importo massimo di 6000 euro su base annua.

La stima degli effetti finanziari è stata realizzata utilizzando quale base tecnica le informazioni desunte dalle statistiche sulle assunzioni a tempo indeterminato rilevate nell'Osservatorio sul precariato e relative al periodo luglio-ottobre degli anni 2019 e 2020. Il numero delle assunzioni rilevate è mediamente pari a 365.000 soggetti, da cui si sono esclusi, sulla base degli elementi riportati sulla RT della Legge di bilancio 2021, coloro che possono essere assunti utilizzando gli esoneri previsti dall'art.1 della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), pertanto la platea di riferimento finale è pari a 325.000. L'esonero medio mensile stimato è pari a 450 euro, tenuto conto anche degli effetti legati all'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate prevista dalla Legge di Bilancio 2021.

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

Anni	Numero rapporti di lavoro con esonero	Minori entrate contributive (lordo)		
		fisco)	Effetto fiscale indotto	Effetto totale
2021	325.000	-585,6	0,0	-585,6
2022		-292,8	202,0	-90,8
2023			18,0	18,0
2024			-42,0	-42,0
2025				0,0

Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 9 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9, pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 42 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 202 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 9 e quanto a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 42 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 42.

(Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo)

Commi da 1 a 8

Per fronteggiare l'emergenza economica conseguente al Covid-19 sono stati varati una serie di provvedimenti normativi tra i quali il decreto-legge 41/2020 del 22 marzo 2021 che all'art. 10 ha riconosciuto un'indennità ad alcune particolari categorie di lavoratori più esposte.

La disposizione in esame intende riconoscere:

- al comma 1 una indennità pari a 1.600 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 41/2020;



- ai commi 2,3, 5 e 6 **una indennità pari a 1.600 euro** a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 41 che presentano requisiti estensivi rispetto al DL 41/2021 da erogarsi previa nuova domanda.

In particolare, ai commi 2,3,5 e 6 il proponendo decreto intende tutelare:

- **lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (in allegato) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione; la medesima indennità è riconosciuta, alle stesse condizioni, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (**comma 2**);
- **lavoratori delle seguenti categorie:**
 - a) **dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
 - b) **intermittenti**, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
 - c) **lavoratori autonomi**, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
 - d) **incaricati alle vendite a domicilio** di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (**comma 3**).

I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- b) titolari di pensione diretta.

- **Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva:



a) titolarità nel periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (comma 5)

• **Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro intermittente di cui agli artt. 13,14,15,17 e 18 del d.lgs. 81/2015, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 1.600 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro (comma 6).

Si precisa che le indennità di cui ai commi 1,2,3, 5 e 6 non sono cumulabili tra loro e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222; inoltre, le indennità così stabilite non concorrono alla formazione del reddito.

Sulla base di:

- recenti dati amministrativi relativi alle indennità di cui trattasi già pagate secondo il precedente decreto n. 41/2021;
- recenti dati amministrativi relativi alle nuove domande pervenute ai sensi del precedente decreto n. 41/2021 non ancora processate per le quali si stima una percentuale di accoglimento pari al 43%;
- stima di nuove domande accoglibili (87.000) derivanti sia dall'estensione temporale per il perfezionamento dei requisiti sia da nuove domande di indennizzo non riconducibili a nessuno dei provvedimenti sino ad ora erogati; tale assunzione consegue dalla recente rilevazione di circa 185.000 domande pervenute ai sensi del DL 41/2021 per le quali non è mai stata erogata nessuna indennità dei precedenti provvedimenti, si è valutato che i potenziali beneficiari dell'indennizzo siano complessivamente pari a 469.000 lavoratori di cui 382.000 riferibili al comma 1 ed i restanti 87.000 riferibili ai commi 2,3,5, e 6.

Riepilogo dei dati relativi all'indennizzo erogato a favore di lavoratori danneggiati dal Covid-19	
Categoria lavoratori	Indennità
Lav. Dipendenti stagionali turismo	185.000
Lavoratori spettacolo	83.000
Stagionali altri settori	85.000
Intermittenti	88.000
Autonomi occasionali	9.000
Venditori a domicilio	10.000
Lavoratori tempo deter.	29.000
Totale	469.000



Pertanto, dalla disposizione in esame derivano - per l'anno 2021- maggiori oneri per la finanza pubblica pari a **750,4 milioni di euro, che costituiscono limite di spesa**, di cui **611,2 milioni di euro** riferibili al comma 1 e i restanti **139,2 milioni di euro** riferibili ai commi 2,3,5,6.

Comma 9 Ai relativi oneri pari a 750,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Comma 10

La disposizione in esame si rende necessaria per coprire il maggior onere oltre il limite di spesa previsto all'articolo 10 comma 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 per il pagamento delle indennità ai lavoratori per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo prevista ai commi da 1 a 7 dello stesso articolo. Le operazioni di monitoraggio registrano un numero di domande accolte riportate nella seguente tabella.

Riepilogo dei dati relativi all'indennizzo erogato a favore di lavoratori danneggiati dal Covid-19	
Categoria lavoratori	Indennità
Lav. Dipendenti stagionali turismo	151.026
Lavoratori spettacolo	51.340
Stagionali altri settori	69.530
Intermittenti	71.386
Autonomi occasionali	7.138
Venditori a domicilio	7.984
Lavoratori tempo deter. Turismo	23.828
Totale	382.232

Lasciando un margine per eventuali riesami si stimano **382.750** beneficiari complessivi con un incremento rispetto ai limiti previsti di 8.750 beneficiari che ad un costo unitario di 2.400 euro determinano una maggior spesa di 21 milioni di euro per l'anno 2021.

La disposizione in esame si rende necessaria per coprire il maggior onere oltre il limite di spesa previsto all'articolo 10 comma 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 per il pagamento delle indennità ai lavoratori per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo prevista ai commi da 1 a 7 dello stesso articolo. Lasciando un margine per eventuali riesami si stima un incremento rispetto ai limiti previsti di 8.750 beneficiari che ad un costo unitario di 2.400 euro determinano una maggior spesa di 21 milioni di euro per l'anno 2021. Ne deriva pertanto l'esigenza di corrispondente incremento della relativa autorizzazione di spesa per 21 milioni di euro per l'anno 2021.

Ai relativi oneri pari a 21 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 43

(Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio)

Ai fini dell'individuazione della platea beneficiaria della disposizione in esame sono stati estrapolati dagli archivi dell'Istituto i seguenti dati relativamente ai settori oggetto della norma per i mesi di ottobre e novembre 2020 (ultimi disponibili):

- n° medio di beneficiari di trattamenti di integrazione salariale ottobre-novembre 2020: 867.200 (di cui 222.200 al SUD);
- n° medio di mesi fruiti ottobre-novembre 2020: 1,5
- n° medio mensile ore fruiti: 74;
- retribuzione media oraria 2021: 11,5

L'ipotesi di base adottata per la quantificazione degli oneri è una percentuale di ricorso all'esonero contributivo per il 60% della platea sopra riportata, mentre il 40% continua a fruire dei trattamenti di



integrazione salariale. Pertanto, la platea beneficiaria dell'esonero contributivo in esame è pari a circa 520.000 lavoratori.

L'aliquota contributiva ponderata oggetto di sgravio è pari al 29% e tiene conto del fatto che nelle regioni del Sud i datori di lavoro già possono usufruire di un'esonero contributivo del 30%.

Per il calcolo degli effetti fiscali derivanti dalla concessione dell'esonero contributivo è stata considerata un'aliquota media ponderata del 18%.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame:

**Stima minori entrate derivanti dalla concessione dell'esonero
contributivo per i settori Turismo, Termale e Commercio**

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(importi in mln di euro)

Anno	Numero beneficiari	importi	Effetti	Effetti
		esonero	fiscali	complessivi
		(al lordo effetti fiscali)		(al netto effetti fiscali)
2021	520.000	-770	0	-770
2022			235,6	235,6
2023			-97	-97
2024			0	0
2025			0	0

Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 770 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 44.

(Indennità per i collaboratori sportivi)

La misura – che reitera, con rideterminazione, la misura di sostegno economico già prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, si rende necessaria in quanto i compensi erogati nell'«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» e nello svolgimento di «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche», unitariamente considerati all'interno dell'art. 67, comma 1, lettera m), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono classificati dal legislatore tra i «redditi diversi». Tale qualificazione normativa preclude, per i rapporti di lavoro in esame, la possibilità di imporre il pagamento dei contributi previdenziali della Gestione separata (cfr. Circolare INPS n. 42 del 26 febbraio 2003).

I predetti lavoratori (le cui mansioni possono essere anche molto diversificate, includendo: tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali), in quanto non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero esclusi dall'erogazione della misura di aiuto accordata in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi «iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a circa 120.801 unità.

Nell'ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolta (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione dell'analogha misura prevista per i mesi di marzo, aprile e maggio, giugno, novembre e dicembre 2020), i soggetti aventi diritto al contributo in esame, sono stimabili in 200.000 unità (193.068



aventi diritto già definiti, cui spetterebbe l'erogazione automatica, oltre ai soggetti per cui è stata rigettata la domanda e che hanno presentato istanza di autotutela)

Il comma 2 ripropone la differenziazione dell'indennità spettante in base al reddito percepito in ambito sportivo nell'anno 2019. Ciò si rende opportuno per ragioni di equità, al fine di distinguere i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (es. studenti).

A seguito della suddetta ripartizione, la platea di beneficiari, basata sui dati ottenuti da Sport e salute spa in sede di corresponsione dell'indennità per le mensilità precedenti, è suddivisa come segue:

- I soggetti con redditi 2019 superiori a euro 10.000 sono circa l'8,5% del totale dei richiedenti, per una somma totale pari ad euro 40.800.000 milioni;
- I soggetti con redditi 2019 compresi tra 4.000 e 10.000 euro sono il 27,6% del totale dei richiedenti, per una somma totale pari ad euro 88.320.000 milioni;
- I soggetti con redditi 2019 inferiori a 4.000 euro sono circa il 63,9% del totale dei richiedenti per una somma totale pari ad euro 102.240.000 milioni.

Dall'onere totale massimo della presente misura, pari quindi a 231,5 milioni di euro devono essere detratte le risorse corrispondenti al numero medio dei soggetti che, con riferimento alle precedenti indennità erogate da Sport e Salute, ha rinunciato all'erogazione. L'onere totale della presente misura è, quindi, pari a 220 milioni di euro, che in ogni caso costituisce limite di spesa.

Ai fini della corretta individuazione della fascia di appartenenza, il comma 3 prevede che Sport e Salute, sulla base di apposite intese, utilizzi i dati dell'Agenzia delle Entrate, che rappresenta un elemento di riscontro oggettivo e, in quanto tale, non suscettibile di contestazioni.

Il comma 4 ripristina la possibilità, per gli aventi diritto, di confermare – come peraltro previsto per le indennità di aprile e maggio 2020 (art. 96 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) – la sussistenza dei requisiti di legge separatamente per l'indennità in esame–

Il comma 5 dispone le modalità di monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa a carico di Sport e Salute S.p.A e prevede che qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 1, Sport e Salute s.p.a. non prenda in considerazione ulteriori autocertificazioni, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando, in ogni caso, la possibilità di utilizzo ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente articolo di eventuali economie accertate in sede di attuazione dell'articolo 10, commi da 10 a 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con legge 21 maggio 2021, n. 69, previa comunicazione al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze

Il comma 6 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 220 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Commi 7-12. Norma per risolvere problematiche incongruenze INPS. La normativa prevedeva che l'indennità di Sport e Salute intervenisse per quei collaboratori sportivi che non avessero diritto alle indennità erogate dall'INPS. Ciononostante, molti collaboratori hanno presentato la domanda ad ambedue gli enti e la circostanza è venuta in evidenza grazie ai controlli svolti dalla società, che ha quindi sospeso i pagamenti a tutti i soggetti che avessero ricevuto anche l'indennità dell'INPS.

In ragione di quanto appena esposto, l'eterogeneità delle situazioni e la sovrapposizione di tutte le indennità previste dalla normativa emergenziale non ha consentito, a legislazione vigente, una tipizzazione delle fattispecie che consentisse di distinguere, *ex ante*, tra i soggetti che hanno ricevuto indennità sia da INPS sia da Sport e Salute, quali possano ritenersi di competenza esclusiva di uno soltanto dei due enti erogatori ovvero quali, tra i soggetti che abbiano presentato domanda presso ambedue gli enti, fossero consapevoli dell'incompatibilità tra le differenti indennità ovvero ancora di valutare in modo oggettivo le situazioni di quei soggetti che, per ricevere l'indennità INPS, non avevano necessità di fare domanda.

Tale disposizione è volta a superare tali sovrapposizioni normative, prevedendo, a tal fine, la presentazione di una nuova autocertificazione al fine di chiedere ai singoli soggetti di attestare la propria situazione.



I soggetti interessati dalla disposizione sono i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, che abbiano presentato domanda sia a Sport e Salute S.p.A. sia all'INPS, ai quali sia conseguito il riconoscimento delle indennità, ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 84 e 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, degli articoli 9 e 10 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, degli articoli 15 e 15 bis del decreto 28 ottobre 2020 n.137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dell'articolo 10 del decreto -legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o altre indennità o misure di sostegno previste dalla normativa per il periodo emergenziale.

Fermo restando il divieto di cumulo previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la società Sport e Salute S.p.A. acquisisce dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale i dati relativi ai pagamenti effettuati dall'Istituto per i soggetti di cui al comma 7 e, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, verifica l'ammontare delle indennità e ne liquida l'importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate da Sport e Salute o dall'INPS, nel limite massimo di spesa di 35,8 milioni di euro per l'anno 2021.

L'onere derivante dalla disposizione in esame, che in ogni caso costituisce limite di spesa, è stato determinato calcolando l'ammontare delle indennità eventualmente dovute da Sport e Salute a partire dalla data di presentazione di ciascuna delle domande (50,2 milioni), detraendo le somme già corrisposte da INPS (14,4 milioni).

A tale onere, pari a 35,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie del presente decreto.

ART. 45.

(Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione)

Comma 1: Proroga CIGS per cessazione. In considerazione del prolungarsi della crisi economica conseguente alla pandemia si proroga per le aziende di ulteriori sei mesi il trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria per cessazione di attività. Sulla base dei dati di monitoraggio dell'Inps si evidenzia un utilizzo contenuto rispetto alle risorse stanziato come limite di spesa. Infatti nell'anno 2020 sono state utilizzate risorse per 63,8 milioni di euro inferiori alle risorse stanziato. Il finanziamento a norma del comma 278 articolo 1 della legge 178/2020 è di 200 milioni di euro per il 2021 e 50 per il 2022; considerato il limitato utilizzo di tale tipo di integrazione salariale contestualmente ai trattamenti di integrazione con causale Covid, si stima che una proroga di 6 mesi dei trattamenti che terminano entro l'anno 2021 possa essere coperta da un finanziamento, che in ogni caso costituisce limite di spesa, di 50 milioni di euro nel 2021 e 25 milioni nel 2022. A tali maggiori oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le necessarie disponibilità anche per effetto del rifinanziamento di cui al comma 2.

Comma 2: Fondo sociale per occupazione e formazione. La disposizione prevede un incremento 125 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare e a 87,5 milioni di euro in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 46.

(Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli istituti di patronato)

Comma 1. Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego. L'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha integrato il fondo destinato all'erogazione del beneficio economico del Reddito di cittadinanza (Rdc), sopprimendo conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma



255. Non residuano pertanto risorse disponibili a copertura dei maggiori oneri di funzionamento dei centri per l'impiego.

È pertanto necessario prevedere un finanziamento pari a 70 milioni di euro per garantire per l'anno 2021 la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego, anche in relazione alle assunzioni previste dal Piano straordinario finalizzate alla presa in carico dei beneficiari del Rdc. Si prevede pertanto un finanziamento dei centri per l'impiego pari a 70 milioni di euro annui per l'anno 2021, considerato che gli oneri di funzionamento sono stimabili in non meno del 15% del costo del nuovo personale pari a 464 milioni di euro a decorrere dal 2021. Tali risorse sono destinate ad un apposito stanziamento a copertura degli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego. La copertura mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019.

Commi 2-4. Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – ANPAL. 1 commi da 3 a 4 hanno carattere meramente ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5. Contributo straordinario agli istituti di patronato. La disposizione in esame assegna per l'anno 2021 ulteriori risorse pari a 50 milioni di euro per il finanziamento degli Istituti di patronato, ad incremento di quanto disposto dall'art. 18 del DL n. 104/2020, convertito con legge n. 126/2020 (che ha disposto, in deroga all'ordinario sistema di finanziamento degli istituti in esame a carico della finanza pubblica, un finanziamento aggiuntivo rispettivamente di 20 mln di euro annui dal 2020) e da ultimo dal comma 321 della legge di bilancio 2021.

Dalla disposizione derivano maggiori oneri per 50 milioni di euro per l'anno 2021 cui si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 47.

(Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)

La proposta normativa riportata in calce riguarda gli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti (soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233).

Premesso che, secondo quanto stabilito dalla circolare Inps n.17/2021, i contributi relativi alle quattro rate dei contributi sul minimale di reddito dovuti da Artigiani e Commercianti devono essere versati alle scadenze del 17 maggio 2021, 20 agosto 2021, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022, la disposizione intende differire, senza maggiorazioni, la scadenza del prossimo 17 maggio al 20 agosto 2021.

Ora, sulla base di:

1) stima del numero di soggetti interessati (1.480.000 Artigiani, 2.015.000 Commercianti per un totale di 3.495.000 iscritti);

2) importo del minimale di reddito annuo pari a 15.953 euro;

3) aliquote contributive (24,0% Artigiani, 24,09% Commercianti);

si stima che la proposta comporta un differimento temporale di circa 3.360 milioni di euro (comprensivi di contribuzione di maternità) senza oneri per la finanza pubblica poiché trattasi, per l'appunto, di uno spostamento temporale di un versamento contributivo da effettuarsi, comunque, nell'arco dello stesso esercizio finanziario.

ART. 48.

(Piano nazionale per le Scuole dei mestieri)

La proposta mira all'istituzione di un nuovo Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Scuole dei mestieri", con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, volto a finanziare l'istituzione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del



territorio, favorendo in tal modo una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale.

Il limite di spesa si ritiene congruo quale finanziamento iniziale di tale azione di sistema finalizzata a rafforzare e innovare l'intero comparto produttivo italiano, agendo direttamente e in termini risolutivi sulla capacità del mercato del lavoro di rispondere al fabbisogno di capitale umano manifestato dalle imprese.

Dalla disposizione derivano maggiori oneri per 20 milioni di euro per l'anno 2021 a cui si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 49.

(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)

La disposizione si rende necessaria dal momento che le risorse iscritte per il 2020 per un importo pari a 6 milioni di euro sul capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non risultano essere state impegnate e risultano essere andate in economia. Pertanto al fine di dare attuazione alla disposizione, per l'anno 2021, è necessario prevedere un rifinanziamento degli oneri pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021 ai quali si provvede mediante delle disposizioni finanziarie.

ART. 50

(Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro)

La norma prevede lo stanziamento di specifiche risorse pari a 3.400.000 euro per l'anno 2021 e a 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, nell'ambito delle quali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di un numero di unità di personale del ruolo sanitario, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare alle attività dei predetti Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro. In particolare si autorizza per l'anno 2021 la spesa lorda complessiva di 3.400.000 euro e a decorrere dall'anno 2022 la spesa lorda annua complessiva di 10.000.000 di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022. Si prevede che al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021 e per gli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto. Considerando uno stanziamento a regime dal 2022 di 10.000.000 di euro, lo stanziamento per il 2021 è stato stimato proporzionalmente considerando un numero di 7 mensilità, a partire dal 1° giugno 2021. Le unità assumibili potranno variare da un minimo di circa 103 unità nel caso di assunzioni di soli dirigenti medici ad un massimo di circa 221 unità nel caso di assunzione di soli profili non dirigenziali.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Titolo V

Enti territoriali

ART. 51.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

La disposizione prevede, al comma 1, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid-19 e dell'incremento della domanda di trasporto pubblico derivante dalle disposizioni recate dal decreto – legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-



19”, uno stanziamento di ulteriori 450 milioni di euro in favore del fondo previsto dall’articolo all’articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Come noto, l’articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020 ha previsto l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021 destinato al finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche per studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento derivanti dall’applicazione delle Linee Guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all’atto dell’emanazione del decreto interministeriale, di assegnazione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano del fondo in questione.

Lo stanziamento di ulteriori 450 milioni di euro, previsto dal comma 1, è destinato per il finanziamento dei suddetti servizi aggiuntivi, nonché, come precisato dal comma 4 della presente disposizione, per la compensazione, nel limite massimo di 45 milioni di euro dei maggiori costi sostenuti per l’attività di sanificazione ovvero di igienizzazione dei mezzi all’uopo utilizzati, nonché per ogni altra modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19.

Per quanto concerne i profili di natura finanziaria, si evidenzia che la quantificazione è stata operata, relativamente ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, assumendo a riferimento la stima effettuata in data 5 marzo 2021 dalle Regioni e dalle Province autonome per il periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021, tenendo conto dell’apertura di tutte le attività economiche e lavorative e di una percentuale di svolgimento dell’attività didattica in presenza presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado fino ad un massimo del 75 per cento, come da tabella di seguito riportata:

SERVIZI AGGIUNTIVI ATTIVATI NELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME FINO AL 30 GIUGNO 2021 (*)	SERVIZI AGGIUNTIVI/KM 1 gennaio 2021 - 30 giugno 2021	MEZZI (N°)	Onere stimato 1 gennaio 2021 - 30 giugno 2021 €.	Costo medio mensile €.	Costo medio del Serv. Agg./km (€)	km medio al mese per singolo mezzo
TOTALE	85.333.619	6.144	318.589.483	53.098.247	3,73	2.315
(*) DATI STIMATI DALLE REGIONI AGGIORNATI AL 5 MARZO 2021						

Tale stima è stata aggiornata al contenuto delle previsioni di cui all’articolo 3 del decreto – legge n. 52 del 2021, che hanno previsto tra l’altro l’incremento della percentuale di svolgimento dell’attività didattica in presenza presso gli istituti superiori pari al 100% (e non già quella del 75% utilizzata, come evidenziato, ai fini della stima operata in data 5 marzo 2021). Per tener conto di queste nuove esigenze si è valutato un fabbisogno per servizi aggiuntivi fino al 30 giugno 2021 di 390 milioni di euro.

Ipotizzando, poi, una percentuale di didattica in presenza nella misura del 100 per cento, ivi compresa quella universitaria, nel periodo 1° luglio 2021 – 31 luglio 2021 e nel periodo 1° settembre 2021 – 31 dicembre 2021, nonché un incremento della domanda di trasporto di tipo turistico nel periodo 1° luglio 2021 – 31 agosto 2021, si stima un fabbisogno aggiuntivo di mezzi destinati al servizio di trasporto pubblico pari a 8.144 mezzi nel periodo 1° luglio 2021 – 31 luglio 2021 e nel periodo 1° settembre 2021 – 31 dicembre 2021 e pari a 6.144 unità nel periodo 1° agosto 2021 – 31 agosto 2021.

Con specifico riguardo ai contributi per l’impiego di sistemi di sanificazione ovvero di prodotti disinfettanti o igienizzanti nella pulizia dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dell’attività di trasporto pubblico, si



evidenzia che la stima è stata effettuata, ipotizzando un intervento di sanificazione giornaliero e cinque interventi di igienizzazione su ciascun mezzo ogni giorno, per un costo stimato mensile pari a 958 euro, come da tabella di seguito indicata:

	Periodo 1° luglio 2021- 31 dicembre 2021 (escluso agosto)	Periodo 1° agosto 2021- 31 agosto 2021	
costo medio di sanificazione-igienizzazione-prodotti igienizzanti per singolo autobus/€	958,33	958,33	Totale
numero di mezzi utilizzati per i servizi aggiuntivi	8.144	6.144	
Costo totale €.	39.023.333,33	5.888.000,00	44.911.333,33

Nella tabella, di seguito riportata, sono indicati i valori considerati ai fini della stima complessiva:

km medio nel periodo 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021 (escluso agosto) per singolo mezzo	Potenziamento del servizio n. di mezzi 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021 (escluso agosto) per singolo mezzo	Servizi aggiuntivi / Km 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021 (escluso agosto)	Onere stimato periodo 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021 €.	Onere stimato periodo 1° agosto 2021 - 31 agosto 2021 €.	Onere stimato complessivo per servizi aggiuntivi e contributi igienizzazione e sanificazione 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021 €.
11.574	8.144,00	94.259.575,3	351.914.164,2	53.098.247,2	449.923.744,8
STIMA PER CALCOLO DEGLI ONERI 1° LUGLIO 2021 - 31 DICEMBRE 2021					

Al comma 2, si prevede che le regioni e i comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020, come incrementato dal comma 1, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Al contempo, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di garantire la regolarità e la continuità dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale e locale svolti tramite operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, ovvero mediante titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, si precisa che, in relazione alle visite di idoneità fisica e psicoattitudinale, al personale impiegato in detti servizi aggiuntivi, non si applichi la disciplina in materia di accertamento e controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto alle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, metropolitana, tramvie ed impianti assimilabili, nonché alle filovie ed autolinee di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88 (recante "Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753"), ma la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Qualora all'esito dei lavori dei tavoli di coordinamento istituiti presso ciascuna Prefettura-UTG ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del d.P.C.M. 2 marzo 2021 e dell'articolo 1, comma 1, del decreto - legge 22 aprile 2021, n. 52, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite emerga la necessità di erogare servizi aggiuntivi destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado, si prevede al comma 3 che le convenzioni di cui al comma 2 possano essere



stipulate, previo accordo con la Regione o la Provincia autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione in relazione agli ambiti territoriali di competenza.

Il **comma 5** prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi delle risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con il medesimo decreto è determinata anche l'entità delle eventuali risorse da destinare per le finalità di cui al comma 4 nonché le modalità di erogazione delle stesse. Trattasi di disposizione a contenuto ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 6**, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 816, sopra menzionato, si stabilisce che le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo previsto dal comma 1 possano essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Trattasi di disposizione a contenuto ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 7**, al fine di consentire una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea, nonché di realizzare un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle misure di contenimento individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore:

- a) delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che provvedano, previa nomina del mobility manager di cui al citato articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale che possa contribuire alla realizzazione delle sopra menzionate finalità; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili e che costituiscono il relativo limite di spesa, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa – lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021;
- b) degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa nomina del mobility manager scolastico di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, che possa contribuire alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili e che costituiscono il relativo limite di spesa, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa – scuola - casa adottati entro il termine del 31 agosto 2021.

Al **comma 8**, si prevede l'adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e dell'istruzione e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 7 per il tramite degli enti locali, indicati nel medesimo decreto, nel cui territorio sono ubicati i soggetti beneficiari. Trattasi di disposizione a contenuto ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il **comma 9** prevede che agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in complessivi 500 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 52

Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni)

Comma 1. Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali. Il **comma 1** determina un onere di 500 milioni di euro per l'anno 2021, pari alla dotazione del fondo da destinare agli enti locali, per i quali il maggiore disavanzo a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità al 31 dicembre 2019 ecceda il 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultanti dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP. Alla copertura finanziaria del predetto onere si provvede ai sensi del **comma 4**.

Comma 2. Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali interessati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021. Il **comma 2** proroga, dal 31 maggio al 31 luglio 2021, il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 e del bilancio di previsione 2021-2023, autorizzando, altresì, fino a tale data l'esercizio provvisorio per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. Tali disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3. Fusione di comuni. La disposizione comporta oneri per 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il **comma 4** prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 506,5 milioni per l'anno 2021 e di 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 53.

(Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche)

Comma 1 La norma determina un onere di 500 milioni di euro per l'anno 2021, pari alla dotazione del fondo da destinare ai comuni per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

Comma 2 Alla copertura finanziaria dell'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 54.

(Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano)

La norma comporta oneri pari a 120 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2021; alla relativa copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 55.

(Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno)

L'incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo destinato ai comuni a parziale ristoro delle minori entrate da mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, determina un onere in corrispondente misura, al quale si fa fronte ai sensi del comma 2.

All'onere di cui al comma 1, lett. a), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.



ART. 56

(Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 e del Fondo anticipazione di liquidità delle Regioni e Province autonome)

Comma 1. Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020. Gli oneri derivanti dalla disposizione sono già considerati nei tendenziali di finanza pubblica.

Comma 2. Fondo anticipazione di liquidità delle Regioni e Province autonome. La norma amplia la capacità di spesa delle Regioni e delle Province autonome, di importo pari alle quote del Fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, di cui si ipotizza l'utilizzo nel corso del 2021 per finanziare sia spese correnti, sia spese di investimento, con oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno indicati nella seguente tabella.

SOLO 2021	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
RT	164	200	190	77	10	641
di cui RSO	142	173	164	67	9	555
di cui RSS	22	27	26	10	1	86

Alla compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 164 milioni di euro per l'anno 2021, a 200 milioni di euro per l'anno 2022, a 190 milioni di euro per l'anno 2023, a 77 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 57.

(Riparto del contributo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)

La norma modifica l'articolo 23, comma 2, del DL n. 41/2021, prevedendo il riparto tra le Autonomie speciali delle risorse indicate dal medesimo articolo 23, il cui ammontare complessivo resta fissato in 260 milioni di euro per l'anno 2021, con corrispondente riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021. Conseguentemente, è prevista la riduzione del Fondo di cui al primo periodo del richiamato articolo 23, comma 2, per la somma di 260 milioni di euro per l'anno 2021.

Titolo VI**Giovani, scuola e ricerca****ART. 58.**

(Misure urgenti per la scuola)

Comma 1 lettera a – la disposizione consente di definire una data di inizio delle lezioni, d'intesa con le Regioni, che tenga conto del tempo da dedicare opportunamente al rafforzamento degli apprendimenti, in favore degli studenti che abbiano risentito negativamente dell'organizzazione parzialmente a distanza adottata nell'anno scolastico 2020/2021. Poiché l'ordinanza fisserebbe, comunque, l'avvio delle lezioni nel mese di settembre, senza anticiparlo, non si verificherebbero nuove o maggiori spese nemmeno per il personale scolastico. Nulla cambia per le spese di funzionamento. Di conseguenza, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 1 lettera b – la disposizione consente di derogare al termine del 31 agosto per le immissioni in ruolo, senza modificare le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente né per il personale docente né per quello ATA e mantenendo la data di decorrenza giuridica ed economica dei contratti al primo servizio, se successiva, alla data dell'effettivo inizio del servizio. Di conseguenza, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Comma 1 lettera c – Le attività di recupero sono remunerate 50 euro (i.d.) all’ora e quelle aggiuntive di insegnamento frontale non ordinamentale 35 euro (i.d.) all’ora ai sensi del vigente CCNL (tabella 5 allegata al CCNL 29/11/2007, mantenuta in vigore ai sensi dell’articolo 1 del CCNL 19/4/18).

Il CCNL remunera tali attività poiché, di solito, si aggiungono a quelle d’obbligo, giacché sono svolte per lo più in concomitanza con le lezioni.

Nei giorni di sospensione delle lezioni, tuttavia, il recupero, l’integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti non si aggiungono alle normali attività didattiche. Perciò la disposizione in esame ha l’effetto di azzerare il compenso previsto per le attività in questione, se svolte nel periodo tra il primo settembre 2021 e l’inizio delle lezioni.

Comma 1 lettera d – La disposizione ha carattere meramente organizzatorio, poiché gli studenti che si avvarrebbero della possibilità di seguire le lezioni a distanza lo farebbero con la propria strumentazione tecnologica, collegandosi alle attività di classe svolte a scuola con il personale comunque disponibile. Anche ove fosse la scuola a fornire la strumentazione tecnologica, lo farebbe nell’ambito e nel limite delle risorse finanziarie ad essa disponibili, senza esservi obbligata. Di conseguenza, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2 lettera a – La norma abroga una precedente disposizione di natura ordinamentale (prevedeva un regolamento per la disciplina del reclutamento dei dirigenti tecnici). L’ammontare delle facoltà assunzionali disponibili per tale reclutamento rimane disciplinato dall’articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2019. Pertanto, la predetta abrogazione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

Comma 2 lettera b – la disposizione ha natura ordinamentale, limitandosi a disapplicare la legislazione vigente relativa alla cosiddetta “call veloce”, limitatamente all’anno scolastico 2021/2022. Ciò ha l’effetto di sveltire le operazioni di immissione in ruolo, e di ridurre in minima misura il numero di quelle effettuabili, riduzione ampiamente compensata dalle disposizioni seguenti. Pertanto, la disposizione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

Comma 2 lettera c – la disposizione proroga una disciplina in deroga, per le scuole comunali, relativa allo scorrimento delle graduatorie utili per i contratti a tempo determinato, senza modificare le relative facoltà assunzionali. Pertanto, la predetta proroga non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

Comma 2 lettera d – la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

Comma 2 lettera e - La disposizione ha carattere ordinamentale, non comporta dunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2 lettera f - si interviene sul vincolo di permanenza presso la prima sede per i docenti neoassunti. Tale vincolo viene ridotto da cinque a tre anni. Inoltre, si interviene sulla mobilità in corso di carriera, nel senso di favorire una maggiore continuità didattica, diradando le occasioni per la mobilità volontaria dei docenti. Pertanto, la disposizione ha carattere esclusivamente ordinamentale. Si rappresenta, anzitutto, che le istanze di mobilità del personale docente possono essere accolte solo nel limite della percentuale (tipicamente il 50%) dei posti vacanti e disponibili, al netto degli esuberi, a ciò destinata dalla contrattazione integrativa nazionale. Per questo motivo, la mobilità non può mai determinare esubero di personale, bensì ha solo l’effetto di spostare sul territorio i posti vacanti e disponibili. La quantità di contratti a tempo determinato non è minimamente influenzata dalla mobilità. La modificazione al vincolo quinquennale per i neo-assunti e l’introduzione del nuovo vincolo triennale durante la carriera lavorativa non hanno alcun impatto sulle predette considerazioni. Il numero di posti vacanti e disponibili, quindi, non è influenzato dalla disposizione in esame. Ne consegue che non lo sia nemmeno la spesa occorrente a coprirli, dato che i contratti a tempo determinato hanno un costo annuo indipendente dal territorio.

Comma 2 lettera g – la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica. Infatti, si limita a prorogare la data entro la quale deve essere condotta a termine la procedura volta all’immissione in ruolo degli ex dipendenti delle imprese di pulizia che siano stati impegnati per almeno 5 anni presso le scuole nell’ambito di contratti per lo svolgimento delle attività ausiliarie. Nel frattempo, i relativi posti rimangono accantonati e il Ministero mantiene la facoltà di coprire le relative



esigenze, sino al termine delle attività didattiche, con altrettanti contratti di cd. “supplenza breve” a tempo determinato, con una spesa pari o inferiore a quella che si sarebbe sostenuta a legislazione vigente.

Comma 2 lettera h – la disposizione proroga il termine per lo svolgimento delle elezioni per il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Nulla muta in merito alla quantità di esoneri dall’insegnamento, che rimane pari al numero di componenti elettivi. Pertanto, la predetta proroga ha natura ordinamentale e non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

Comma 2 lettera i – la disposizione attiene esclusivamente ai profili ordinamentali della scuola europea di Brindisi e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La denominazione “scuola europea” si riferisce alla natura degli ordinamenti didattici cui si uniforma il curriculum delle due scuole statali di Brindisi in questione. Si tratta, infatti, di scuole accreditate al sistema delle scuole europee, anziché di scuole europee. Rimangono, cioè, scuole statali il cui personale è dipendente dello Stato. La proposta legislativa si limita a disporre l’accorpamento in un’unica istituzione scolastica. Tale circostanza non può, ovviamente, avere alcun impatto sul fabbisogno di docenti e sulla relativa spesa, né su fabbisogno e spesa per funzionamento.

Comma 3 -La proposta normativa alla lettera a) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto consente solo di utilizzare le risorse già assegnate agli enti locali beneficiari ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per l’anno scolastico 2021-2022, fino al 31 dicembre 2021. La lettera b) del comma 3 prevede, invece, un incremento di risorse pari a 70 milioni corrispondenti alla copertura dei canoni di affitto per garantire la continuità didattica anche nell’anno scolastico 2021-2022, da trasferire agli enti locali beneficiari entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

La disposizione di cui al **comma 4** istituisce un fondo per acquisto di beni e servizi, con la dotazione finanziaria di 350 milioni di euro nel 2021, per dotare le scuole di una provvista utile per la gestione dell’emergenza epidemiologica anche nel prossimo anno scolastico 2021/2022.

La disposizione di cui al **comma 5** destina 50 milioni di euro nell’anno 2021 in favore delle scuole primarie e secondarie paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e 5 pari a 470 milioni per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 59

(Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente)

Comma 1 La disposizione si limita a ribadire la legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi. Non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2 La disposizione in ragione del ridotto numero di soggetti presenti nelle graduatorie attualmente utili per le immissioni in ruolo si limita ad ampliare i posti destinati a legislazione vigente a due specifiche procedure. Non incide sui posti autorizzati e determina solo uno scorrimento più veloce delle graduatorie. Non può condurre a contenzioso in quanto l’incremento delle facoltà assunzionali destinato alle procedure in questione avviene a scapito di quelle destinate ai concorsi ordinari che, seppur banditi, non sono stati effettivamente svolti. Concorsi ordinari che recupereranno i posti per essi previsti nelle annualità successive, grazie alle cessazioni dal servizio che si verificheranno. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 3 La disposizione inserisce nelle graduatorie della procedura straordinaria tutti i soggetti che pur avendo superato la prova non sono stati inclusi nel numero dei vincitori. Non incide sui posti autorizzati, sulle facoltà assunzionali disponibili e nemmeno sulle procedure autorizzatorie che determinano l’ammontare delle menzionate facoltà. Trattandosi di procedure già espletate, non determina maggiori oneri nemmeno di natura amministrativa.



Comma 4 La norma determina le caratteristiche di una procedura straordinaria riservata solo ai soggetti inclusi nelle prime fasce delle graduatorie provinciali delle supplenze che abbiano tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali. Si tratta di una procedura utile per un solo anno scolastico ed esclusivamente sui posti vacanti e disponibili, autorizzati, che residuano dopo le immissioni in ruolo ordinarie. Inoltre, il numero dei posti vacanti e disponibili autorizzabili è di gran lunga superiore ai soggetti presenti nelle prime fasce delle GPS che risultano pari a circa 18.500 docenti. Pertanto, la disposizione non incide sulla programmazione dei successivi concorsi ordinari. Si stima, infatti, che dei circa 112.000 posti vacanti e disponibili, al massimo 53.000 potranno essere coperti con le attuali graduatorie concorsuali. La disposizione non determina nuovi e maggiori oneri anche in ragione della circostanza per cui le GPS sono graduatorie già formate. Gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di acquisire le istanze di coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 31 luglio 2021 sono nulli, considerato che, a tal fine, è disponibile la piattaforma informatica già predisposta per la raccolta delle istanze di iscrizione delle medesime GPS. I minimi adattamenti necessari sono affrontabili con gli ordinari stanziamenti di bilancio per la manutenzione del patrimonio informativo.

Comma 5 La disposizione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica, poiché il riparto delle facoltà assunzionali dovrà rispettare, anche a livello di provincia e tipologia di posto/classe di concorso, il limite dei posti vacanti e disponibili, oltre che delle facoltà medesime.

Comma 6 La disposizione è di carattere ordinamentale e non determina nuovi e maggiori oneri, tenuto conto che le-assunzioni anche se a tempo determinato sono comprese all'interno del contingente autorizzato.

Comma 7 La disposizione comporta oneri, per l'organizzazione della prova e i compensi alle commissioni, inferiori a quelli che occorrerebbe sostenere per coprire la medesima quantità di posti attraverso il concorso ordinario.

Con riferimento alle spese per l'organizzazione della prova, il concorso ordinario prevede un maggior numero di prove, sia scritte sia orali, alle quali partecipano, ordinariamente, più candidati rispetto ai posti disponibili.

La disposizione in questione, invece, prevede un'unica prova, alla quale partecipano tanti candidati quante sono le facoltà assunzionali autorizzate che è stato possibile utilizzare nel limite delle iscrizioni utili nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Si tratta, perciò, di un numero di candidati sicuramente inferiore. Quanto ai compensi ai componenti delle commissioni e ai relativi segretari, per la prova che si svolgerà nel corso del 2022, nulla cambia rispetto all'analogo onere che si sarebbe sostenuto esaminando i medesimi candidati nel corso del concorso ordinario. La spesa derivante dalla disposizione in esame è inferiore a quella che si sosterebbe a legislazione vigente.

A legislazione vigente, i compensi riconosciuti ai componenti delle commissioni esaminatrici e ai candidati ammontano a (cfr. dPCM 23 marzo 1995 e dPCM 24 aprile 2020):

b.1) per il presidente, 1.980 euro di compenso base, più 1,10 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.800 euro;

b.2) per i commissari, 1.800 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 900 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro;

b.3) per i componenti aggregati, 900 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 450 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro;

b.4) per i segretari, 1.620 euro di compenso base, più 0,90 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 810 euro di compenso base, più 0,90 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro;

Considerano la possibilità di formare commissioni regionali per ogni classe di concorso per le quali ci sono le prime fasce delle GPS pari a 636, si ricava un onere pari a euro 4.618.300,20 (6.128.484,37 compresi gli oneri a carico dell'amministrazione) per l'anno 2022 e la capienza delle risorse a tale fine destinate.



	Quant.	base	per cand.	max	Candidati	Spesa
Presidenti	636	1980	1,1	8800	18500	1.279.630,00
Commissari	1272	1800	1	8000	18500	2.308.100,00
Segretari	636	1620	0,9	6400	278	1.030.570,20
					TOTALE	4.618.300,20

Regione	Conteggio CLC GPS I° Fascia totale
Abruzzo	15
Basilicata	21
Calabria	34
Campania	63
Emilia Romagna	36
Friuli Venezia Giulia	30
Lazio	60
Liguria	20
Lombardia	59
Marche	25
Molise	6
Piemonte	41
Puglia	46
Sardegna	32
Sicilia	48
Toscana	36
Umbria	18
Veneto	46
Totale	636

La somma disponibile nel bilancio del Ministero è congrua rispetto alla spesa che si sosterebbe a legislazione vigente, come da relazioni tecniche al decreto legislativo n. 59 del 2017 e alla legge di bilancio n. 145 del 2018, alle quali si rimanda.

Si rappresenta, a tal riguardo, che nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è iscritta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 145 del 2018, per complessivi euro 13,426 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2021. Tale somma eccede le necessità derivanti dallo svolgimento combinato di tutte le procedure assunzionali per le quali il Ministero è autorizzato, inclusa quella di cui alla disposizione in esame, poiché le relazioni tecniche al decreto legislativo n. 59 del 2017 e alla legge di bilancio n. 145 del 2018 ne dimostravano la congruità rispetto a procedure maggiormente aggravate e onerose rispetto a quelle che si sono venute a determinare per effetto dei successivi interventi legislativi.

Comma 8 La disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica. In particolare, la decorrenza giuridica è la medesima che avrebbero di docenti che occuperebbero i posti se venisse completato, a legislazione vigente, il concorso ordinario.



Comma 9 La disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica. L'incarico nella commissione nazionale è svolto a titolo onorifico e non comporta il pagamento di indennità o rimborsi comunque denominati.

Comma 10 La disposizione prevede modalità semplificate per lo svolgimento dei concorsi ordinari, anche quelli in corso, con semplificazione delle prove.

La disposizione comporta una spesa pari o inferiore a quella che si sosterebbe se i concorsi ordinari si svolgessero secondo le modalità già previste a legislazione vigente.

Infatti, le nuove modalità:

a) si applicheranno, nel 2021, a un numero inferiore di posti, per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nonché a un numero inferiore di candidati, giacché è presumibile che quelli assunti per effetto di tali disposizioni non parteciperanno al concorso ordinario. Nulla cambia rispetto ai posti disponibili e ai candidati attesi per gli anni successivi al 2021;

b) prevedono un'unica prova scritta organizzata per quesiti a risposta multipla, così semplificando molto il relativo svolgimento e la correzione, mentre il concorso ordinario a legislazione vigente prevede una prova pre-selettiva – non obbligatoria ma comunque sempre necessaria per l'elevato numero dei candidati – nonché due prove scritte. Per questi motivi, vengono meno gli oneri collegati alla predisposizione e allo svolgimento di due prove scritte, potendo assimilare quelli per l'unica prova scritta ora prevista a quelli previsti, a legislazione vigente, per la pre-selettiva.

Ne deriva che lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero a legislazione vigente per lo svolgimento dei concorsi è necessariamente sufficiente (autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 145 del 2018, per complessivi euro 13,426 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2021).

Comma 11 La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica, necessari per l'acquisto dei quesiti a risposta multipla che comporranno la prova scritta annuale. Tali oneri sono stimabili in 1,56 milioni di euro annui (2.000 euro per 6 batterie di quesiti, ciascuna da 100 domande, per 130 procedure) nell'anno 2021, coperti con le risorse ordinariamente iscritte in bilancio per lo svolgimento dei concorsi del personale docente

Comma 12 La disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

Comma 13 La disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché non viene meno il limite delle facoltà assunzionali autorizzate.

Comma 14 La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto che la disposizione modifica le modalità di svolgimento dei concorsi ordinari già banditi che trovano copertura con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

In particolare, quanto all'onere per la predisposizione dei quesiti della prova scritta, si tratta di 48.000 euro (2.000 euro per 6 batterie di quesiti, ciascuna da 100 domande, per 4 procedure), coperti con le risorse ordinariamente iscritte in bilancio per lo svolgimento dei concorsi del personale docente.

Comma 15 La disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

Comma 16 La disposizione comporta ulteriori oneri per la possibilità, prevista in via straordinaria, di costituire una sotto-commissione ogni 50 candidati, nonché di riconoscere il compenso aggiuntivo del doppio della quota base prevista per i componenti della commissione, indipendentemente dalla quantità di candidati esaminati, purché il concorso si concluda entro il termine prefissato.

Per stimare tali oneri, si tenga presente che:

a) i candidati attesi per le classi di concorso di cui alla Tabella A sono 60.521;

b) a legislazione vigente, i compensi riconosciuti ai componenti delle commissioni esaminatrici e ai candidati ammontano a (cfr. dPCM 23 marzo 1995 e dPCM 24 aprile 2020):

b.1) per il presidente, 1.980 euro di compenso base, più 1,1 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.800 euro;



b.2) per i commissari, 1.800 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 900 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro;

b.3) per i componenti aggregati, 900 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 450 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro;

b.4) per i segretari, 1.620 euro di compenso base, più 0,90 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 810 euro di compenso base, più 0,90 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro;

b.5) ai componenti dei comitati di vigilanza, 50 euro per giorno di presenza nelle aule nelle quali si svolge il concorso

c) secondo la disposizione in esame, ai predetti compensi si aggiunge, per il presidente e i componenti della commissione e delle sotto-commissioni, il compenso aggiuntivo del doppio della quota base, a prescindere dal numero di candidati esaminati, ove il concorso si concluda entro il termine prefissato.

a) 60.521 candidati;

b) 90 procedure concorsuali (5 per 18 regioni) = 90 presidenti e segretari;

c) 90 commissioni d'esame principali = 180 componenti e 180 aggregati (lingua straniera e informatica);

La disposizione in questione comporta un incremento di spesa per:

a) il raddoppio del compenso base per le commissioni che terminino in tempo, che si suppone prudenzialmente essere tutte;

b) l'incremento nel numero di sottocommissioni, che giungerà a 1.211 (60.521 / 50).

Gli oneri recati dalla nuova disposizione sono stati determinati come segue:

	<i>Quant.</i>	<i>base</i>	<i>per cand.</i>	<i>max</i>	<i>premio</i>	<i>Candidati</i>	<i>Spesa</i>
Presidenti	90	1980	1,1	8800	3960	672	601.128,00
Commissari	180	1800	1	8000	3600	672	1.092.960,00
Aggregati	180	900	1	6400	1800	672	606.960,00
Comm. sott.	2422	900	1	8000	1800	50	6.660.500,00
Aggr. sott.	2422	450	1	6400	900	50	3.390.800,00
Segretari	90	1620	0,9	6400	3240	672	491.832,00
Segr. sott.	1211	810	0,9	6400	1620	50	2.997.225,00
						TOTALE	15.841.405,00
						differenza lordo stato	5.180.139,44
						Totale lordo stato	21.021.544,44

La spesa di cui sopra, pari a euro 21.021.545 (compresi gli oneri a carico dell'amministrazione) trova parziale copertura sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 145 del 2018, iscritta nel bilancio del Ministero dell'istruzione per complessivi euro 13,426 milioni annui nel 2021, considerato che su tale autorizzazione gravano obbligazioni per 88.000 euro. Pertanto i maggiori oneri derivanti dal comma in esame sono determinati in euro 7.684.000 per l'anno 2021.

Comma 17 La disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

Comma 18 La disposizione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica, poiché le facoltà assunzionali del comparto scuola rimangono immutate.



Comma 19 Prevede che agli oneri derivanti dal comma 16 pari a euro 7.684.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Comma 20 La clausola di salvaguardia prevista farà sì che i protocolli in questione siano definiti in maniera da non richiedere un maggior impiego di risorse – personale, funzionamento, spazi – rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente. Di conseguenza, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 21 La disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

ART. 60.

(Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca e, nonché in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina)

Comma 1. Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca La disposizione prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 50 milioni finalizzato a rafforzare le azioni, di competenza statale, in materia di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti della formazione superiore nonché a beneficio degli studenti con disabilità e con disturbi specifici, i quali, per effetto degli oggettivi disagi determinati dalla crisi pandemica, necessitano di interventi mirati per il recupero e l'inclusione, ovvero per il primo inserimento, nei corsi della formazione superiore.

E' previsto che con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca verranno stabiliti criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse a tal fine stanziato, conseguentemente le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti delle risorse rese disponibili nei loro bilanci a seguito di tale decreto, potranno organizzare i servizi di orientamento e tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Commi 2-4. Disposizioni urgenti in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina. Tali disposizioni hanno natura meramente ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 61.

(Fondo per la scienza)

Lo stanziamento complessivo di 50 milioni di euro per il 2021 e di 150 milioni di euro disposto a decorrere dall'anno 2022 costituisce mero limite di spesa alla misura indicata dal presente articolo.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 62

(Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino)

L'articolo, al **comma 1**, modifica la disposizione introdotta dal decreto-legge *Rilancio* – art. 49 del DL 34/2020 - costitutiva di un Centro nazionale di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino rendendolo a carattere permanente e autorizza la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Viene previsto nel Politecnico di Torino la figura di coordinatore del Centro e beneficiario delle risorse.



Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 63.

(Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa)

Commi 1-3 A seguito della perdurante situazione emergenziale, la proposta normativa è volta a confermare l'iniziativa anche per l'anno 2021 di quanto già previsto dall'articolo 105 del decreto legge n. 34/2020 che ha previsto la possibilità, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia - tramite un incremento del suddetto fondo pari a 150 milioni - di destinare una quota delle suddette risorse a favore dei comuni, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte ad introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020.. Rispetto alla precedente disposizione, la presente proposta, sulla base della positiva esperienza sperimentata dai territori beneficiari nell'anno 2020, prevede l'estensione del periodo degli interventi per i mesi da giugno a dicembre 2021. Ciò al fine di consentire lo svolgimento di opportunità educative anche oltre i mesi estivi, tenuto conto del lungo periodo di privazione di socialità e di attività ludico-ricreative rivolte ai minori nel periodo di pandemia.

Il comma 4 prevede, per le finalità di cui ai commi 1-3, che il fondo di cui al **comma 1** venga incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Il comma 5 proroga per l'anno 2022 il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

Il comma 6 apporta modifiche al comma 394 della legge n. 208/2015, nello specifico, integrando per l'anno 2021 e prorogando per l'anno 2022 il contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo da parte delle fondazioni bancarie al "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile".

Tenuto conto dei versamenti effettuati dalle Fondazioni in favore del Fondo fino all'anno 2021 (nel 2019 e nel 2020 sono stati riconosciuti crediti alle Fondazioni per circa 55 milioni di euro annui), si ritiene di incrementare la misura del credito d'imposta nella misura di ulteriori 45 milioni di euro nel 2021 e di 55 milioni di euro nell'anno 2022.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame comporta effetti negativi pari al limite di spesa previsto. **Il comma 7** prevede il rifinanziamento nella misura di 60 milioni di euro per l'anno 2022 del contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle Fondazioni di origine bancaria per la promozione del "welfare di comunità". Tale incremento tiene conto delle risorse già stanziato nel periodo 2019-2021 e comporta effetti negativi pari al limite di spesa previsto.

Comma 8 reca la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 7 pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021 e 115 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie e quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 64.

(Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile)

Comma 1. Proroga Fondo Gasparrini. La proposta normativa è finalizzata ad estendere temporalmente fino al 31 dicembre 2021 l'operatività delle misure di deroga all'ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa di cui all'art. 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, previste originariamente dall'art. 54 comma 1 del decreto legge 17 marzo



2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. “Cura Italia”), per la sola durata di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.

A causa del perdurare dell’emergenza da COVID-19, per l’appunto, la proposta normativa mira a confermare l’estensione, fino al 31 dicembre 2021, delle agevolazioni in parola ad una platea di soggetti più vasta rispetto a quella cui ordinariamente si rivolge il Fondo predetto, sul presupposto della permanenza, in capo ad essi, delle difficoltà economiche originate dai provvedimenti adottati dal Governo per il contenimento della diffusione del virus. Pertanto, in virtù di tale intervento normativo, potranno continuare ad accedere al Fondo i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli imprenditori individuali e i soggetti di cui all’art. 2083 del codice civile, le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per i mutui ipotecari erogati alle stesse, i contraenti di mutui che già fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia di cui all’art. 1, comma 48, lettera c) della legge n. 147/2013, i sottoscrittori di mutui che abbiano già fruito di diciotto mesi di sospensione o di due periodi di sospensione, purché sia ripreso, da almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate. Viene estesa, inoltre, l’ammissibilità al Fondo anche dei mutui di importo fino a 400.000 euro e la non necessità di presentare l’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

Sulla base dei dati forniti dal gestore del Fondo, avuto riguardo alle disponibilità del Fondo stesso alla data del 31 dicembre 2020 (€ 237,7 milioni) ed agli accantonamenti effettuati per l’anno 2020 per le istanze di sospensione accolte (€ 126,7 milioni), per un ammontare, pertanto, di 111 milioni di euro per il 2021, nonché ipotizzando per lo stesso 2021 il medesimo andamento osservato per l’annualità precedente, la proposta normativa non comporta necessità di rifinanziamento del Fondo per l’anno 2021.

Commi 2-5. Fondo Garanzia prima casa. L’intervento normativo in questione si innesta su una misura già esistente, istituita e disciplinata dall’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che finora ha previsto il rilascio della garanzia del Fondo prima casa sul mutuo ipotecario acceso per l’acquisto dell’abitazione principale, nella misura massima del 50% della quota capitale del medesimo, che è configurata come misura di sostegno per finanziare l’acquisto della prima casa e che pertanto ha come proprio beneficiario l’acquirente della prima casa mutuatario.

L’intervento si pone in linea con la logica ed il meccanismo operativo della misura già in vigore, potenziandone l’operatività in particolare per le categorie prioritarie. Il comma 2, estende l’accesso in via prioritaria al Fondo di garanzia per la prima casa anche ai giovani di età inferiore ai trentasei anni.

Al comma 3 si prevede che per le richieste, che possono essere presentate a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto legge, affinché le banche adeguino la contrattualistica ed il gestore la modulistica alle nuove disposizioni dello stesso, e fino al 30 giugno 2022, la percentuale di copertura della garanzia del Fondo sia elevata fino alla misura massima dell’80% della quota capitale ogniqualvolta il soggetto finanziatore aumenti oltre l’80% il limite di finanziabilità dell’operazione, inteso come il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori.

La finalità della previsione di cui al comma 3 è quella di rafforzare l’agevolazione per i mutuatari, che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, al fine di fronteggiare il perdurante impatto economico-sociale dell’emergenza da COVID-19.

Conseguentemente alle previsioni di cui ai commi 2 e 3 si rende necessario il rifinanziamento per l’anno 2021 e 2022, recato dal comma 4, della dotazione del Fondo, da ultimo rifinanziato per il solo anno 2020 dall’art. 31 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Sulla base dei dati forniti dal gestore del Fondo al 31 dicembre 2020, e alla luce delle proiezioni per l’anno 2021 e per il primo semestre 2022, si stima che la proposta normativa comporti la necessità di rifinanziamento del Fondo per euro 290 milioni per l’anno 2021 e per euro 250 milioni per l’anno 2022.

Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, si provvede ai sensi dell’articolo delle disposizioni finanziarie.

La proposta prevede, ai commi 6-10, l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, a favore dei giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato che acquistano la “prima casa di abitazione” e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro. Nel caso in cui la transazione sia assoggettata ad IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, è previsto inoltre un ristoro pari all’IVA pagata.

L’esenzione interessa gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla data di entrata in vigore della disposizione fino al 30 giugno 2022.



Mediante l'elaborazione degli atti contenuti nell'archivio del Registro 2020 sono stati individuati circa 193 mila negozi che beneficiano dell'agevolazione per la prima casa, stipulati da acquirenti interessati dalla misura. L'esenzione dall'imposta di registro comporta una perdita di gettito pari a circa 218 milioni di euro su base annua mentre l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale genera una perdita di circa 26 milioni di euro su base annua.

La Tabella seguente riporta le stime dei seguenti effetti relativi agli atti assoggettati a imposta di registro:

	2021	2022
Imposta di registro	-145,04	-108,77
Imposta ipotecaria	-8,63	-6,47
Imposta catastale	-8,59	-6,44
Totale	-162,26	-121,68

in milioni di euro

In relazione alle transazioni assoggettate ad IVA, sono stati individuati circa 20 mila negozi riferibili a soggetti interessati dalla misura. La perdita di gettito in termini di imposte di registro, ipotecaria e catastale è stimata pari a circa 11,5 milioni di euro su base annua, mentre il ristoro IVA è valutato in circa 181 milioni di euro su base annua.

Si stimano pertanto i seguenti effetti relativi agli atti assoggettati ad IVA:

	2021	2022
Imposta di registro	-2,48	-1,86
Imposta ipotecaria	-2,61	-1,96
Imposta catastale	-2,60	-1,96
Ristoro IVA	-120,69	-90,52
Totale	-128,38	-96,3

in milioni di euro

Ulteriore intervento di sostegno all'acquisto prima casa: imposta sostitutiva sui mutui per i giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato

La disposizione prevede, inoltre, l'esenzione dall'imposta sui finanziamenti sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, pari all'0,25 per cento dell'ammontare complessivo del finanziamento. L'agevolazione riguarda i finanziamenti relativi agli immobili abitativi già interessati dalla presente disposizione.

Il gettito dell'imposta sostitutiva sui mutui immobiliari è di circa 354,4 milioni di euro annui, di cui circa 283,5 milioni di euro sono riferibili ai mutui sottoscritti per l'acquisto della prima casa. La quota di gettito relativa all'imposta sostitutiva sui mutui per l'acquisto della prima casa dei soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato e che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro è di circa 85 milioni di euro su base annua.

La Tabella seguente riporta la stima degli effetti finanziari:

	2021	2022
Imposta sostitutiva	-56,7	-42,5

in milioni di euro



Nel complesso si hanno i seguenti effetti finanziari:

	2021	2022
Imposta di registro	-147,52	-110,63
Imposta ipotecaria	-11,24	-8,43
Imposta catastale	-11,19	-8,4
Ristoro IVA	-120,69	-90,52
Imposta sostitutiva	-56,7	-42,5
Totale	-347,34	-260,48

in milioni di euro

Agli oneri derivanti dai commi 6,7,8,9 e 10, valutati in 347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Commi 11-13. Misure in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile. Prevedono un incremento 30 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, quantificati in complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Titolo VII

Cultura

ART.65

(Misure urgenti per la cultura)

Commi 1-5. Misure urgenti per la cultura. Il comma 1 rifinanzia, nell'anno 2021, per 47,85 milioni il fondo di parte corrente e per 120 milioni il fondo per gli interventi in conto capitale, istituiti dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nello stato di previsione del Ministero della cultura, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. Tali fondi sono destinati al sostegno degli operatori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l'emergenza COVID-19. Si prevede altresì che quota parte dell'incremento del fondo di parte corrente è destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell'infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo.

Il comma 2 rifinanzia per 20 milioni nell'anno 2021 il fondo istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nello stato di previsione del Ministero della cultura, per il sostegno al settore del libro e dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli fiere, congressi e mostre.

Il comma 3 prevede un incremento da 105 milioni a 125 milioni di euro delle risorse ad assicurare il funzionamento degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, in considerazione del mancato introito dei biglietti durante il periodo di chiusura al pubblico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

Il comma 4, limitandosi a intervenire sulla modalità di ripartizione del compenso di cui all'articolo 71-septies della legge sul diritto d'autore per apparecchi e supporti di registrazione audio, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.



Il **comma 5**, limitandosi a prevedere la destinazione di una quota parte dei contributi automatici ad autori e registi, non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 6-7

In particolare, si esonerano, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 agosto 2021, i soggetti che esercitano attività circensi e di spettacolo viaggiante dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane ai sensi dell'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

La norma si pone in continuità rispetto alla medesima esenzione già disposta in favore delle imprese di pubblico esercizio dai decreti-legge nn. 34, 104 e 137 del 2020 e, da ultimo, dall'articolo 30 del decreto-legge n. 41 del 2021.

Analogamente a quanto previsto dai precedenti interventi normativi citati, si prevede il ristoro ai comuni delle minori entrate, attraverso l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 8,65 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Sulla base della platea di soggetti interessati dalla disposizione, si stima un onere derivante dalla norma per l'anno 2021 pari a 8,65 milioni di euro e corrisponde alla copertura della spesa per i mesi di gennaio-agosto 2021 per il ristoro ai comuni delle minori entrate a titolo di canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Comma 8. Interventi in materia di Fondazioni lirico-sinfoniche. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, atteso che non incide sulle risorse già destinate a copertura delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 590, della legge n. 178 del 2020.

Comma 9. App-18. Il comma 9 incrementa di 70 milioni le risorse destinate all'iniziativa della carta elettronica per i diciottenni, al fine di consentire la fruibilità del bonus a tutta la platea di beneficiari. L'articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha confermato il riconoscimento del cd. "bonus cultura" per i ragazzi che compiono 18 anni nell'anno 2021, per un importo massimo pari a 150 milioni. L'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, su cui interviene la citata norma della legge di bilancio 2021, aveva a sua volta confermato il riconoscimento del bonus cultura per i ragazzi che compivano 18 anni nell'anno 2020, per un importo massimo pari a 190 milioni di euro; la legge di assestamento del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 aveva, poi, previsto un incremento pari a 30 milioni di euro del capitolo 1430, iscritto nella missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", programma 1.9 "Tutela del patrimonio culturale" dello stato di previsione del Ministero della cultura, destinato all'assegnazione del bonus. Il regolamento 22 dicembre 2020 del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha confermato le disposizioni adottate col regolamento 24 dicembre 2019, relative al valore della Carta, alle modalità di fatturazione e liquidazione, al monitoraggio degli oneri derivanti dall'uso della Carta, allo svolgimento, da parte delle amministrazioni coinvolte, delle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il valore della carta elettronica è sempre rimasto invariato nella misura di 500 euro, in modo da non creare differenze tra i beneficiari nati nei diversi anni.

Anche la platea di beneficiari (diciottenni residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità), in base alle rilevazioni ISTAT, si conferma per lo più invariata, con minimi scostamenti:

- nati nel 2001: 575.772 potenziali beneficiari;
- nati nel 2000: 592.017 potenziali beneficiari;
- nati nel 1999: 576.953 potenziali beneficiari;
- nati nel 1998: 576.953 potenziali beneficiari.



Visto il trend illustrato e le caratteristiche della misura in oggetto, si rende necessario incrementare a 220 milioni le risorse destinate all'iniziativa, al fine di consentire la fruibilità del bonus a tutta la platea di beneficiari.

Il comma 10 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 286,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 66

(Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore della cultura)

Si fornisce la stima degli oneri derivanti dalla proposta di modifica normativa.

La proposta interviene sugli aspetti previdenziali dei lavoratori dello spettacolo con particolare riguardo alla:

- *Indennità malattia;*
- *Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali;*
- *Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;*
- *Tutela e sostegno della genitorialità;*
- *Assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo ALAS;*
- *Valorizzazione contributiva a fini pensionistici*

commi 1 e 2 Indennità di malattia -

La disposizione prevede, per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, il diritto all'indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell'anno solare, a condizione che possano far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso. La disposizione prevede al comma 2 una modifica all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) che recita: "L'indennità giornaliera che compete all'iscritto in caso di malattia è pari al 50% della media delle ultime cento paghe giornaliere percepite" sostituendo alle parole "cento paghe" le parole: "quaranta paghe".

Secondo la normativa attuale la retribuzione media giornaliera globale utile per la determinazione dell'indennità di malattia viene calcolata sommando le ultime 100 giornate lavorate o retribuite dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'inizio della malattia, (entro il limite del massimale giornaliero di 67,14 euro) e dividendo l'importo per il numero delle giornate stesse.

La modifica normativa in esame prevede che la retribuzione media giornaliera globale utile per la determinazione dell'indennità di malattia venga calcolata sommando le ultime 40 retribuzioni giornaliere percepite (entro il limite del massimale giornaliero di 100 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del provvedimento) a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente l'inizio della malattia e dividendo l'importo per il numero delle giornate.

La stima dell'onere tiene conto sia del diverso calcolo della retribuzione media giornaliera globale che del diverso valore del massimale giornaliero di retribuzione previsti dalla norma.

La valutazione è stata effettuata ipotizzando l'entrata in vigore della norma a partire dal 1° giugno 2021.

La stima si basa sulle informazioni presenti negli archivi amministrativi Uniemens. È stata effettuata una rilevazione delle richieste di indennità di malattia presentate nell'anno 2019 da lavoratori dello spettacolo che avevano giornate lavorate o retribuite anche nel 2018. Sono stati individuati circa 61.900 lavoratori, dei quali circa 6.700 autonomi, 17.900 a tempo determinato e 37.300 a tempo indeterminato e stagionali. La platea di 24.600 lavoratori (autonomi e a tempo determinato) è stata aumentata del 30% ossia di circa 7.400 soggetti che si ipotizza possano beneficiare dell'indennità di malattia in virtù della norma in esame tenendo conto dell'effetto della riduzione del requisito minimo di accesso alla prestazione da 100 a 40 giornate. Si è inoltre tenuto conto dell'incremento dell'indennità di malattia derivante dall'aumento a 100 euro del massimale giornaliero di retribuzione secondo quanto previsto dall'articolo 4 del provvedimento.



Per tutta la platea di 61.900 lavoratori che hanno percepito l'indennità di malattia nel 2019 si è proceduto ad effettuare il calcolo dell'indennità sia a normativa vigente che a normativa variata e la stima dell'onere è stata ottenuta per differenza.

Per gli anni successivi al 2021 la retribuzione media mensile è stata incrementata sulla base del tasso di inflazione previsto¹.

Il prospetto che segue mostra il maggior onere per indennità di malattia derivante dalla norma proposta:

Onere per indennità di malattia (in milioni di euro)

Anno	Onere per indennità di malattia
2021	13,1
2022	22,5
2023	22,6
2024	22,8
2025	23,1
2026	23,3
2027	23,6
2028	24,1
2029	24,5
2030	25,0

comma 3 Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali

La disposizione prevede l'aumento da 130.000 lire a 100 euro dell'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali. Dalla disposizione derivano maggiori oneri i cui effetti sono ricompresi nelle quantificazioni dei commi 1, 2 e 6.

Comma 4 e 5. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I lavoratori dipendenti (subordinati e parasubordinati) dello spettacolo godono già della tutela assicurativa INAIL. La nuova disposizione estende l'assicurazione anche ai lavoratori autonomi. La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica in quanto il premio assicurativo e a totale carico dei soggetti assicurati.

comma 6 Tutela e sostegno della genitorialità

La disposizione prevede per le lavoratrici e i lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 182/1997 una diversa modalità di calcolo della retribuzione media globale giornaliera ai fini della determinazione dell'importo dell'indennità di maternità (di cui all'art. 23 del D. Lgs. n.151/2001).

La normativa attuale prevede che la retribuzione media giornaliera globale utile per la determinazione dell'indennità di maternità venga calcolata sommando tutte le retribuzioni giornaliere percepite (entro il limite del massimale giornaliero di 67,14 euro) nel mese precedente l'inizio del congedo e dividendo l'importo per il numero delle giornate lavorate o retribuite nel suddetto mese.

La modifica normativa in esame prevede che la retribuzione media giornaliera globale utile per la determinazione dell'indennità di maternità venga calcolata sommando tutte le retribuzioni giornaliere percepite (entro il limite del massimale giornaliero di 100 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del provvedimento) nei 12 mesi precedenti l'inizio del congedo e dividendo l'importo per il numero delle giornate lavorate o retribuite in tale periodo.

¹ Per il breve periodo (2020-2023) il tasso di inflazione è quello risultante dalla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza deliberata il 5 ottobre 2020. Per il periodo (2024-2030) sono state adottate le ipotesi di sviluppo economico-finanziario individuate nell'ambito della Conferenza dei servizi del 5/11/2020 tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione dei parametri per la redazione dei bilanci tecnici



La stima dell'onere tiene conto sia del diverso calcolo della retribuzione media giornaliera globale che del diverso valore del massimale giornaliero previsti dalla norma.

La valutazione è stata effettuata ipotizzando l'entrata in vigore della norma a partire dal 1° giugno 2021.

La stima si basa sulle informazioni presenti negli archivi amministrativi Uniemens. È stata effettuata una rilevazione delle richieste di indennità di maternità presentate nell'anno 2019 da lavoratrici dello spettacolo che avevano giornate lavorate retribuite anche nel 2018. Sono state individuate circa 1.150 assicurate, 800 delle quali lavoratrici autonome e a tempo determinato. Quest'ultima platea è stata assunta come generazione-tipo per le stime. Per gli anni successivi al 2021 la retribuzione media mensile è stata incrementata sulla base del tasso di inflazione previsto².

Si è proceduto quindi ad effettuare il calcolo dell'indennità di maternità sia a normativa vigente che a normativa variata. La stima dell'onere è stata ottenuta per differenza.

Il prospetto che segue mostra il maggior onere per indennità di maternità derivante dalla norma proposta:

Onere per indennità di maternità

(in milioni di euro)

Anno	Onere per indennità di maternità
2021	1,4
2022	2,3
2023	2,3
2024	2,4
2025	2,4
2026	2,4
2027	2,4
2028	2,5
2029	2,5
2030	2,6

commi da 7 a 16 Assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo ALAS

La disposizione prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il riconoscimento di un'indennità di assicurazione ai lavoratori autonomi dello spettacolo di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) e b) del decreto legislativo n. 182/1997 che ne fanno richiesta e possiedono i requisiti previsti (comma 2 lettere a), b), c), d), e)).

Sono stati oggetto di stima:

1. l'onere derivante dall'erogazione dell'indennità ALAS (commi 5, 6, 7);
2. l'onere derivante dal riconoscimento della contribuzione figurativa (comma 8);
3. la maggiore entrata derivante dal versamento, per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del d. lgs. n. 182/1997, di un'aliquota contributiva pari al 2% (comma 8).

Sono state utilizzate le informazioni presenti negli archivi amministrativi Uniemens. La platea degli assicurati individuata è costituita da circa 66.000 lavoratori autonomi iscritti nel 2019 al FPLS, appartenenti ai gruppi di cui all'art. 2, c. 1, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 182/1997 e non titolari di pensione diretta a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie.

² Per il breve periodo (2020-2023) il tasso di inflazione è quello risultante dalla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza deliberata il 5 ottobre 2020. Per il periodo (2024-2030) sono state adottate le ipotesi di sviluppo economico-finanziario individuate nell'ambito della Conferenza dei servizi del 5/11/2020 tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione dei parametri per la redazione dei bilanci tecnici



Da questa platea sono stati esclusi i lavoratori che hanno meno di 15 giornate lavorate nell'anno e quelli che hanno una retribuzione annua³ superiore a 35.000 euro arrivando così a 22.000 soggetti. Tale platea è stata assunta come generazione-tipo per le stime.

La valutazione del punto 1) è stata condotta ipotizzando, a partire dal 2022, un numero di beneficiari pari al 27% della generazione-tipo (5.940 soggetti) con una retribuzione media mensile di 1.100 euro e un'indennità ALAS di 825 euro mensili. La fruizione dell'indennità per questi lavoratori, vista l'entità dei periodi lavorati, è stata stimata pari mediamente a quattro mesi. Per gli anni successivi al 2022 la retribuzione media mensile è stata incrementata sulla base del tasso di inflazione previsto⁴ e il numero di mesi di fruizione dell'indennità è stato lasciato invariato (4 mesi). Relativamente al punto 2) si è proceduto a valutare la contribuzione figurativa rapportandola alla retribuzione media mensile entro il limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno in corso.

Per quanto riguarda il punto 3) si è proceduto a calcolare, a partire dal 2022, l'importo relativo alla contribuzione del 2% versata dai circa 66.000 lavoratori autonomi, appartenenti ai gruppi di cui all'art. 2, c. I, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 182/1997 e non titolari di pensione diretta, sulla retribuzione imponibile.

Il prospetto che segue mostra il maggior onere (per indennità ALAS e contribuzione figurativa connessa) e la maggiore entrata contributiva derivanti dalla norma proposta:

Onere per indennità ALAS e contribuzione figurativa e maggiore entrata contributiva

(in milioni di euro)

Anno	Onere ALAS			Contributi ALAS (2%)	Contributi ALAS (al netto degli effetti fiscali) (b)	Effetti complessivi (entrate - uscite) (b) - (a)
	per Indennità ALAS	per contribuzione figurativa ALAS	complessivo (a)			
2022	19,6	8,6	28,2	10,9	10,9	-17,3
2023	19,7	8,7	28,4	10,9	6,7	-21,7
2024	19,9	8,8	28,7	11,0	8,5	-20,2
2025	20,1	8,9	29,0	11,2	8,6	-20,4
2026	20,4	9,0	29,4	11,3	8,7	-20,7
2027	20,6	9,1	29,7	11,4	8,8	-20,9
2028	21,0	9,2	30,2	11,6	9,0	-21,2
2029	21,4	9,4	30,8	11,9	9,1	-21,7
2030	21,8	9,6	31,4	12,1	9,3	-22,1
2031	22,2	9,8	32,0	12,3	9,5	-22,5

commi 17 e 18 Contributi a fini pensionistici

La proposta normativa riguarda i lavoratori dello spettacolo lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

Ipotesi valutata in assenza di SET – Sostegno economico temporaneo per i lavoratori dello spettacolo.

Per effettuare la valutazione sono stati estratti dall'archivio delle dichiarazioni Uniemens i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato (raggruppamento A) che risultano aver versato almeno un contributo

³ Si è considerata la retribuzione imponibile relativa alle giornate lavorate per cui risultano versati contributi al FPLS nel 2019.

⁴ Per il breve periodo (2020-2023) il tasso di inflazione è quello risultante dalla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza deliberata il 5 ottobre 2020. Per il periodo (2024-2030) sono state adottate le ipotesi di sviluppo economico-finanziario individuate nell'ambito della Conferenza dei servizi del 5/11/2020 tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione dei parametri per la redazione dei bilanci tecnici.



giornaliero nel periodo 2017-2020. Sono state eliminate inoltre le posizioni con pensione diretta a carico Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

La tabella seguente mostra gli assicurati per classi di età e sesso. Sono presenti assicurati giovanissimi e persone con età molto avanzata, come già detto non titolari di pensioni diretta ex Enpals. In generale è da rimarcare la giovane età media.

Classi di età	Distribuzione per sesso e classi di età		
	Femmine	Maschi	Totale
<15	6.351	6.703	13.054
15-19	5.415	4.369	9.784
20-24	26.522	24.775	51.297
25-29	26.882	29.670	56.552
30-34	20.149	25.416	45.565
35-39	15.218	20.685	35.903
40-44	12.369	19.164	31.533
45-49	11.093	18.406	29.499
50-54	9.201	15.112	24.313
55-59	6.918	13.082	20.000
60-64	3.990	8.519	12.509
65-69	2.295	4.988	7.283
70-74	1.383	3.106	4.489
75-79	637	1.236	1.873
80-84	328	525	853
85-90	141	216	357
>90	180	209	389
Totale	149.072	196.181	345.253

La tabella che segue mostra gli assicurati distinti per gruppo di appartenenza e per ultimo anno di contribuzione. L'analisi delle posizioni ha rilevato un'elevatissima frequenza nel passaggio dallo stato di attivo a quello di silente, tipica del settore.

Gruppo	Distribuzione per gruppo e ultimo anno di contribuzione				
	2017	2018	2019	2020	Totale
1	2275	2811	3.864	4.363	13.313
2	35697	43979	52.164	41.173	173.013
3	4955	6185	7.283	6.552	24.975
4	722	1140	1.626	4.610	8.098
5	1419	1979	2.634	4.271	10.303
6	78	93	110	324	605
7	194	216	371	647	1.428
8	6670	9395	13.498	14.706	44.269
9	5231	6378	7.013	6.305	24.927
10	155	194	219	477	1.045
11	1634	2101	2.660	4.974	11.369
12	3587	4942	5.784	6.972	21.285
13	590	884	1.259	2.426	5.159
14	394	622	870	1.018	2.904
15	266	408	753	1.133	2.560
Totale	63867	81327	100.108	99.951	345.253

Di seguito viene evidenziato il numero medio di giornate lavorate nell'anno 2019, ultimo anno che non risente dei pesanti effetti della pandemia sul settore. Com'è ovvio il numero medio è calcolato considerando solamente il numero degli assicurati che hanno avuto almeno una contribuzione, in caso contrario i numeri



sarebbero molto più bassi. Risulta evidente la variabilità delle giornate lavorate tra i gruppi. In generale, il numero medio di giornate non risulta in nessun gruppo sufficiente a coprire un anno di assicurazione (attuale requisito 120 giornate).

Gruppo	Numero medio di giornate lavorate nel 2019 per gruppo e sesso		
	Femmine	Maschi	Totale
1	27	35	31
2	12	13	12
3	51	41	45
4	93	90	91
5	109	90	98
6	113	100	106
7	46	38	39
8	20	21	21
9	31	40	33
10	113	127	118
11	95	75	78
12	63	67	66
13	86	85	86
14	43	43	43
15	24	32	30
Totale	31	34	33

La proposta normativa riduce questo limite a 90 giornate e in generale contiene norme che facilitano il raggiungimento della maturazione del requisito annuale.

Sulla base delle informazioni descritte si è proceduto per ciascun lavoratore a determinare il numero di annualità maturate negli anni 2017 – 2020, attribuendo un anno se il lavoratore ha versato un numero di giornate pari o superiore a 120 o, se inferiore, la frazione di anno pari alle giornate/120. Il numero così ottenuto è stato diviso per quattro ottenendo quindi il numero medio di annualità maturate ogni anno. Successivamente, per i soli anni con contribuzione si è determinato il numero medio di giornate lavorate e la retribuzione annua.

Sulla stessa base è stata attribuita un'anzianità assicurativa di partenza ipotizzando un ingresso in assicurazione a 20 anni di età. La popolazione è stata proiettata a livello individuale sino a raggiungere il requisito per la pensione di vecchiaia specifico del gruppo di appartenenza o della pensione anticipata ottenendo in questo modo lo sviluppo delle pensioni a normativa attuale.

Al fine di quantificare lo sviluppo nel quadro normativo della variante di legge si è:

- posto a 90 il numero minimo di giornate necessarie per perfezionare un anno;
- valutato come due giornate quelle versate dagli attori contrassegnati dal codice 022;
- valutato comunque la maturazione di un anno per i lavoratori con un numero medio di giornate di contribuzione elevato.

Si è potuto in questo modo stimato a livello individuale l'onere per il raggiungimento anticipato del requisito pensionistico.

Effettuando la differenza tra i due sviluppi si ottiene la stima del maggior onere relativo in termini di rate di pensione.



Anno	Maggiori rate di pensione (in milioni di euro)
2021	0,3
2022	0,7
2023	1,1
2024	1,8
2025	2,6
2026	3,9
2027	4,9
2028	6,3
2029	8,8
2030	12,1

Si riportano di seguito gli effetti finanziari complessivi della disposizione:

Anno	Genitorialità	Indennità di malattia	Onere ALAS	Contributi Figur. ALAS	Onere totale ALAS	Contributi ALAS (2%)	Contributi netto fisco ALAS	Prestazioni pensionistiche
2021	1,4	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2022	2,3	22,5	19,6	8,6	28,2	10,9	10,9	0,7
2023	2,3	22,6	19,7	8,7	28,4	10,9	6,7	1,1
2024	2,4	22,8	19,9	8,8	28,7	11,0	8,5	1,8
2025	2,4	23,1	20,1	8,9	29,0	11,2	8,6	2,6
2026	2,4	23,3	20,4	9,0	29,4	11,3	8,7	3,9
2027	2,4	23,6	20,6	9,1	29,7	11,4	8,8	4,9
2028	2,5	24,1	21,0	9,2	30,2	11,6	9,0	6,3
2029	2,5	24,5	21,4	9,4	30,8	11,9	9,1	8,8
2030	2,6	25,0	21,8	9,6	31,4	12,1	9,3	12,1

Anno	Totale entrate (netto fisco)	Totale onere prestazioni	Totale onere contributi figurativi	Totale onere	Effetti complessivi (entrate-uscite)
2021	0,0	14,8	0,0	14,8	-14,8
2022	10,9	45,1	8,6	53,7	-42,8
2023	6,7	45,7	8,7	54,4	-47,7
2024	8,5	46,9	8,8	55,7	-47,2
2025	8,6	48,2	8,9	57,1	-48,5
2026	8,7	50,0	9,0	59,0	-50,3
2027	8,8	51,5	9,1	60,6	-51,8
2028	9,0	53,9	9,2	63,1	-54,1
2029	9,1	57,2	9,4	66,6	-57,5
2030	9,3	61,5	9,6	71,1	-61,8



Commi 19 e 20. Adeguamento elenco categorie professionali. hanno carattere ordinamentale e non comportano oneri per la finanza pubblica. Si tratta infatti di interventi su una disposizione già vigente, volti a migliorarne i profili attuativi.

Il **comma 21** complessivamente, la disposizione comporta oneri valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2021, 53,7 milione di euro per l'anno 2022, 58,6 milioni di euro per l'anno 2023, 58,2 milioni di euro per l'anno 2024, 59,7 milioni di euro per l'anno 2025, 61,6 milioni di euro per l'anno 2026, 63,2 milioni di euro per l'anno 2027, 65,7 milioni di euro per l'anno 2028, 69,4 milioni di euro per l'anno 2029, 73,9 milioni di euro per l'anno 2030 e 74,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

A tali oneri, si provvede, per 10,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 11 milioni di euro per l'anno 2024, 11,2 milioni di euro per l'anno 2025, 11,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,4 milioni di euro per l'anno 2027, 11,6 milioni di euro per l'anno 2028, 11,9 milioni di euro per l'anno 2029, 12,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 12,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da 7 a 16, e, per il restante importo, ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 67.

(Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari)

Commi 1-6 La proposta normativa introduce un credito di imposta fino al 30% della spesa sostenuta nel 2020 per la distribuzione delle testate edite a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita giornali. Il credito di imposta è riconosciuto entro il limite di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa ed è utilizzabile solamente in compensazione.

L'intervento genera oneri corrispondenti al limite di spesa previsto normativamente, ossia 60 milioni di euro per l'anno 2021.

Comma 7 La proposta normativa è orientata ad estendere al 2021 il regime straordinario di forfetizzazione delle rese dei giornali, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, innalzando la resa dall'attuale 80% al 95%. (Regime che, limitatamente al 2020, l'art. 187 del DL n. 34 del 2020 ha introdotto alle medesime condizioni ivi proposte).

Si stima che la misura determini una perdita di gettito IVA pari a 20,66 milioni di euro per il 2021.

Comma 8 La proposta normativa modifica l'art. 1, comma 609, della L. n. 178 del 2020 prevedendo che fermo restando il limite di spesa di Euro 15 milioni per ciascun anno 2021 e 2022, il credito di imposta ivi disciplinato può essere parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.

Dal punto di vista strettamente finanziario, la disposizione non genera effetti, non essendo modificato il limite di spesa della norma in esame.

Il comma 9 prevede che agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7 pari a 80,66 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Commi 10-12 La disposizione sostituisce il comma 1-*quater* dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 in materia di credito di imposta sugli investimenti pubblicitari che nella versione a legislazione vigente riconosceva l'agevolazione per gli anni 2021 e 2022, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

La nuova disposizione riconosce il credito di imposta per le medesime annualità 2021 e 2022, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.



Sotto il profilo strettamente finanziario la disposizione genera un onere di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (pari alla differenza tra il limite di 50 milioni di euro già vigente nella formulazione dell'articolo 57-bis, comma 1-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017 ed il nuovo limite di 90 milioni di euro stabilito nella nuova formulazione del medesimo comma 1-quater dell'articolo 57-bis).

La misura è a carico del Fondo del pluralismo, distintamente sulle due quote spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dello sviluppo economico.

Alla copertura finanziaria dell'onere pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede per 15 milioni di euro ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie e per i restanti 25 milioni di euro con l'abrogazione della norma relativa a al "voucher digitale" destinato alle famiglie a basso reddito per l'acquisizione di servizi di connessione in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici - articolo 1, commi 612 e 613 della legge 178/2020 che vengono abrogati; a tal fine si prevede il versamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo, già trasferito al proprio bilancio, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2021 che resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato.

Comma 13 La disposizione stabilisce, a regime dall'anno 2023, la destinazione, pari ad euro 45 milioni annue, di risorse per il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, di cui all'articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, nell'ambito del plafond ordinario, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, ripartito a valere sulle due quote del Fondo spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dello sviluppo economico.

Ai relativi oneri, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del predetto Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

Titolo VIII Agricoltura e trasporti

ART. 68.

(Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il settore agriturismo)

Commi 1-2 Percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina.

Il comma 1 relativa alle percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina, prevede un innalzamento per il 2021 delle percentuali di compensazione applicabili per le cessioni di animali vivi della specie bovina, in misura non superiore al 9,5% (ora 7,65%), e, per le cessioni di animali vivi della specie suina, anch'essa nella misura massima del 9,5% (ora 7,95%).

Con la legge di Bilancio per il 2018 tali percentuali erano state fissate in 7,65% e 7,95%, e che hanno determinato una perdita di circa 20 milioni di euro (entro il limite prefissato).

La legge di Bilancio per il 2021, come nelle precedenti leggi di Bilancio, ha confermato la proroga di tali percentuali.

La proposta in esame prevede un ulteriore innalzamento per il 2021 pari al 9,5% per i bovini e suini. Applicando il differenziale di aliquote nella loro misura massima si otterrà una perdita IVA per il 2021 pari a circa 27,5 milioni di euro.

Il **comma 2** quantifica la misura in 27,5 milioni di euro per il 2021, alla cui copertura si provvede delle disposizioni finanziarie.

Comma 3. Cumulabilità della garanzia del Fondo Centrale di garanzia (FCG) con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nel settore agricolo. Il **comma 3** estende anche alle operazioni di investimento immobiliare, aventi durata minima di 10 anni e importo superiore a 100 mila euro, realizzate nei settori agricolo, della silvicoltura e della pesca, la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo Centrale di garanzia (FCG) con altre garanzie acquisite sui finanziamenti.



Attualmente le Disposizioni Operative del FCG non consentono, sulla stessa operazione di prestito, di cumulare la garanzia del Fondo con un'altra garanzia (es. ipoteca), qualora la somma delle due garanzie ecceda il 100%. La proposta consente alle imprese agricole (agricoltura silvicoltura e pesca), in merito alle operazioni di investimento immobiliare, di ottenere la stessa possibilità riservata alle imprese del settore turistico-alberghiero, ovvero di sommare la garanzia del Fondo ad altre garanzie, fermo il limite inferiore di 100.000 euro e la durata minima di 10 anni per operazione.

La fattispecie operativa, che si renderà realizzabile nella prassi bancaria, sarà quella di operazioni destinate ad investimenti immobiliari, garantite da ipoteca e dal Fondo in misura inferiore rispetto alla garanzia ipotecaria, caratterizzate da una percentuale di finanziamento (*Loan/Value*) elevata.

L'obiettivo è pertanto quello di ampliare l'accesso al credito per investimenti in favore delle imprese agricole, della pesca e silvicoltura, nell'attuale fase pandemica e nella successiva fase di rilancio dell'economia, per aziende ad alto potenziale.

Commi 4-8: Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero. È previsto lo stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2021 in un apposito Fondo denominato "Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero", diretto ad erogare un contributo determinato, nei limiti della dotazione finanziaria disponibile, sulla base delle superfici coltivate a barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ed in relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo stesso produttore nell'anno 2021.

L'aiuto è erogato a favore dei produttori di barbabietola da zucchero, mediante il versamento di un acconto pari all'ottanta per cento dell'importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche di ammissibilità. All'erogazione dell'acconto si applica l'articolo 78, comma 1 quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a mente del quale "qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti [...] al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva".

I criteri e le modalità di attuazione del fondo saranno disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Alla copertura degli oneri di cui al comma 4, pari ad euro 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.

Comma 9. Autoimprenditorialità femminile nel settore agricolo La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione consente di sostenere l'occupazione femminile in agricoltura, utilizzando strumenti agevolativi già esistenti e attivi sull'intero territorio nazionale (a legislazione vigente, le misure trovano oggi copertura nei limiti delle risorse disponibili sul fondo di cui all'art. 1, comma 506, della legge n. 160/2019 – 15 milioni di euro, incrementati di ulteriori 15 milioni di euro con la legge di bilancio per il 2021).

Commi 10-11. Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico. Le disposizioni modificano l'articolo 2, della legge 20 febbraio 2006, n.96 prevedendo che gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

Nel predetto articolo 2 il rapporto tra l'attività di agriturismo e l'attività dell'impresa è un rapporto di connessione, vincolato, quindi, alla prevalenza dell'attività agricola. Le modalità di verifica del rapporto di connessione sono rimesse alle regioni e alle province autonome che sono comunque tenute a valutarle, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n.96/2006 "con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

La disposizione in esame prevede che gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.



La revisione di tali rapporti di connessione potrebbe far rientrare in attività di agriturismo connesse all'attività agricola soggetti attualmente esclusi (dipendenti e titolari di impresa).

Sulla base di una rilevazione dagli archivi di Istituto la platea di titolari interessati dalla disposizione che potrebbe transitare da impresa commerciale a impresa di agriturismo è costituita da 300 soggetti cui corrisponde mediamente un differenziale di reddito imponibile ai fini contributivi di 8.500 euro annui ed un differenziale di aliquota contributiva pari al 0,09% per l'anno 2021 e 0,48% dal 2022 con effetti di minori entrate contributive.

Relativamente ai loro dipendenti si è stimato un numero medio pari a 1,5 dipendenti per ciascun titolare che, in forza della disposizione, cambierebbero inquadramento previdenziale con medesima retribuzione imponibile ma con una riduzione della aliquota contributiva complessiva del 10% con effetti di minori entrate contributive.

Nel prospetto che segue gli effetti complessivi sulle entrate dell'Istituto.

Minori entrate contributive (in milioni di euro) (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

Anno	
2021	-0,77
2022	-1,54
2023	-1,56
2024	-1,58
2025	-1,60
2026	-1,63
2027	-1,65
2028	-1,67
2029	-1,69
2030	-1,69

Dal punto di vista delle imposte sul reddito di impresa sono stati selezionati i contribuenti IRPEF che non hanno indicato il flag agriturismo nella dichiarazione Redditi 2020, anno di imposta 2019 (dati provvisori), ma che svolgono le attività 561012 - *Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole* e 552052 - *Attività di alloggio connesse alle aziende agricole coerenti con il settore dell'agriturismo*.

Dall'analisi di tali soggetti risultano redditi per circa 20 milioni di euro. Nell'ipotesi in cui, l'eliminazione di alcuni requisiti possa permettere ad una parte degli stessi (ipotizzata pari al 30%) di entrare nel regime agevolato e ridurre il reddito imponibile, si stima una perdita di gettito, con una aliquota media IRPEF del 26,5%, di circa 1,27 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli effetti IVA si è provveduto ad estrarre i soggetti che svolgono le medesime attività di cui sopra e che attualmente sono inquadrati nel regime ordinario. Dato che l'aliquota sulle cessioni (10%) rimane la stessa sia se il soggetto afferisce al regime speciale o all'ordinario, perché tipica della tipologia di servizi forniti, è stata dunque simulata la convenienza nel determinare la detrazione IVA mediante forfetizzazione dell'imposta al 50% sulle cessioni. Dalla simulazione si evince che su 7.900 soggetti circa 1.900 potrebbero aver convenienza a passare al regime speciale, determinando una perdita IVA di circa 0,8 milioni di euro annui.



effetti finanziari:

	2021	2022	dal 2023
IRPEF	0	-2,22	-1,27
IVA	-0,8	-0,8	-0,8
Totale	-0,8	-3,02	-2,07

In milioni di Euro

Il comma 12 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 1,57 milioni di euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per l'anno 2022, 3,63 milioni di euro per l'anno 2023, 3,65 milioni di euro per l'anno 2024, 3,67 milioni di euro per l'anno 2025, 3,70 milioni di euro per l'anno 2026, 3,72 milioni di euro per l'anno 2027, 3,74 milioni di euro per l'anno 2028, 3,76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede, per 1,57 milioni di euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per euro 1.570.000 per l'anno 2021, euro 4.560.000 per l'anno 2022 ed euro 3.760.000 a decorrere dall'anno 2023.

Commi 13 e 14. Anticipazione pagamenti diretti per danni da avverse condizioni meteorologiche. L'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 ha istituito un sistema di anticipazioni, in regime *de minimis*, fino al 70% dell'importo dei Pagamenti diretti richiesti con la domanda PAC, in presenza di situazioni di crisi determinate da avverse condizioni meteorologiche, gravi patologie fitosanitarie o da crisi di alcuni settori.

Per il solo anno di domanda 2020, con il DL n. 18 del 2020 era stata introdotta, in alternativa, anche una anticipazione, commisurata al 70% del portafoglio titoli PAC, concessa alle condizioni e nei limiti previsti dalla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e che non incide, pertanto, sui plafond aziendali del regime *de minimis*.

Tenuto conto che il perdurare della pandemia ha condotto la Commissione ad adottare la Comunicazione (2021/C 34/06), che ha modificato il predetto "Quadro temporaneo" prorogandone, tra l'altro, la scadenza al 31 dicembre 2021, con i commi 8 e 9 si consente, nell'ambito dell'ordinario procedimento, che è risultato preferito dagli agricoltori, di erogare l'anticipazione di cui all'articolo 10-ter compensando i relativi interessi con una sovvenzione diretta concessa ai sensi del «Quadro temporaneo» evitando, così, di intaccare il plafond *de minimis* disponibile per l'azienda. Tali commi, avente carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 15. Ricostituzione potenziale produttivo danneggiato da organismi nocivi ai vegetali. La norma, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 69.

(Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca)

Commi 1-5. Indennità per i lavoratori del settore agricolo. Si riconosce un'indennità una-tantum di 800 euro agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro nel 2020. L'indennità è riconosciuta a condizione che i suddetti operai alla data di presentazione della domanda non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (non intermittente) e non siano titolari di pensione. L'indennità è inoltre incompatibile con la riscossione del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza.

Da un'analisi amministrativa effettuata sugli archivi dell'Inps relativi al complesso degli operai agricoli con almeno una giornata di lavoro negli anni 2019 e 2020 è emerso il quadro sintetizzato nella seguente tabella.



**Operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD)
con almeno una giornata di lavoro nell'anno - Anni 2019 e 2020**

Categoria	Anno 2019			Anno 2020*		
	Numero lavoratori	Giornate medie	Retribuzione media	Numero lavoratori	Giornate medie	Retribuzione media
Complesso OTI+OTD	1.056.984	107,5	7.599	1.035.758	104,9	7.454
- di cui OTD	952.017	89,9	5.969	929.983	88,4	5.935
- di cui OTD 2019 e 2020**	697.620	105,2	7.029	697.620	104,4	7.051

* I dati relativi al 2020 sono da considerarsi provvisori.

** Si tratta degli OTD con almeno una giornata di lavoro sia nel 2019 che nel 2020.

Ai fini della valutazione della norma risultano circa 620.000 OTD con almeno 50 giornate lavorate nel 2020. Escludendo quanti nel 2021 risultano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato (non intermittente) ed escludendo i beneficiari di reddito di cittadinanza risultanti a marzo 2021 e i beneficiari di reddito di emergenza che hanno ricevuto almeno un pagamento nel 2020, si stima che i potenziali beneficiari dell'indennizzo in possesso dei requisiti siano pari a circa 560.000 lavoratori.

Pertanto, dalla proposta in esame risultano maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 448 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

A tali maggiori oneri, pari a 448 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo...

Commi 6-7. Indennità per i pescatori autonomi che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari. Sulla base dei dati contributivi dell'ultimo triennio si è stimato un numero medio di circa 4000 soggetti che potrebbero accedere all'indennità. Pertanto, si stima che la proposta possa comportare nel 2021 un maggior onere per la finanza pubblica pari a circa 3,8 milioni di euro che costituisce limite di spesa complessivo, rispetto al cui monitoraggio in fase di erogazione provvede l'INPS.

A tali maggiori oneri, pari a 3,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 70.

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo)

L'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto dell'esonero è stato identificato estraendo:

1. dagli archivi UNIEMENS i contributi relativi al mese di febbraio 2019 a carico del datore di lavoro delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo identificati dai codici ATECO 2007 allegati alla proposta normativa oggetto della presente valutazione;
2. dagli archivi DMAG i contributi per tutti gli operai agricoli di competenza del mese di febbraio 2019;
3. dagli archivi dei lavoratori autonomi agricoli un dodicesimo dei contributi dovuti per l'anno 2019 da tutti gli imprenditori agricoli professionali e da tutti i CDCM.

Per i punti 2 e 3, non essendo disponibile la classificazione ATECO, si è ipotizzato che la quota afferente ai settori vitivinicolo e agrituristico sia pari al 30% del complesso dei contributi rispettivamente degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli.

Pertanto, si stima che gli effetti finanziari dell'esonero dal versamento dei contributi relativi al mese di febbraio 2021 sia pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021 al lordo degli effetti fiscali, che in ogni caso costituisce limite di spesa.

Per quanto riguarda gli effetti fiscali si potrebbero avere maggiori entrate per l'anno 2022, ma tali effetti, in via cautelativa, non sono stati considerati.

Agli oneri derivanti dalle minori entrate contributive derivanti dalla disposizione in esame, pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.



ART. 71.***(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)***

È previsto lo stanziamento di 105 milioni di euro per l'anno 2021 a favore del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mediante il quale adottare interventi compensativi nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura.

Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020 n. 126.

ART. 72.***(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS s.p.a.)***

La disposizione di cui al **comma 1** è finalizzata a coprire i costi incrementali derivanti dalla ridefinizione della rete in gestione ANAS S.p.a. destinati alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione.

Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2020, n. 22, è stata ridefinita la rete stradale di interesse nazionale delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Piemonte e Veneto ed è stata trasferita ad ANAS S.p.A. la competenza di ulteriori tratte stradali per complessivi Km. 3.715, così ripartiti: Emilia Romagna (Km. 873), Lombardia (Km. 1076), Piemonte (Km. 1001), Toscana (Km. 40) e Veneto (Km. 725).

A tale riguardo, utilizzando i medesimi criteri impiegati per la determinazione dei costi incrementali derivanti dalla ridefinizione della rete in gestione ANAS s.p.a. in funzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2018, i maggiori costi derivanti dal trasferimento ad ANAS s.p.a. delle strade, di cui ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, sono stati stimati in 35,5 milioni di euro per l'anno 2021. Nella quantificazione è stato considerato un fattore di efficientamento dell'1% rispetto ai costi stimati per l'intero anno 2020 (53,8 milioni di euro) e si è tenuto conto del termine (30 aprile 2021) indicato da ANAS s.p.a. per il completamento delle attività di presa in carico della rete stradale ad essa trasferita con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con la disposizione di cui al **comma 2**, per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di garantire adeguata attività di manutenzione e di ispezione della intera rete stradale, è autorizzata l'assunzione da parte di ANAS s.p.a. di 370 figure professionali di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per un costo di 12,630 milioni di euro per l'anno 2021 (ritenendosi che le assunzioni, tenuto conto dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure selettive, non avvengano prima del mese di luglio 2021) e di circa 25,258 milioni di euro per l'anno 2022.

Il calcolo del fabbisogno è basato sull'estesa media di centri, nuclei e tratte di manutenzione, ovvero le unità base lungo le quali si articola l'esercizio della rete gestita da ANAS S.p.A.

n. 20 Capi centro = 6680/320 (estesa media, in km, di competenza del centro) = 20,85

n. 80 Capi nucleo = 6680/80 (estesa media, in km, del nucleo) = 83,5

n. 50 Sorveglianti = 6680/60 (estesa media, in km, della tratta) = 111*

Totale n. **150 Risorse**

* La razionalizzazione delle tratte esistente con l'integrazione della viabilità riclassificate consente di ridurre il fabbisogno a n. 50 unità.



Fabbisogno di tecnici per l'accelerazione della produzione di manutenzione programmata

Nell'ultimo triennio, Anas ha registrato un costante incremento nell'esecuzione dei lavori di manutenzione programmata, di seguito riassunto in termini economici di produzione netta:

- 2018: 570,0 ME;

- 2019: 665,2 ME;

- 2020: 800,7 ME.

Per il 2021 la produzione netta stimata è pari ad almeno a 900 ME.

Anche il numero dei cantieri è in costante incremento, passando dagli oltre 1000 cantieri del 2019 ai previsti circa 1400 per il 2021.

L'incremento di produzione genera un proporzionale aumento del numero dei cantieri, con conseguente necessità di adeguare gli uffici di direzione lavori, determinando un fabbisogno aggiuntivo di n. 110 tecnici. L'inserimento dei nuovi tecnici in azienda ha anche una valenza di più lungo termine, sulla base delle risorse economiche che saranno rese disponibili, in quanto si prevede di attuare, anche con essi, il fisiologico ricambio di personale dovuto, in particolare, ai collocamenti in quiescenza.

Fabbisogno per gli ispettori di ponti

Attualmente sono stati assunti n. 48 ispettori che operano sui 18.000 ponti a patrimonio Anas, con un carico medio n. 375 ponti a ispettore. Questo carico medio, risulta estremamente oneroso, pur considerando l'impiego - non esclusivo - degli altri tecnici di Anas impegnati nelle varie attività manutentive.

Nell'ipotesi di un incremento di n. 85 ispettori (parco ispettori complessivo n. 133), il carico medio di governo del processo ispettivo si riduce a n. 135 ponti per ispettore, risultando così un impegno medio più congruo rispetto alle necessità.

Fabbisogno di tecnici Impiantisti

Il rientro strade comporta, altresì, la presa in carico di numerose gallerie e relativi impianti tecnologici, che ampliano il patrimonio dei n. 2000 tunnel gestiti da Anas. Certamente anche i processi di digitalizzazione delle infrastrutture stradali e il progetto "Smart Road" di Anas, da estendere via via alla rete, necessitano di competenze specifiche in materia impiantistica ed elettronica. Pertanto si prevede di formare n. 14 Unità, dislocate nelle diverse Aree compartimentali laddove è preponderante la componente degli impianti tecnologici della rete. Ogni unità è costituita mediamente da n. 2 tecnici impiantisti con competenze distinte; nel caso di Aree Compartimentali con 2 Unità occorrono 3 nuove risorse tecniche.

Il fabbisogno totale di nuove risorse tecniche è dunque di n. 25.

DIMENSIONAMENTO

Alla luce delle considerazioni che precedono, il fabbisogno di tecnici per Anas, necessari ad assicurare l'attività di manutenzione e di ispezione della intera rete stradale in gestione, negli anni 2021 e 2022, è stabilito in n. 370 tecnici, con la seguente ripartizione:

150 tecnici per Centri di Manutenzione

110 tecnici per piano di accelerazione produzione di manutenzione programmata

85 tecnici Ispettori ponti

25 tecnici impiantisti

370 Risorse

L'onere per le assunzioni è stato quantificato, assumendo un costo medio annuo per singola figura professionale pari a 68,3 mila euro come dettagliato nella tabella seguente:



LIVELLO	RETRIBUZIONE FISSA				RETRIBUZIONE VARIABILE						TFR	ONERI PREVIDENZIALI	INAIL	ASISTENZA SANITARIA	TOTALE COSTO MENSILE per singola unità lavorativa	TOTALE COSTO ANNUALE per singola unità lavorativa	Numero personale da assumere	TOTALE COSTO ANNUALE
	STIP. BASE	IS	EDR	RATEO MENSILITA' AGGIUNTIVA	INDENNITA' DI ZONA	RIMBORSO FORFETTARIO DEL PASTO - INDENNITA' DI ZONA	PREMIO PRODUZIONE	INDENNITA' DI FUNZIONE	INDENNITA' DI RISCHIO	INDENNITA' DI REPERIBILITA'								
Media	2.447,58	545,44	10,33	250,28	206,58	112,00	281,47	195,00	24,80	133,00	257,11	1.141,58	34,24	48,11	5.898,52	68.262,30	370	25.257.000
																	6 mesi	12.528.900

Il **comma 3** prevede la copertura degli oneri pari a 48,130 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 73.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)

Comma 1. Disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo

La disposizione apporta modifiche all'articolo 198 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed è finalizzata ad incrementare di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2021 le risorse del Fondo destinato alla compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. Trattasi di misura destinata ai soli vettori aerei e, pertanto, del tutto distinta da quella prevista dall'articolo 1, commi 714-720, legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede la costituzione di un fondo finalizzati a compensare le perdite subite da altre categorie di operatori del settore (nella specie: 450 milioni di euro sono destinati ai gestori aeroportuali e quanto a 50 milioni di euro alle società di servizi di *handling* aeroportuali). La Commissione europea, con decisione (2020) 9625 *final* del 22 dicembre 2020, ha già autorizzato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, l'attuazione della misura nei limiti di 79 milioni di euro per l'anno 2020 quale compensazione delle perdite nette totali per il periodo marzo-giugno 2020 dei vettori idonei a ricevere i contributi (Air Dolomiti, Blue Panorama e Neos Air, che insieme rappresentano un fatturato di circa 2 miliardi di Euro, con circa 2.000 dipendenti).

All'uopo, si evidenzia che trattasi di una prima decisione che ha riguardato solo un periodo parziale dell'anno 2020 (1 marzo – 15 giugno 2020) e che è stata adottata, d'intesa con gli uffici della Commissione europea, per rispondere in via d'urgenza alle esigenze di liquidità degli operatori di settore ed evitare un ulteriore aggravamento della loro situazione economica – finanziaria.

Orbene, tenuto conto che il trasporto aereo è uno dei comparti maggiormente colpiti dalla crisi e considerate le misure di contenimento adottate a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da covid-19, è ragionevole ipotizzare che anche nel primo quadrimestre del 2021 (si prevede una leggera ripresa dei traffici passeggeri a partire dal secondo quadrimestre dell'anno 2021 anche in considerazione della campagna vaccinale in corso) il traffico passeggeri registrerà volumi inferiori, rispetto a quelli del medesimo periodo del 2019, ed in linea con gli ultimi mesi dell'anno 2020.

Al riguardo, si evidenzia che le perdite consuntivate dai vettori fino al 31 dicembre 2020, sulla base degli stessi criteri discussi con la Commissione Europea, ammontano a circa 212 milioni di euro.

A tali perdite, visto il protrarsi delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, vanno aggiunte quelle che verranno registrate nel corso dell'anno 2021 stimate, nel primo trimestre, in circa 57 milioni di euro.



Attualmente sono in corso interlocuzioni con la Commissione europea finalizzate al riconoscimento delle ulteriori perdite registrate a partire dal 15 giugno 2020 e la Rappresentanza permanente ha anticipato che la Commissione definirà, in tempi rapidi, l'entità delle ulteriori perdite riconoscibili.

Di seguito si riportano i dati comunicati dai vettori interessati dalla disposizione relativi alle perdite consuntivate nell'anno 2020 e a quelle stimate relative al 1° trimestre 2021.

perdite consuntivate dai vettori idonei a ricevere i contributi (Air Dolomiti, Blue Panorama e Neos Air)		importo MIL/€.
da	a	
01/03/2020	15/06/2020	75,8
16/06/2020	30/10/2020	104,6
31/10/2020	31/12/2020	31,2
Totale anno 2020		211,6
perdite stimate dai vettori idonei a ricevere i contributi (Air Dolomiti, Blue Panorama e Neos Air) relative al 1° trim. dell'anno 2021		
01/01/2021	31/03/2021	56,7
Totale 2020 + 1° trim 2021		268,3
Risorse assegnate		79
Residui disponibili		16
Differenza		173,3
Richiesta		100
% di copertura		57,70%

L'analisi dei dati riportati evidenzia che, al netto delle risorse assegnate e già assentite dalla Commissione UE (79 milioni di euro per il periodo dal 01 marzo 2020 e il 15 giugno 2020) e di quelle ancora disponibili a legislazione vigente (16 milioni di euro), l'incremento del fondo per ulteriori 100 milioni di euro consentirà di erogare un contributo finalizzato alla copertura di circa il 58% della perdita subita.

L'importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, corrisponde a circa il 77 per cento di quanto stanziato (euro 130 milioni) nell'anno 2020 in relazione al medesimo fondo.

Commi 2 e 3. Disposizioni urgenti in materia di sostegno delle attività in ambito aeroportuale. La disposizione, al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede l'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021. Tali ulteriori risorse sono destinate a compensare nel limite di 285 milioni di euro, i danni subiti dai gestori aeroportuali e nel limite di 15 milioni di euro i danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra.

Secondo i dati elaborati da Assaeroporti, a causa della pandemia da Covid-19 e delle conseguenti restrizioni alla libera circolazione tra Stati il sistema aeroportuale italiano ha chiuso il 2020 con soli 53 milioni di passeggeri contro i 193 milioni del 2019. Ne deriva che in un solo anno gli aeroporti italiani hanno subito una riduzione del numero di passeggeri pari a 140 milioni di unità, pari a -72,6% rispetto all'anno 2019.

Nel dettaglio nel corso dell'anno 2020:

- in Italia non hanno volato 7 passeggeri su 10;
- la contrazione dei voli con destinazione extra-UE è stata dell'81,2%, quella dei voli intra-UE è stata del 77,5%, mentre quella dei voli domestici è risultata pari al 61,3%.



Quanto al traffico merci, la riduzione si è attestata a -23,7% rispetto all'anno precedente.

Per i gestori aeroportuali, si stima che il calo dei traffici nel 2020 abbia prodotto una contrazione complessiva di fatturato di circa 1,65 miliardi di euro nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020.

Ai danni subiti dai gestori aeroportuali occorre poi aggiungere quelli che hanno investito l'altro importante comparto degli operatori che prestano servizi di assistenza a terra negli aeroporti, ossia tutte le operazioni necessarie per la partenza e l'arrivo degli aeromobili, dei passeggeri e delle merci (assistenza amministrativa e supervisione, assistenza passeggeri, bagagli, merci e posta, operazioni in pista, pulizia e servizi di scalo, carburante e olio, assistenza manutenzione dell'aereo, assistenza operazioni aeree e gestione degli equipaggi, trasporto a terra, assistenza ristorazione "catering").

La nuova dotazione del fondo, rideterminata in 800 milioni di euro, corrisponde a circa il 50% della perdita stimata di fatturato dei gestori aeroportuali nazionali nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020.

In particolare, lo stanziamento di ulteriori 300 milioni di euro delle risorse del fondo destinate a ristorare la perdita stimata di fatturato dei gestori aeroportuali nazionali nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020 consente di incrementare del 35% la percentuale di copertura della perdita subita dagli stessi.

Nelle tabelle seguenti si riporta il dettaglio dei valori considerati.

Simulazione di ripartizione del Fondo in relazione ai risultati dell'EBITDA dei gestori aeroportuali ordinati in base al numero totale di passeggeri trasportati (nel 2019) ai servizi "Aerei Commerciali"
(importi espressi in milioni di euro)

Aeroporto	Imp. di Gestione	EBITDA nel 2019	EBITDA nel 2020	DIF. EBITDA nel 2020 rispetto al 2019	Proiezione DIF. EBITDA 2020 rispetto al 2019	AUTON. S/NO	PERDITE AUTORIZZATE	PERCENTUALE DI INCIDENZA AUTORIZZATA SUL TOTALE	RIPARTIZIONE FONDO SENZA LIMITE IMPOSTO DAL DECRETO	PERCENTUALE DI INCIDENZA 20% IMPOSTO DAL DECRETO	RIPARTIZIONE FONDO (con limite imposto dal decreto)	LATERORE RIPARTIZIONE PERCENTUALE CON LIMITE 20% IMPOSTO DAL DECRETO	RIPARTIZIONE FONDO	Percentuale di copertura effettiva delle perdite (rip. fondi/risultato auton.)	
1	Aerop. di Roma	ITA S.p.A.	184,00	-10,00	-22,40	-137,28	SI	-137,28	21,00%	€ 141,89	30,00%	€ 100,00	30,00%	€ 100,00	15,71%
2	Aerop. della Campania	GEAC S.p.A.	48,70	-5,80	-18,00	-37,50	SI	-37,50	81,8%	€ 23,50	5,18%	€ 33,50	7,27%	€ 34,75	39,51%
3	Aeroporti di Toscana	TOSCANA AEROP S.p.A.	29,24	-8,19	-17,45	-59,81	SI	-59,81	52%	€ 12,85	5,28%	€ 12,85	5,28%	€ 23,25	39,51%
4	Aeroporti di Puglia	AP S.p.A.	22,84	-2,88	-17,21	-49,85	SI	-49,85	238%	€ 11,82	2,38%	€ 11,82	2,38%	€ 17,11	39,51%
5	Aeroporti di Sicilia	SICILIA AEROP S.p.A.	11,78	-2,56	-15,51	-24,52	SI	-24,52	144%	€ 6,50	1,44%	€ 6,50	1,44%	€ 9,69	39,51%
6	Aerop. della Calabria	ITAC S.p.A.	5,59	-0,33	-11,37	-12,94	SI	-12,94	112%	€ 9,08	1,12%	€ 9,08	1,12%	€ 7,30	39,51%
7	Bologna	IAC S.p.A.	16,87	-7,13	-15,82	-54,05	SI	-54,05	518%	€ 14,53	3,18%	€ 14,53	4,78%	€ 21,38	39,51%
8	Venezia	SAV S.p.A.	77,80	-3,19	-11,70	-150,16	SI	-150,16	768%	€ 14,61	7,88%	€ 14,61	11,48%	€ 31,38	39,51%
9	Catania	IAC S.p.A.	24,26	-7,20	-15,37	-50,33	SI	-50,33	302%	€ 13,50	3,02%	€ 13,50	4,47%	€ 20,12	39,51%
10	Bologna	Aero. Verona S.p.A.	29,33	-7,37	-16,88	-56,93	SI	-56,93	147%	€ 18,62	3,47%	€ 18,62	5,18%	€ 22,29	39,51%
11	Bologna	GEAC S.p.A.	19,24	-3,20	-18,44	-26,24	SI	-26,24	17,8%	€ 7,81	1,78%	€ 7,81	2,76%	€ 11,64	39,51%
12	Cagliari	ISSA S.p.A.	7,82	-2,15	-10,04	-16,05	SI	-16,05	69%	€ 4,25	6,9%	€ 4,25	1,41%	€ 6,54	39,51%
13	L'Aquila	SAVA S.p.A.	7,19	-2,13	-12,41	-19,31	SI	-19,31	117%	€ 9,26	1,17%	€ 9,26	1,74%	€ 7,84	39,51%
14	Trapani	ITAC S.p.A.	4,84	-3,70	-8,54	-13,85	SI	-13,85	68%	€ 6,62	6,8%	€ 6,62	1,20%	€ 6,39	39,51%
15	Ormae	GEAC S.p.A.	21,88	-0,89	-22,77	-36,33	SI	-36,33	214%	€ 9,88	2,14%	€ 9,88	3,20%	€ 14,38	39,51%
16	Ormae	Aerop. di Genova S.p.A.	4,30	-2,70	-7,50	-11,29	SI	-11,29	67%	€ 8,18	6,7%	€ 8,18	1,09%	€ 4,74	39,51%
17	Bologna	ISSA S.p.A.	2,41	-1,50	-4,05	-9,40	SI	-9,40	218%	€ 1,70	6,8%	€ 1,70	6,8%	€ 2,19	39,51%
18	Trapani	ITA S.p.A.	2,36	-0,31	-2,37	-3,39	SI	-3,39	63%	€ 1,45	6,2%	€ 1,45	6,2%	€ 2,18	39,51%
19	Perugia	SAVA S.p.A.	0,19	-0,15	-0,74	-1,15	SI	-1,15	607%	€ 0,32	6,07%	€ 0,32	6,07%	€ 0,47	39,51%
20	Assosa	AEROP. CAL S.p.A.	-2,33	-1,14	1,13	1,50	NO		0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	
21	Trapani	AEROSTE S.p.A.	-1,70	-1,37	-0,17	-0,27	SI	-0,27	0,02%	€ 0,07	0,02%	€ 0,07	0,02%	€ 0,11	39,51%
22	Monfalcone	AERONAV S.p.A.	2,38	-0,88	-3,07	-4,31	SI	-4,31	62%	€ 1,30	6,2%	€ 1,30	6,2%	€ 1,54	39,51%
23	L'Aquila	ITAC S.p.A.	0,96	0,18	-0,78	-1,12	SI	-1,12	607%	€ 0,39	6,07%	€ 0,39	6,07%	€ 0,49	39,51%
24	Perugia	ISSA S.p.A.	0,18	-0,19	-1,05	-1,08	SI	-1,08	618%	€ 0,46	6,18%	€ 0,46	6,18%	€ 0,65	39,51%
25	Catania	GEAC S.p.A.	-2,80	-0,87	-2,58	-3,50	SI	-3,50	604%	€ 0,16	6,04%	€ 0,16	6,04%	€ 0,21	39,51%
26	Perugia	ISSA S.p.A.	-1,02	-0,81	0,24	0,84	NO		0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	
27	Assosa	AERONAV S.p.A.	1,31	-1,00	-2,31	-3,50	SI	-3,50	616%	€ 1,19	6,16%	€ 1,19	6,16%	€ 1,78	39,51%
28	Perugia	ISSA S.p.A.	0,28	0,08	-0,20	-0,32	SI	-0,32	602%	€ 0,08	6,02%	€ 0,08	6,02%	€ 0,12	39,51%
29	Perugia	ISSA S.p.A.	915,11	-145,82	-1.060,93	-1.695,50		-1.697,74	100,00%	€ 493,00	80,28%	€ 364,15	100,00%	€ 490,00	

DIF. 88,85



2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo (anno 2021). Conseguentemente, la disposizione prevedendo unicamente la possibilità dell'utilizzo di eventuali risorse residue, nel corso dell'anno 2021 e nel limite dello stanziamento complessivo, che costituisce limite di spesa, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 7: Proroga decontribuzione per le imprese esercenti attività di cabotaggio.

Il comma 7 estende, fino al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, l'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista per gli armatori e il personale iscritti nel registro internazionale dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457.

In base ai dati relativi all'anno 2019, l'onere medio, a titolo di sgravio contributivo, è di circa 1.400 euro al mese per ogni dipendente di impresa armatoriale con navi iscritte nel Registro internazionale (causale R900 con CA 9F) ed a circa 900 euro al mese per ogni dipendente di impresa operante in appalto su navi iscritte nel Registro internazionale (causale R812 con CA 1X).

A ulteriore conferma dei valori riportati in precedenza, relativamente alle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, con navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale di cui all'articolo 1 del decreto – legge n. 457 del 1997, sulla base dei dati medi relativi agli anni 2018 e 2019, si evidenzia il numero dei lavoratori, ammessi al beneficio di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto – legge nell'anno 2020, ammonta a circa 5.200 unità, cui corrisponde mediamente un onere complessivo mensile di circa 7.300.000 euro.

Si determina l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto – legge n. 457 del 1997 di circa 5000 lavoratori, cui corrisponde, sulla base dei dati riportati in precedenza, un onere nel periodo compreso tra il 1° maggio 2021 ed il 31 dicembre 2021, di complessivi 56 milioni di euro (5000 unità x 1400 euro x 8 mesi). Gli oneri derivanti dal presente comma sono pari a 56 milioni di euro per il 2021 in termini di indebitamento netto, per i minori contributi di competenza del 2021; e a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno (pari alla quota di dicembre, 7 milioni di euro, che sarebbe stata versata, in assenza della disposizione normativa, a gennaio 2022).

Il comma 8 prevede la copertura degli oneri, pari a 606 milioni di euro per il 2021 in termini di indebitamento netto e a 599 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, a cui si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

TITOLO IX

Disposizioni finali e finanziarie

ART. 74.

(Proroga del contingente "Strade sicure" e remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, del Corpo della Polizia Penitenziaria)

Commi 1- 2. Proroga del contingente di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Strade sicure).

Il comma 1 proroga, fino al 31 luglio 2021, l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate, di cui all'art. 1, comma 1025, della Legge 178/2020, posto a disposizione dei Prefetti in ragione delle incrementate esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19. La norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti standard di operatività ed efficienza, riconosce e finanzia per



l'intero periodo, ossia dal 1 maggio al 31 luglio 2021 la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 47 ore/mese.

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base gli elementi di calcolo come di seguito indicato:

- numerico del personale impiegato, pari a 753 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: 92 gg. dal 1 maggio al 31 luglio 2021.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 47 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 1.875.015 euro;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato – ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% – ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a 2.039.485 euro;
- indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 82.430 euro;
- materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi 10.224 euro;
- vitto, ammontante a complessivi 1.039.140 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro capite;
- alloggio, ammontante a complessivi 2.424.660 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 pro capite;
- equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 100.450 euro;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi 99.360 euro.

Pertanto, a fronte della proroga d'impiego delle 753 unità incrementalmente delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure" a disposizione dei Prefetti, il comma 2 prevede una spesa pari complessivamente a 7.670.674 euro per l'anno 2021, di cui 1.875.015 euro per gli straordinari del personale, 5.595.849 euro per le spese di funzionamento e 199.810 euro per oneri una tantum.

Alla copertura degli oneri si provvede ...

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE - CONTENIMENTO COVID-19				
CONTINGENTE: 753 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE DALL'1/5/21 AL 31/7/21				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	Costi unitari	Costo/mese	Costo dall'1/5/21 al 31/7/21 (92 gg.)
Onnicomprensiva/OP fuori sede	753	€ 29,44	€ 665.050	€ 2.039.485
Straordinario	753	€ 17,66	€ 625.005	€ 1.875.015
TOTALE ONERI PERSONALE			€ 1.290.055	€ 3.914.500
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	Costi unitari	Costo/mese	Costo dall'1/5/21 al 31/7/21



				(160 gg.)
Vitto strutture civili	753	€ 15,00	€ 338.850	€ 1.039.140
Alloggio strutture civili	753	€ 35,00	€ 790.650	€ 2.424.660
Equipaggiamento/vestiario	753	€ 1,45	€ 32.756	€ 100.450
Funzionamento automezzi	54	€ 20,00	€ 32.400	€ 99.360
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 1.194.656	€ 3.663.610

ONERI UNA TANTUM	
Indennità di marcia/missione/ricognizioni e trasferimenti	€ 82.340
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	€ 10.224
TOTALE ONERI UNA TANTUM	€ 92.564

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo dall'1/5/21 al 31/7/21 (92 gg.)
ONERI DI PERSONALE	€ 1.290.055	€ 3.914.500
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 1.194.656	€ 3.663.610
TOTALE ONERI	€ 2.484.711	€ 7.578.110,00
ONERI UNA TANTUM		€ 92.564
TOTALE GENERALE		€ 7.670.674

Commi 3-8. Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze di polizia.

Commi 3,4 e 5. La quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della presente disposizione, per il periodo 1° maggio - 31 luglio 2021, è stata predisposta sulla base di una proiezione di spesa che tiene conto delle unità di personale giornaliero impiegate durante il 2020 e nel periodo gennaio-aprile 2021, ed è stata effettuata sulla base delle unità delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma Carabinieri e Guardia di Finanza) da impiegare, quantificabili in 22.000 unità, cui si aggiungono 2.500 appartenenti alle polizie locali.

Più precisamente, per la Polizia di Stato si prevede un impiego di 8.500 unità, per l'Arma dei Carabinieri di 11.000 e per la Guardia di Finanza di 1.500.

Stante il numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario per esigenze connesse alla situazione emergenziale può essere determinato in 15 ore, in aggiunta a quelle normalmente retribuite mensilmente con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di Polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79.



La quantificazione dell'ordine pubblico tiene conto delle unità già assegnate ai reparti e, pertanto, la determinazione degli oneri è per il 30% per l'ordine pubblico fuori sede e per il 70% per l'ordine pubblico in sede, mentre per l'effettiva corresponsione della relativa indennità, in sede e fuori sede, si prevede un impiego per ciascuna unità non per i tre mesi interi ma limitatamente a 60 giornate complessive pro-capite (20 mensili) rispetto al totale delle 91 possibili coincidenti con il periodo di aggregazione. Tale opzione è legata alla suddivisione del territorio nazionale in zone di rischio, suscettibili di subire frequenti e ricorsivi cambiamenti in considerazione dell'andamento della curva epidemiologica, che comporta la modulazione dell'impiego del personale nei termini di cui sopra.

Merita aggiungere che, rispetto alle pregresse fasi di impiego delle Forze di polizia, l'attività operativa non è più svolta prevalentemente mediante servizi di ordine pubblico, ma tramite servizi finalizzati a prevenire od interrompere assembramenti, ovvero tramite controlli e interventi domiciliari volti a contenere possibili situazioni di contagio.

Tale determinazione, facendo leva sull'esperienza del trimestre febbraio-aprile 2021, durante il quale le giornate di ordine pubblico sono state quantificate in 25 mensili, induce a prevedere per il prossimo bimestre una possibile diminuzione delle giornate di ordine pubblico e un corrispondente incremento delle ore di lavoro straordinario, stimandosi all'incirca 15 ore il *surplus* da autorizzare in addizione ai normali limiti mensili pro-capite.

Si evidenzia, inoltre, che per le attività di ordine pubblico la spesa per i servizi di mensa, ristorazione e alloggio per il personale delle sole Forze di polizia è stata calcolata per 91 giorni.

In particolare, per il vitto, si prevede un solo pasto giornaliero in più rispetto agli ordinari servizi di mensa già garantiti con i vigenti stanziamenti di bilancio, con la parametrizzazione a 10 euro della spesa media per ciascun pasto sull'intero territorio nazionale per la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, e a 6 euro per l'Arma Carabinieri, in ragione della maggiore capillarità territoriale dei reparti dell'Arma che possono fruire delle mense di servizio.

Per l'alloggiamento, riferito ai soli servizi fuori sede, si prevede una sistemazione in camera doppia per il solo personale che non trova alloggio presso le strutture dell'Amministrazione, valutabile nel 40% dell'intera forza impiegata sull'intero territorio nazionale per la Polizia di Stato e per la Guardia di Finanza, mentre per l'Arma dei Carabinieri, in considerazione delle maggiori disponibilità di strutture sul territorio, si stima un impiego presso strutture alberghiere valutabile intorno al 30%.

Con il comma 5 vengono altresì riconosciute, dal punto visto retributivo, le maggiori attività amministrative svolte a causa dell'emergenza epidemiologica in corso dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o gli altri uffici, istituti e reparti in cui si articola l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché presso le Prefetture e le Questure della Repubblica.

In particolare, vengono previste n. 15 ore pro-capite di remunerazione di lavoro straordinario, ulteriori rispetto a quelle normalmente liquidate con gli ordinari stanziamenti di bilancio, a favore di un numero complessivo di 1.000 unità sull'intero territorio nazionale, con un costo medio orario di lavoro straordinario pari a euro 18,50.

POLIZIA DI STATO

A) Spese per il personale:

- AI Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)	n. 3 mesi
Unità giornaliere impiegate:	n. 8.500
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n. 15
- Importo orario	€ 19,79
n. 15 ore pro-capite mensili x 8.500 unità € 19,79 (costo mensile)	€ 2.523.225
Costo complessivo per n. 3 mesi	€ 7.569.675



- **A2** Ordine pubblico

Determinate in 8.500 le unità della Polizia di Stato impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa euro 3.300.000 mensili, di cui – per il periodo che si considera - il 30% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 70% della spesa storica per un **costo complessivo**, per il periodo considerato, di **euro 6.930.000**.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)	n. 60 giorni
Unità impiegate:	n. 8.500
- Stima costi fuori sede	
Unità (2.550 x € 29,43 x giorni 60)	€ 4.502.790
- Stima costi in sede	
Unità (5.950 x € 17,25 x giorni 60)	€ 6.158.250
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€ 10.661.040
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€ - 6.930.000
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	€ 3.731.040

- **A3** Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)	n. 91 giorni
Unità impiegate:	n. 2.550
Pasti giornalieri	n. 2.550
Costo medio del pasto	€ 10
- Stima costi:	
(n. 2.550 unità x giorni 91 x euro 10,00)	€ 2.320.500

- **A4** Spese per alloggiamento per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)	n. 91 giorni
Unità impiegate:	n. 2.550
Unità da sistemare in strutture alberghiere	n. 500
numero camere per sistemazione in doppie	n. 250
costo medio per camera	€ 50
- Stima costi:	
(n. 250 camere x giorni 91 x euro 50,00)	€ 1.137.500

RIEPILOGO COMPLESSIVO SPESE PERSONALE POLIZIA DI STATO

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	€ 7.569.675
Ordine pubblico in sede e fuori sede	€ 3.731.040
Servizi di mensa	€ 2.320.500
Alloggiamento	€ 1.137.500
T o t a l e	€ 14.758.715



B) Spese sanitarie, pulizia, igiene e sanificazione

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Polizia di Stato all'igiene e sanificazione degli ambienti:

B1) Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo, tenuto conto di n. 3 interventi straordinari del mantenimento giornaliero delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile mediamente per ciascuna provincia in € 15.000,00 mensili, per 3 mesi è pari a:

€ 4.500.000

B2) Dispositivi di protezione individuale:

Guanti monouso in nitrile/lattice, camici monouso, tute protettive monouso, cuffie, copricalzari, copriscarpe, occhiali in policarbonato, visiere di protezione trasparente

€ 2.701.320

B3) gel antisepsi per le mani, tamponi molecolari, test antigenici rapidi

n. 450.000 flaconi 100 ml amuchina x € 1 cadauno	€	450.000
n. 120.000 dispenser da 1 lt x € 3 cadauno	€	360.000
n. 120.000 test antigenici rapidi	€	540.000
n. 45.000 tamponi molecolari	€	112.500
Totale	€	1.462.500

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE POLIZIA DI STATO

	Tipologia di spesa	Importo
B1	Spese di sanificazione e igiene	€ 4.500.000
B2	Dispositivi di protezione individuale	€ 2.701.320
B3	Materiale gel antisepsi	€ 1.462.500
Totale		€ 8.663.820

TOTALE COMPLESSIVO POLIZIA DI STATO

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	€ 14.758.715
Spese sanitarie	€ 8.663.820
Totale	€ 23.422.535

ARMA DEI CARABINIERI**A) Spese per il personale:****- AI Lavoro straordinario**

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)

n. 3 mesi

Unità giornaliere impiegate:

n. 11.000



- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n. 15
- Importo orario	€ 19,79
n. 15 ore pro-capite mensili x 11.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€ 3.265.350
Costo complessivo per n. 3 mesi	€ 9.796.050

- **A2 Ordine pubblico**

Determinato in 11.000 le unità dell'Arma Carabinieri impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede. La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc. La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa euro 3.300.000 mensili, di cui – per il periodo che si considera - il 30% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 70% della spesa storica per un **costo complessivo**, per il periodo considerato, di **euro 6.930.000**.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)	n. 60 giorni
Unità impiegate:	n. 11.000
- Stima costi fuori sede	
Unità (3.300 x € 29,43 x giorni 60)	€ 5.827.140
- Stima costi in sede	
Unità (7.700 x € 17,25 x giorni 60)	€ 7.969.500
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€ 13.796.640
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€ - 6.930.000
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	€ 6.866.640

- **A3 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede**

Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)	n. 91 giorni
Unità impiegate:	n. 3.300
Pasti giornalieri	n. 3.300
Costo medio del pasto	€ 6
- Stima costi:	
(n. 3.300 unità x giorni 91 x euro 6)	€ 1.801.800

- **A4 Spese per alloggio per servizi di ordine pubblico fuori sede**

Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)	n. 91 giorni
Unità impiegate:	n. 3.300
Unità da sistemare in strutture alberghiere	n. 990
numero camere per sistemazione in doppie	n. 495
costo medio per camera	€ 50
- Stima costi:	
(n. 495 camere x giorni 91 x euro 50)	€ 2.252.250

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE ARMA CARABINIERI

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	€ 9.796.050



Ordine pubblico in sede e fuori sede	€ 6.866.640
Servizi di mensa	€ 1.801.800
Alloggiamento	€ 2.252.250
Totale	€ 20.716.740

B) Spese sanitarie, pulizia, igiene e sanificazione

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale dell'Arma Carabinieri alla pulizia e sanificazione degli ambienti:

- B1) Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo, tenuto conto di n. 3 interventi straordinari di sanificazione e del mantenimento giornaliero delle condizioni di igiene e pulizia, quantificabile mediamente per ciascuna provincia in € 15.000,00 mensili, per 3 mesi è pari a:

€ 4.500.000

- B2) Dispositivi di protezione individuale:

Guanti monouso in nitrile/lattice, camici monouso, tute protettive monouso, cuffie, copricalzari, copriscarpe, occhiali in policarbonato, visiere di protezione trasparente

€ 3.150.000

- B3) gel antisepsi per le mani, tamponi molecolari, test antigenici rapidi

n. 450.000 flaconi 100 ml amuchina x € 1,00 cadauno € 450.000

n. 120.000 dispenser da 1 lt x € 3,00 cadauno € 360.000

n. 120.000 test antigenici rapidi € 540.000

n. 30.000 tamponi molecolari € 112.500

Totale € 1.462.500

- B4) Sanificazione mezzi e autoveicoli € 375.000

RIEPILOGO COMPLESSIVO SPESE SANITARIE ARMA DEI CARABINIERI

lettera	Tipologia di spesa	Importo
B1	Spese di sanificazione e igiene	€ 4.500.000
B2	Dispositivi di protezione individuale	€ 3.150.000
B3	Materiale gel antisepsi	€ 1.462.500
B4	Sanificazione mezzi e autoveicoli	€ 375.000
Totale		€ 9.487.500

TOTALE COMPLESSIVO ARMA CARABINIERI

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	€ 20.716.740
Spese sanitarie	€ 9.487.500



Totale	€ 30.204.240
---------------	---------------------

GUARDIA DI FINANZA

C) Spese per il personale:

A1 Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)	n. 3 mesi
Unità giornaliera impiegate:	n. 1.500
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n. 15
- Importo orario	€ 19,79
n. 15 ore pro-capite mensili x 1.500 unità € 19,79 (costo mensile)	€ 445.275
Costo complessivo per n. 3 mesi	€ 1.335.825

- A2 Ordine pubblico

Determinato in 1.500 le unità della Guardia di Finanza impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa euro 2.000.000 mensili, di cui – per il periodo che si considera - il 30% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 70% della spesa storica per un costo complessivo, per il periodo considerato, di euro 4.200.000. Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)	n. 60 giorni
Unità impiegate:	n. 1.500
- Stima costi fuori sede	
Unità (450 x € 29,43 x giorni 60)	€ 794.610
- Stima costi in sede	
Unità (1.050 x € 17,25 x giorni 60)	€ 1.086.750
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€ 1.881.360
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€ - 4.200.000
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	€ zero

- A3 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)	n. 91 giorni
Unità impiegate:	n. 450
Pasti giornalieri	n. 450
Costo medio del pasto	€ 10,00
- Stima costi:	€ 409.500
(n. 450 unità x giorni 91 x euro 10)	

- A4 Spese per alloggiamento per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)	n. 91 giorni
Unità impiegate:	n. 450
Unità da sistemare in strutture alberghiere	n. 225
numero camere per sistemazione in doppie	n. 112
costo medio per camera	€ 50,00
- Stima costi:	€ 509.600



(n. 112 camere x giorni 91 x euro 50,00)

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	€ 1.335.825
Ordine pubblico in sede e fuori sede	0
Servizi di mensa	€ 409.500
Alloggiamento	€ 509.600
Totale	€ 2.254.925

B) Spese sanitarie, igiene e sanificazione

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali. Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Guardia di finanza, alla pulizia e sanificazione degli ambienti:

- **B1) Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti**

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere nonché acquisto di dispositivi per la sanificazione e l'igienizzazione degli ambienti e purificatori d'aria. L'onere complessivo, tenuto conto di n. 3 interventi straordinari e del mantenimento giornaliero delle condizioni di igiene e pulizia, quantificabile mediamente per ciascuna provincia in euro 6.500,00 mensili, per 3 mesi è pari a:

€ 1.950.000

- **B2) Dispositivi di protezione individuale:**

Guanti monouso in nitrile/lattice, camici monouso, tute protettive monouso, cuffie, copricalzari, copriscarpe, occhiali in policarbonato, visiere di protezione trasparente, capi di vestiario da destinare ai militari coinvolti nelle attività di prevenzione e tutela della salute pubblica.

€ 750.000

- **B3) gel antisepsi per le mani, tamponi molecolari, test antigenici rapidi**

€ 1.500.000

- **B4) Sanificazione mezzi**

€ 300.000

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE GUARDIA DI FINANZA

lettera	Tipologia di spesa	Importo
B1	Spese di sanificazione e igiene	€ 1.950.000
B2	Dispositivi di protezione individuale	€ 750.000
B3	Materiale gel antisepsi	€ 1.500.000
B4	Sanificazione mezzi	€ 300.000



Totale	€ 4.500.000
---------------	--------------------

TOTALE COMPLESSIVO GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	€ 2.254.925
Spese sanitarie	€ 4.500.000
Totale	€ 6.754.925

POLIZIE LOCALI

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale ha conseguentemente richiesto una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia richiedendo l'impiego anche delle polizie locali così da mantenere il livello di controllo e contrasto al crimine da parte delle Forze di Polizia.

La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio volto al rispetto delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti, senza giustificato motivo, sia nell'ambito comunale che tra comuni.

Si prevede un impiego di 2.500 unità per il periodo 1° maggio - 31 luglio 2021.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede e per le medesime giornate individuate per le Forze di polizia.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 maggio - 31 luglio)	n. 60 giorni
- Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede	n. 2.500
- Stima costi in sede n. 2.500 unità giornaliera x € 17,25 x giorni 60	€ 2.587.500

TOTALE COMPLESSIVO POLIZIA LOCALI € 2.587.500

Comma 5**PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO**

Viene previsto l'impiego di unità di personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli altri uffici e reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché presso le Prefetture e le Questure della Repubblica.

In particolare, vengono previste n. 15 ore pro-capite oltre quelle normalmente liquidate con gli ordinari stanziamenti di bilancio, determinando in euro 18,50 il costo medio orario del lavoro straordinario per un numero complessivo di 1.000 unità per l'intero territorio nazionale.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 maggio - 31 luglio 2021)	n. 3 mesi
Unità impiegate:	n. 1.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n. 15
- Importo orario	€ 18,50
n. 15 ore pro-capite mensili x 1.000 unità € 18,50 (costo mensile)	€ 277.500
Costo complessivo per n. 3 mesi	€ 832.500

**RIEPILOGO COMPLESSIVO
DELL'ULTERIORE FABBISOGNO DA FINANZIARE:**

Componenti	Spesa
Polizia di Stato	€ 23.422.535
Arma dei Carabinieri	€ 30.204.240
Guardia di Finanza	€ 6.754.925
Amministrazione civile dell'interno	€ 832.500
Polizie locali	€ 2.587.500
TOTALE	€ 63.801.700

PERIODO: 1° MAGGIO - 31 LUGLIO 2021

Tipologia di spesa	Polizia di Stato	Arma dei Carabinieri	Guardia di Finanza	Amm. civile dell'interno	Polizie locali	Totale
Lavoro straordinario	7.569.675	9.796.050	1.335.825	832.500	0	19.534.050
Ordine pubblico	3.731.040	6.866.640	0,00	0	2.587.500	13.185.180
Servizi di mensa	2.320.500	1.801.800	409.500	0	0	4.531.800
Alloggiamento	1.137.500	2.252.250	509.600	0	0	3.899.350
Spese di pulizia e sanitarie	8.663.820	9.487.500	4.500.000	0	0	22.651.320
Totale	23.422.535	30.204.240	6.754.925	832.500	2.587.500	63.801.700

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il comma 6 mira ad adeguare le risorse finanziarie rese disponibili al fine di assicurare, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021, la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19 e l'ulteriore spesa necessaria garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In relazione al primo aspetto, la necessità di incremento dello stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il fabbisogno di euro 3.355.560 è stato quantificato considerando che:

- per garantire il dispositivo minimo di soccorso tecnico urgente sull'intero territorio nazionale, tenendo conto delle criticità connesse con l'emergenza sanitaria in atto, è necessario prevedere, mediamente, il ricorso nel periodo in esame (1° maggio - 31 luglio) a 300 unità di personale operativo richiamato dal turno libero ed impiegato in orario straordinario;



- nel periodo considerato (**tre**dicì settimane circa), ciascuna unità richiamata dal turno libero dovrà prestare, settimanalmente, 36 ore di lavoro straordinario.

Di seguito la stima dei costi per prestazioni straordinarie:

Periodo considerato (1° maggio - 31 luglio 2021)	13 settimane
Unità di personale richiamate giornalmente dal turno libero	300
Numero di ore straordinarie settimanali per unità di personale	36
Numero di ore straordinarie per il periodo considerato (13 x 36 x 300)	140.400
Tariffa media compenso per lavoro straordinario (lordo Stato)*	euro 23,90
Onere complessivo dell'intervento (140.400 x 23,90)	euro 3.355.560

* L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che sono chiamate a svolgere il servizio, aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120.

In relazione alla seconda esigenza rappresentata, l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso, viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto con tre squadre composte ciascuna da 5 unità, alle quali si aggiungono 3 unità (per ciascuna squadra) di personale specialista NBCR per il contrasto del rischio biologico, per le principali città metropolitane maggiormente esposte al rischio COVID-19, dove operano squadre aggiuntive del CNVVF in regime di lavoro straordinario.

Conseguentemente, il fabbisogno è stato quantificato per assicurare, nel periodo preso in esame, un servizio integrativo h24 da parte di 24 unità complessive di personale.

In particolare il fabbisogno, relativamente al periodo dal 1° maggio - 31 luglio 2021, viene calcolato puntualmente, con una quantificazione di 92 giorni.

L'importo orario considerato (pari a 23,90 euro/ora) equivale a quello medio (lordo Stato) dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto legge n. 76 del 2020.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.

Periodo considerato: 1° maggio – 31 luglio 2021

Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi :

- Unità giornaliere impiegate:	n.	24
- Totale ore da liquidare pro-capite (24h x 92gg)	n.	2.208
- Importo orario	€	23,90

costo complessivo

1.266.510

TOTALE VIGILI DEL FUOCO		
Straordinario unità richiamate giornalmente dal giorno libero	€	3.355.560
Straordinario-squadre specialistiche	€	<u>1.266.510</u>
Totale	€	4.622.070



FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO**Comma 7****Spese di pulizia e funzionamento**

Le spese contemplate nella disposizione riguardano la pulizia e la sanificazione COVID-19 degli ambienti delle Prefetture e degli Uffici Centrali, con aumento delle prestazioni e della periodicità in atto, lavaggio e igienizzazione di uffici e delle aree adibite a ricezione del pubblico, dei servizi igienici e interventi di sanificazione COVID-19.

L'onere complessivo, su base mensile, è stato determinato sulla base delle richieste pervenute a tale titolo per ciascuna Prefettura e dalla spesa effettuata per gli Uffici centrali dall'inizio del 2021.

Pulizia, igienizzazione e sanificazione degli ambienti

costo mensile € 210.000

costo x 7 mesi € 1.470.000

Spese per DPI e altro materiale igienico-sanitario

Le spese di cui si richiede il finanziamento sono riconducibili all'acquisto di dispositivi di protezione individuali (mascherine, guanti, visiere) forniti al personale delle Prefetture e degli Uffici centrali, all'acquisto di gel igienizzante da mettere a disposizione del personale e del pubblico nei locali delle Prefetture e degli Uffici centrali, all'approvvigionamento di divisori e altro materiale igienico sanitario.

Materiale igienico, sanitario, dispositivi di protezione Individuale

costo mensile € 150.000

costo x 7 mesi € 1.050.000

Comma 8:

Prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle Prefetture-U.t.G.

Lo stanziamento copre le maggiori spese per le prestazioni per il lavoro straordinario dal 1° maggio al 31 luglio 2021, determinate in un plafond di 15 ore mensili medie, per un numero di 1.500 unità, delle circa 7.800 attualmente in servizio presso le Prefetture-U.t.G..

La stima dei costi è stata determinata al lordo degli oneri a carico dello Stato e con una quantificazione media convenzionale di € 20,33 l'ora,

Prestazioni di lavoro straordinario per personale delle Prefetture UtG

1500 unità x 15 ore mensili x 3 mesi x 20,33 € ora € 1.372.275

	straordinario LORDO STATO	Contr. a carico amm.ne cap.2900/5	IRAP cap.2945/2	LORDO DIPENDENTE 2900/3
PERIFERIA UTG	1.372.275	250.257	87.900	1.034.118

MINISTERO DELL'INTERNO. Riepilogo commi 7 e 8

Spese di pulizia e funzionamento	€ 1.470.000
Spese per DPI e altro materiale igienico sanitario	€ 1.050.000
Straordinario per il personale dell'Amministrazione civile in servizio presso le Prefetture-Utg	€ 1.372.275
TOTALE	€ 3.892.275



Comma 9. Remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza La disposizione, al comma 9, aggiorna il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per fare fronte, fino al 31 luglio 2021, ai maggiori e dinamici compiti di controllo del territorio e di vigilanza economico-finanziaria.

In particolare, il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario necessario all'assolvimento delle maggiori esigenze connesse al controllo del territorio e alla vigilanza economico-finanziaria, che attualmente, per le tre Forze di polizia sopra menzionate, ammonta mediamente a 18 ore mensili pro-capite, retribuite con gli ordinari stanziamenti di bilancio, viene incrementato, per complessive 62.574 unità della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza (come dettagliate nel prosieguo), di ulteriori 5 ore mensili pro-capite, così da arrivare al riconoscimento di 23 ore mensili di lavoro straordinario individuale, un quantitativo considerato più adeguato, in base all'attuale quadro, a garantire l'efficace e continuativa "copertura" dinamica, dal punto di vista della sicurezza del territorio.

L'elevato numero degli appartenenti impiegati dalle Forze di polizia sopra citate, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e dei gradi che verranno impiegati sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa, viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79.

Nel dettaglio, gli oneri per lavoro straordinario del personale delle tre Forze di polizia, sono stati calcolati come segue:

POLIZIA DI STATO

Per la Polizia di Stato, il fabbisogno preventivato per le prestazioni di lavoro straordinario ricomprende:

- il personale in servizio presso gli Uffici prevenzione generale e soccorso pubblico (UPGSP) e gli Uffici controllo del territorio (UCT) delle Questure e dei dipendenti Commissariati di pubblica sicurezza, nonché presso i Reparti prevenzione crimine (RPC), il quale, in ragione della mission istituzionale delle predette articolazioni territoriali, garantisce ordinariamente il controllo dinamico del territorio;
- il personale delle specialità della Polizia Ferroviaria, della Polizia Stradale e della Polizia di frontiera che svolge regolarmente compiti di vigilanza attiva nelle stazioni e nei tratti ferroviari, lungo la rete stradale e alle frontiere.

Complessivamente, il numero di appartenenti alla Polizia di Stato impiegati quotidianamente nelle attività di controllo del territorio, comprensive delle predette mansioni di vigilanza attiva svolte dal "comparto specialità", è determinato analogicamente in n. 26.074 unità, un valore numerico che costituisce la media tra la rilevazione dei servizi di controllo e pattugliamento territoriale realizzati nel periodo gennaio-giugno 2020 e quella del periodo luglio-dicembre 2020, differenziati come segue:

Unità impiegate nei servizi di controllo e di pattugliamento del territorio svolti nel periodo GENNAIO-GIUGNO 2020	Unità impiegate nei servizi di controllo e di pattugliamento del territorio svolti nel periodo LUGLIO-DICEMBRE 2020
UPGSP + UCT = 18.166	UPGSP + UCT = 17.494
RPC = 1.656	RPC = 1.595
Polizia Ferroviaria = 1.814	Polizia Ferroviaria = 1.683
Polizia Stradale = 3.180	Polizia Stradale = 2.872
Polizia di Frontiera = 1.860	Polizia di Frontiera = 1.828
TOTALE 1° SEMESTRE 2020 = 26.676 unità	TOTALE 2° SEMESTRE 2020 = 25.472 unità
MEDIA 2020 = 26.074	



Da tale aliquota sono state escluse le unità di personale della Polizia di Stato mediamente impiegate, ogni giorno, nelle attività connesse al dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché allo svolgimento dei maggiori compiti comunque correlati all'emergenza epidemiologica in corso (vedasi, da ultimo, l'art. 35 del D.L. n. 41/2021).

Di seguito, la stima analitica dei costi derivanti dalla disposizione in esame:

Lavoro straordinario

Periodo considerato (1° maggio – 31 luglio 2021):

- Mesi	n.	3
- Unità impiegate:	n.	26.074
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	5
- Importo orario	€	19,79
- n. 5 ore pro-capite x n. 26.074 unità x n. 3 mesi x € 19,79	€	7.740.067
Totale spese	€	7.740.067

ARMA DEI CARABINIERI

Per l'Arma dei Carabinieri, la quantificazione degli oneri tiene conto delle prestazioni di lavoro straordinario: del personale in servizio presso i Comandi territoriali (Stazioni e Tenenze) che svolge compiti di prevenzione generale e controllo del territorio, quantificato in **n. 18.978 unità**;

del personale che svolge i medesimi servizi nell'ambito di Nuclei, sezioni e radiomobili, quantificato in **n. 5.022 unità**.

Complessivamente, quindi, il numero di appartenenti all'Arma dei Carabinieri giornalmente impegnati nelle attività di prevenzione generale e controllo del territorio è pari a **n. 24.000 unità**.

Da tale aliquota di militari sono state escluse le unità di personale dell'Arma dei Carabinieri mediamente impiegate, ogni giorno, nelle attività connesse al dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché allo svolgimento dei maggiori compiti comunque correlati all'emergenza epidemiologica in corso (vedasi, da ultimo, l'art. 35 del D.L. n. 41/2021).

Di seguito, la stima analitica dei costi derivanti dalla disposizione in esame:

Lavoro straordinario

Periodo considerato (1° maggio – 31 luglio 2021):

- Mesi	n.	3
- Unità impiegate:	n.	24.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	5
- Importo orario	€	19,79
- n. 5 ore pro-capite x n. 24.000 unità x n. 3 mesi x € 19,79	€	7.124.400
Totale spese	€	7.124.400

GUARDIA DI FINANZA

Ai fini della quantificazione degli oneri connessi alle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Guardia di Finanza, si è tenuto conto del relativo dispositivo che mediamente viene dispiegato, quotidianamente, nell'ambito dei servizi di controllo dinamico, di carattere economico-finanziario, del territorio.

Al riguardo, è stato considerato come in tale tipologia di attività venga impiegata, attualmente, circa la metà della forza effettiva presente presso i Reparti della "linea territoriale" del Corpo, ossia dei Gruppi ("operativi", diversi da quelli di "indirizzo e controllo"), dei Nuclei Operativi Metropolitan, delle Compagnie e delle Tenenze, nonché dei Gruppi e delle Compagnie Pronto Impiego.

Ciò per un dispositivo complessivo quantificato in **12.500 unità** dei vari ruoli del personale.

Da tale aliquota di militari sono state escluse le unità di personale della Guardia di Finanza mediamente impiegate, ogni giorno, nelle attività connesse al dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al



contenimento del contagio da COVID-19, nonché allo svolgimento dei maggiori compiti comunque correlati all'emergenza epidemiologica in corso (vedasi, da ultimo, l'art. 35 del D.L. n. 41/2021).

Nella seguente tabella vengono riportati i dati relativi alla forza effettiva dei Reparti territoriali del Corpo impiegata nei servizi della specie:

Reparti	Totale unità
Gruppi	2.746
Gruppi e Compagnie Pronto Impiego	830
Nuclei Operativi Metropolitani	795
Compagnie	5.793
Tenenze	2.336
Totale	12.500

Di seguito, la stima analitica dei costi derivanti dalla disposizione in esame:

Lavoro straordinario

Periodo considerato (1° maggio – 31 luglio 2021):

- Mesi	n.	3
- Unità impiegate:	n.	12.500
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	5
- Importo orario	€	19,79
- n. 5 ore pro-capite x n. 12.500 unità x n. 3 mesi x € 19,79€		3.710.625
Totale spese	€	3.710.625

Complessivamente, le unità di personale delle tre Forze di polizia di cui è previsto l'impiego dal 1° maggio al 31 dicembre 2021, nelle diverse attività connesse alla prevenzione generale e alla sorveglianza territoriale, anche di carattere economico-finanziario, sono così riassumibili:

Polizia di Stato	n. 26.074
Arma dei Carabinieri	n. 24.000
Guardia di Finanza	n. 12.500
TOTALE	n. 62.574

Il fabbisogno stimato per la remunerazione del lavoro straordinario, complessivamente pari ad euro 18.575.092 per un periodo di 3 mesi, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, tiene in debita considerazione gli stanziamenti ordinari di bilancio attraverso i quali è possibile garantire, come detto, una media pro-capite mensile di 18 ore.

Per le citate Forze di Polizia, in considerazione delle risorse disponibili sugli stanziamenti di bilancio, non sono stati computati ulteriori oneri per le indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede.

Commi 10. Misure urgenti per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. In relazione all'emergenza sanitaria in atto, si compendiano di seguito gli oneri per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera nel periodo 1 maggio - 31 luglio 2021. Le esigenze riguardano maggiori spese di personale imbarcato sulle unità navali nel trimestre di prolungamento del periodo emergenziale e le spese per acquisto di equipaggiamento e materiali.

Gli oneri, distinti per tipologia di spesa sono così motivati:

A) Spese di personale

In relazione all'emergenza epidemiologica in corso, il Corpo delle Capitanerie di Porto sostiene costi aggiuntivi per l'impiego del proprio personale, è stato costretto a sottoporre il proprio personale impiegato a bordo delle proprie unità e mezzi Navali del Corpo, a protocolli sanitari finalizzati a prevenire l'efficacia



dello strumento operativo e la salvaguardia dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché l'eventuale diffusione del contagio tra il proprio personale e l'ambiente esterno attuando misure che minimizzano la possibilità di contaminazione.

Infatti, le condizioni di impiego impongono, al fine di salvaguardare la pianificazione della missione operativa, che gli equipaggi delle unità maggiori, prima dell'inizio di una missione navale, di durata superiore a cinque giorni siano posti, successivamente all'effettuazione di un ciclo obbligatorio di tamponi molecolari, a quarantena fiduciaria a bordo dell'unità navale in locali confinati al fine di individuare eventualmente soggetti contaminati, prevenendo quindi il contagio e della diffusione del virus, che diventa più difficilmente controllabile in ambienti ristretti. In tali condizioni di impiego si apre una cosiddetta "finestra operativa" che impone la presenza a bordo del personale generando conseguenti costi aggiuntivi di straordinari stimati mediamente in circa 4 ore al giorno a persona.

Tale tipologia di impiego richiede mediamente la presenza a bordo di 40 militari al costo medio orario di € 21,21 pari ad un costo giornaliero di € 84,84 cadauno per una spesa stimata di 312.211,20 €.

Si verifica inoltre, che durante le operazioni di salvataggio di persona pericolanti in mare o di evacuazione medica di malati a bordo di navi gli equipaggi della componente aeronavale si trovano, a causa dei ristretti spazi a disposizione sulle unità aeronavali di soccorso, in condizioni di "contatto ravvicinato". Tale condizione implica, al completamento della missione, l'applicazione di un analogo protocollo di prevenzione sanitaria a quello sopradescritto, che in base all'esperienza pregressa è stimabile mediamente in 5 unità giornalieri per una spesa complessiva di € 39.026,40.

Nella seguente tabella si riporta la dimostrazione analitica delle spese sostenute:

Tipo di costo	Personale mediamente impiegato	Costo medio giornaliero a militare	giorni	Totale
Quarantena fiduciaria pre-missione	40	84,84	92	312.211,20 €
Quarantena fiduciaria Per contatto ravvicinato	5	84,84	92	39.026,40 €
		Totale		351.238 €

L'importo orario equivale a quello medio, lordo Stato, rispetto alle qualifiche di personale che sono coinvolte nelle misure di prevenzione.

B) Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (mascherine, guanti, termometri per tutti gli operatori impiegati nelle zone del contagio etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti necessari per assicurare il funzionamento dello strumento operativo ed amministrativo funzionale a garantire il mantenimento in efficienza dell'IMRCC, MRSCC ed UCG, dello strumento di soccorso e salvaguardia della vita umana in mare, di sicurezza dei porti nonché la loro operatività sia sotto il profilo della sicurezza portuale e della navigazione che della efficacia della connessa attività amministrativa.

Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti ed uffici aperti al pubblico per lo svolgimento dei servizi essenziali su tutto il territorio nazionale:	€ 1.000.000
Pulizia e sanificazione delle unità navali e dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19	€ 300.000



Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani) per personale impiegato nell'assolvimento di compiti essenziali e/o indifferibili compreso l'acquisto di tamponi igienici o il pagamento di ticket sanitari per l'effettuazione di misure alternative	€ 300.000
subtotale	€ 1.600.000

RIEPILOGO COMPLESSIVO

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese di personale	€ 351.238
B)	Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale	€ 1.600.000,00
	Totale	€ 1.951.238

Comma 11. Misure urgenti per la sicurezza e la funzionalità delle strutture penitenziarie. Prevede una spesa complessiva di euro 4.494.951,00 di cui euro 2.368.863,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, di euro 486.102,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario dei dirigenti appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e di euro 572.670,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Comparto funzioni centrali, per il periodo dal 1° maggio a tutto il 31 luglio 2021.

Ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, è stato ipotizzato un costo medio orario *pro capite* di euro 19,79 per 570 unità di personale, per un periodo di mesi tre (stante il perdurare dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021).

Ai fini del calcolo si è tenuto conto di n. 70 ore mensili *pro capite* per la specifica esigenza.

Si evidenzia che il criterio di quantificazione del costo medio unitario dell'ora di straordinario, risulta coerente con il parametro già impiegato in sede di redazione di altri atti normativi di analogia portata, recanti misure urgenti poste in essere per far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, e precisamente avuto riguardo allo stanziamento disposto con l'articolo 74, comma 7, del D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, nonché con quanto previsto dal D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020, ove all'articolo 219, comma 3, è stato disposto l'incremento del *plafond* stanziato dal predetto articolo 74, comma 7; da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 353, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) e dell'articolo 35, comma 4, del D.L. 41/2021.

Si rappresenta, inoltre, che l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri è resa estremamente complicata dall'elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dalla diversità delle qualifiche del personale impiegato per garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, che deve di volta in volta essere individuato sul territorio, nonché dal continuo avvicendamento del personale stesso, chiamato a fronteggiare situazioni di elevatissima criticità per l'ordine e la sicurezza degli istituti, indipendentemente dal grado rivestito e/o dalla qualifica di appartenenza.

Si sottolinea, infine, che l'importo medio in esame è sostanzialmente coincidente con quello indicato per l'anno 2020 nel decreto interministeriale di concerto tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e Finanze relativo alla corresponsione dello straordinario al personale appartenente alle Forze di Polizia (ordine pubblico).

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari ad euro 2.368.863,00 in relazione al seguente calcolo:



<i>Ore mensili pro capite</i>	<i>Periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021</i>	<i>N. unità interessate</i>	<i>Costo orario medio</i>	<i>Totale oneri</i>
70 ore	3 mesi	570 unità	19,79 euro	2.368.863,00

Con riferimento ai dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, lo stanziamento aggiuntivo previsto consentirà di liquidare, per il periodo dal **1° maggio al 31 luglio 2021** (3 mesi), ulteriori 15 ore pro-capite di lavoro straordinario, in aggiunta alle 17 ore già autorizzate dal previsto Decreto Interministeriale, per un totale di 32 ore mensili pro-capite.

La stima dell'onere per le prestazioni di lavoro straordinario relative al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, sempre per le mensilità maggio-giugno-luglio 2021, è stata effettuata, prudenzialmente, sulla qualifica di Primo dirigente con più di 23 anni di anzianità, applicando un'aliquota media oraria lorda di euro 41,23, in coerenza con quella risultante dall'adeguamento ISTAT sugli stipendi, di cui al DPCM 13 novembre 2020.

Al riguardo, si precisa che la normativa prevede per tale personale, equiparato ai dirigenti di diritto pubblico della Polizia di Stato, un'attribuzione massima individuale di 660 ore annue per 11 mesi (pari a 60 ore mensili).

L'onere, pari ad euro **486.102,00 (arrotondato)** è stato determinato in base al seguente calcolo:

<i>Ore mensili pro capite</i>	<i>Periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021</i>	<i>N. unità interessate</i>	<i>Costo orario medio</i>	<i>Totale oneri (arrotondato)</i>
15 ore	3 mesi	262 unità	41,23 euro	486.102,00

Considerata l'esigenza di assicurare, durante la proroga del periodo emergenziale, il buon andamento delle attività trattamentali ed amministrative-contabili negli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità si rende necessario prevedere un incremento di lavoro straordinario pari a 20 ore mensili - alla tariffa media oraria di euro 21,21 ottenuta dalla media delle tariffe orarie dello straordinario feriale del personale Area seconda e terza - dal 1° maggio al 31 luglio 2021 (3 mesi) per 450 unità.

Aliquota media oraria straordinario CFC:

Area	Fascia	ALIQUOTA ORARIA	RIT.PREV	IRAP	TOTALE
		Str. Diurno	24,20%	8,50%	LORDO STATO
III	F7	21,46	5,19	1,82	28,48
III	F6	20,21	4,89	1,72	26,82
III	F5	18,93	4,58	1,61	25,12
III	F4	17,78	4,30	1,51	23,59
III	F3	16,19	3,92	1,38	21,48
III	F2	15,36	3,72	1,31	20,38
III	F1	14,84	3,59	1,26	19,69
II	F6	15,32	3,71	1,30	20,33
II	F5	14,89	3,60	1,27	19,76
II	F4	14,37	3,48	1,22	19,07
II	F3	13,55	3,28	1,15	17,98
II	F2	12,73	3,08	1,08	16,89



II	F1	12,11	2,93	1,03	16,07
Media aliquota oraria (lordo Stato)					21,21

<i>Ore mensili pro capite</i>	<i>Periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021</i>	<i>N. unità interessate</i>	<i>Costo orario medio</i>	<i>Totale oneri</i>
20 ore	3 mesi	450 unità	21,21 euro	€ 572.670,00

La disposizione prevede altresì una specifica autorizzazione di spesa destinata a finanziare interventi per la sanificazione e disinfezione straordinaria degli ambienti lavorativi per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, degli ambienti in uso all'amministrazione penitenziaria, per l'acquisto di dispositivi di prevenzione e protezione (tra cui anche i tamponi ove necessario), a tutela della salute dei detenuti e dei lavoratori che, anche nel corso dell'attuale emergenza sanitaria nazionale, garantiscono i servizi indifferibili e di sicurezza dell'amministrazione Penitenziaria.

L'intervento di sanificazione straordinaria, di conseguenza, è imposto dalla necessità di contenere il più possibile l'esposizione degli operatori al rischio di contagio da Covid-19 all'interno degli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole di formazione del personale.

Nello specifico lo stanziamento si rende necessario per l'acquisto dei dispositivi di prevenzione e protezione, per la sanificazione degli istituti penitenziari, comprendendo tutte le aree destinate al personale, alle celle, sale colloqui ecc. e gli istituti penali per minorenni, per un totale complessivo di circa 3.239.000 di mq.

Ipotizzando una sanificazione intensificata di tutte le zone una volta alla settimana, per tre mesi, l'onere è quantificato come meglio rappresentato nella seguente tabella:

Superfici da sanificare	Settimane (3 mesi)	Onere settimanale	Onere complessivo (arrotondato)
3 milioni mq (Istituti penitenziari)	12	46.154,00	553.848,00
239.000 mq (Istituti penali per minorenni)	12	11.539,00 (*)	138.468,00
TOTALE			692.316,00

(*) importo arrotondato

Si precisa che l'onere relativo alla spesa destinata alla sanificazione degli istituti penitenziari e istituti penali per minorenni, è stato quantificato tenendo conto del principio dell'elasticità della domanda, secondo cui una maggiore quantità di superfici da sanificare, come nel caso degli istituti per adulti, è suscettibile di determinare un prezzo al mq proporzionalmente più basso.

Con riferimento all'acquisizione dei dispositivi di protezione e di prevenzione, si prevede l'acquisizione, per un fabbisogno di 3 mesi dal 1° maggio al 31 luglio 2021, di mascherine di tipo chirurgico, di tipo FFP2, guanti in lattice, kit tamponi, disinfettanti e altri materiali igienico sanitari, per una spesa complessiva quantificata in 375.000 euro.

Riepilogo oneri:



Straordinario polizia penitenziaria	3 mesi dal 1° maggio al 31 luglio 2021	2.368.863,00
Straordinario dirigenti carriera dirigenziale penitenziaria e dei direttori degli istituti penali per minorenni	3 mesi dal 1° maggio al 31 luglio 2021	486.102,00
Straordinario Comparto Funzioni centrali DAP e DGCM	3 mesi dal 1° maggio al 31 luglio 2021	572.670,00
Sanificazione locali istituti penitenziari	3 mesi dal 1° maggio al 31 luglio 2021	553.848,00
Sanificazione locali istituti penali per minorenni	3 mesi dal 1° maggio al 31 luglio 2021	138.468,00
Acquisizione di dispositivi di prevenzione e protezione	3 mesi dal 1° maggio al 31 luglio 2021	375.000,00
Totale autorizzazione di spesa		4.494.951,00

Comma 12 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 105.008.000 euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

ART. 75

(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

Trattandosi di disposizione meramente procedurale e perfettamente applicabile attraverso le risorse umane e strumentali assegnate alla magistratura militare a legislazione vigente, si esclude che essa possa comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 76.

(Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa)

La disposizione prevede al **comma 1** che, a decorrere dal 30 settembre 2021, la società Riscossione Sicilia S.p.A. sia sciolta per legge, senza che venga esperita alcuna procedura di liquidazione.

Il **comma 2** prevede che, con decorrenza dal 1° ottobre 2021 e secondo quanto previsto dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della Regione venga attribuito all'Agenzia delle entrate, oggi titolare della funzione per le sole entrate non spettanti alla Regione siciliana ai sensi dell'art. 3, comma 29 bis, del d.l. n. 203/2005 e svolto dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione di cui all'art. 1 del d.l. n. 193/2016, analogamente a quanto previsto sul resto del territorio nazionale.



Il **comma 3** prevede, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, l'erogazione di un contributo in conto capitale a sostegno dell'intera operazione, ivi incluse le eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società, derivanti anche dall'applicazione dei criteri contabili adottati correntemente nei bilanci dell'ente. Il predetto contributo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, è assicurato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1090, della Legge n. 178/2020.

Tale importo è stato determinato sulla base delle evidenze contabili di Riscossione Sicilia S.p.A. risultanti dalla situazione economico-patrimoniale 2019 e dal preconsuntivo 2020, oggetto di specifica verifica da parte di un Advisor incaricato. Il predetto importo, come sopra determinato, risulta congruo anche tenuto conto dell'andamento della società rilevato nei primi mesi dell'esercizio e, pertanto, l'applicazione della disposizione in esame non determina nuovi e maggiori oneri a carico dello Stato.

Per garantire il passaggio completo delle attività di riscossione, il **comma 4** prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione» subentri a titolo universale, in tutti i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, intrattenuti da Riscossione Sicilia S.p.A. alla data di scioglimento, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Al fine di tutelare il mantenimento dei livelli occupazionali, come peraltro auspicato dalla L.R. n. 16/2017 della Regione siciliana, il **comma 5** prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2021, il personale di Riscossione Sicilia S.p.A. venga trasferito all'ente senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica, ferma restando la necessità di effettuare una verifica delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. Al personale trasferito si applicherà, ad ogni buon conto, la sola contrattazione collettiva vigente presso il nuovo datore di lavoro, con immediata cessazione dell'intera contrattazione collettiva, di tutti gli accordi sindacali e degli usi aziendali. Viene, inoltre, specificatamente introdotto, a far data dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, il divieto, per Riscossione Sicilia S.p.A., di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato.

Il **comma 6** stabilisce che, entro la data del 30 settembre 2021, l'assemblea degli azionisti di Riscossione Sicilia S.p.A. ne approvi il bilancio di esercizio per l'anno 2020, corredato delle relazioni di legge. Prevede, inoltre, che entro centoventi giorni dalla stessa data, gli organi di Riscossione Sicilia S.p.A., in carica alla data del relativo scioglimento, senza compenso aggiuntivo alcuno, rispetto agli emolumenti di spettanza alla data di scioglimento, ne deliberino il bilancio di chiusura e che, corredato anche in questo caso, delle relazioni di legge, lo stesso sia trasmesso, per l'approvazione, alla Regione Siciliana, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, qualora la Regione stessa non provveda ai sensi del relativo comma 2.

Il **comma 7** prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del versamento di cui al comma 3, sia tenuta indenne dalla Regione Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A. alla data dello scioglimento, ovvero, alla data dell'eventuale precedente dismissione di tale partecipazione, da tutte le conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività della stessa Riscossione Sicilia S.p.A., incluse quelle puntualmente indicate, in modo non esaustivo, dalle lettere a), b), c) e d).

Il contributo di cui al comma 3 sarà destinato a copertura di rettifiche dei valori contabili alla data di subentro e, in via residuale, di eventuali altre "sopravvenienze passive" o "insussistenze patrimoniali" collegate alle medesime rettifiche che dovessero emergere negli esercizi successivi.

Il **comma 8** stabilisce che la manleva di cui al comma 7 sia temporalmente limitata alle richieste di indennizzo avanzate da Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2030. Viene precisato, tuttavia, che tale limite temporale non opererà per le obbligazioni gravanti sulla Regione Siciliana ai sensi delle lettere c) e d) dello stesso comma 7 e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento dell'attività di riscossione.

Il **comma 9** rinvia ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2021, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, sono stabilite le modalità per l'esercizio, nei confronti della Regione Siciliana, la determinazione delle modalità per l'esercizio della manleva di cui



al comma 7 e l'individuazione delle procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie, tenendo anche conto della necessità, per la Regione Siciliana, di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

Il comma 10 dispone che, all'interno della relazione annuale resa da Agenzia delle entrate-Riscossione al Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 14-bis, del DL n. 193/2016, siano separatamente esposte, in apposita sezione da trasmettere alla Regione Siciliana agli specifici fini del rapporto di cui all'art. 10-bis.1 della legge n. 196/2006, le informazioni sui carichi di ruolo afferenti alle entrate di spettanza della stessa citata Regione e le relative procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, con evidenza dei motivi di mancata riscossione dei predetti carichi.

Il comma 11 prevede che le operazioni contemplate nell'articolo in commento siano esenti da imposizione fiscale.

Il comma 12 stabilisce che la Regione Siciliana adegui il proprio ordinamento in materia di riscossione compatibilmente con le attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.

ART. 77.

(Disposizioni finanziarie)

Comma 1. Allo scopo di consentire lo sviluppo dei servizi per l'erogazione delle prestazioni finalizzate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con l'art. 101 del decreto-legge n. 34/2020 è stato consentito all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale un aumento del tetto di spesa per acquisto di beni e servizi, rispetto alle previsioni normative introdotte con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite di 68 milioni di euro per il solo anno 2020.

In considerazione della fase emergenziale ancora in atto, il Governo, attraverso le norme introdotte con la legge di bilancio 2021, ha in progetto di rafforzare le misure di sostegno economico dei lavoratori e favorire la continuità dei rapporti di lavoro e lo sviluppo delle attività produttive. Pertanto, l'INPS è chiamato, anche nel 2021, a potenziare le attività che favoriscono l'erogazione delle prestazioni ai lavoratori e dei servizi alle aziende attraverso soluzioni basate su servizi digitali e di contact center multicanale idonei a ridurre le esigenze di mobilità dei lavoratori, degli esponenti aziendali e degli intermediari previdenziali.

La disposizione ha l'obiettivo di preservare in capo all'INPS, anche per l'esercizio finanziario 2021, la capacità di spesa per il finanziamento dello sviluppo dei suddetti servizi e stabilisce per l'esercizio 2021 nella misura di 45 milioni di euro il limite massimo di incremento del valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in complessivi 45 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame.

Comma 2. Ai fini della sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche, è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021. Il riparto del fondo è disposto con decreto emanato ai sensi dell'articolo 4 quater, comma 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modifiche, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Ai relativi oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame.

Comma 3. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 200



milioni di euro nell'anno 2021, in termini di saldo netto da finanziare e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 20 milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame.

Comma 4. Il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 150 milioni di euro l'anno 2021, in termini di saldo netto da finanziare e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame.

Comma 5. Prevede un incremento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame.

Comma 6. Prevede un incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 130 milioni di euro per l'anno 2022, in via prudenziale, del Fondo di cui all'articolo 13-duodeces del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine di far fronte ad eventuali necessità derivanti da provvedimenti di chiusura delle attività economiche adottati nel corso del 2021, motivati dall'esigenza sanitaria in corso, anche in termini di eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio". Per effetto della richiamata disposizione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, nei limiti delle risorse disponibili del fondo in esame, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame.

Comma 7. Prevede un incremento, di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame.

Comma 8. La disposizione determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al successivo comma 10, lettera h), valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2022, 208 milioni di euro per l'anno 2023, 247 milioni di euro per l'anno 2024, 307 milioni di euro per l'anno 2025, 366 milioni di euro per l'anno 2026, 449 milioni di euro per l'anno 2027, 517 milioni di euro per l'anno 2028, 575 milioni di euro per l'anno 2029, 625 milioni di euro per l'anno 2030, 712 milioni di euro per l'anno 2031, 782 milioni di euro per l'anno 2032 e 836 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 23 milioni di euro per l'anno 2021, 155 milioni di euro per l'anno 2022, 235 milioni di euro per l'anno 2023, 291 milioni di euro per l'anno 2024, 364 milioni di euro per l'anno 2025, 433 milioni di euro per l'anno 2026, 526 milioni di euro per l'anno 2027, 586 milioni di euro per l'anno 2028, 650 milioni di euro per l'anno 2029, 708 milioni di euro per l'anno 2030, 767 milioni di euro per l'anno 2031, 876 milioni di euro per l'anno 2032 e 929 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del predetto comma 10.

Comma 9. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, da destinare ai territori già danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29



maggio 2012 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere b), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018. Le risorse di cui al precedente periodo sono trasferite/versate nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'ordinanza 732/2020 e intestata al Commissario delegato. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che reca le necessarie disponibilità finanziarie.

Comma 10. Prevede che agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione degli articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57, 68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in 41.873,833 milioni di euro per l'anno 2021, 2.140,411 milioni di euro nel 2022, 777,051 milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97 milioni di euro nel 2026, 805,61 milioni di euro per l'anno 2027, 875,61 milioni di euro per l'anno 2028, 937 milioni di euro per l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per l'anno 2030, 1.084,48 milioni di euro per l'anno 2031, 1.086,34 milioni di euro nel 2032, 1.112,65 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.084,7 milioni annui a decorrere dal 2034, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 42.145,633 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 2.378,111 milioni di euro nel 2022, 1.073,151 milioni di euro per l'anno 2023, 759,31 milioni di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per l'anno 2027, 935,41 milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6 milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro per l'anno 2030, 1.129,68 milioni di euro nel 2031, 1.170,54 milioni di euro nel 2032, 1.195,85 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, si provvede:

a) quanto a 107,58 milioni di euro per l'anno 2021, 1.324,85 milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di euro per l'anno 2023, 81,79 milioni di euro nel 2024, 61,76 milioni di euro nel 2025, 58,56 milioni di euro nel 2026, 61,67 milioni di euro per l'anno 2027, 56,2 milioni di euro nel 2028, 55,56 milioni di euro nel 2029, 55,16 milioni di euro nel 2030, 1,21 milioni di euro nel 2031, 1,16 milioni di euro nel 2032 e 0,20 milioni di euro nel 2034, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 251,449 milioni di euro per l'anno 2021, 1.477,95 milioni di euro per l'anno 2022, 780,90 milioni di euro per l'anno 2023, 86,64 milioni di euro per l'anno 2024, 66,61 milioni di euro per l'anno 2025, 63,41 milioni di euro nel 2026, 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, 61,05 milioni di euro nel 2028, 60,41 milioni di euro nel 2029, 60,01 milioni di euro nel 2030, 6,06 milioni di euro nel 2031, 6,01 milioni di euro nel 2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni di euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41, 43, 50, 72, 74;

b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20 milioni di euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per l'anno 2025, 27,30 milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni di euro per l'anno 2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro per l'anno 2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030 e 39,20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50 milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro nell'anno 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;



- d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- f) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021, 175 milioni di euro nel 2023, 220 milioni di euro nel 2024, 145 milioni di euro nel 2025 e 150 milioni di euro nel 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
- g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
- h) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.


Comma 11. Prevede che l'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto, conseguentemente al ricorso all'indebitamento di cui alla lettera h) del comma 10 del presente articolo.

Comma 12. Prevede che all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «180.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «223.000 milioni di euro», conseguentemente al ricorso all'indebitamento di cui alla lettera h) del comma 10 del presente articolo.

Comma 13. Prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito positivo negativo

25/05/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Decreto legge - recante misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro alle professioni, per la liquidità, la salute e i versati territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19		Saldo netto da finanziare												Inasprimento netto												
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa / Entrata	Natura	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
			Titolo I - Sostegno alle imprese, all'economia e al sostanzamento dei costi fissi																							
1	1-2		Contributo a fondo perduto per il sostegno alle imprese, all'economia e al sostanzamento dei costi fissi	€	€	8.000,0										8.000,0										
1	1-2		Contributo a fondo perduto per il sostegno alle imprese, all'economia e al sostanzamento dei costi fissi	€	€											3.400,0										
1	5-13		Contributo a fondo perduto alternativo agli operatori colpiti dall'emergenza COVID-19	€	€	3.400,0																				
1	5-13		Contributo a fondo perduto alternativo agli operatori colpiti dall'emergenza COVID-19	€	€																					
1	16-24		Contributo a fondo perduto per il sostegno alle imprese, all'economia e al sostanzamento dei costi fissi	€	€	850,0										850,0										
1	16-24		Contributo a fondo perduto per il sostegno alle imprese, all'economia e al sostanzamento dei costi fissi	€	€																					
2			Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse	€	€	100,0										100,0										
3	1		Raffiancamento del fondo di cui all'articolo 2 del D.L. n. 41/2020 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in favore delle imprese turistiche localizzate nei Comuni abitati all'interno di comprensori idroici	€	€	100,0										100,0										
4	2		Procedura creditizia d'emergenza per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator	€	€	128,1										128,1										
4	2		Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i Comuni versati da gennaio a maggio 2021	€	€	1.782,5										1.782,5										
5	1		Protezione della riduzione della spesa sostenuta dalle utenze esterne diverse dagli usi domestici	€	€	200,0										200,0										
5	1		Protezione della riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche diverse dagli usi domestici	€	€																					
6	1		Induzione della TARI in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure	€	€																					
6	1		Induzione della TARI in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure	€	€																					
7	1		Incremento del Fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del D.L. n. 31/2020 per la concessione di contributi a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator	€	€	150,0										150,0										
7	4		Introduzione fondo per contributi in favore dei comuni per iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte	€	€	50,0										50,0										
7	5	b	Protezione credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture turistico-abitative	€	€	100,0										100,0										
8	1		Protezione credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture turistico-abitative	€	€																					
8	2		Raffiancamento del fondo per il sostegno alle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 26 del D.L. n. 41/2020	€	€	120,0										120,0										
9			Procedura sospensiva dei termini di versamento dei canoni affidati all'agente della riscossione-ERANO	€	€																					
9			Procedura sospensiva dei termini di versamento dei canoni affidati all'agente della riscossione-ERANO	€	€																					
9			Procedura sospensiva dei termini di versamento dei canoni affidati all'agente della riscossione-SNTI DI PREVIENZA	€	€																					
9			Procedura sospensiva dei termini di versamento dei canoni affidati all'agente della riscossione-SNTI DI PREVIENZA	€	€																					
9			Procedura sospensiva dei termini di versamento dei canoni affidati all'agente della riscossione-ERANO	€	€																					



Decreto legge - recante misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, concessa all'emergenza di COVID-19

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	SPESA / Entrata	Saldo netto del finanziare					Saldo netto di finanziare di cassa					Finanziamento netto					
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
9	3		Differimento imposta sui consumi dei manufatti in plastica con singolo impiego a misure strutturali per favorire processi di riciclaggio del polietilene-retalato - imposta di consumo	€	-138,7	-121,8		-138,7	-121,8		-138,7	-121,8		-138,7	-121,8		-138,7	-121,8		
9	3		Differimento imposta sui consumi dei manufatti in plastica con singolo impiego a misure strutturali per favorire processi di riciclaggio del polietilene-retalato - IED	€	42,4	19,1	-15,9	42,4	19,1	-15,9	42,4	19,1	-15,9	42,4	19,1	-15,9	42,4	19,1	-15,9	
9	3		Differimento imposta sui consumi dei manufatti in plastica con singolo impiego a misure strutturali per favorire processi di riciclaggio del polietilene-retalato - RAP	€							10,3	4,3	-4,2	10,3	4,3	-4,2	10,3	4,3	-4,2	
9	3		Differimento imposta sui consumi dei manufatti in plastica con singolo impiego a misure strutturali per favorire processi di riciclaggio del polietilene-retalato - RAP	€	-10,3	-4,3	4,2	-10,3	-4,3	4,2										
10	1		Credito di imposta investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo	€	90,0			90,0						90,0			90,0			
10	3		Contributo a fondo perduto a ritmo delle spese sanitarie per l'attuazione di reti di diagnosi Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche	€	56,0			56,0						56,0			56,0			
10	5		Incremento fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche, di cui al DL n. 187/2020	€	180,0			180,0						180,0			180,0			
10	8		Incremento del fondo per la gestione e finanziamento in favore delle federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche	€	30,0			30,0						30,0			30,0			
10	9		Incremento del comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 187/2020, per i cofinanziamenti a favore delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche	€	13,0			13,0						13,0			13,0			
11	1		Incremento Fondo speciale per crediti agevolati a favore dell'impresariozione delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1 del DL n. 28/2018, concesso dalla legge n. 38/2018	€	1.200,0			1.200,0						1.200,0			1.200,0			
11	2		Incremento fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 77, comma 1 del DL n. 187/2020, per i cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che otteggiano crediti agevolati	€	400,0			400,0						400,0			400,0			
Totale II - Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese																				
12			Incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le PMI per la composizione di garanzie su portafogli di finanziamenti a medio/lungo termine in favore di imprese fino a 499 dipendenti, per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento	€	1.000,0			1.000,0						1.000,0			1.000,0			
13	1 e 2		1) Il finanziamento del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 1 del DL n. 187/2020	€	1.860,2			1.860,2						1.860,2			1.860,2			
13	6		2) Separazione di ulteriori risorse a SVAE per la gestione delle garanzie in favore delle imprese agricole e delle pesca di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile n. 33 del 2020.	€	80,0			80,0						80,0			80,0			
14			Quotazione imposta su provvidenze da Start up e PMI innovative (senza successivi al 2024)	€		-1,9	-3,2	-3,2	-1,9	-3,2	-3,2	-1,9	-3,2	-3,2	-1,9	-3,2	-3,2	-1,9	-3,2	
14			Revocazione imposta su provvidenze rimborsate in Start up e PMI innovative	€		-5,5	-6,3	-6,3	-5,5	-6,3	-6,3	-5,5	-6,3	-6,3	-5,5	-6,3	-6,3	-5,5	-6,3	
14			Prestiti in Start up e PMI innovative - Dotazione IRPEF	€																
15			Iniezione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI aloperata alla concessione di portafogli di finanziamenti a medio/lungo termine in favore di imprese fino a 499 dipendenti, per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento, nell'ambito di operazioni di co-finanziamento - Garanzia basket bond	€	100,0	100,0		100,0	100,0					100,0	100,0		100,0	100,0		
18			Recupero IVA su crediti non riscossi in procedure fallimentari di cui all'articolo 1, comma 126 della legge n. 200/2015	€	-340,0			-340,0						-340,0			-340,0			
19			Proroga incentivi per la concessione dei crediti - Credito DTA (IRES IRPEF)	€	896,5			896,5						896,5			896,5			
19			Proroga incentivi per la concessione dei crediti - Credito DTA (IRES IRPEF)	€																
19			Credito DTA	€	13,5	13,0	10,3	8,5	13,5	12,0	10,3	8,5	13,5	12,0	10,3	8,5	13,5	12,0	10,3	
19			Misure detraibilità canone DTA - IRES	€		-4,1	-1,9	-1,6		-4,1	-1,9	-1,6		-4,1	-1,9	-1,6		-4,1	-1,9	
19			Misure detraibilità canone DTA - RAP	€																
19			Misure detraibilità canone DTA - RAP	€		1,2	0,5	0,4		1,2	0,5	0,4		1,2	0,5	0,4		1,2	0,5	



Decreto legge - recante misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa / Entrata	Saldo netto di finanziare					Saldo netto di finanziare di cassa					Raffronto					Indebitamento netto					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
19			Misure quote deduzioni future DTA-REIS	€	1	94,1	53,8	53,8	94,1	53,8	53,8	53,8	94,1	53,8	53,8	53,8	94,1	53,8	53,8	53,8	94,1	53,8	53,8	53,8	
19	2-7		ACE innovativa. Impegno di finanziamento al 15% sugli incrementi di capitale relativi al 2021 fino a 5 milioni di euro e trasformabilità in credito per il 2021 - IRES	€	1	176,9	-74,1	1,0	176,9	-74,1	1,0	176,9	-74,1	1,0	176,9	-74,1	1,0	176,9	-74,1	1,0	176,9	-74,1	1,0	176,9	-74,1
19	2-7		ACE innovativa. Impegno di finanziamento al 15% sugli incrementi di capitale relativi al 2021 fino a 5 milioni di euro e trasformabilità in credito per il 2021 - IRPEF	€	1	71,1	-29,9	0,3	71,1	-29,9	0,3	71,1	-29,9	0,3	71,1	-29,9	0,3	71,1	-29,9	0,3	71,1	-29,9	0,3	71,1	-29,9
19	2-7		ACE innovativa. Impegno di finanziamento al 15% sugli incrementi di capitale relativi al 2021 fino a 5 milioni di euro e trasformabilità in credito per il 2021 - Addizionali Regionali	€	1																				
19	2-7		ACE innovativa. Impegno di finanziamento al 15% sugli incrementi di capitale relativi al 2021 fino a 5 milioni di euro e trasformabilità in credito per il 2021 - Addizionali Regionali	€	1	-2,2	-0,2	-0,2	-2,2	-0,2	-0,2	-2,2	-0,2	-0,2	-2,2	-0,2	-0,2	-2,2	-0,2	-0,2	-2,2	-0,2	-0,2	-2,2	-0,2
19	2-7		ACE innovativa. Impegno di finanziamento al 15% sugli incrementi di capitale relativi al 2021 fino a 5 milioni di euro e trasformabilità in credito per il 2021 - Addizionali Regionali	€	1																				
19	2-7		ACE innovativa. Impegno di finanziamento al 15% sugli incrementi di capitale relativi al 2021 fino a 5 milioni di euro e trasformabilità in credito per il 2021 - Crediti di imposta	€	1	-1,1	0,2	-0,01	-1,1	0,2	-0,01	-1,1	0,2	-0,01	-1,1	0,2	-0,01	-1,1	0,2	-0,01	-1,1	0,2	-0,01	-1,1	0,2
19	2-7		ACE innovativa. Impegno di finanziamento al 15% sugli incrementi di capitale relativi al 2021 fino a 5 milioni di euro e trasformabilità in credito per il 2021 - Crediti di imposta	€	1	1.984,7			1.984,7			1.984,7			1.984,7			1.984,7			1.984,7			1.984,7	
20			Utilizzabilità in un'isola quella annuale del credito d'imposta su beni strumentali (ex Superammortamento) effettuati a decorrere dal 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.	€	1	1.304,8	-616,1	-670,5	-18,1	1.304,8	-616,1	-670,5	-18,1	1.304,8	-616,1	-670,5	-18,1	1.304,8	-616,1	-670,5	-18,1	1.304,8	-616,1	-670,5	-18,1
21	1		Incremento del fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in un'isola per le imprese e le professioni, per il 2021 - IRES	€	1	1.000,0			1.000,0			1.000,0			1.000,0			1.000,0			1.000,0			1.000,0	
21	12		Convezione con CDP per garantire immediata operatività del fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili	€	1	0,1			0,1			0,1			0,1			0,1			0,1			0,1	
22	1		Incremento, per il 2021, da 1 milione di euro a 2 milioni di euro del limite annuo dei crediti compensabili, ovvero rimborsabili in conto fiscale - IVA	€	1	1.498,4			1.498,4			1.498,4			1.498,4			1.498,4			1.498,4			1.498,4	
22	1		Incremento, per il 2021, da 1 milione di euro a 2 milioni di euro del limite annuo dei crediti compensabili, ovvero rimborsabili in conto fiscale - IVA	€	1	95,9			95,9			95,9			95,9			95,9			95,9			95,9	
22	1		Incremento, per il 2021, da 1 milione di euro a 2 milioni di euro del limite annuo dei crediti compensabili, ovvero rimborsabili in conto fiscale - IRPEF	€	1	2,0			2,0			2,0			2,0			2,0			2,0			2,0	
22	1		Incremento, per il 2021, da 1 milione di euro a 2 milioni di euro del limite annuo dei crediti compensabili, ovvero rimborsabili in conto fiscale - IRPEF	€	1	10,8			10,8			10,8			10,8			10,8			10,8			10,8	
22	1		Incremento, per il 2021, da 1 milione di euro a 2 milioni di euro del limite annuo dei crediti compensabili, ovvero rimborsabili in conto fiscale - IRPEF	€	1																				
22	1		Incremento, per il 2021, da 1 milione di euro a 2 milioni di euro del limite annuo dei crediti compensabili, ovvero rimborsabili in conto fiscale - IRPEF	€	1																				
22	1		Incremento, per il 2021, da 1 milione di euro a 2 milioni di euro del limite annuo dei crediti compensabili, ovvero rimborsabili in conto fiscale - IRPEF	€	1																				
24	1		Incremento Fondo per sostegno alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in un'isola per le imprese e le professioni, per il 2021 - IRES	€	1	100,0			100,0			100,0			100,0			100,0			100,0			100,0	
24	2		Finanziamento a titolo oneroso alla società italiana in amministrazione straordinaria alle imprese aeronautiche	€	1	100,0			100,0			100,0			100,0			100,0			100,0			100,0	
25			Sospensione versamenti delle quote di restituzione finanziamenti e dei diritti di regresso relativi alle imprese aeronautiche	€	1	-15,0			-15,0			-15,0			-15,0			-15,0			-15,0			-15,0	
TITOLO II - Misure per la salute della salute																									
26	1-2		Proroga dell'effetto delle norme non impiegate nel 2020 derivanti dall'incremento livello finanziamento Stato del fabbisogno sanitario nazionale standard -disposto dall'articolo 29, comma 4 del DL n. 104/2020 per prestazioni aggiuntive ricovero ospedaliero e specialistiche ambulatoriali	€	1																				
26	1-2		Proroga dell'effetto delle norme non impiegate nel 2020 derivanti dall'incremento livello finanziamento Stato del fabbisogno sanitario nazionale standard -disposto dall'articolo 29, comma 4 del DL n. 104/2020 per prestazioni aggiuntive ricovero ospedaliero e specialistiche ambulatoriali - effetti IRES	€	1																				
26	1-2		Proroga dell'effetto delle norme non impiegate nel 2020 derivanti dall'incremento livello finanziamento Stato del fabbisogno sanitario nazionale standard -disposto dall'articolo 29, comma 4 del DL n. 104/2020 per prestazioni aggiuntive ricovero ospedaliero e specialistiche ambulatoriali - effetti IRES	€	1																				
26	1-2		Acquisto prestazioni da priorità a valore su economie art. 39 del decreto legge 104/2020	€	1																				



Decreto legge - recante misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, concessi all'emergenza da COVID-19

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					indebitamento netto				
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
52	3		Contributi straordinari in favore dei comuni risultanti dalla fusione	+	€	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5		
53	1		Fondo per consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche	+	€	500,0					500,0									
54			Restituzione alle Province di Trento e Bolzano delle ricave erariali di cui all'articolo 1, comma 3 della legge n. 117/2013	+	€	120,0					120,0									
55	1		Rinviamento del fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate dell'impresa di Registro o del contributo di lavoro, di cui all'art. 75, comma 1, lett. b) del D.L. 47/2021	+	€	100,0					100,0									
56	1		Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità delle Regioni e Province autonome	+	€						164,0	200,0	190,0	77,0	164,0	200,0	190,0	77,0		
57			Revisione risorse minori entrate Regioni e Province autonome - Minor contributo alla finanza pubblica	-	€	-260,0					-260,0									
57			Revisione risorse minori entrate Regioni e Province autonome - Minor contributo alla finanza pubblica	+	€							260,0								
57			Revisione risorse minori entrate Regioni e Province autonome - Riduzione fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21 comma 2 del D.L. 47/2021	+	€	-260,0					-260,0									
TITOLO VI - Servizi scuola e didattica																				
58	3	b)	Spese di affitto per garantire la continuità didattica dell'anno scolastico 2021/2022, da trasferire agli enti locali entro il 31 dicembre 2021	+	€	70,0					70,0									
58	4		Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 da destinare all'acquisto di beni e servizi	+	€	350,0					350,0									
58	5		Contributo alle scuole paritarie per l'emergenza epidemiologica da COVID-19	+	€	50,0					50,0									
59	16		Indennità a compenso per i commissari del concorso per immissioni in ruolo personale docente in materia tecnologica e tecnologica	+	€	7,7					7,7									
60	1		Fondo per favorire l'attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti della formazione superiore locale, per effetto dei disagi creati dalla pandemia, necessario di interventi mirati per il recupero e per il primo inserimento nei corsi della formazione superiore	+	€	50,0					50,0									
61			Restituzione "Fondo italiano per la ricerca"	+	€	50,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	
62			Finanziamento Centro nazionale di eccellenza per la ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico nel settore biomedico farmaceutico e di alta tecnologia, composto di 10 anni	+	€	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
63	4		Incremento Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1 del D.L. n. 24/2020	+	€	135,0					135,0									
63	6	b)	Proroga credito di imposta versamenti fondazioni per contrasto povertà educativa, di cui all'articolo 2, comma 29 della legge n. 103/2015	+	€	45,0					45,0									
63	7		Proroga credito di imposta versamenti fondazioni per welfare di comunità, di cui all'articolo 2, comma 20 della legge n. 103/2015	+	€	60,0					60,0									
63	8		Proroga del Fondo esigono inaffidabili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2015	+	€	-115,0					-115,0									
64	2-4		Ribattimento Fondo garanzia prima casa di cui all'articolo 1, comma 68, lettera c) della legge n. 147/2013	+	€	290,0	250,0				290,0	250,0								
64	5-7		Revisione delle imposte di registro per i sismati con età non superiore a 36 anni che acquistano la prima casa - Imposta di registro	-	€	-347,5	-110,6				-347,5	-110,6								
64	5-7		Revisione delle imposte di registro per i sismati con età non superiore a 36 anni che acquistano la prima casa - Imposta ipotecaria	-	€	-11,2	-6,4				-11,2	-6,4								
64	5-7		Revisione delle imposte di registro per i sismati con età non superiore a 36 anni che acquistano la prima casa - Imposta catastale	-	€	-11,2	-8,4				-11,2	-8,4								
64	5-7		Credito di imposta agli acquirenti di prima casa di età non superiore a 36 anni di ammortare per l'IVA corrisposta in relazione all'acquisto, di portare in riduzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sulle successioni e sulle donazioni e in riduzione dell'IRPEF	-	€	-120,7	-90,5				-120,7	-90,5								
64	8		Esenzione imposta sostitutiva per l'acquisto di prima casa di età non superiore a 36 anni per il registro, la compraventa e la ristrutturazione di immobili sul territorio	-	€	-56,7	-42,5				-56,7	-42,5								
64	11-13		Incremento Fondo politiche giovanili di cui all'articolo 35, comma 2 del D.L. n. 24/2020	+	€	30,0					30,0									
TITOLO VIII - Cultura																				
65	1		Incremento Fondo emergenza spettacolo - cinema e audiovisivo destinato al sostegno degli operatori di cui all'articolo 89 del D.L. 147/2020	+	€	47,9					47,9									
65	1		Incremento Fondo emergenza spettacolo - cinema e audiovisivo destinato ad investimenti finalizzati al rilancio dei settori di cui all'articolo 89 del D.L. 147/2020	+	€	120,0					120,0									



Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Cassa / Natura	Decreto legge - recante misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, concesse all'emergenza da COVID-19															
					Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare di cassa				Riavvicino				Indebitamento netto			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
77	10	b)	Riduzione fondo origine trasferibile di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	€		-24,7	-24,2	-24,7	-24,2		-24,7	-24,2	-24,7	-24,2		-24,7	-24,2			
77	10	c)	Riduzione del Fondo sviluppo e coesione-programmazione 2012-2017	€			-50,0		-50,0				-50,0				-40,0			
77	10	d)	Riduzione del fondo per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4 lettera del D. l. n. 17/2012	€			-50,0		-50,0				-50,0				-40,0			
77	10	e)	Riduzione tabella A IMBact	€		23,0	23,0	23,0	23,0		23,0	23,0	23,0	23,0		23,0	23,0			
77	10	f)	Riduzione fondo costituzione parlamentari di cui all'articolo 6, comma 2 del D.L. 154/2008	€				-45,0	-45,0		-45,0	-45,0	-45,0		-45,0	-45,0	-20,0			
77	10	g)	Riduzione fondo varazione per le politiche comunitarie, di cui all'articolo 5, comma 1, legge n. 188/1997 (Omni successiva al 2006)	€																
TOTALE ENTRATE				€	-4.029,9	654,9	-143,7	-9,9	-1.901,7	597,3	-143,7	-9,9	-1.172,3	375,4	-126,0	-1.172,3	382,4	-0,2		
TOTALE ESPESE				€	40.276,3	4.270,5	-309,4	410,3	40.891,3	1.270,5	-385,4	190,3	31.177,6	927,6	-89,4	291,2	39.950,8	1.282,6	325,2	
TOTALE GENERALE ARTICOLO				€	-41.766,3	-815,6	46,7	-420,2	-41.893,1	-713,2	221,7	-200,2	-382.354,8	-552,2	-42,6	-281,5	-391.135,0	-900,2	-325,5	



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021.^(*)

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;

(*) Si veda anche l'Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 27 maggio 2021.

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre apposite e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti, per la tutela della salute in connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza, di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute ed il Ministro della cultura

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI

Art. 1.

Articolo 1.

(Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica « Covid-19 », è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, inoltre, presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

2. Il nuovo contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto

Art. 1.

corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

3. Al contributo di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono valutati in 8.000 milioni di euro per l'anno 2021.

5. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica « Covid-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo di cui al presente comma è alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3. I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi del presente comma. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verrà scomputato da quello da riconoscere ai sensi del presente comma. Se dall'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al presente comma emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 3, l'Agenzia non darà seguito all'istanza stessa.

6. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Il contributo di cui al comma 5 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

8. Il contributo di cui al comma 5 spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

9. Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l'ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del

Art. 1.

periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro;

b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

10. Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l'ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

a) novanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro;

b) settanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

11. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 5 non può essere superiore a centocinquantomila euro.

12. Il contributo di cui al comma 5 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi

Art. 1.

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

13. Al fine di ottenere il contributo di cui al comma 5, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 5 a 10. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni dei commi da 5 a 12 sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 « Aiuti di importo limitato » e 3.12 « Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti » della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modificazioni. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, l'istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

14. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 sono valutati in 3.400 milioni di euro per l'anno 2021.

15. Ai fini del contributo di cui ai commi da 5 a 13 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

16. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica « Covid-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

17. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

18. Il contributo di cui al comma 16 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, o compensi di cui all'articolo 54, comma

Art. 1.

1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

19. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

20. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 16 è determinato applicando la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell'articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e del presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13.

21. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 16 non può essere superiore a centocinquantamila euro.

22. Il contributo di cui al comma 16 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

23. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 16, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 16 a 20. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attua-

Art. 1.

zione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio di cui ai commi 19 e 20.

24. L'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 16 può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

25. Per le finalità di cui ai commi da 16 a 24 è destinata una somma pari a 4.000 milioni di euro. Ai predetti oneri si fa fronte per un importo pari a 3.150 milioni di euro con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, e per un importo pari a 850 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77.

26. Ai fini del contributo di cui ai commi da 16 a 24 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

27. L'efficacia delle misure previste dal comma 16 al comma 26 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

28. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo precedente. ».

29. Agli oneri di cui ai commi 4 e 14, valutati in 11.400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

30. Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, eccedenti l'importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo. Le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo di cui al periodo precedente e ogni elemento necessario all'attuazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

Articolo 2.

(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)

1. Al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato « Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse », con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1, sulla base dei criteri individuati, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e dell'articolo 1 del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.

3. I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modificazioni.

4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 3.

Articolo 3.

(Incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana)

1. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento di cui al primo periodo è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano come da Allegato che segue, per essere erogato in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

Art. 3.

REGIONE	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	€ 26.600.000
TRENTO	€ 20.900.000
VENETO	€ 10.068.310
LOMBARDIA	€ 9.776.882
VALLE D'AOSTA	€ 8.304.614
PIEMONTE	€ 7.633.285
ABRUZZO	€ 3.679.154
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 2.354.107
EMILIA ROMAGNA	€ 2.308.240
MARCHE	€ 1.717.317
TOSCANA	€ 1.574.668
SICILIA	€ 1.266.773
BASILICATA	€ 1.051.550
UMBRIA	€ 949.254
CALABRIA	€ 690.868
CAMPANIA	€ 461.343
MOLISE	€ 254.017
LIGURIA	€ 218.587
LAZIO	€ 106.721
SARDEGNA	€ 62.725
PUGLIA	€ 21.585
TOTALE	€ 100.000.000

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 4.**Art. 4.**

(Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « fino al 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 luglio 2021 ».

2. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi

Art. 4.

da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 1.910,6 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 5.

Articolo 5.

(Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

1. La riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, prevista dall'articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, trova applicazione con le medesime modalità ivi previste anche per il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 6.

Articolo 6.

(Agevolazioni Tari)

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di

Art. 6.

cui all'Allegato 3 – Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo – del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 7.**Art. 7.**

(Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi)

1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 150 milioni di euro.

2. All'articolo 182, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « per i beni e le attività culturali e per il » sono sostituite dalla seguente « del ».

3. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, dopo la parola « ricettive, » sono aggiunte le parole: « dalle agenzie di viaggi e tour operator ».

4. Per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione

Art. 7.

turistica dei centri storici e delle città d'arte. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma.

5. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « per i due periodi di imposta successivi » sono sostituite dalle seguenti: « per i tre periodi di imposta successivi »;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole « degli anni 2020 e 2021 » sono aggiunte le seguenti: « e di 100 milioni di euro per il 2022 ».

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 8.

Articolo 8.

(Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020 », sono inserite le seguenti: « ed a quello in corso al 31 dicembre 2021, »; le parole « in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, » sono sostituite dalle seguenti: « di spettanza del beneficio »; le parole: « 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa » sono sostituite dalle seguenti: « 95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa »;

b) al comma 3, le parole: « in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « di maturazione »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Fermi restando i controlli effettuati ai sensi del comma 2, i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, sono stabiliti con provvedimento

del direttore dell’Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con il quale sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo. »;

d) al comma 5, l’ultimo periodo è soppresso;

2. Il Fondo di cui all’articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è incrementato di 120 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 170 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il 2022 si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Art. 8.

Articolo 9.

(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all’omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017)

1. All’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all’articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « 30 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno ».

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all’agente della riscossione e ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell’articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

3. All’articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « dal 1° luglio 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 ».

4. All’articolo 160, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

Art. 9.

Art. 9.

le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 259,3 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni per l'anno 2022 e 20,1 milioni per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 10.

Articolo 10.

(Misure di sostegno al settore sportivo)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, si applicano anche per le spese sostenute durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari 90 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa.

3. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia « Covid-19 », è istituito, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di *test* di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3.

5. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del « Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche », istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 180 milioni di euro per l'anno 2021.

6. L'importo di cui al comma 5 costituisce limite di spesa ed è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

Art. 10.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del comma 5, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

8. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità previste dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. A tali fini, è utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 che è incrementato con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo per la gestione del summenzionato comparto, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

9. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità di cui al comma 8, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è utilizzato, nei limiti della sua dotazione, il comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2021.

10. Le garanzie di cui al comma 8 sono rilasciate, a titolo gratuito, alle seguenti condizioni:

a) le garanzie sono rilasciate entro il 31 dicembre 2021, in favore di soggetti che non abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come documentato e attestato dal beneficiario;

b) la garanzia copre fino al:

1) 100 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 120 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario di euro 30 mila e, a decorrere dal 1° luglio 2021, fino al 90 per cento;

2) 90 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 72 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario superiore ad euro 30 mila e fino ad un massimo di 5 milioni di euro;

Art. 10.

c) a decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla precedente lettera b), punto 2 sono concesse nella misura massima dell'80% e il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla precedente lettera b), punto 2, aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria. »;

d) la garanzia non può essere concessa a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;

e) l'importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie di cui al comma 10 non può superare, alternativamente:

1) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

2) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

11. Gli impegni per il rilascio di garanzie assunti sulla base dell'incremento della dotazione del comparto di garanzia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 e del rifinanziamento per 30 milioni operato dall'articolo 31, comma 4-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non superano l'importo complessivo massimo di € 225.000.000,00. I benefici accordati ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui i soggetti beneficiari di cui al comma 9 hanno beneficiato ai sensi della medesima sezione 3.1.

12. L'efficacia delle misure di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

13. Sono a carico dell'Istituto per il credito sportivo gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui all'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 369 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 10.

Articolo 11.

Art. 11.

(Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione)

1. La dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021.

2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalità di cui alla lettera *d*) del medesimo comma. Sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto di cui al presente comma le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. All'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *d*), primo periodo, la parola « cinquanta, » è sostituita dalla seguente: « dieci » e dopo le parole « dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 », sono inserite le seguenti: « quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, »; infine, dopo la parola « criteri » è inserita la seguente: « selettivi »;

b) al comma 1, lettera *d*), secondo periodo, dopo la parola « concessi » sono inserite le seguenti: « tenuto conto delle risorse disponibili e »;

c) al comma 1, lettera *d*), dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni »;

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

TITOLO II

MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Art. 12.

Articolo 12.

(Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento)

1. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti, sono applicate le seguenti misure:

a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;

b) i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;

c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;

d) il punto di stacco e lo spessore della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di *default* calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;

e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 80 per cento della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti;

f) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;

g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;

h) la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.

2. Per le finalità di cui al comma precedente sono destinati complessivamente 1.000 milioni di euro. Allo scopo la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 13.

Articolo 13.

(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-*bis* le parole « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

Art. 13.

b) all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo le parole « non superiore a 6 anni » sono aggiunte le seguenti « ovvero al maggior termine di durata previsto dalla lettera a-bis) »;

c) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

« a-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto è innalzata a 10 anni. Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni ai sensi della presente lettera a-bis). Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. »;

d) all'articolo 1, comma 14-ter, le parole « trenta per cento » sono sostituite dalle parole « quindici per cento ». Tale previsione si applica anche alle operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

e) all'articolo 1-bis.1, le parole « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle parole « 31 dicembre 2021 » e, al secondo periodo, le parole « lettera l) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere i) e l) »;

f) all'articolo 13, comma 1, lettera c), al primo periodo, dopo le parole: « con durata fino a 72 mesi » aggiungere le seguenti: « ovvero del maggior termine di durata previsto dalla lettera c-bis). A decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono concesse nella misura massima dell'80%. »;

g) all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie di cui alla lettera c) garantibili dal Fondo è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione europea. ».

h) all'articolo 13, comma 1, lettera m) dopo le parole « con copertura al 100 per cento » sono aggiunte le seguenti: « e, a decorrere dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 per cento, » e dopo le parole « con durata analoga al finanziamento » è inserito il seguente periodo: « A decorrere dal 1° luglio 2021, per i finanziamenti con copertura al 90

Art. 13.

per cento, può essere applicato un tasso di interesse diverso da quello previsto dal periodo precedente »;

i) all'articolo 13, comma 12-*bis*, le parole « Fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2021 ».

2. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni le parole « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

3. All'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 » sono sostituite dalle seguenti « imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ».

4. All'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al primo periodo, dopo le parole « per finanziamenti sotto qualsiasi forma » sono aggiunte le seguenti: « , ivi inclusi portafogli di finanziamenti, ».

5. Per le finalità di cui ai commi 1, lett. da *f)* a *i)*, e 2, la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di euro 1.860.202.000 per l'anno 2021.

6. Sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

7. All'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, le parole « La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* » sono sostituite dalle seguenti: « La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni ».

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.940,20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 14.

Articolo 14.

(Tassazione capital gain start up innovative)

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

Art. 14.

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese *start up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui agli articoli 29 e 29-*bis* del decreto legge n. 179 del 2012.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle plusvalenze, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *c*) e *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 4, commi 9 e 9-*ter*, del decreto legge n. 3 del 2015.

3. Non sono soggette a imposizione le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *c*) e *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e 73, comma 1, lettere *a*) e *d*), del medesimo testo unico, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese *start up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, o in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 7,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,8 milioni di euro per l'anno 2023, 9,5 milioni di euro per l'anno 2024, 29,6 milioni di euro per l'anno 2025, 43,9 milioni di euro per l'anno 2026, 29,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 15.**Art. 15.**

(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)

1. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita un'apposita

Art. 15.

sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

2. Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro 2 milioni ed euro 8 milioni.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.

4. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro 100 milioni per l'anno 2021 e 100 milioni per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 16.

Articolo 16.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. Previa comunicazione delle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021 secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.

2. La presente disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 17.

Articolo 17.

(Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato)

1. All'articolo 27 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4

Art. 17.

è inserito il seguente: « *4-bis*. Gli interventi del Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni previsti dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", come definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati entro il 31 dicembre 2021. ».

2. All'articolo 27, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole « possono esserlo », sono inserite le seguenti « , in alternativa all'apporto di liquidità, ».

Articolo 18.

Art. 18.

(Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali)

1. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole « o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese » sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: « *3-bis*. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. »;

c) al comma 5, è inserito, in fine, il seguente periodo: « L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-*bis*, lettera *a*). »;

d) dopo il comma 5, è inserito il seguente: « *5-bis*. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-*bis*, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento. »;

e) al comma 8, le parole « ai commi 2, 3 e 5 » sono sostituite dalle seguenti « ai commi 2, 3, 3-*bis* e 5 »;

Art. 18.

f) dopo il comma 10, è inserito il seguente comma: « *10-bis*. Ai fini del comma *3-bis*, lettera *a*), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. »;

g) al comma 12, le parole « ai fini del comma 2 » sono sostituite dalle seguenti « ai fini del comma *3-bis*, lettera *b*) ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma *3-bis*, lettera *a*), e comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1 si applicano alle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore della presente norma.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 340 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 19.

Articolo 19.

(Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021)

1. All'articolo *44-bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « 31 dicembre 2020 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 1, dopo le parole « 2 miliardi di euro » sono aggiunte le seguenti parole « per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ».

2. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera *b*) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 2 corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma 2, può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle

Art. 19.

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate da effettuarsi ai sensi del comma 7, secondo le modalità stabilite al comma 6, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

4. Nel caso di applicazione del comma 3, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta ai sensi del comma 3, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

5. Nel caso di mancata applicazione del comma 3, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 3 non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensa-

Art. 19.

zione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di cui al comma 3 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito.

8. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole « e deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021, » sono sostituite dalle seguenti: « il cui progetto sia stato approvato dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l'operazione sia stata deliberata dall'organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, ».

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.881,2 milioni di euro per l'anno 2021, 5,28 milioni di euro per l'anno 2022, 106,64 milioni di euro per l'anno 2023, 2,02 milioni di euro per l'anno 2024, 1,57 milioni di euro per l'anno 2025, 1,13 milioni di euro per l'anno 2026, 0,75 milioni di euro per l'anno 2027, 0,43 milioni di euro per l'anno 2028, 0,40 milioni di euro per l'anno 2029, 0,29 milioni di euro per l'anno 2030, 40,58 milioni di euro per l'anno 2031, 0,24 milioni di euro per l'anno 2032, 0,25 milioni di euro per l'anno 2033 e 0,05 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 20.

Articolo 20.

(Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1059, è aggiunto il seguente:

« *1059-bis.* Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale. ».

Art. 20.

2. All'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « a 3.976,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.629,05 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.370,18 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.082,07 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « , a 5.280,90 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.012,95 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.699,68 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.063,97 milioni ».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1.304,80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 21.

Art. 21.

(Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali)

1. La dotazione del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili », di cui all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento è attribuito alla « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

2. Al fine di garantire l'immediata operatività del Fondo di cui al comma 1, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. un *addendum* alla convenzione sottoscritta, ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e trasferisce l'importo attribuito alla « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari » al corrispondente conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi del medesimo articolo 115 del decreto legge n. 34 del 2020. Per le finalità di cui alla predetta Sezione, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a effettuare operazioni di prelievo e versamento sul conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. Nell'*addendum* alla convenzione sono definiti, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti *internet* del Ministero dell'economia delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. L'*addendum* alla convenzione è pubblicato sui siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.

3. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito del

Art. 21.

protrarsi della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell'*addendum* di cui al comma 2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali è subordinata al relativo riconoscimento.

4. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 3 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti iscrivono nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile.

5. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 3 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 3, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

6. L'anticipazione è concessa entro il 23 luglio 2021 a valere sulla Sezione di cui al comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili.

7. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di inte-

Art. 21.

resse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto, con un minimo pari a zero, e pubblicato sul sito *internet* del medesimo Ministero.

8. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

9. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 3 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell'anticipazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al primo periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 5, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 8.

10. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 3, gli enti utilizzano eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

11. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei

Art. 21.

titoli di Stato le eventuali somme, di cui al comma 1, non richieste alla data del 31 dicembre 2021.

12. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2021 cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 22.

Articolo 22.

(Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021)

1. Per l'anno 2021, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.607,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 23.

Articolo 23.

(Capitalizzazione società controllate dallo Stato)

1. All'articolo 79, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 66 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole « nell'anno 2020 » sono abrogate.

Art. 24.

Articolo 24.

(Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese e misure per la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri)

1. Il Fondo di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Al fine scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, nelle more delle valutazioni della Commissione europea sul piano di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è concesso, per l'anno 2021, ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un finanziamento a titolo oneroso non superiore a 100 milioni di euro e della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la continuità operativa e gestionale. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso, anche mediante anticipazioni di tesoreria, con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti

base, ed è restituito alla scadenza, per capitale e interessi, in prede-
duzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura.

Art. 24.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 25.

Art. 25.

(Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali)

1. All'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: « 1. I
versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai
finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 in
scadenza nel 2020 e nel 2021, sono sospesi e sono effettuati, senza
applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettiva-
mente entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023 o
mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari
importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2022 e dal 31
dicembre 2023. ».

b) al comma 2, le parole « e di diritti di regia » sono soppresse;

c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con
riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo
nell'area della sicurezza nazionale, nelle more della definizione dei
diritti di regia maturati, alla data del 31 dicembre 2019, in relazione
agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie
sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, può procedersi
all'erogazione delle quote relative ai finanziamenti già oggetto di
liquidazione. ».

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

TITOLO III

MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Articolo 26.

Art. 26.

(Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse)

1. Per le finalità del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire un maggior recupero delle
prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e
delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strut-
ture pubbliche e private accreditate nel 2020, a causa dell'intervenuta
emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-
Cov-2 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono

Art. 26.

ricorrere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021:

a) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione, agli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 2 lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126;

b) per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, agli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.

Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive prevista dall'articolo 29 del decreto legge n. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, opera soltanto con riferimento alle prestazioni aggiuntive svolte in applicazione del predetto articolo 29 e della presente disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, fermo restando il prioritario ricorso alle modalità organizzative di cui al comma 1, possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 8-*quinqüies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai *budget* attribuiti per l'anno 2020. A tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, prevedendo, ove ritenuto, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l'utilizzo delle relative risorse. Le strutture private accreditate eventualmente interessate dal periodo precedente, rendicontano alle rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di *budget* assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta deroga.

3. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le risorse non impiegate nell'anno 2020, previste dall'articolo 29, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché quota parte delle economie di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, qualora tali economie non siano utilizzate per le finalità indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, secondo le modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d'attesa opportunamente aggiornati e dando priorità agli utilizzi secondo le modalità organizzative di cui al comma 1 e solo in via residuale alle modalità individuate ai sensi del comma 2. Il Ministero della salute monitora le attività

Art. 26.

effettuate dalle regioni e province autonome a valere sui finanziamenti di cui al presente comma.

4. Il Ministero della salute entro il 15 giugno 2021 effettua per ogni regione e provincia autonoma, sulla base di una specifica relazione di dettaglio trasmessa dalle medesime regioni e province autonome, il monitoraggio delle attività assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza Covid-19 di cui ai decreti legge nn. 18, 34 e 104 del 2020. Sulla base del predetto monitoraggio, a seguito della positiva certificazione delle attività previste dai citati decreti legge, le regioni e province autonome possono utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti legge nn. 18, 34 e 104 del 2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai predetti decreti legge, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento.

5. Per l'anno 2021, il termine del 15 giugno di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, è differito al 10 luglio e, conseguentemente, il termine del 15 luglio è differito al 10 agosto.

6. Alla copertura degli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 477,75 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 27.**Art. 27.***(Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)*

1. Al fine di garantire la presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale delle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato, mediante un programma di monitoraggio dedicato tale da assicurare un'attività clinico-diagnostica assistenziale modulata in base alla severità della sintomatologia presentata, anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della malattia, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, incluse nella tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, senza compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito, per un periodo di anni due, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 è garantita nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con la frequenza massima stabilita nella tabella A, variabile in funzione dell'evoluzione o dell'indicazione clinica, ai soli dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i programmi di monitoraggio previsti dal comma 1, per la presa in carico di pazienti COVID-19 di cui al comma 2, garantendo le prestazioni e le indicazioni riportate nella tabella A.

4. In considerazione dell'esigenza di comprensione, analisi e studio degli esiti della malattia COVID-19, particolarmente rilevanti per gli effetti in termini di coordinamento delle risposte del Servizio sanitario nazionale, al termine del programma di monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero della salute effettua studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 27.

5. Per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 28.802.000, per l'anno 2022 di euro 24.993.000 e per l'anno 2023 di euro 4.441.000. A tal fine è conseguentemente incrementato, per gli anni 2021, 2022 e 2023 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, in proporzione al numero di prestazioni da erogare ai pazienti dimessi e risultati guariti dal COVID-19 come risulta dai dati dell'Istituto superiore di sanità alla data del 9 maggio 2021. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella B che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma per ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 28.

Articolo 28.

(Iniziative internazionali per il finanziamento dei « beni pubblici globali » in materia di salute e clima)

1. Al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate:

a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e al contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell'Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali;

b) a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015, nell'ambito delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 29.

Articolo 29.

(Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)

1. Per favorire il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, attivati mediante l'approvazione dei piani previsti dall'articolo 1, comma 796,

Art. 29.

lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di adeguare gli *standard* organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, per gli anni 2021 e 2022 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere, alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti *standard* entro e non oltre il 31 dicembre 2022, secondo un preciso cronoprogramma integrativo ai predetti piani al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio, un contributo da stabilirsi con provvedimento regionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è assegnato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 novembre 1996, n. 662, l'importo di 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022, al cui riparto si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Comitato permanente per l'erogazione dei Livelli di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, il cronoprogramma di cui al comma 1 ai fini degli adempimenti di competenza in materia di accesso alla quota premiale ai sensi dell'articolo 2, comma 68, lettera c) della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'erogazione delle risorse di cui al comma 2 è subordinata all'approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato di cui al primo periodo e alla relativa positiva attuazione.

Articolo 30.**Art. 30.**

(Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo della Sanità militare, anche attraverso la sua piena integrazione nella rete di telemedicina nazionale, nonché di potenziare la capacità di intervento sul territorio a sostegno del Sistema sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di 63.249.247 euro per l'anno 2021.

2. Al fine di conseguire l'autonomia produttiva di anticorpi nazionali per il contrasto al Coronavirus, di selezionati vaccini e di specifici antidoti per il bioterrorismo, è autorizzata la spesa di 16.500.000 euro per l'anno 2021 per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all'interno dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per le esigenze della sanità militare e della sanità pubblica.

3. Per l'approvvigionamento di mezzi, dispositivi medici e presidi igienico-sanitari e per incrementare le capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura necessarie al fine di affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da CO-

Art. 30.

VID-19 sul territorio nazionale, al Servizio sanitario della Guardia di finanza è altresì assegnata la somma di euro 2.000.000 per l'anno 2021.

4. A decorrere dal 1 maggio 2021 e fino al 31 luglio 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.502.918.

5. Per il medesimo periodo di cui al comma 4, al fine di consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del compenso forfetario di impiego e dell'indennità di missione al personale militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini dall'*hub* di Pratica di Mare verso le varie Regioni e, qualora necessario, verso i diversi punti vaccinali, nonché a consentire l'impiego di *team* vaccinali mobili per contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.122.835.

6. I compensi accessori di cui ai commi 4 e 5 possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

7. All'articolo 2197-*ter*.1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Per i posti eventualmente non coperti con il concorso di cui al comma 1, nell'anno 2021 può essere bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalità di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 2207 ».

8. All'articolo 19 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

« 5-*bis*. I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonché con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere attività di medicina generale, subordinatamente all'espletamento delle procedure per l'assegnazione degli

incarichi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale- del 23 marzo 2005, e successive modificazioni, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze. ».

Art. 30.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 89.375.000 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 31.

Art. 31.

(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci)

1. Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, spetta un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

2. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, come indicati dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni di cui al paragrafo 3, lettera c), del medesimo articolo 25. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

3. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996.

4. Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non

Art. 31.

rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.

6. La fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, assume la denominazione di «Enea Biomedical Tech»; conseguentemente, ogni richiamo alla Enea Tech contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Enea Biomedical Tech.

7. All'articolo 42, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole «ricerca applicata,» sono aggiunte le seguenti: «ivi compreso il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione,»;

2) le parole «con particolare riferimento alle *start up*» sono sostituite dalle seguenti «anche con riferimento alle *start up*»

3) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «Una quota parte di almeno 200 milioni di euro, è destinata per la promozione della ricerca e riconversione industriale di cui al presente comma»;

b) al comma 2:

1) dopo le parole «pubblici e privati» sono aggiunte le seguenti «anche attraverso strumenti di partecipazione»;

2) le parole «progetti di innovazione e *spin off*» sono sostituite dalle seguenti «programmi di cui al comma 1»;

c) al comma 4 le parole «si avvale» sono sostituite dalle seguenti «può avvalersi», le parole «previa stipula» sono sostituita da «anche tramite stipula».

d) al comma 5 i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Per le medesime finalità di cui al presente articolo, ivi compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonché tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie l'ENEA è autorizzata alla costituzione

Art. 31.

della fondazione di diritto privato, di seguito denominata “Fondazione Enea Biomedical Tech”, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che può definire, mediante l’adozione di un atto di indirizzo, gli obiettivi strategici della fondazione. Lo statuto della Fondazione Enea Biomedical Tech è adottato, sentita l’Enea con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Lo statuto può prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma. ».

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « *6-bis.* Sono organi necessari della fondazione:

a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell’ente, nominato su proposta del Fondatore d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico;

b) il Consiglio Direttivo, al cui interno può essere nominato un consigliere delegato con funzioni di direttore per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato di 5 membri dotati di requisiti onorabilità e indipendenza nonché di specifica professionalità in capo economico, medico scientifico e ingegneristico, uno con funzioni di presidente nominato su proposta del Fondatore d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, due nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta del Ministro della salute ed uno su proposta del Ministro dell’università e della ricerca;

c) il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti.

Alle nomine dei componenti dei suddetti organi si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli organi della fondazione nominati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai sensi del presente comma ».

8. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore di cui ai commi 6 e 7 sono adottati i conseguenti adeguamenti dello statuto della fondazione Enea Tech.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 valutati in 19,3 milioni di euro per l’anno 2022, 40,6 milioni di euro per l’anno 2023, 68,3 milioni di euro per l’anno 2024, 76,8 milioni di euro per l’anno 2025, 83,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 55,4 milioni di euro per l’anno 2032 e 27,7 milioni di euro per l’anno 2033, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Articolo 32.**Art. 32.**

(Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione)

1. Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività

Art. 32.

d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;

c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera *c)*, quali termometri, *termoscanner*, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 32.

Articolo 33.

(Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi)

Art. 33.

1. Nelle more di un intervento organico strutturale a regime, al fine di potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e di garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 8 milioni di euro, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 8 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro è riportata nella tabella C allegata al presente decreto.

3. Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti, conseguenti alla pandemia da COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 5.

4. Gli psicologi di cui al comma 3 svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore, nell'ambito dei

Art. 33.

servizi territoriali e agli stessi è riconosciuto un compenso lordo orario di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di 19.932.000 euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 19.932.000 euro per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento pari a 19.932.000 euro è riportata nella tabella D allegata al presente decreto.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,932 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 34.

Articolo 34.

(Altre disposizioni urgenti in materia di salute)

1. Per l'anno 2021, è autorizzata la spesa di 1.650 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, previa motivata richiesta avanzata dal medesimo Commissario al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Dipartimento della Protezione civile. Le predette risorse finanziarie sono trasferite al Commissario previa presentazione, da parte del medesimo, di rendiconto amministrativo susseguente al passaggio di consegne.

2. Ai fini di una migliore allocazione delle risorse confluite a legislazione vigente sulla contabilità speciale di cui al comma 1 ed in relazione alle necessità di spesa connesse all'emergenza pandemica, su richiesta del commissario straordinario, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro della Salute, le predette risorse possono essere rimodulate tra le finalità di cui all'articolo 122, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Il commissario straordinario rendiconta semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1.

4. Per l'attuazione della Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.800.000, di cui euro 2.500.000, per l'anno 2021, ed euro 3.300.000, per l'anno 2022.

5. Le attività di sorveglianza di cui al comma 4 sono coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, che si avvale del supporto delle regioni e delle province autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Art. 34.

6. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 4.

7. All'articolo 1, comma 465 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Le regioni e province autonome possono prevedere anche il coinvolgimento degli erogatori privati accreditati nell'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2, attraverso l'integrazione, per tale finalità, degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2021, anche in deroga, per la quota destinata alle prestazioni di somministrazione dei vaccini, all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale ».

8. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: « retribuiti » sono soppresse e le parole « Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito. » sono sostituite dalle seguenti: « Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. ».

9. In considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano nel senso che esse non si applicano, per l'anno 2021, agli incarichi di cui all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27.

10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 35.**Art. 35.***(Disposizioni finanziarie in materia sanitaria)*

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente: « 5-*ter*. Ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari *standard* regionali dell'anno 2021 sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. ».

b) alla fine del comma 7 è inserito il seguente periodo: « In via transitoria, per il solo anno 2021, nelle more dell'applicazione di

Art. 35.

quanto previsto al secondo periodo del presente comma ed in deroga a quanto previsto dal quarto periodo del presente comma, al fine di tenere conto della proposta regionale presentata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15 aprile 2021, l'85 per cento delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno standard nazionale per il medesimo anno 2021 sono ripartite secondo i criteri di cui al presente comma e il restante 15 per cento delle medesime risorse è ripartito sulla base della popolazione residente riferita al 1° gennaio 2020 ».

2. All'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Limitatamente all'anno 2021, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari allo 0,32 per cento. ».

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Art. 36.

Articolo 36.

(Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza)

1. Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (di seguito « Rem »), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto previsto all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Ciascuna quota è della misura prevista al comma 1 del citato articolo 12.

2. Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera *a*), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile 2021.

3. La domanda per le quote di Rem è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di euro per l'anno 2021 e, a tali fini, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 884,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Art. 36.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo, pari a 884,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 37.

Art. 37.

(Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità)

1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 1-*ter*. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44 per gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ogni emolumento corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno di cui al comma 1-*bis*, comunque esso sia denominato, è equiparato all'assegno medesimo per le finalità del medesimo comma.

1-*quater*. Entro il 31 luglio 2021, possono presentare domanda per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, i lavoratori iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 percettori degli emolumenti di cui al comma 1-*ter*, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-*quinquies*. La domanda di cui al comma 1-*quater* è presentata con le medesime modalità previste dal decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2020.

1-*sexies*. L'indennità di cui al comma 1-*ter* è erogata dai rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021. Gli enti di previdenza provvedono al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 38.

Art. 38.

(Disposizioni in materia di NASPI)

1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1 giugno 2021 è sospesa l'ulteriore applicazione dell'articolo 4, comma 3,

Art. 38.

del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1 giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati in 327,2 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 39.

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di contratto di espansione)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 41, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole « 500 unità » e « 250 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 100 unità » e, conseguentemente, i limiti di spesa di cui ai commi 5-*bis* e 7 sono incrementati rispettivamente di 35 milioni di euro per l'anno 2021, 91 milioni di euro per l'anno 2022 e 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 66,7 milioni di euro per l'anno 2021 e 134,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 101,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 225,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

3. Al comma 5-*bis* dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 le parole « 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle parole « 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 ». Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 26,7 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 40.

Articolo 40.

(Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale)

1. In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell'anno 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza

Art. 40.

epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo di cui al presente comma è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell'accordo collettivo di cui al presente comma. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al presente comma devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente comma è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo previsti dall'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 4 settembre 2015, n. 148, e la relativa contribuzione figurativa. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

3. I datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che a decorrere dalla data del 1 luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ai sensi degli articoli 11 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo fino al 31 dicembre 2021. Il beneficio contributivo di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto

Art. 40.

monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

4. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

6. Alle minori entrate derivanti dal comma 3, rispettivamente pari a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 24 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 41.

Articolo 41.

(Contratto di rioccupazione)

1. In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica. Il con-

Art. 41.

tratto di cui al presente articolo è stipulato in forma scritta ai fini della prova.

2. Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

3. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

5. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di cui al presente articolo è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

6. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al comma 5 spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

7. Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento ai sensi del comma 3, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

8. Il beneficio previsto dal comma 5 è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente e nei casi di cui al comma 3, primo e

Art. 41.

secondo periodo, lo stesso è oggetto di recupero da parte dell'ente previdenziale.

9. Il beneficio previsto dal comma 5 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

10. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 9 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

11. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9, pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 42 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 202 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 9 e quanto a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 42 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 77.

Art. 42.

Articolo 42.

(Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo)

1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è erogata *una tantum* un'ulteriore indennità pari a euro 1.600.

2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a euro 1.600. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 42.

3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600:

a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

5. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

Art. 42.

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

8. Le indennità di cui ai commi da 1 a 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 750,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 750,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 21 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 21 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 43.

Articolo 43.

(Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio)

1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio a decorrere dalla data di entrata in

Art. 43.

vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2. Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

4. L'esonero di cui al comma 1 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal comma 5, nel limite di minori entrate contributive pari a 770,0 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Il beneficio previsto di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 770 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 44.**Art. 44.***(Indennità per i collaboratori sportivi)*

1. È erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 220 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità complessiva determinata ai sensi del comma 2, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive

Art. 44.

dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal decreto-legge 21 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è determinata come segue:

a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400;

b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600;

c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800.

3. Ai fini di cui al comma 2, la società Sport e Salute s.p.a., sulla base di apposite intese, acquisisce dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari.

4. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi 1 e 2, i lavoratori autocertificano la persistenza dei presupposti e delle condizioni di cui al comma 1. A tal fine, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.

5. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle

Art. 44.

finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 1, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori autocertificazioni ai sensi del comma 4, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando, in ogni caso, la possibilità di utilizzo ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente articolo di eventuali economie accertate in sede di attuazione dell'articolo 10, commi da 10 a 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, previa comunicazione al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

7. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi sociali perseguiti con le indennità COVID-19 previste in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 12 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dagli articoli 17 e 17 *bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai lavoratori che abbiano presentato domanda sia a Sport e Salute S.p.A. sia all'INPS, ai quali sia conseguito il riconoscimento delle indennità, ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 84 e 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, degli articoli 9 e 10 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, degli articoli 15 e 15 *bis* del decreto 28 ottobre 2020 n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dell'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o altre indennità o misure di sostegno previste dalla normativa per il periodo emergenziale, si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 12.

8. Fermo restando il divieto di cumulo previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la società Sport e Salute S.p.A. acquisisce dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale i dati relativi ai pagamenti effettuati dall'Istituto per i soggetti di cui al comma 7 e, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, verifica l'ammontare delle indennità e ne liquida l'importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate da Sport e Salute o dall'INPS, nel limite massimo di spesa di 35,8 milioni di euro per l'anno 2021.

9. Le indennità di cui ai commi da 7 a 12 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non sono riconosciute ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al

Art. 44.

decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, né ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Si considera reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

10. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per le indennità di cui al comma 8, i soggetti di cui al comma 7 presentano, sulla piattaforma informatica prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport dal Ministro 6 aprile 2020, una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che prende luogo della dichiarazione resa all'atto della presentazione delle domande di cui al comma 7 salvi gli effetti dell'articolo 76 del predetto decreto.

11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a 35,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

12. Sono autorizzati tutti i trattamenti dei dati tra la Società Sport e Salute S.p.A. e l'INPS necessari all'attuazione dei commi da 7 a 10.

13. Le somme trasferite a Sport e Salute e non utilizzate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021.

Art. 45.

Articolo 45.

(Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « *1-bis.* In via eccezionale al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni di euro per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente

comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

Art. 45.

2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 125 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 46.

Art. 46.

(Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli istituti di patronato)

1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019.

2. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, i commi 12, 13 e 14 sono soppressi;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) il direttore »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il direttore è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'ammini-

Art. 46.

strazione di provenienza. Al direttore dell'ANPAL spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il direttore è sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa la facoltà di revoca dell'incarico. »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il consiglio di amministrazione è nominato per tre anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre dirigenti, di cui almeno uno incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL. Un componente è indicato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti, non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. »;

c) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il direttore riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'ANPAL. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'ANPAL, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. I regolamenti interni di contabilità sono sottoposti all'approvazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze »;

2) il comma 2 è soppresso;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le funzioni di presidente, che stabilisce altresì l'ordine del giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i

Art. 46.

piani di spesa ed investimento. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'ANPAL. »;

d) l'articolo 8 è soppresso.

3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le conseguenti modifiche allo statuto dell'ANPAL. Nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), a cui comunque si procede entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Agenzia, è nominato un commissario straordinario con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario è scelto tra i soggetti indicati al comma 1, lettera b), numero 2), ed assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti al direttore ed al consiglio di amministrazione. Con la nomina del commissario straordinario, il presidente, il direttore generale ed il consiglio di amministrazione dell'ANPAL in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge decadono automaticamente. Il presidente dell'ANPAL decade altresì dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa e il commissario ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione della società. Al commissario spetta il trattamento economico del direttore dell'ANPAL ai sensi del comma 1, lettera b), numero 2). Il commissario, se individuato tra dipendenti della pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza.

4. A far data dalla nomina del commissario straordinario di cui al comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi Spa. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale su ANPAL servizi Spa, che opera quale società *in house* del Ministero medesimo e dell'ANPAL. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'ANPAL, provvede: a definire con apposite direttive priorità ed obiettivi della società, approvare le linee generali di organizzazione interna e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto; individuare con proprio decreto gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società che, ai fini della loro efficacia e validità, dovranno formare oggetto di preventiva approvazione ministeriale. Lo statuto è corrispondentemente adeguato entro sessanta giorni dalla data di cui al primo periodo.

5. Per l'esercizio finanziario 2021, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 46.

per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro. Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 47.

Articolo 47.

(Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)

1. Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Art. 48.

Articolo 48.

(Piano nazionale per le Scuole dei mestieri)

1. Al fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 denominato « Scuole dei mestieri ».

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 49.

Articolo 49.

(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)

1. All'articolo 103-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77, comma 1, le parole « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2021 »;

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante 77.

Art. 49.

Articolo 50.

Art. 50.

(Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella allegata al presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 euro a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 euro dall'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021 e per gli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto.

3. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applica l'articolo 26, comma 4, in materia di utilizzo flessibile delle risorse per l'emergenza COVID-19.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77.

TITOLO V

ENTI TERRITORIALI

Articolo 51.

Art. 51.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al

Art. 51.

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al medesimo comma possono anche ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, mediante apposita convenzione ovvero imponendo obblighi di servizio. Al personale degli operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegato nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale o locale si applicano esclusivamente le misure di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e non si applicano le previsioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1999, n. 84, relative allo svolgimento delle visite di idoneità fisica e psicoattitudinale.

3. Qualora all'esito dello specifico procedimento, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite emerga la necessità di erogare servizi aggiuntivi destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado, le convenzioni di cui al comma 2 possono essere stipulate, previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione relativamente agli ambiti territoriali di competenza.

4. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nel limite massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi in favore delle aziende di trasporto pubblico regionale o locale, nonché degli operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 ovvero dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegati nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonché per ogni altra modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano

Art. 51.

nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con il medesimo decreto è determinata anche l'entità delle eventuali risorse da destinare per le finalità di cui al comma 4 nonché le modalità di erogazione delle stesse.

6. Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Al fine di consentire una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea, nonché di realizzare un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle misure di contenimento individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore:

a) delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che provvedano, previa nomina del *mobility manager* di cui al citato articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale che possa contribuire alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di *car-pooling*, di *car-sharing*, di *bike-pooling* e di *bike-sharing*, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa-lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021;

b) degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa nomina del *mobility manager* scolastico di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, che possa contribuire alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di *piedibus*, di *car-pooling*, di *car-sharing*, di *bike-pooling* e di *bike-sharing*, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa-scuola-casa adottati entro il termine del 31 agosto 2021.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e dell'istruzione e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

Art. 51.

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 7 per il tramite degli enti locali, indicati nel medesimo decreto, nel cui territorio sono ubicati i soggetti beneficiari.

9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in complessivi euro 500 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 52.

Articolo 52.

(Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni)

1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP. Il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.

2. Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti è differito al 31 luglio 2021:

a) il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è incrementato di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

4. All'onere di cui ai commi 1 e 3, pari a 506,5 milioni di euro per l'anno 2021, e di 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 53.

Art. 53.

(Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche)

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;

b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito *pro capite* di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 54.

Art. 54.

(Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano)

1. Nell'anno 2021 è corrisposto l'importo di 60 milioni di euro a ciascuna Provincia autonoma di Trento e Bolzano a titolo di restituzione delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e a riduzione delle somme alle medesime spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 55.

Art. 55.

(Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « 250 milioni di euro » sono sostituite dalle parole: « 350 milioni di euro »;

Art. 55.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021. ».

2. All'onere di cui al comma 1, lett. *a)*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 56.

Articolo 56.

(Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 e del Fondo anticipazione di liquidità delle Regioni e Province autonome)

1. Al primo periodo dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: « e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. ».

2. In considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome in disavanzo di amministrazione utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 164 milioni di euro per l'anno 2021, a 200 milioni di euro per l'anno 2022, a 190 milioni di euro per l'anno 2023, a 77 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 57.

Articolo 57.

(Riparto del contributo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, il secondo periodo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « Il ristoro delle minori entrate è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021 secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella con corrispondente riduzione del Fondo di cui al primo periodo:

Regioni e Province autonome	Riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito per l'anno 2021 (in mln di euro)
Valle d'Aosta	6,78

Provincia di Trento	28,67
Provincia di Bolzano	29,88
Friuli-Venezia Giulia	43,45
Sicilia	63,00
Sardegna	88,22
TOTALE	260,00

Art. 57.

TITOLO VI
GIOVANI, SCUOLA E RICERCA

Articolo 58.

Art. 58.

(Misure urgenti per la scuola)

1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere adottate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:

a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di rafforzamento degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;

b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, anche in relazione alla data di cui alla lettera *a)*, nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili e ferma restando la decorrenza dei contratti al primo settembre o, se successiva, alla data di inizio del servizio;

c) a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

d) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.

Art. 58.

2. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare l'anno successivo sono disposte le seguenti misure:

a) al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, l'articolo 3-bis è abrogato;

b) con riferimento alle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2021/2022 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 17 a 17-septies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e le disposizioni di cui all'articolo 32 ter, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

c) all'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole « per l'anno scolastico 2020/2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 »;

d) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione;

e) qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque validità. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;

f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: « cinque anni scolastici » sono sostituite dalle parole: « tre anni scolastici » e al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle parole: « due anni ». Al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023;

g) all'articolo 58, comma 5-sexies, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole « 1° marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti « 1° settembre 2021 »;

Art. 58.

h) all'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: « al 31 agosto 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2022 » e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « Ai fini del presente comma e per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti nuovi termini e modalità per le elezioni. I componenti eletti ai sensi del periodo precedente decadono unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina secondo modalità e termini previsti nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione »;

i) all'articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, alla legge 27 febbraio 2017, n.18, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

3. All'articolo 32, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « anno scolastico 2020-2021 » sono inserite le seguenti: « e fino al 31 dicembre 2021 »;

b) dopo le parole: « esigenze didattiche » sono aggiunte le seguenti: « nei limiti delle risorse già assegnate. Per la stessa finalità di cui al primo periodo, al fine di garantire la continuità didattica anche nell'anno scolastico 2021-2022, sono stanziati ulteriori 70 milioni per l'anno 2021 da trasferire agli enti locali beneficiari e rendicontare entro e non oltre il 31 dicembre 2021 ».

4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato « Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 », con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 4 alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 50 milioni di euro nell'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni

Art. 58.

iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021, compresi i servizi educativi autorizzati.

6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera *b*), 4 e 5 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 59.

Articolo 59.

(Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente)

1. Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i posti di tipo comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono destinati, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle immissioni in ruolo da disporre secondo la legislazione vigente, fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti.

2. Per il medesimo anno scolastico 2021/2022 è incrementata al 100% la quota prevista dall'articolo 17, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da destinare alla procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo. Per lo stesso anno scolastico è incrementata al 100% la quota prevista dall'articolo 4 comma 1-*quater*, lettera *b*) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 da destinare alla procedura di cui al comma 1-*quinquies* del medesimo articolo.

3. La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera *b*) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera *a*) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo.

4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che, contestualmente:

a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 *bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;

b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Art. 59.

5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.

6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.

7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.

8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, con riferimento alla procedura di cui al comma 4, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate.

10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate:

a) in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, sostenimento e superamento di una unica prova scritta con più

Art. 59.

quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

b) prova orale;

c) valutazione dei titoli;

d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso;

11. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da quanto sopra previsto, fermo restando i programmi concorsuali, senza che ciò comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono altresì disciplinate le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio

12. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con le riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono disciplinati, nell'ambito del percorso di formazione prova di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le attività formative, le procedure e i criteri di verifica degli *standard* professionali, le modalità di verifica *in itinere* e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del *portfolio* professionale.

13. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria di cui al comma 10, lettera d), nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente per i concorsi ordinari. I candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove.

14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza circa il raffor-

Art. 59.

zamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell'elevato numero dei posti vacanti e disponibili, le procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella seguente Tabella A, e per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le modalità di cui al comma 15.

Tabella A

Classe di concorso/Tipologia di posto	Numero posti
A020 – Fisica	282
A026 – Matematica	1005
A027 – Matematica e fisica	815
A028 – Matematica e scienze	3124
A041 – Scienze e tecnologie informatiche	903

15. Per le classi di concorso e tipologie di posto di cui al comma 14 la procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalità:

a) unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. La prova, *computer-based*, si svolge nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua inglese. Per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe di concorso A028 – Matematica e scienze i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell'ambito delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

Art. 59.

c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso.

16. La procedura di cui ai commi 14 e 15 non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso interessate. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso necessari all'espletamento delle procedure di cui ai commi 14 e 15. La redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, è assegnata con affidamento diretto ad una o più università. Parimenti i servizi logistici e informatici necessari per lo svolgimento di detta prova scritta sono assegnati direttamente anche a soggetti *in house* rispetto al Ministero dell'istruzione. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* dell'avviso di convocazione per la prova scritta. È possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale della prova orale, ferma restando l'unicità del presidente, a fronte di gruppi di candidati superiore a 50. Al presidente ed ai componenti e al segretario delle commissioni che concludono le operazioni concorsuali redigendo la graduatoria entro il 31 luglio 2021 è riconosciuto un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a due volte il compenso base previsto dall'articolo 2, comma 1, numero 3), comma 2 e comma 3, nonché dall'articolo 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare la congruità e l'equivalenza dei quesiti, di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale.

17 Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14 sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti prevista dall'articolo 58, comma 1 lett. b).

18. Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui al comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso, anche in deroga al secondo periodo

Art. 59.

del comma 13. Ai fini di quanto previsto nel periodo precedente i posti delle predette procedure concorsuali ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili nei limiti individuati da un decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione. Con decreto del Ministero dell'istruzione si provvede, altresì, alla riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure di cui al periodo precedente.

19. Agli oneri derivanti dal comma 16, pari a euro 7.684.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

20. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, relativi alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico fino al 31 dicembre 2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

21. All'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159:

- 1) al comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) sono soppressi;
- 2) il comma 13 è abrogato.

Articolo 60.**Art. 60.**

(Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca e, nonché in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina)

1. In considerazione dei disagi determinati dalla crisi epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire l'attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonché di azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento, è istituito, per l'anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma tra le università, anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

2. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo periodo, le parole: « successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, » sono soppresses;

Art. 60.

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: « È esclusa la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione specifica in medicina generale e alle scuole di specializzazione universitaria di area sanitaria ».

3. All'articolo 19 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « ovvero ai concorrenti iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale ».

4. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, il periodo « Ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, può partecipare ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine del corso di formazione, fatta salva la possibilità di rinunciare al corso stesso, interrompendolo anticipatamente. » è soppresso.

Art. 61.

Articolo 61.

(Fondo italiano per la scienza)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato « Fondo italiano per la scienza » con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC), con particolare riferimento alle tipologie denominate « Starting Grant » e « Advanced Grant ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 62.

Articolo 62.

(Polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino)

1. All'articolo 49 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, le parole « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2020 »;

Art. 62.

b) Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole « favorisce la collaborazione con » sono inserite le seguenti « università e » e le parole « anche mediante attività d'insegnamento e formazione » sono sostituite dalle seguenti: « anche mediante attività di formazione »

b) sono infine aggiunti i seguenti periodi:

« Il Centro promuove e organizza attività di:

a) ricerca e sviluppo (R&S) svolta in maniera indipendente e volta all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito il Polo intraprende un'effettiva collaborazione;

b) ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria;

c) formazione volta a ottenere risorse umane qualificate per le competenze inerenti l'attività del Centro. »

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il Politecnico di Torino è identificato quale coordinatore del Centro e, per l'effetto, è individuato come beneficiario delle risorse di cui al comma 1. Entro il 31 luglio 2021 il Politecnico di Torino è tenuto a sottoporre alla valutazione e approvazione del Ministero dello Sviluppo economico la proposta progettuale contenente i criteri, le modalità e i tempi di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura. Il Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca, approva, con decreto da emanare entro 40 giorni dalla data di presentazione, la proposta progettuale. »;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 63.**Art. 63.**

(Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa)

1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.

2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse ai Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla

Art. 63.

popolazione minorenni sulla base dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione residente, nonché le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

3. Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma precedente provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, regolarizzata con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021.

4. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

5. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per l'anno 2022.

6. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « e 2021, » sono sostituite con le seguenti: « , 2021 e 2022 »;

b) al secondo periodo le parole: « e a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, » sono sostituite dalle seguenti: « , a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022 »;

7. All'articolo 1, comma 202, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 2019, 2020 e 2021, » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2019 al 2022 ».

8. Agli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 7 pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021 e 115 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Art. 64.

Articolo 64.

(Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile)

1. Le misure di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2021.

2. All'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole « di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno

Art. 64.

2012, n. 92 » sono sostituite dalle seguenti: « che non hanno compiuto trentasei anni di età. ».

3. Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente disposizione fino al 30 giugno 2022, alle categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo.

4. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 290 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro per l'anno 2022.

5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2, 3 e 4 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di « prime case » di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-*bis* all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.

7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

8. I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condi-

Art. 64.

zioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 30 giugno 2022.

10. In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II *bis* all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

11. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7, 8, 9 e 10, valutati in 347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

12. In considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021 allo scopo di finanziare, nel limite di spesa autorizzato, politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni.

13. I criteri di riparto delle risorse del comma 11 e le modalità di attuazione degli interventi realizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dal sistema delle Autonomie locali sono definiti con decreto del Ministro per le politiche giovanili, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

14. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

TITOLO VII

CULTURA

Art. 65.

Articolo 65.

(Misure urgenti per la cultura)

1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,

Art. 65.

n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura, sono incrementati per l'anno 2021 di 47,85 milioni di euro per la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. Quota parte dell'incremento del fondo di parte corrente, è destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell'infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo.

2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

3. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « 105 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 125 milioni di euro per l'anno 2021 ».

4. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative » sono sostituite dalle seguenti: « e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 »;

b) il comma 2 è abrogato.

5. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quota parte dei contributi automatici, ai sensi e per le finalità di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione III della legge 22 aprile 1941, n. 633, è destinata agli autori del soggetto, agli autori della sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi, secondo quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 25, comma 1. »;

b) all'articolo 25, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « d-*bis*) i requisiti e le modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo. ».

6. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 65.

7. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 8,65 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

8. All'articolo 1, comma 590, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « e il finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni non può essere superiore alla quota di 20 milioni di euro » sono soppresse.

9. All'articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « 150 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 220 milioni ».

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 286,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 66.

Articolo 66.

(Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo)

1. I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all'indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell'anno solare, a condizione che possano far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso.

2. All'articolo 13, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, le parole « cento paghe » sono sostituite dalle seguenti: « quaranta paghe ».

3. All'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, le parole « lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato » sono sostituite dalle seguenti « lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, » e le parole « lire 130.000 » sono sostituite dalle seguenti « euro 100 ».

4. I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo sono assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con applicazione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni « Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività ».

5. Le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, sono tenute all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul

Art. 66.

lavoro e le malattie professionali per il personale orchestrale, ivi compreso quello operante all'interno del golfo mistico. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede a determinare, per il personale orchestrale, l'ammontare del premio assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

6. Al Capo X del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

« 59-bis. – (*Lavoro nel settore dello spettacolo*) – 1. Le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal presente testo unico rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

2. Per le lavoratrici e i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ai fini del calcolo dell'indennità di cui all'articolo 23 la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo ottenuto dividendo l'ammontare del reddito percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo. ».

7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta una indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione involontaria. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).

8. L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori di cui al comma 7 in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;

b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;

c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

d) aver maturato, nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

e) avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

9. La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo.

Art. 66.

10. I requisiti di cui al comma 8, lettere *b)* e *c)*, devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

11. L'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi.

12. L'indennità, rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 11, è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021 all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

13. L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. L'indennità non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

14. Per i periodi di fruizione dell'indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato dal comma 6 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori di cui al comma 7, è dovuta un'aliquota contributiva pari al 2 per cento, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

15. La prestazione è incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria.

16. L'indennità di cui ai commi da 7 a 15 concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

17. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 15 le parole « 60 contributi » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti « 45 contributi » e le parole « 120 contributi » sono sostituite dalle seguenti « 90 contributi »;

Art. 66.

2) dopo il comma 15-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« 15-*ter* Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), che non raggiungano il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo superiore quattro volte l'importo del trattamento minimo annuale in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, è accreditato, d'ufficio un numero di contributi giornalieri, fino a concorrenza del requisito dell'annualità di contribuzione richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera *a*).

15-*quater*. Ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per attività dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi determina l'accREDITAMENTO di un'ulteriore giornata, fino a del requisito dell'annualità di contribuzione richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera *a*).

15-*quinquies*. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non può accedere, nell'anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge. »

b) all'articolo 2:

1) al comma 2, lettera *a*), le parole « 120 contributi » sono sostituite dalle seguenti: « 90 contributi »;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. La contribuzione previdenziale e assistenziale è dovuta al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per le prestazioni rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento a:

a) attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;

b) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educativa collegate allo spettacolo.

Art. 66.

2-ter. Per le attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma *2-bis* non sono richiesti gli adempimenti di cui all'articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.

c) all'articolo 4, il comma 7 è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, devono riferirsi per almeno due terzi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo ».

18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.

19. All'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, » sono inserite le seguenti: « sentiti rispettivamente il Ministro della cultura e il Ministro con delega per lo sport, nonché » e, dopo le parole « sono adeguate », sono inserite le seguenti: « , con frequenza almeno quinquennale, »

b) al secondo periodo, dopo le parole « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « e il Ministro della cultura ».

20. In sede di prima applicazione dell'articolo 3, secondo comma, primo periodo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dal comma 2 del presente articolo, l'adeguamento ivi previsto è disposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. All'onere derivante dal presente articolo, ad esclusione dei commi 3, 4 e 5, valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2021, 53,7 milione di euro per l'anno 2022, 58,6 milioni di euro per l'anno 2023, 58,2 milioni di euro per l'anno 2024, 59,7 milioni di euro per l'anno 2025, 61,6 milioni di euro per l'anno 2026, 63,2 milioni di euro per l'anno 2027, 65,7 milioni di euro per l'anno 2028, 69,4 milioni di euro per l'anno 2029, 73,9 milioni di euro per l'anno 2030 e 74,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede, per 10,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 11 milioni di euro per l'anno 2024, 11,2 milioni di euro per l'anno 2025, 11,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,4 milioni di euro per l'anno 2027, 11,6 milioni di euro per l'anno 2028, 11,9 milioni di euro per l'anno 2029, 12,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 12,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da 7 a 16, e, per il restante importo, ai sensi dell'articolo 77.

Art. 67.

Articolo 67.

(Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari)

1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19,

Art. 67.

alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, come attestata ai sensi del comma 2. Il credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 3. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2. Ai fini del credito d'imposta di cui al comma 1 si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-*bis* del codice civile.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la docu-

Art. 67.

mentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – fondi di bilancio » per le necessarie regolazioni contabili.

7. Per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

8. All'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo, dopo le parole: « alle condizioni e con le modalità ivi previste » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2020 », e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Fermo restando il suddetto limite di spesa, per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta può essere altresì parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS. ».

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 80,66 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

10. All'articolo 57-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: « 1-*quater*. Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche *online*, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 65 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposi-

Art. 67.

zione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2021, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. »

11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, i commi 612 e 613 sono abrogati.

12. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede quanto a 15 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 25 milioni di euro con le risorse rinvenienti dal comma 11, a tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo, già trasferito al proprio bilancio, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2021 che resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato.

13. A decorrere dall'anno 2023, per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 45 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 30 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 15 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

TITOLO VIII**AGRICOLTURA E TRASPORTI****Articolo 68.****Art. 68.**

(Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il settore agrituristico)

1. L'articolo 1, comma 39, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

« All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole « 20 milioni di euro annui. » è aggiunto il seguente periodo: « Per l'anno 2021 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5%. ».

Art. 68.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27,5 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le disposizioni relative alle operazioni di cui alla lettera *i*) del medesimo comma, si applicano nei settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 100.000,00. I benefici accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, concesse al beneficiario ai sensi del medesimo paragrafo 3.1. ».

4. Al fine di favorire la continuità produttiva nel settore bieticolo saccarifero, anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste determinate dalle misure restrittive introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19 e stimolare la ripresa e il rilancio del comparto, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato « Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero », con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021, per sostenere interventi di aiuto per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero.

5. L'aiuto è determinato, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 4, sulla base delle superfici coltivate a barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ed in relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo stesso produttore nell'anno 2021.

6. L'aiuto è erogato a favore dei produttori di barbabietola da zucchero, mediante il versamento di un acconto pari all'ottanta per cento dell'importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche di ammissibilità. All'erogazione dell'acconto si applica l'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al presente articolo devono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 91 I/01, recante « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo con comunicazione della Commissione 2021/C 34/06.

8. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4, pari ad euro 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.

Art. 68.

9. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, al comma 2, lettera *c*), dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 dopo le parole « e condotte » sono aggiunte « da una donna oppure » e dopo le parole « quote di partecipazione, » sono aggiunte « da donne e ».

10. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

11. All'articolo 4, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono soppresse le seguenti parole: « , con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività ».

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 1,57 milioni di euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per l'anno 2022, 3,63 milioni di euro per l'anno 2023, 3,65 milioni di euro per l'anno 2024, 3,67 milioni di euro per l'anno 2025, 3,70 milioni di euro per l'anno 2026, 3,72 milioni di euro per l'anno 2027, 3,74 milioni di euro per l'anno 2028, 3,76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede, per 1,57 milioni di euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

13. Il comma 1 dell'articolo 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è sostituito dal seguente: « Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, da gravi emergenze sanitarie e fitosanitarie ovvero da gravi perturbazioni di mercato, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC) ».

14. Dopo il comma 2 dell'articolo 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono aggiunti seguenti commi:

« 2-*bis*. In alternativa al comma 2, nel periodo di vigenza "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863 e successive modifiche, l'anticipazione è concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della

Art. 68.

comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 e pertanto non comporta elementi di aiuto di Stato. »;

« 2-ter. Gli interessi da corrispondere sull'anticipazione di cui al comma 2-bis sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" nei limiti del massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui al punto 23 del medesimo "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ».

15. All'articolo 1 comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le risorse del fondo possono altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati. ».

Art. 69.

Articolo 69.

(Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca)

1. Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità *una tantum* pari a 800 euro.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

3. L'indennità di cui al comma 1:

a) non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) è incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla data di entrata in vigore della presente disposizione: del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

Art. 69.

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; del reddito di emergenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e di cui al presente decreto;

c) non è cumulabile con le altre misure previste dall'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e le relative proroghe di cui al presente decreto;

d) è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

4. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per l'anno 2021. La domanda per l'indennità è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 e pari a 448 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

6. I pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità *una tantum* di 950 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità di cui al presente comma è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 70.**Art. 70.**

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui

Art. 70.

alla tabella E allegata al presente decreto-legge, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Il beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 71.

Articolo 71.

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo, la dotazione finanziaria del « Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori » di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 105 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.

Art. 71.**Articolo 72.****Art. 72.**

(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS s.p.a.)

1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 2020, n. 22, e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A., è autorizzata, in favore di ANAS S.p.A., la spesa di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per assicurare l'attività di manutenzione ed ispezione della intera rete stradale, Anas S.p.A. è autorizzata ad assumere, negli anni 2021 e 2022, con contratti di lavoro a tempo determinato 370 unità di personale in possesso di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro. A tal fine è autorizzata la spesa di 12,63 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,13 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 73.**Art. 73.**

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 100 milioni per l'anno 2021.

2. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui all'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.

3. L'incremento di cui al comma 2 è destinato alla compensazione:

a) nel limite di 285 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile;

Art. 73.

b) nel limite di 15 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

4. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo del presente comma è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° maggio 2021 al 30 settembre 2021, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo del presente comma è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

5. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 4, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° maggio 2021 al 30 settembre 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 15 novembre 2021, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 4 e del presente comma.

6. All'articolo 199, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le eventuali risorse residue di cui alla lettera *b)* del comma 7, non assegnate con il decreto di cui al primo periodo, sono destinate alle società di cui all'articolo 14, comma 1-*quinquies*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. »

7. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole « e fino al 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 31 dicembre 2021 ». Il relativo onere è determinato in 49 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022.

8. Agli oneri di cui ai commi 1, 2, 4 e 7 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 74.

Art. 74.

(Proroga del contingente « Strade sicure » e remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto – Guardia costiera, del Corpo della polizia Penitenziaria)

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2021.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.670.674, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.795.659 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

3. Ai fini della prosecuzione, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 40.317.880, di cui euro 13.185.180 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, euro 8.431.150 per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia ed euro 18.701.550 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

4. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di consentire, per il periodo di cui al comma 3, la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 22.651.320, di cui euro 11.625.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi ed euro 11.026.320 per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.

5. Al fine di assicurare, per il periodo di cui al comma 3, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 832.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 74.

6. Al fine di garantire, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 4.622.070 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

7. In relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di far fronte, fino al 31 luglio 2021, alle esigenze sanitarie, di pulizia e di acquisto di dispositivi di protezione individuale del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture – U.t.G., è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 2.520.000.

8. Al fine di assicurare, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, l'azione del Ministero dell'interno nell'articolazione territoriale delle Prefetture – U.t.G. e lo svolgimento dei compiti affidati, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 1.372.275 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario reso dal personale delle predette Prefetture-U.t.G.

9. Per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario connesse alle accresciute esigenze di controllo del territorio, anche per finalità economico-finanziarie, svolte dal 1° maggio al 31 luglio 2021 dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 18.575.092.

10. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie di porto – Guardia Costiera dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ed in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è autorizzata, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, la spesa complessiva di euro 1.951.238, di cui euro 351.238 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 1.600.000 per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale.

11. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.494.951,00 per l'anno 2021 di cui euro 3.427.635,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico ed euro 1.067.316,00 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 105.008.000 euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 75.

Art. 75.

(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. Limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze introdotte dagli articoli 23-*bis* e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dall'articolo 37-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti penali militari.

2. Per gli uffici giudiziari militari e per il Consiglio della magistratura militare in funzione di giudice disciplinare, i collegamenti da remoto utilizzabili per le attività di cui al comma 1 e per quelle previste dall'articolo 23 del decreto-legge n. 137 del 2020, sono definiti con provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare.

3. Nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020 sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dal Registro generale degli indirizzi certificati di cui all' articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, a indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari militari destinatari, inserito in apposito provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica di cui al comma 2, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. Tale provvedimento, pubblicato sul sito *internet* del Ministero della difesa, definisce altresì le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonché le ulteriori modalità di invio con caratteristiche corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari.

4. Restano validi ed efficaci gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione nonché i reclami giurisdizionali di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sottoscritti digitalmente e pervenuti alla casella di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario militare competente. ».

Articolo 76.

Art. 76.

(Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa)

1. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decorrenza dal 30 settembre 2021, Riscossione Sicilia S.p.A. è sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di

Art. 76.

liquidazione, e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6.

2. Con decorrenza dal 1° ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della medesima Regione Siciliana, è affidato all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima. Conseguentemente a decorrere dalla stessa data all'articolo 3, comma 29-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 le parole « , relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, » e le parole « , con riferimento alle predette entrate, » sono soppresse.

3. Per garantire senza soluzione di continuità l'esercizio delle funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, entro il 31 ottobre 2021, è erogato, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, un versamento in conto capitale di ammontare pari a trecento milioni di euro a carico del bilancio dello Stato, anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali di Riscossione Sicilia S.p.A., a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. Al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana, Agenzia delle entrate-Riscossione a far data dal 1 ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A. con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, a decorrere dal 1° ottobre 2021, il personale di Riscossione Sicilia S.p.A. con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o sino alla scadenza del contratto in essere se a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti in servizio o assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, passerà alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del passaggio, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. Dalla data del passaggio alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione di cui al periodo che precede, a tale personale verrà applicata in via esclusiva la contrattazione collettiva vigente presso il nuovo datore di lavoro con immediata cessazione dell'intera contrattazione collettiva, di tutti gli accordi sindacali e degli usi aziendali. È fatto divieto a Riscossione Sicilia S.p.A. di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Entro la data del 30 settembre 2021, l'assemblea degli azionisti di Riscossione Sicilia S.p.A. provvede ad approvarne il bilancio di eser-

Art. 76.

cizio per l'anno 2020, corredato delle relazioni di legge. Entro centoventi giorni dalla stessa data, il bilancio di chiusura di Riscossione Sicilia S.p.A., è deliberato dagli organi in carica alla data del relativo scioglimento e, corredato delle relazioni di legge, è trasmesso per l'approvazione alla Regione Siciliana; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

7. Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del versamento di cui al comma 3, è tenuta indenne dalla Regione Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A. alla data dello scioglimento, ovvero, alla data dell'eventuale precedente dismissione di tale partecipazione, dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia S.p.A., ivi comprese quelle:

a) per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche non noti alla predetta data, subiti per effetto di un'operazione effettuata o di un atto compiuto o di un fatto determinatosi fino alla stessa data;

b) originate da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza dell'attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze dei bilanci di cui al comma 6 e che non trovino presidio nei fondi ivi accantonati;

c) originate dall'assenza, incompletezza, o erroneità delle informazioni presenti sui sistemi informativi aziendali, riguardanti i carichi affidati, le relative procedure di recupero e ogni altra attività esperita;

d) scaturenti dal diniego del discarico per inesigibilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112.

8. Le obbligazioni gravanti sulla Regione Siciliana ai sensi del comma 7 sono temporalmente limitate alle richieste di indennizzo avanzate da Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2030. Tale limite temporale non opera per le obbligazioni gravanti sulla medesima Regione Siciliana ai sensi delle lettere *c)* e *d)* dello stesso comma 7 e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento dell'attività di riscossione.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2021, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, sono stabilite le modalità per l'esercizio, nei confronti della Regione Siciliana, della manleva di cui al comma 7, nonché le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie, tenendo anche conto della necessità, per quest'ultima, di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

10. Nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 14-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, l'Agenzia delle entrate-Riscossione espone separatamente, in apposita sezione da trasmettere alla Regione Siciliana ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le informazioni sui carichi di ruolo concernenti le entrate spettanti alla stessa Regione Siciliana e le relative procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei predetti carichi.

Art. 76.

11. Le operazioni e gli atti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi natura.

12. La Regione Siciliana adegua il proprio ordinamento in materia di riscossione compatibilmente con le attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.

Art. 77.

Articolo 77.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato nel limite annuo massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.

2. Per l'anno 2021 è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire con una dotazione di 500 milioni di euro, finalizzato alla sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche. Il riparto del fondo è disposto con decreto emanato ai sensi dell'articolo 4 *quater*, comma 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modifiche, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.

3. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 200 milioni di euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.

4. Il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 150 milioni di euro l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.

5. Il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.

6. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 13-*duodecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 130 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.

7. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.

8. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 10, lettera *h*),

Art. 77.

valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2022, 208 milioni di euro per l'anno 2023, 247 milioni di euro per l'anno 2024, 307 milioni di euro per l'anno 2025, 366 milioni di euro per l'anno 2026, 449 milioni di euro per l'anno 2027, 517 milioni di euro per l'anno 2028, 575 milioni di euro per l'anno 2029, 625 milioni di euro per l'anno 2030, 712 milioni di euro per l'anno 2031, 782 milioni di euro per l'anno 2032 e 836 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 23 milioni di euro per l'anno 2021, 155 milioni di euro per l'anno 2022, 235 milioni di euro per l'anno 2023, 291 milioni di euro per l'anno 2024, 364 milioni di euro per l'anno 2025, 433 milioni di euro per l'anno 2026, 526 milioni di euro per l'anno 2027, 586 milioni di euro per l'anno 2028, 650 milioni di euro per l'anno 2029, 708 milioni di euro per l'anno 2030, 767 milioni di euro per l'anno 2031, 876 milioni di euro per l'anno 2032 e 929 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.

9. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, da destinare ai territori già danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere *b)*, *d)* ed *e)* del decreto legislativo n. 1 del 2018. Le risorse di cui al precedente periodo sono traferite/versate nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'ordinanza 732/2020 e intestata al Commissario delegato. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

10. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione degli articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57, 68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in 41.873,833 milioni di euro per l'anno 2021, 2.140,411 milioni di euro nel 2022, 777,051 milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97 milioni di euro nel 2026, 805,61 milioni di euro per l'anno 2027, 875,61 milioni di euro per l'anno 2028, 937 milioni di euro per l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per l'anno 2030, 1.084,48 milioni di euro per l'anno 2031, 1.086,34 milioni di euro nel 2032, 1.112,65 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.084,7 milioni annui a decorrere dal 2034, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 42.145,633 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 2.378,111 milioni di euro nel 2022, 1.073,151 milioni di euro per l'anno 2023, 759,31 milioni di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per l'anno 2027, 935,41 milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6 milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro per l'anno 2030, 1.129,68 milioni di euro nel 2031, 1.170,54 milioni di euro nel 2032, 1.195,85 milioni di euro per

Art. 77.

l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, si provvede:

a) quanto a 107,58 milioni di euro per l'anno 2021, 1.324,85 milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di euro per l'anno 2023, 81,79 milioni di euro nel 2024, 61,76 milioni di euro nel 2025, 58,56 milioni di euro nel 2026, 61,67 milioni di euro per l'anno 2027, 56,2 milioni di euro nel 2028, 55,56 milioni di euro nel 2029, 55,16 milioni di euro nel 2030, 1,21 milioni di euro nel 2031, 1,16 milioni di euro nel 2032 e 0,20 milioni di euro nel 2034, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 251,449 milioni di euro per l'anno 2021, 1.477,95 milioni di euro per l'anno 2022, 780,90 milioni di euro per l'anno 2023, 86,64 milioni di euro per l'anno 2024, 66,61 milioni di euro per l'anno 2025, 63,41 milioni di euro nel 2026, 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, 61,05 milioni di euro nel 2028, 60,41 milioni di euro nel 2029, 60,01 milioni di euro nel 2030, 6,06 milioni di euro nel 2031, 6,01 milioni di euro nel 2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni di euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41, 43, 50, 72, 74;

b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20 milioni di euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per l'anno 2025, 27,30 milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni di euro per l'anno 2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro per l'anno 2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030 e 39,20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50 milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro nell'anno 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Art. 77.

f) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021, 175 milioni di euro nel 2023, 220 milioni di euro nel 2024, 145 milioni di euro nel 2025 e 150 milioni di euro nel 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

h) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

11. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

12. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « 180.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti « 223.000 milioni di euro ».

13. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 78.**Art. 78.**

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ORLANDO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Art. 78.

SPERANZA, *Ministro della salute*
FRANCESCHINI, *Ministro della cul-
tura*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

Allegato 1
(articolo 77, comma 11)

« Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>– COMPETENZA –</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-286.000	-167.200	-148.700
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	573.235	441.497	503.750
<i>– CASSA –</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-379.000	-218.700	-208.200
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	666.365	492.997	563.250
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

»

Tabella A - Articolo 27, commi 1, 2, 3 (Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)

codice DM 1996	prestazione	Frequenza (*)
89.01	ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima	3,6,12,24 mesi
90.04.5	ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]	3,6,12,24 mesi
90.09.2	ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]	3,6,12,24 mesi
90.25.5	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U]	3,6,12,24 mesi
90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.	3,6,12,24 mesi
90.72.3	PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa)	3,6,12,24 mesi
90.82.5	VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES)	3,6,12,24 mesi
91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	3,6,12,24 mesi
90.16.3	CREATININA [S/U/dU/La]	3,6,12,24 mesi
90.75.4	TEMPO DI PROTROMBINA (PT)	3,6,12,24 mesi
90.76.1	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)	3,6,12,24 mesi
90.16.4	CREATININA CLEARANCE	3,6,12,24 mesi
90.22.3	FERRITINA [P/(Sg)Er]	3,6,12,24 mesi
90.22.5	FERRO [S]	3,6,12,24 mesi
89.65.1	EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA Emogasanalisi di sangue capillare o arterioso	3,6,12,24 mesi
91.48.5	PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO	3,6,12,24 mesi
91.49.1	PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE	3,6,12,24 mesi
90.44.3	URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	3,6,12,24 mesi
89.50	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO Dispositivi analogici (Holter)	1 volta/anno
89.52	ELETTROCARDIOGRAMMA	1 volta/anno
88.72.3	ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica	1 volta/anno
89.37.2	SPIROMETRIA GLOBALE	2 volte/anno
89.38.3	DIFFUSIONE ALVEOLO-CAPILLARE DEL CO	2 volte/anno
89.44.2	TEST DEL CAMMINO	1 volta/anno
87.41	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE TC del torace [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]	1 volta/anno
<i>in pazienti età > 70 anni, in aggiunta alle precedenti</i>		
89.07	CONSULTO, DEFINITO COMPLESSIVO Valutazione multidimensionale geriatrica d' équipe	2 volte/anno
<i>in pazienti sottoposti a terapia intensiva/subintensiva (DRG 541, 542, 565, 566, 575, 576), in aggiunta alle precedenti</i>		
94.09	COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO	3,6,12,24 mesi
(*) la frequenza indicata per ogni prestazione è quella massima e può variare In funzione della evoluzione o dell'indicazione clinica		

Tabella B – Articolo 27, comma 5 (Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)

<i>Tabella B – articolo 27, comma 5</i>			
Regioni	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
PIEMONTE	2.200.052	1.911.488	345.474
VALLE D'AOSTA	108.278	94.178	17.269
LOMBARDIA	9.958.392	8.636.386	1.522.330
BOLZANO	321.848	279.695	50.702
TRENTO	471.448	409.919	74.835
VENETO	2.460.801	2.138.051	386.457
FRIULI VENEZIA GIULIA	402.113	349.629	63.820
LIGURIA	905.359	785.907	140.330
EMILIA ROMAGNA	3.531.543	3.066.876	550.734
TOSCANA	982.444	853.075	152.941
UMBRIA	431.523	374.620	66.969
MARCHE	404.378	350.609	61.590
LAZIO	2.156.342	1.869.375	327.790
ABRUZZO	599.753	520.207	91.875
MOLISE	66.416	57.577	10.097
CAMPANIA	528.765	458.029	79.415
PUGLIA	1.425.305	1.235.960	217.539
BASILICATA	10.361	8.986	1.586
CALABRIA	208.320	180.519	31.464
SICILIA	1.301.872	1.128.474	197.523
SARDEGNA	326.686	283.440	50.261
TOTALE	28.802.000	24.993.000	4.441.000

Tabella C – Articolo 33, commi 1 e 2 (Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza)

PIEMONTE	589.182
VALLE D'AOSTA	16.804
LOMBARDIA	1.331.538
P.A. BOLZANO	68.656
P.A. TRENTO	71.219
VENETO	651.345
FRIULI VENEZIA GIULIA	165.155
LIGURIA	214.462
EMILIA-ROMAGNA	596.634
TOSCANA	503.921
UMBRIA	119.202
MARCHE	205.068
LAZIO	774.269
ABRUZZO	175.184
MOLISE	41.056
CAMPANIA	744.145
PUGLIA	529.740
BASILICATA	74.750
CALABRIA	255.241
SICILIA	652.914
SARDEGNA	219.515
ITALIA	8.000.000

**Tabella D - Articolo 33, commi 3-5
(reclutamento straordinario psicologi)**

Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso
PIEMONTE	7,36%	1.467.948
VALLE D'AOSTA	0,21%	41.866
LOMBARDIA	16,64%	3.317.527
BOLZANO	0,86%	171.057
TRENTO	0,89%	177.441
VENETO	8,14%	1.622.827
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,06%	411.483
LIGURIA	2,68%	534.331
EMILIA ROMAGNA	7,46%	1.486.514
TOSCANA	6,30%	1.255.520
UMBRIA	1,49%	296.992
MARCHE	2,56%	510.926
LAZIO	9,68%	1.929.092
ABRUZZO	2,19%	436.471
MOLISE	0,51%	102.290
CAMPANIA	9,30%	1.854.038
PUGLIA	6,62%	1.319.848
BASILICATA	0,93%	186.240
CALABRIA	3,19%	635.933
SICILIA	8,16%	1.626.734
SARDEGNA	2,74%	546.921
TOTALE	100,00%	19.932.000

Tabella E – Articolo 70, comma 1 (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agriturismo e vitivinicolo)

01.21.00	Coltivazione di uva
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05	Produzione di birra
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

Tabella – articolo 50, commi 1 e 2 (Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro)

PIEMONTE	250.402
VALLE D'AOSTA	7.142
LOMBARDIA	565.904
P.A. BOLZANO	29.179
P.A. TRENTO	30.268
VENETO	276.822
FRIULI VENEZIA GIULIA	70.191
LIGURIA	91.146
EMILIA-ROMAGNA	253.569
TOSCANA	214.166
UMBRIA	50.661
MARCHE	87.154
LAZIO	329.064
ABRUZZO	74.453
MOLISE	17.449
CAMPANIA	316.262
PUGLIA	225.140
BASILICATA	31.769
CALABRIA	108.477
SICILIA	277.488
SARDEGNA	93.294
	3.400.000



18PDL0144551